Digitized by Google

R. BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE V. E. II ROMA
1
30 1
14

Digitized by Google

101.8.38

CENNI STORICI

DELLE

LEGGI SULL' AGRICOLTURA

DAI TEMPI ROMANI FINO AI NOSTRI

DELL' AVV. ENRICO POGGI.

Tomo I.

FIRENZE,
COI TIPI DI FELICE LE MONNIER.
1845.

AAAI. 111

CENNI STORICI

DELLE

LEGGI SULL'AGRICOLTURA.

ERRORI.	CORREZIONI.
Pag. 83. nota 1. — Gai Instit. lib. IV, 138, 141. — « Superest ut de interdictis dispiciamus. — Certis igitur « ex causis prætor, aut proconsul « principaliter auctoritatem suam « finiendis controversiis præponit. Propter similitudinem .	Gai Instit. lib. IV, 138 141 — « Superest ut de interdictis dispiciamus. Certis igitur ex causis prætor aut proconsul principaliter auctoritatem suam finiendis controversiis præponit.. » — Vuy Op. cit. pag. 53, not. 98 « Propter similitudinem.
Pag. 274. vers. 23 Aurelio Vittore (Epist. Tom. I.)	Aurelio Vittore Epit. [illegible]

La presente opera è posta sotto la salvaguardia delle leggi che tutelano
la proprietà letteraria.

Digitized by Google

CENNI STORICI

DELLE

LEGGI SULL'AGRICOLTURA

DAI TEMPI ROMANI FINO AI NOSTRI

DELL'AVVOCATO ENRICO POGGI.

Tomo I.

FIRENZE

COI TIPI DI FELICE LE MONNIER.

1845.

Digitized by Google

Digitized by Google

Al Chiarissimo Signore Avvocato

FEDERIGO DEL ROSSO

PROFESSORE DI PANDETTE E DI FILOSOFIA MORALE

Nell' Imp. e R. Università di Pisa.

Signore

Memore di quanto faceste per la mia educazione intellettuale negli anni da me passati all' Università Pisana, ardisco offrirvi in questo tenue lavoro un attestato della mia gratitudine. Non vorrete, io spero, giudicarlo con la severità di quel sapiente Giureconsulto, che vi siete mostrato nel *Saggio di Diritto Privato Romano Attuale.*

Digitized by Google

Poichè se in voi non avessi veduto che l'Autore di un'Opera egregia, la quale onora la nostra Toscana e l'Italia tutta, non avrei avuto ardimento d'intitolare del vostro nome la mia debole fatica. Ma confortato dalla bontà dell'animo che in voi è uguale al sapere, e dall'amicizia che nutriste pel mio fratello *Girolamo*, anco di re-

Digitized by Google

cente da voi rammentato con dolore, non ho temuto di raccomandarvela.

La storia della legislazione agraria, di cui imprendo a dar brevi cenni, mi è sembrata feconda d'immensi vantaggi sì per l'economia rurale come per la giurisprudenza del nostro paese. Che se non m'avvenisse di rilevarne, come bramerei, tutta

l' importanza, accagionatene la pochezza di mie forze, non il difetto di buon volere, e continuate la vostra benevolenza a chi si pregia di protestarsi

Firenze 20 *Maggio* 1848.

Vostro Aff^{mo} ed Obblig^{mo} Serv^{re} ed Alunno
A. ENRICO POGGI
Sostituto Regio Procurator Generale.

Digitized by Google

PREFAZIONE.

1. L' agricoltura considerata come l'arte che ha per iscopo di render fruttifere le campagne, e di farle sorgente copiosa di privata e di pubblica ricchezza, può in ogni stato esser presa di mira tanto dalla legislazione economico-politica, quanto dalla civile. Imperocchè quest' arte opera mediante il concorso di tre agenti insieme combinati, cioè:

1° Del colono che è l'artefice.

2° Del terreno il quale è il subietto materiale su cui si esercita l'industria dell'artefice.

3° Del capitale mobile composto dei semi, dei bestiami, dei rustici arnesi, che sono l'istrumento per mezzo di cui si trasmette l' azione del colono alla terra, e se ne eccita la fecondità.

Ora questi tre agenti possono esser investiti:

1° Dalla legislazione economico-politica, inquantochè mirando a far servire la produzione agraria all' interesse dello stato, giudica conveniente, o l'esercitare un' influenza sopra di essi, ovvero remuovere gli ostacoli che potrebbero turbarne l' azione naturale e libera.

Digitized by Google

2° Dalla legislazione civile, ogniqualvolta l'agricoltore trovandosi sprovvisto del fondo coltivabile, e dell'istrumento inserviente alla cultura, è obbligato a ricercarli presso chi li possiede. Donde nata l'occasione di prestarsi scambievoli servigi tra i privati, si rende necessario l'intervento della legge civile per definire i diritti di ciascuna delle parti, dirigerne l'esercizio e debitamente tutelarli.

2. Questi due rami di legislazione sono poi intimamente connessi tra loro, giacchè il massimo utile sociale dall'agricoltura non è ottenibile senza l'aiuto d'una buona legge direttiva dei contratti colonici; e d'altra parte il fine che questa si propone d'un'equa attribuzione dei diritti fra i diversi interessati nelle intraprese agrarie non può conseguirsi, finchè ostacoli economico-politici esistono a paralizzare e diminuire le forze efficienti della produzione. Laonde il perfezionamento simultaneo di ambedue sembra necessario alla prosperità dell'arte agraria.

3. Lo studio di siffatte leggi può essere con profitto intrapreso sotto più e diversi aspetti dai Giureconsulti e dagli Economisti di qualunque paese: ma per noi Toscani interessa principalmente sotto l'aspetto storico. Imperocchè ci lamentiamo oggidì della condizione stazionaria in cui si trova da molti anni la nostra agricoltura, e della man-

Digitized by Google

canza di particolari e complete teoriche di gius civile colonico. Si è finora molto disputato intorno alle cagioni che hanno prodotto questi due mali e che li mantengono; ma quel che n'è stato detto non raggiunge pur anco tutto il vero, e non lo accerta. Nè poteva essere altrimenti, tostochè si trascurava di rintracciare nel passato la sorgente primitiva di essi, e d'indagare se una qualche connessione per avventura fra loro esistesse. Le notizie, che possono emergere da tali indagini, a parer mio, porrebbero in chiaro la vera origine e natura di quei mali, ed inoltre riuscirebbero utilissime per avvisare con tranquillo e sicuro giudizio alla qualità dei rimedj abili a distruggerli. Ma non è dato raccoglierle con successo senza tessere un'istoria accurata della legislazione agraria nelle due parti superiormente distinte.

4. Una tale istoria è la sola capace di mostrare, come e quanto l'influenza politica esercitata dai Governi sull'arte agraria ha nociuto o giovato alla sua prosperità, come e fino a qual punto siano stati remossi gli ostacoli elevati a danno suo nei secoli decorsi, e come questi possano avere impedito la formazione e l'incremento delle buone teoriche di gius colonico. Una tale istoria è altresì la sola, che col lume degli esempj e colla dottrina dell'esperienza può prevenire il ritorno delle leggi perniciose all'agricoltura, additar le vie per

Digitized by Google

farla progredire, e servir di guida alla formazione del miglior diritto agrario.

5. Io ho tentato di far cosa utile al mio paese con dar brevi cenni istorici di questa legislazione, non sentendomi forze bastevoli a concepire, non che ad eseguire, il piano di una istoria particolarizzata, ed in ogni sua parte completa. E quantunque io m'abbia per tal modo minorate d'assai le difficoltà del lavoro, egli è rimasto pur sempre superiore alla mia tenuità: tantochè un grave timore mi contrista di aver troppo osato nell'intraprenderlo, e di troppo confidar oggi nella benignità del pubblico a cui lo sottopongo. Ma se in vista del motivo che mi spinse a sì ardua impresa otterrò indulgenza dal lettore, mi chiamerò abbastanza ricompensato delle lunghe fatiche.

Digitized by Google

INTRODUZIONE.

6. Con somma sapienza è stato detto, che il sorger dell'arte agraria nelle società umane aprì la via ai governi civili (1), perchè fu opera sua la fissazione stabile dei popoli sopra determinati territorj, non che l'emancipazione della gente industriosa, per l'avanti costituita in stato quasi servile. Onde comprendere come sì grandi benefizj si debbano da lei riconoscere, è d'uopo ricercare le verosimili cagioni che spinsero gli uomini lungo tempo vissuti coi prodotti della caccia e della pastorizia ad intraprendere la cultura dei terreni, ed è pur d'uopo indagare i modi pei quali siffatta mutazione potè operarsi (2).

(1) Romagnosi — Dell'indole e dei fattori dell'incivilimento — Par. I, pag. 19. — Introduzione al diritto pubblico, pag. 345 e seg.

Micali — Storia degli antichi popoli italiani, cap. 26.

Rossi — Cours d'Économie politique, tom. 2, première leçon.

(2) Reynier — De l'Économie publique des Arabes et des Juifs, chap. 2.

Tacito — De moribus Germanorum, cap. 15.

Romagnosi. — Dell'indole e dei fattori dell'incivilimento — Par. I, pag. 20. — Assunto primo della scienza del diritto naturale pag. 10. —

Tocqueville — De la démocratie en Amérique, tom. 2, pag. 323, 325.

Digitized by Google

7. Le antiche tribù dei popoli nomadi, per quanto è dato congetturare, comprendevano tre distinte classi di persone. La prima classe era composta dei capi delle famiglie conosciuti nelle istorie sotto i nomi di Forti, di Magnati, di Signori; la seconda degli uomini semi-schiavi; la terza degli schiavi (1). Il governo della nazione risiedeva presso i Magnati, i quali soli avevano la proprietà degli armenti, e dei terreni destinati alle pasture, e soli godevano del diritto di maneggiare le armi. Sdegnavano ogni industria, ed ogni arte che non fosse di guerra, ed in tempo di pace, piuttostochè volgersi a tranquilli lavori, solevano esercitarsi nelle cacce, o tripudiar nei conviti che in comune facevano (2).

(1) Questa divisione dei popoli nomadi in tre classi è segnalata con chiarezza da Tacito nell'opera citata cap. 11, 15, 24, 25. Essa è pure accennata ma non schiarita abbastanza dal sapientissimo Vico nella sua insigne opera della Scienza Nuova là dove parla dei governi eroici e delle repubbliche aristocratiche, le quali in sostanza erano la stessa cosa delle repubbliche dei popoli pastori. — Ved. d. op. ediz. del 1725, cap. 2, par. 24, 25, 30. — Ved. ancora Genesi, cap. 14, par. 14; cap. 32, par. 5 e seg.

Reynier — De l'Économie publique et rurale des Grecs, chap. 4 — De l'Économie publique des Juifs, chap. 1.

Romagnosi — Dell'indole e dei fattori dell'incivilimento, p. 1, pag. 27.

(2) C. Julii Cæsaris — De bello gallico, lib. 6, 21, 22.

Tacito — Op. cit. cap. 7, 13 e seg. 21 e seg.

Vico — Op. cit. cap. 2, par. 18.

Reynier — De l'Économie publique et rurale des Grecs, chap. 4 et 8.

8. La classe degli uomini semi-schiavi era formata dei vinti in guerra non ridotti in perfetta schiavitù, e di tutti coloro che per bisogno di protezione e difesa volontariamente si erano costituiti sotto il patrocinio tutelare dei Forti. Non potevano essi impugnare le armi fuorchè nelle guerre generali della tribù, nè godere d'alcun diritto politico, in ciò differenti dagli schiavi, che niuno aveva sopra loro il diritto di vita e di morte. Peraltro la legge della sudditanza imponeva loro d'assumer la cura e la custodia degli armenti, e di provveder colla propria industria alla sussistenza di tutte le famiglie dei Magnati (1). Difatti erano obbligati a somministrare a quelle alcune quote-parti degli svariati prodotti dei bestiami, ed anco del frumento che raccoglievano dai terreni, sui quali talvolta usavano di spargere il seme (2). Ed è congetturabile che queste presta-

(1) Levitico — Cap. 25, par. 39, 40 e seg.
J. Cæsaris — Op. cit. loc. cit.
Reynier — De l'Économie publique des Grecs chap. 1: idem des Juifs, chap. 1, 2.
Niebhur — Histoire romaine traduite par Golbery, tom. 2, p. 25.
Vico — Op. cit. cap. 2, par. 30, 31.
(2) Levitico — Op. cit.
Reynier — De l'Économie publique des Grecs, chap. 1 e 8.
J. Cæsaris — De bello gallico, lib. 6, 22.
Guizot — Histoire de la civilisation en France, septième leçon.
Boeckh — Économie politique des Athéniens. Ouvrage traduit de l'Allemand — Paris 1828, tom. 2, pag. 300, 301.

Digitized by Google

zioni fossero assai gravose, perchè molte erano le famiglie dei Capi: e in quei tempi di frugali costumi la vita di ciascun uomo, sia d'umile, o d'elevata condizione, coi soli prodotti della pastorizia si sostentava.

9. La terza classe degli uomini della tribù era composta degli schiavi, i quali vivevano il più delle volte nel seno delle famiglie, incaricati insieme colle donne delle domestiche faccende. Ad essi i padroni potevano infliggere qualunque gastigo, e impunemente togliere la vita, sicchè il loro stato era abiettissimo (1).

10. Queste poche notizie intorno alla condizione economico-civile dei popoli nomadi sembrano sufficienti a far comprendere la verosimil cagione che gl'indusse in progresso a mutar genere di vita. Imperocchè questo regime di convivenza conteneva in se un germe d'inevitabile dissoluzione. I prodotti della pastorizia essendo per natura limitatissimi, non potevano a lungo sopperire ai bisogni di popolazioni ognora crescenti, e la stabilità di quei governi doveva rimaner compromessa appena si verificava un eccesso nel numero dei consumatori sopra la quantità delle annue produ-

(1) Levitico — Cap. 25, par 39.
Reynier — De l'Économie publique et rurale des Grecs, chap. 1.

zioni (1). Moltiplicatesi infatti le famiglie dei magnati, dovevano aumentar l'esazioni a carico degli industriosi, i quali cresciuti essi pure di numero, rimanevano esposti al pericolo di morir per fame. A preservarli dal quale due soli espedienti si offrivano, o d'emigrare in traccia di nuovi paesi non tocchi ancora da piede umano per quivi fissare le sedi, o di obbligare i Capi a divider con esso loro le terre per ridurle a cultura.

11. Presero per un tempo il partito dell'emigrazioni, e le istorie antiche ne segnalano moltissime (2); ma quando per la lontananza dei paesi vuoti d'abitatori l'emigrazione diveniva un rimedio inefficace a sodisfare alle imperiose necessità, rivolsero il pensiero alla cultura delle campagne. E poichè i signori per una mal intesa ambizione ed avarizia si rifiutarono alla divisione dei terreni, suscitossi nel cuor degli oppressi un sentimento di fierezza e d'indipendenza. Osarono d'insorgere contro i renitenti, e infranto il vincolo della sudditanza seppero ben presto astringerli a cedere,

(1) Romagnosi — Osservazioni sulla scienza nuova del Vico.
Sismondi — Études d'Économie politique, tom. 1, III, essai.
Giraud. — Recherches sur le droit de propriété chez les Romains, Aix 1838.

(2) Dion. Halicarn. — Antiq. lib. 1.
Vico — Op. cit. cap. 2, par. 24, 32, 35, 36.
Rossi — Op. cit. tom. 1, XIII leçon.
Niebhur — Op. cit. tom. 2, pag. 25, 145.
Romagnosi — Assunto primo del diritto naturale, par. 10.

ed assegnar loro una parte delle terre. Di qui ebbe origine l'esercizio dell'arte agraria, e la conversione delle genti industriose nelle prime plebi delle città (1).

12. Accennate in cotal guisa le cause e i modi del passaggio dei popoli dalla vita pastorale all'agricola, mi accingo a tesser l'istoria legislativa dell'arte agraria, movendola dalla fondazione della città di Roma, e conducendola fino ai nostri giorni. E per servire alla maggior chiarezza del lavoro, credo utile il dividerlo nei sette seguenti periodi.

1° Dalla fondazione di Roma fino all'Impero.

2° Dall'Impero fino alla sua caduta in occidente.

3° Dalla caduta dell'Impero d'occidente fino alle repubbliche toscane.

4° Dalle repubbliche toscane fino al governo Mediceo.

5° Dal governo Mediceo fino a quello di Pietro Leopoldo.

6° Dal governo di Pietro Leopoldo fino a quello di Ferdinando III.

7° Dal governo di Ferdinando III fino ai dì nostri.

(1) Vico — Op. cit. cap. 2, par. 51, 53.
Reynier — De l'Économie publique des Grecs, chap. 1.
Romagnosi — Dell'indole e dei fattori dell'incivilimento. Par. 1. — Assunto primo del diritto naturale par. 10.

Digitized by Google

PERIODO PRIMO.

DALLA FONDAZIONE DI ROMA FINO ALL'IMPERO.

> C'est à son économie nationale plus encore qu'à toute autre cause que Rome a dû sa prompte décadence, et ses terribles catastrophes politiques.
>
> ROSSI — Cours d'Économie polit. tom. II, treizième leçon.

13. Roma che vide un tempo soggetti al suo impero i popoli i più civili della terra, fu nei suoi primordj umile, ristretta in angusti confini, e spregiata perfino dalle antiche genti del Lazio. Il destino di sua futura grandezza venne fermato dal momento in cui la moltitudine degli uomini industriosi sottrattasi al giogo dei signori si diè alla cultura dei terreni, perchè d'allora in poi divenuti essi gelosi di conservare la nuova industria e l'acquistata libertà, si addestrarono nella difesa dei proprj diritti, e in breve si resero capaci di gloriose imprese. Ma per una singolarità non più intesa dalle istorie, l'ingrandimento della romana gente appena cominciato riuscì funesto all'industria che lo aveva procurato, ed è forza affermare che l'arte agraria, mentre aprì ai Romani insieme

colla civiltà la via della gloria, fu ancora la prima vittima del loro inalzamento. Tutto il corso di questo periodo chiaramente lo mostrerà.

14. Come ed in qual modo la vita agricola ivi s'instaurasse, non è dato stabilirlo, essendo troppo scarse le notizie storiche fino a noi pervenute. Pure a maggior chiarezza dell'argomento, sentendo il bisogno di una qualche ipotesi che non sia affatto ideale, ma combini con le tradizioni comuni intorno alle origini di Roma, dirò come io reputi seguito cotale avvenimento. Il territorio su cui sorse quella città era nel suo principio di piccola estensione, ed occupato da popolazioni dedite alla pastorizia. Le quali si componevano dei signori, conosciuti poi sotto il nome di patrizj, degl'industriosi a quelli sottoposti ed in appresso chiamati plebei, e degli schiavi. La classe degl'industriosi si era formata di quei miseri che per mancanza d'alimenti o per evitare un imminente servaggio avevano abbandonato le contrade vicine, e si erano refugiati là dove la protezione dei signori offriva loro un ricovero, ed un asilo. Quivi sottopostisi volentieri alla dominazione di costoro ne ricevettero in custodia gli armenti, e per questa via si procurarono una onesta sussistenza. La loro condizione non differiva punto da quella degli uomini semi-schiavi delle tribù pastorali poc'anzi rammentati. Imperocchè mancavano

Digitized by Google

di qualunque dominio dei terreni, non avevano parte al governo dello stato, nè esercitavano le funzioni del sacerdozio. Il dominio, la sovranità, il potere sacerdotale spettava alle sole famiglie dei magnati. — Di questa forma di reggimento v'è traccia non dubbia nelle storie romane (1).

15. E durò finchè i prodotti della pastorizia bastarono al sostentamento di tutto il popolo. Cresciuto questo oltremisura, convenne provvedere alla mancanza dei viveri. L'emigrazione di una parte degl'industriosi non era possibile, perchè il territorio italiano era tutto abitato da numerose popolazioni da lungo tempo educate alla vita civile. Intorno ai Romani stavano gli Etruschi e i Latini, più in là gli Umbri, e i Sanniti; in una parola era vano cercare per l'Italia un vasto spazio di terreno non occupato (2). Frattanto i signori non volevano cedere agl'industriosi la proprietà di una parte delle terre, la quale si esigeva da loro come condizione necessaria ad intraprender l'agricoltura. In tale stato di cose la guerra civile appariva

(1) Niebhur Tom. 1, pag. 402 e seg.; tom. 2, pag. 25, 26, 67, 69, 143, 145, 147, 162 e 393.

Straesser — Essai sur les plébéiens romains des premiers temps — Extrait publié par Golbery après Niebhur. Tom. 7, pag. 82 e seg.

Giraud — pag. 61 in not. e pag. 53, 80, 81.

Warnkoening — Histoire externe du droit romain. Bruxelles 1835, par. 23, 25, 34.

(2) Micali — Op. cit. cap. 6 e seg.

Denina. — Rivoluzioni d'Italia, Tom. 1, p. 29.

Digitized by Google

inevitabile, e da essa ne derivava incessantemente la rovina della popolazione romana. Imperocchè le genti vicine avrebbero colta con gioia la propizia occasione di quelle discordie per soggiogare le tribù tumultuanti, e il successo non poteva a lungo rimaner dubbio. Ma il fato vegliava su Roma, e la voleva Signora di popoli, non serva; però un temperamento fu preso che prevenne le guerre intestine.

16. Il quale consistè nella istituzione di un governo regio, verosimilmente non proposto nè accetto agli Ottimati. Un uomo ardito e di genio, per quanto è da congetturare, profittando del favore che gli dava la moltitudine oppressa, si fece capo dello stato onde operare l'attivamento tranquillo della vita agricola. Egli incominciò dal conciliarsi la benevolenza degl'industriosi rivendicandoli in libertà, e per non alienarsi affatto gli animi dei ricchi si studiò di rassicurarli conservando loro gli antichi privilegi, ed associandoli al governo. Nelle tante favole che gli storici narrano intorno alla persona ed al regno di Romolo creduto fondatore di Roma, forse si racchiudono queste semplici verità. Egli fu fondatore della civiltà romana perchè da lui cominciò una nuova era, ma probabilmente anco per l'innanzi il territorio su cui regnò era popolato. Forse fu creduto figlio di un Dio, perchè ridonò nuova vita a chi

Digitized by Google

gemeva nella miseria, e risparmiò una lotta feroce fra le due classi del popolo. Egli infine fu giudicato amante più delle arti della guerra che di quelle della pace, perchè gli occorse di esercitarsi più in quelle che in queste. Imperocchè per riuscire nel suo disegno d'instaurare la vita agricola dovè mostrarsi intrepido e forte ai signori, sui quali pure, come sugl' industriosi, imperava; e gli fu d'uopo combattere più volte i vicini, affinchè esperimentandolo valoroso e potente non gli arrecassero continue molestie. Pur non ristette dal prender provvedimenti consonanti con un pacifico regno, e si vuole da alcuni storici che egli stesso ponesse mano a distribuire in una forma regolare la prima plebe agricola nelle rustiche tribù. Quel che Romolo non potè compiere, lo compierono i di lui successori, in specie Numa Pompilio, Anco Marzio, e Servio Tullio. E in mezzo a tanta oscurità che l'istoria dei re presenta, sembra potersi con fondata ragione asserire, che ad essi esclusivamente sia dovuto l'attivamento della vita agricola, ad essi gli usi, e le istituzioni che ne aiutarono l'incremento ed il progresso (1).

17. Pervenuto a tal punto, e prima di scendere ai particolari della mia storia, credo oppor-

(1) Ved. gli Aut. cit. nella not. 1, pag. 13.
Cicer. — De republica lib. 2, cap. 14, 18.

tuno dividere il periodo in due epoche. La prima abbraccerà tutto il tempo del governo regio, e conterrà l'esposizione succinta delle istituzioni e costumanze agrarie, che sotto i re s'introdussero. La vedremo feconda di favori e di protezioni d'ogni maniera per la nuova classe dei liberi coltivatori. La seconda comprenderà tutto il tempo del governo repubblicano, e in essa saranno esposte le vicende a cui andò incontro l'industria agraria, la guerra che a lei mossero i patrizj, la sua lenta decadenza, e la totale rovina al cadere della repubblica.

Digitized by Google

EPOCA PRIMA.

Governo regio.

18. Conforme la distinzione superiormente stabilita dei due rami di legislazione agraria, discorrerò in prima delle costumanze e istituzioni agrarie economico-politiche, poi delle civili, rammentando che tra le prime intendo annoverare tutte quelle che avevano in mira di far servire l'agricoltura all'interesse dello stato, tra le seconde quelle che tendevano a regolare e garantire le diverse convenzioni stipulate fra i privati a fine di moltiplicare le imprese agrarie.

§ 1.

Istituzioni agrarie economico-politiche.

19. Le assegne dei terreni ai plebei furono l'ordinamento primo con cui i re attivarono l'esercizio dell'arte agraria nella campagna romana, e crearono una classe di coltivatori proprietarj. Questa verità per altro è sfuggita all'acume dei

più distinti scrittori moderni; in quantochè alcuni parlando delle assegne hanno mancato di ravvisare in esse il fatto primitivo che diè causa all'iniziamento dell'agricoltura, ed altri hanno impugnato che i plebei avessero il dominio dei campi assegnati. Le quali due opinioni, siccome si allontanano di troppo dal vero in un punto dei più interessanti per la presente istoria, vogliono essere con diligenza schiarite e rettificate. Riguardo alla prima è da avvertirsi che il sig. Niebhur certamente uno dei più dotti investigatori delle antichità romane, per aver riscontrato che le assegne dei terreni venivano fatte ai soli plebei, e non ai patrizj, ha supposto che fosse un privilegio accordato ai primi onde compensarli d'altri privilegi che i soli patrizj godevano (1). Ma pure l'opinione di Varrone, ch'egli ben conobbe, è molto diversa dalla sua, poichè questo accurato scrittore dichiara, le assegne essere state dirette a provveder la plebe di terreni coltivabili, e a darle in sostanza un collocamento (2). Ed è molto facile raggiunger

(1) Tom. 2, pag. 161, 220, 337.

(2) De L. Lat. cit. da Niebhur tom. 2, pag. 161, 162. — Vuolsi avvertire che questo scrittore parla d'assegne di terreni seguite sotto Servio Tullio, ma questa circostanza non che toglier forza al mio argomento l'accresce. Se le distribuzioni di terre fatte da quel re ebbero in mira lo scopo indicato da Varrone, tanto più è da credersi che l'avessero le antecedenti; perchè ai tempi di Servio una gran parte della plebe era provvista, e ai tempi di Romolo e di Numa Pom-

il motivo per cui essa sola ricevette le terre dai re. Imperocchè posto, com'è stato detto di sopra, che i patrizj fossero padroni di tutto l'agro romano, ne conseguiva che i re, volendo darne a coltivare una porzione alla plebe, la dovessero togliere a costoro. I quali perciò non potevano aver parte in quelle assegne siccome fatte di terreni una volta a loro appartenenti. E quando si determinarono a coltivar la residua campagna, della quale pure godevano il dominio, non abbisognò che l'autorità sovrana l'assegnasse loro, ma bastò che procedessero a dividersela amichevolmente. Sembra dunque inesatta l'asserzione che dichiara le assegne un privilegio della gente plebea.

20. Nè meno erronea è l'altra opinione che dice sprovvisti i plebei di qualunque dominio sui campi in cotal guisa ottenuti. Imperocchè tutti gli antichi scrittori concordemente attestano che lo ebbero pienissimo e libero da qualunque aggravio (1); contro le quali autorevoli testimonianze non si può muover dubbio senza rischio di sovvertire ogni storica fede, e senza incorrer

pilio non possedeva, per quanto si congettura, un solo jugero di terreno.

Ved. Cicero — De republica lib. 2, 14, 18.

(1) Dion. Halicarn. Antiquit. Rom. Lib. 2, par. 62. — Var. de LL. loc. cit. — Niebhur Tom. 2, pag. 162, 391: Tom. 3, pag. 218: Tom. 4. pag. 418.

Giraud — Op. cit. p. 15, 28, 33, 41.

la taccia d'impugnare un fatto apertamente conforme alle leggi ordinarie della natura umana. Ed invero, che uomini liberi e nuovi alle penose fatiche dell'agricoltura volessero aver la certezza di raccoglierne per l'intero i prodotti, e di posseder liberamente i fondi da loro dissodati, è agevolissimo l'ammetterlo e il crederlo avvenuto; mentre se si configura l'ipotesi contraria di un possesso incerto dei fondi, e di una parziale percezione dei frutti, difficilmente ci persuaderemo che codesti uomini si piegassero al lavoro, e che la vita agricola sotto sì tristi auspicj s'instaurasse. Ma probabilmente coloro che scesero in questa opinione furon tratti in errore dal non aver distinto nelle istorie antiche il tempo in cui un popolo visse dei soli prodotti della pastorizia, dall'altro cui s'era dato all'esercizio dell'agricoltura, ond'è che confusero gli industriosi mezzoschiavi esistiti in quella prima età con i plebei indipendenti e liberi della seconda. Oppure essi sono stati tratti in inganno dall'aver confuso i plebei coltivatori dei proprj fondi con alcuni proletarj, che in progresso, ricevute dai patrizj le terre di dominio del pubblico per coltivare, si costituirono in istato di volontaria dependenza da quelli. — Ora il primo di questi errori mi do a credere d'averlo dileguato con le notizie esposte di sopra intorno all'emancipazione degl'industriosi

all'attivarsi della vita agricola, e confido del pari di rettificare il secondo con quel che sarò per dire in appresso intorno alla condizione dei lavoratori dei campi altrui (1).

21. Appena emanata la legge che ordinava le assegne a favor dei plebei, gli auguri procedevano a recarla in atto, perchè volevasi che sotto gli auspicj della religione si costituissero le prime proprietà private. Si portavano costoro nei terreni assegnati, ed ivi tracciavano diverse linee rette in modo che le une si intersecassero colle altre, e formassero tanti distinti quadrati comprensivi di una porzione di terra sufficiente alla lavorazione ed al mantenimento di una famiglia plebea. Quella striscia di suolo su cui veniva tracciata ciascuna linea era destinata a rimanere incolta, sia per servire all'uso di via o di fossa per lo scolo

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

(1) Il sapientissimo Vico, certamente uno dei più benemeriti scrittori della storia del diritto, è caduto egli pure nell'errore di confondere la vita pastorale dei popoli con l'agricola (di che lo rimprovera giustamente, sebben con troppa asprezza, il Romagnosi nel suo opuscolo intitolato — Osservazioni sopra la scienza nuova) e di parificare i clienti romani ai plebei contro le più solenni e ripetute dichiarazioni degli storici antichi. — Ved. Tit. Liv. passim. Niebhur, op. cit. Tom. 2. Warnkoenig, op. cit. pag. 33, 34. — Ma se si pensa al tempo in cui quel sommo visse e alle tante verità compendiate in poche pagine, di cui egli arricchì la sapienza italiana quasi un secolo prima che fiorissero gli studj storici negli altri paesi, noi, anzi che tener conto di questi e d'altri errori in cui è caduto, gli porgeremo un tributo d'eterna gratitudine per avere il primo gettato le basi della scienza dell'istoria.

Digitized by Google

delle acque, sia per ricevere le pietre angolari ed i termini, che fissavano il punto di separazione di un fondo dall'altro. Con quest' unico sistema i terreni si rendevano suscettivi di privato dominio, e la consegna che di quelli andava a farsi ai plebei importava l'attribuzione immediata della piena e libera proprietà (1).

22. Agli agricoltori plebei fu inoltre conceduto il diritto di portare le armi nelle guerre nazionali, affinchè animati dal desiderio di conservare le proprietà respingessero con successo le invasioni nemiche (2). E di più venne prescritto che ogni qualvolta nei combattimenti trionfassero e l'inimico disperdessero, fossero messi a parte della preda e dei terreni conquistati (3). I quali ordini

(1) Dion. Halicarn. lib. 2.

Higin. — De limit. apud Goesium rei agr. script. pag. 117.

Niebhur. Tom. 4, pag. 426 e seg., pag. 434 e seg.

Giraud — Op. cit. pag. 103, 107.

Anche in Grecia il diritto di proprietà fu consacrato nella maniera la più solenne. — Giraud, pag. 35 e seg.

(2) Dion. Halicarn. lib. 2 e lib. 9.

Garzelti — Della condizione d' Italia sotto gl' Imperatori Romani. Ediz. 1, Tom. 2, p. 125.

Niebhur, Tom. 2, pag. 188.

Hullmaun après Niebhur Tom. 7, pag. 199.

Chi era radiato dalle tribù rustiche perdeva il diritto di servire nelle legioni, giacchè dalle tribù urbane non si traevano mai i guerrieri, meno i casi straordinarj. (Niebhur tom. 2, pag. 299.)

(3) Il diritto della plebe alla distribuzione di una parte dei terreni conquistati era correspettivo al servizio militare gratuito che

mirabilmente concordano colle necessità di quegli uomini di recente iniziati alla vita agricola. Imperocchè la partecipazione alle prede era un compenso ai danni che tuttodì risentivano dagli ostili saccheggi; e la concessione di nuove terre sodisfaceva ai bisogni delle famiglie plebee non abbastanza provviste, le provviste rendeva più agiate. In questo modo si rendeva utile a pro dell'agricoltura anco il male inevitabile delle guerre.

23. Fu pure statuito per il decoro dei plebei di tenerli separati dai liberti, e dagli uomini di straniera origine non ascritti alla cittadinanza, i quali esercitavano le arti meccaniche. Quelli furono tutti annoverati nelle tribù rustiche, perchè la loro abituale residenza era nelle campagne; questi nelle urbane, perchè risedevano in città ed

prestava, e fu riconosciuto e sanzionato dal momento in cui essa venne costituita un corpo libero e indipendente dello stato. (Frontin. Strateg. IV, 3, 12. Nieb. Tom. 3, pag. 217 e seg., Tom. 5, pag. 26. Dion. Halicarn. lib. 4, 9, 10. Tit. Liv. lib. 1, 46.) Quella parte del terreno conquistato che sopravanzava alla distribuzione fatta alla plebe diveniva proprietà della repubblica per l'uso di cui parleremo in appresso. Sotto i re le distribuzioni di terre furono spesso rinnovate, e sotto i primi consoli pure fu fatta una nuova assegna. (Plinio Hist. natur. lib. 18. Tit. Liv. lib. 1, 43; lib. 3, 34; lib. 5, 24, 30. Dion. Halicarn. lib. 3 e 4. Passim. lib. 16, 31, 32. Guarini.—Trattato storico legale della finanza del popolo romano, Napoli 1841, pag. 7. Niebhur, Tom. 2, pag. 85, 311; Tom. 4, pag. 169, 339.)—In seguito le assegne divennero rare oltremodo, poi cessarono affatto. — Nella seconda epoca di questo periodo ne vedremo le ragioni; ci basta per adesso di aver richiamato l'attenzione del lettore sopra questo diritto importante della plebe agricola.

ebbero l'espresso divieto d'intrudersi tra gli agricoltori, e di portare le armi (1). Nè alla dignità del cittadino coltivatore nuoceva la presenza dei servi sulle terre appartenenti a molti senatori e patrizj, quasichè questi ve gli avessero posti in segno del loro disprezzo per la nuova industria. I patrizj, comunque non vedessero di buon'occhio prosperare a cagione di essa la plebe, e consolidarsi insieme la sua libertà, pure seppero di subito riconoscere ed apprezzare i profitti che nel proprio interesse potevano ritrarre dalla coltivazione delle terre. Ond'è che fino dai primi tempi la intrapresero con ardore, e se alcuni usarono l'opera dei servi nel disbrigo delle faccende le più materiali, e più lunghe, lo fecero perchè i pubblici affari li costringevano a dimorare per molto tempo in città. Però non tralasciavano nei momenti d'ozio di recarsi alla campagna per vegliare le famiglie rustiche, e dirigerle con utili precetti nella esecuzione delle opere le più difficili e le più interessanti; dimodochè la parte nobile dell'artefice agrario, quella richiedente l'uso delle facoltà razionali fornivanla essi, non i servi. Molte e non dubbie testimonianze offre la storia dell' alta considerazione in cui gli antichi patrizj tennero l'agricoltura. Istituirono a bella posta le feste saturnali per dare talvolta ai servi l'autorità di padroni, quasi in

(1) Plin. Histor. natur. lib. 18, cap. 3.

omaggio dell'arte a cui prestavano il loro ministero (1). Non poche fra le cospicue famiglie di quell'ordine vuolsi che traessero il nome da quella specie di lavori, o di culture in cui primeggiarono; quali furono a cagion d'esempio le famiglie dei Fabj, dei Lentuli, dei Pisoni, e dei Giunj. E finalmente viene attestato che anco nei secoli quarto e quinto, quando già l'arte agraria cominciava a decadere, emergevano fra i notabili patrizj i Quinzj, i Fabricj, i Curj Dentati coltivatori dei proprj poderi, i quali non si vergognavano di cambiare alternamente le insegne consolari e dittatorie con i rustici arnesi (2). Cotali esempj dimostrano che l'esercizio dell'industria agricola nei primi tempi non riceveva alcuna macchia per la parte che ad esso prendevano i servi dei ricchi.

24. Il popolare insegnamento aveva per iscopo primario il progresso e l'amore per l'agricoltura, e la religione sovra tutte le arti la estolleva. Dodici divinità maggiori si credeva che proteggessero le campagne, e ciascheduna con special

(1) Dion. Halicarn. lib. 1.
Niebhur – Tom. 2, pag. 29.
(2) Plin. Histor. natur. lib. 18, cap. 2; lib. 33, 54.
Valer. Max. lib. IV, 4, n° 7.
Columella — De re rust. lib. 1 in princ.
Niebhur — Tom. 6, pag. 324, 325.
Hullmann après Nieb. Tom. 7, pag. 109.
Giraud — Op. cit. p. 45.

culto veniva onorata. A Cerere prima patrona dell'ordine plebeo fu a bella posta eretto e consacrato un tempio nel foro, ove s'implorava di continuo l'abbondanza delle messi e la prosperità delle campagne. La custodia dei confini dei poderi era gelosamente raccomandata al Dio Termine, onde chi gli avesse violati incorreva nell'ira del nume, e sottostava a pena capitale. Molte altre Deità minori avevano particolar cura dei bestiami e dei servi rustici, alle quali pure si inalzavano altari, e si dirigevano preghiere per averle propizie (1).

25. A questi principali ordini ed istituti, tendenti per vie dirette a rendere onorevole e quasichè sacrosanto l'esercizio dell'arte agraria, aggiungevasene altri secondarj.— Alcuni miravano ad impedire che gli agricoltori fossero sviati dal campo nei momenti più preziosi, altri gli eccitavano a migliorare i prodotti, e provvedevano insieme a difenderli dalle insidie dell'altrui rapacità. Infatti s'erano istituite le ferie per la raccolta delle

(1) Dion. Halicarn. lib. 2, 9.

Brissonio — De formulis romani juris, lib. 1, par. 92.

Cassini — Diritto Papisiano, Napoli 1837, pag. 275.

Badolisani — Considerazioni sugli ordini antichi, e le leggi dei Romani, pag. 18, 19.

Giraud — Op. cit. p. 72, 80 e seg. 119.

Laboulaye — Histoire du droit de propriété en Occident, liv. 2, chap. 2.

Niebhur — Tom. 2, pag. 439.

messi, e per le vendemmie, proibiti i comizj e le assemblee della plebe nei giorni di mercato, e di fiera, e stabilito che guerre non s'imprendessero fuorchè in quei tempi dell'anno in cui si fecondavano i germi nei terreni (1). Fu pure ordinato, per quanto credesi, da Numa Pompilio che il vino da usarsi nelle libazioni sacre fosse fatto con le uve della vite potata. E questo egli prescrisse per risvegliare negli agricoltori l'utile desiderio di bene apprendere l'arte di potare le viti, insinuando loro che gli Dei sdegnassero una libazione impura quale giudicavasi quella fatta col vino della vite mal coltivata (2). Finalmente furono sancite severissime pene contro chi derubava le messi od altri prodotti dei campi, e contro chi introduceva gli armenti nelle terre frumentarie (3). Non dee quindi far meraviglia se in mezzo a tanti favori e protezioni l'industria agricola procedè con assai prosperità, e potè profittare di una pacifica esperienza per migliorare di anno in anno le sue produzioni.

(1) Plin. Hist. natur. lib. 18, cap. 3.
Dion. Halicarn. lib. 10, 11.
Badolisani, pag. 119.
(2) Plin. Hist. natur. lib. 14, cap. 12.
Cassini — Op. cit. pag. 262, 264.
(3) Dion. Halicarn. lib. 2, 10.
Tit. Liv. lib. 3, 55.
Plin. Histor. natur. lib. 18, cap. 3.
Niebhur. Tom. 5, pag. 54.
Giraud — Op. cit.pag. 120.

Un testimonio non dubbio della sapienza acquistata dagli antichi romani coltivatori ce l'offre Catone nel suo libro sull'agricoltura, il quale benchè vivesse in un secolo in cui l'arte era al sommo decaduta, raccolse e fece tesoro di quegli assiomi agrarj, che i suoi antenati in tempi più felici avevano dietro lunghe e ripetute osservazioni stabilito (1).

26. Di un'ultima istituzione resta a parlare, la quale benchè presenti un'indole tutta politica, pur nonostante fu inventata e diretta allo scopo di consolidare la plebe nell'esercizio di quest'arte benefica ed incivilitrice. Essa fu la istituzione del censo e delle centurie, creduta giustamente opera del re Servio Tullio, con la quale gli agricoltori plebei vennero ammessi al godimento dei diritti politici. Egli è certo che per l'innanzi non potevano prendere alcuna parte alla formazione delle leggi, alla elezione dei magistrati, nè agli altri affari di stato, i quali si trattavano tutti e si decidevano dai re in unione agli ottimati. Ora la istituzione accennata conferì ai plebei molti diritti politici, e diè loro una fondata speranza di eguagliare in progresso la condizione dei patrizj. Imperocchè Servio procedè a distribuir tutto il popolo in cinque distinte classi, ciascuna delle quali differiva dall'altra per la quantità delle ricchezze

(1) Cato — de re rustica per tot.
Ved. Illustrazione I in fine del volume.

Digitized by Google

possedute dai cittadini che v'erano ammessi. Il censo della prima classe doveva ammontare almeno a centomila assi, quello della seconda a settantacinquemila, quello della terza a cinquantamila, quello della quarta a venticinquemila, quello della quinta a circa dodicimila. Sicchè la proporzione fra le sostanze patrimoniali delle diverse classi era tale, che tre individui della prima ne possedevano una quantità uguale a quella di quattro della seconda, di sei della terza, di dodici della quarta, di ventiquattro della quinta. — Inoltre il re suddivise ciascuna classe in centurie, facendone cento nella prima, benchè comprensiva di un numero di famiglie minore di quello delle altre, facendone venti uella seconda, ed altrettante nella terza e nella quarta, trentatre poi nella quinta. Ad ogni centuria attribuì un numero eguale di suffragi, e volle che i partiti si vincessero alla semplice maggiorità sul totale delle voci distribuite fra le diverse centurie. Tutte le classi si doveano convocare per eleggere i principali magistrati, e per deliberare sui più gravi affari di stato. Ma poichè la votazione incominciava sempre dalle centurie della prima classe, e dopo si passava per ordine alle altre, così dipendeva dalla volontà e dalla buona intelligenza dei più facoltosi il rendere spesse volte inutili i suffragi delle ultime classi. I comizj in cotal guisa costituiti si chiamarono centuriati.

Digitized by Google

27. La plebe che in quei tempi scarseggiava di sostanze patrimoniali fu descritta quasi tutta nelle ultime classi; ed esercitò per allora una ben piccola influenza nelle pubbliche deliberazioni. Ma conobbe che questa innovazione l'era sommamente favorevole, inquantochè distruggeva ogni privilegio di casta, e prometteva il potere a chi sapesse mediante l'industria arricchire. Laonde si ripromesse che l'esercizio indefesso dell'agricoltura cotanto protetta in quei tempi dalle leggi, ed unica sorgente di onesta ricchezza per ogni condizion di persone, l'avrebbe grado a grado condotta a dividere coi patrizj la politica sovranità dello stato (1). Un nuovo eccitamento fu questo all'amor suo per l'arte agraria, alla quale si affezionò in guisa che l'esercizio d'ogni altra arte le comparve d'allora in poi indecoroso ed umiliante, e con fermezza lo ricusò (2). È quindi giusto il concludere che l'ordine economico dei Romani sotto il governo regio ebbe per base fondamentale l'agricoltura, e l'ordine politico pure si appoggiò ad un sistema normale di leggi agrarie (3).

(1) Ved. Illustrazione II in fine del volume.
(2) Dion. Halicarn. lib. 2 e lib. 9.
Niebhur — Tom. 2, pag. 391, 392, 393.
(3) Garzetti — Tom. 2, pag. 125.
Montesquieu — Considérations sur les causes de la grandeur des Romains, chap. 3.

§ 2.

Diritto agrario-civile.

28. Prima di cominciare l'istoria del diritto agrario-civile, debbo avvertire che le mie indagini si restringeranno a quelle sole parti di esso che propriamente riguardano l'esercizio dell'arte agraria. E queste parti pare a me non essere più che due. Imperocchè l'artefice campagnuolo per due principali cagioni può impegnare altri a prestare un servigio convenzionale: la prima, quando egli manchi del terreno su cui esercitare la propria industria, o all'incontro ne abbia del superfluo; la seconda, quando sia sprovvisto di quel bestiame che è istrumento necessario alla cultura, e si trovi costretto a ricercarlo da chi lo possiede. Laonde i rami del diritto agrario-civile che formeranno soggetto della presente istoria, si residueranno a quello che ha per subietto i modi di far valere le terre mediante l'opera dei proletarj, ed all'altro che si occupa delle contrattazioni dei bestiami rustici, e dei modi di tutelarle.

29. Le istituzioni agrarie civili, invalse fino dai primi secoli nella campagna romana, consistono nella *colonia parziaria* conosciuta allora sotto il nome di precario, e nella *redibitoria*. Quella fu il

primo contratto con cui si rese produttiva la terra per mano di chi non era proprietario; questa il primo rimedio per assicurare l'utilità del commercio dei bestiami e dei servi rustici considerati come parte dell'istrumento del fondo.

30. Il primo bisogno d'affidare all'industria dei proletarj la cultura delle proprietà fundiarie nacque per causa delle pubbliche terre. Imperocchè fra gli usi che i re di Roma introdussero, ad imitazione degli altri popoli agricoli dell'antichità, vi fu quello di rilasciare alcune porzioni del territorio nazionale in assoluta proprietà dello stato, sottraendole affatto a qualunque diritto di privato dominio (1). Quest'uso, alquanto singolare, mirava ad un savio fine: dal quale, se non l'avessero le passioni politiche distolto, sarebbero alla repubblica derivati immensi vantaggi. La rendita di tali fondi era destinata al culto degli Dei, al mantenimento dei sacerdoti, ed insieme alla sodisfa-

(1) Aristotel. — OEconom. II, tom. 2, 389 ex edit. Casaub.
Tit. Liv. lib. 2, 25, 31, 41; lib. 8, 1; lib. 38, 48.
Dion. Halicarn. lib. 8, 76.
Sicu. Flac. — De condit. agror. apud Gœslum, pag. 2.
Sigonio — De antiquo jure Italiæ, lib. 1, cap. 16; lib. 2, cap. 4.
Nieb. Tom. 2, pag. 55, 161; Tom. 3, pag. 182, 215.
Giraud — Op. cit. pag. 160.
Laboulaye — Histoire du droit de propriété en Occident. lib. 2, cap. 1.
Guarini — Op. cit. pag. 6, 19.
Boechk — De l'Économie politique des Athéniens — tom. 2, chap. 2; Paris 1828.

zione delle pubbliche necessità, senza che occorresse disastrare con annui tributi i patrimonj dei cittadini. Ai Re, come capi supremi dello Stato, e sommi sacerdoti insieme, spettava l'amministrazione delle pubbliche terre, ciò che è probabile delegassero ai patrizj, insinuando loro di concederle a cultura alle famiglie plebee rimaste a caso sprovviste di terreni (1). Quindi ebbe vita il primo contratto colonico, imitato in seguito dai privati; le notizie intorno al quale, sebbene non da altri documenti attinger si possano che dai posteriori al governo regio, pure non può venirmi per ciò rimprovero d'anacronismo, raccogliendosi da molti luoghi degli antichi scrittori che esso fosse il solo usato nei primi tempi dell'era agricola (2).

31. Fu detto poc'anzi che questo contratto sotto il nome di *precario* ebbe l'indole giuridica della *colonia parziaria*. Quel nome gli fu impresso perchè i plebei, onde ottener le terre pubbliche, costumavano di pregare i patrizj amministratori a

(1) Festus in ver.—Patres—Patres senatores ideo appellati sunt, quia agrorum partes tenuioribus tribuebant perinde ac liberis propriis.—

Dion. Halicarn. lib. 1.

Guarini — Op. cit. p. 11.

Ved. Illustrazione III in fine del volume.

(2) Dion. Halicarn. lib. 2.

Cato — De re rusica cap. 136, 137..

Cicero — Act. 1, e 2 contra Verrem passim.

Appian. — De bello civil. lib. 1.

concederle loro (1). Riguardo all'indole giuridica v'ha chi ha creduto di ravvisar in essa un'enfiteusi o un censo, anzichè la colonia parziaria (2). Perciò è d'uopo dimostrare, che i lavoratori dei fondi altrui non ebbero mai alcun diritto di proprietà su quelli, ma la semplice facoltà di ritenerli per un anno; e che dividevano coi proprietari i frutti per parti in ragione dei capitali respettivamente conferiti nelle rurali imprese. Ove sia posto in chiaro che questi due elementi costituivano l'essenza di quel contratto, diverrà evidente ch'era la colonia parziaria, e non l'enfiteusi o il censo, essendo incontrastabile che quelli soli caratterizzano l'indole giuridica della medesima.

32. I campi pubblici dei Romani erano vaste parti di territorio non circoscritte da alcun termine artificiale, nè divise con le regole e coi riti osservati nell'assegna dei campi ai privati, cosicchè per l'incertezza dei loro confini potevano sempre accrescersi con nuove aggiunte di terreni occupati ai nemici; onde si chiamarono occupatorj ed arcifini « ab arcendis finibus ». Nei primi

(1) Ved. not. 1 pag. 33, e Illustrazione IV in fine del volume.
(2) Vinnit — Instit. lib. 3, tit. 25, n° 7.
Vertot — Révolutions Romaines. T. 1, lib. 3, pag. 203, Paris 1806.
Laboulaye — Op. cit. p. 76, 77.
Merimée — Essai sur la guerre sociale. Paris 1841, pag. 15, 16.
Garzelli — Op. cit. tom. 2. p. 117, 331.
Guarini — Op. cit. p. 19.

Digitized by Google

tempi in cui il numero n'era scarso, e mediocre l'estensione, si usò di concederli a chi primo li richiedeva. Più tardi, moltiplicatisi per le conquiste i campi pubblici, si cominciarono ad emanar editti, nei quali era dichiarata la quantità degli jugeri che lo stato destinava alla cultura. Ma in ambedue queste età è certo che niun diritto sui terreni pubblici fu mai accordato ai lavoratori, e che alla fine di ogni anno potevano essere scacciati a piacere. La continua permanenza sui fondi anco per un tempo lunghissimo non migliorava la loro condizione giuridica, poichè erano sempre amovibili ad arbitrio tanto alla fine del primo come del centesimo anno. Innumerevoli prove di questa verità possono raccogliersi dalle opere di Cicerone, fra le quali è sommamente rimarchevole una tolta dall'orazione sulla legge agraria contro Rullo. Volendo quell'accorto aristocratico impedire la divisione dei campi pubblici della Campania e di quelli di Sicilia, che il Tribuno Rullo aveva proposta a favore della plebe romana, levò a cielo i meriti e le virtù dei lavoratori di quelle contrade. Disse che ivi erano nati e cresciuti, che erano esperti delle cose agrarie, ed insieme valorosi militari; ma pure gli fu forza di riconoscere l'assoluto diritto della repubblica a scacciarli a piacer suo senza commettere un'ingiustizia. Egli sconsigliò il progetto come impolitico

ed improvido, non già come iniquo (1). Ed a risparmio d'una più lunga dimostrazione di questa verità, vaglia avvertire che nei passati tempi essa fu riconosciuta dall'illustre Sigonio, e ai dì nostri è stata posta in più chiara luce dai Signori Niebhur e Savigny (2).

33. E se si pone mente alla condizione economica del paese in quei tempi, sarà facile com-

(1) Cicer. de Leg. agraria contra Rullum—passim—e Orat. 1, par. 7. « Non queror diminutionem vectigalium, non flagitium hujus jacturæ, » atque damni; prætermitto illa quæ nemo est quin gravissime et » verissime conqueri possit; *nos caput patrimonii publici, pulcherri-* » *mam populi romani possessionem, subsidium annonæ, horreum* » *belli*, sub signis clausirisque reipublicæ positum vectigal, servare non » potuisse; eum denique nos agrum P. Rullo concessisse ec. »

Orat. II par. 2, ivi. « Qui agrum recentoricum possident *vetu-* » *state possessionis*, NON JURE, *misericordia senatus*, NON AGRI CON- » DITIONE DEFENDUNT. Nam illum agrum publicum esse fatentur; *se* » *moveri possessionibus, amicissimis sedibus ac diis penatibus ne-* » *gant oportere.* »

E par. 31 ivi. « Sic enim dico: si Campanus ager dividatur, » exturbari et expelli plebem ex agris, non constitui et collocari. Totus » enim ager Campanus colitur et possidetur a plebe, et a plebe optima » et modestissima; quod genus hominum *optime moratum, optimo-* » *rum et aratorum et militum* ab hoc plebicola tribuno funditus » ejicitur. Atque illi miseri *nati in illis agris et educati*, glebis subi- » gendis exercitati, quo se subito conferant non habebunt. His robu- » stis et valentibus et audacibus decemvirum satellitibus agri Campani » possessio tota tradetur. »

(2) Sigonio — De antiquo jure civium romanorum. lib. 1, 16; lib. 2, 4.

Niebhur — Tom. 3, p. 182, 191, 195 e seg.

Savigny — Diritto del possesso trad. in ital. dal prof. Conticini pag. 174.

Giraud — Op. cit. p. 160, 161, 185, 186.

prender la ragione per cui il primo contratto colonico trasferì nei lavoratori sì pochi diritti. L'*uso* e *il frutto* furono i diritti inerenti al dominio che soli allora si apprezzarono come utili. L'*uso* consisteva nel diritto di percipere dal terreno lavorato una quantità di prodotti sufficienti a procacciare la sussistenza; il *frutto* significava il diritto di percipere la quota sopravanzante al bisogno della sussistenza per procacciarsi maggiori agi e comodità della vita (1). Gli altri diritti che in appresso si aggiunsero a questi due non poterono nei primi tempi essere appresi per tali. Non il diritto di abuso del fondo (jus abuti), perchè sarebbe stato un assurdo inconcepibile in tempi di frugali costumi, e di scarsezza di fortune; non quello di alienarlo, perchè ogni proprietario doveva esser geloso di conservarsi le terre, unica sorgente della sua ricchezza, e della sua consistenza politica. Solo un'imperiosa necessità sì pei privati proprietarj, come per lo Stato poteva costringere alla vendita delle terre. Laonde posto che in quei due soli diritti si

(1) È certo che in origine queste due parole uso-frutto erano staccate, e ciascuna esprimeva un' idea sua propria quale ho riferita di sopra. La parola frutto non divenne che più tardi sinonimo di usufrutto, perchè anticamente chi aveva il solo frutto di una cosa produttiva mancava dell' uso di essa.

Niebhur — Tom. 3, p. 186, 187.

Giraud — Op. cit. p. 190, 191.

Vicat Vocabulartum juris. v. usus.

Digitized by Google

sostanziasse l'utilità primitiva del dominio dei fondi, ne conseguiva che qualunque proprietario, il quale si determinasse a renderli produttivi mediante l'opera altrui, dovesse concedere in correspettività il solo diritto d'*uso*, riservando per se quello del *frutto*. E l'uso appunto fu accordato sotto il nome di *possesso* ai lavoratori delle terre altrui, attestando Elio Gallo che la parola *possesso* in origine esprimeva la concessione di quest'unico diritto (1), e che la denominazione di *possessori* data ai coloni corrispondeva a quella d'*utenti*. Dietro le quali osservazioni di leggieri si raggiunge anco il motivo per cui il contratto avesse la semplice durata d'un anno. Era questo il tempo puramente necessario per l'esercizio del diritto d'uso ceduto agli agricoltori, vale a dire per raccogliere dal fondo coltivato tutta quella rata dei prodotti agrarj capace a sodisfare alle necessità della vita per un anno: trascorso il qual tempo tornava a rivivere nel proprietario la facoltà di riunire a pro suo il diritto dell'uso con quello del frutto.

(1) Festus — V. *possessio possessiones* — Possessio est, ut definit Ælius Gallus, usus agri aut ædificii — Possessiones appellantur agri late patentes publici privatique, quia non mancipatione, sed usu tenebantur et ut quisque occupaverat colibebat.

L. 115. ff. de verb. signif. — Possessio ergo usus, ager proprietas loci est. — Ved. anche le LL. 1, 2. ff. de precario.

Savigny—Op. cit. p. 174, 175 e seg.—Niebhur T. 3, p. 191 e seg. Giraud. Op. cit. p. 191.

34. Posto in chiaro il primo elemento della colonia parziaria in quel contratto, che è il possesso precario dei fondi presi a cultura dai proletarj, più agevole si rende il dimostrare l'altro della divisione dei prodotti in quote parti fra lavoratori e padroni. È indubitato che un tal metodo di reparto dei prodotti industriali ebbe la sua origine fra i popoli nomadi. Ne fu dato un cenno di sopra (1) discorrendo delle condizioni alle quali i magnati davano in custodia i bestiami agli uomini semi-schiavi delle campagne. Ora le cagioni che lo introdussero fra i popoli pastori, lo resero pur necessario fra gli agricoli appena sorse la necessità di affidare la cultura delle terre ai proletarj. Ed invero in quei due, comunque diversi, stadj della vita economica delle nazioni i prodotti dei terreni e dei bestiami componevano tutta la rendita sì dei privati come del pubblico; e perciò chiunque dava altrui dei fondi a coltivare, o dei bestiami a custodire, doveva in correspettività esigere la prestazione di una rendita annua in *natura*. La quale non poteva essere convenuta nè percetta che in uno di questi due modi; o in una quantità fissa ed invariabile di prodotti da pagarsi, astrazione fatta dalla particolare raccolta dell'anno, o in certe determinate parti di ciò che ogni anno si produceva e si raccoglieva, come per

(1) Ved. Introduz. par. 8.

esempio la quarta, la quinta, la sesta, la settima parte ec. La stipulazione della rendita *in quantità* dava luogo ad un gravissimo inconveniente che facilmente doveva essere avvertito dagl'interessati, quello di aggravare un solo dei contraenti di tutto il peso dei fortuiti negli anni sterili e calamitosi. Nè si poteva evitarlo col pattuire una diminuzione della rendita in simili contingenze, giacchè si mancava di un misurator comune dei valori pubblicamente riconosciuto, che aiutasse ad effettuarla nelle giuste proporzioni. Invece la stipulazione della rendita *in quote parti* si presentava come conciliatrice in sommo grado dell'interesse di ambedue i contraenti, e come atta ad operare naturalmente la più equa possibile divisione non solo dei danni rilevanti e delle perdite eventuali, ma anco dei lucri straordinarj che talvolta si verificassero. Imperocchè il proprietario convenendo per esempio di percipere un quinto, un sesto, un settimo sulla intiera massa dei prodotti annui non conseguiva mai una rendita costante ma variabile a seconda dei proventi o delle raccolte ottenute. Talchè se un anno queste erano più scarse del consueto, la rendita scemava proporzionalmente, ed al contrario cresceva nel caso d'insolita abbondanza. Questi pregj che in se riuniva la divisione dei prodotti industriali in quote-parti la resero preferibile all'altro metodo presso

le tribù dei pastori, e fecero che fosse accolta anco dai popoli agricoli appena si sentì la necessità di un contratto colonico (1). I Romani nelle concessioni dei fondi pubblici, ed anco in quelle dei fondi privati certamente l'usarono, siccome lo attestano gli antichi scrittori, e in special modo Catone, Cicerone, Appiano (2).

35. Ed è ora tempo di esporre, per quanto lo permette la scarsità di particolari e precise notizie, quali fossero i patti e le condizioni con cui il reparto dei prodotti fra i proprietarj e lavoratori si eseguisse, e quali vedute economiche lo regolassero. La collazione dei capitali necessari ad ottenere la produzione agricola si faceva dagli interessati quasi sempre in una stessa maniera. Il proprietario, o fosse un privato, o fosse la repubblica, conferiva in queste imprese agrarie soltanto il terreno, il lavoratore conferiva l'industria ed il capitale mobile essenzialmente necessario per conseguir l'annuo prodotto, e consistente nel bestiame da lavoro, negli utensili rustici, nei semi (3). Le

(1) Niebhur — Tom. 3, p. 184, 185.
Genesi — Cap. 37, n° 19, 27. — Lib. de' Maccabei I, 10, 39.
Polybius — Histor. 1, 72.
Tucidide — lib. 8, 54.
Plutarco — Vita di Solone, traduz. del Pompei.
(2) Cato — De re rustica cap. 16-136, 137.
Cicero in Verrem — passim.
Appian. — De bello civili lib. 1.
(3) Quanto ai terreni dello Stato dati a colonia ciò si rileva con

norme che si seguitavano nello stabilire il reparto dei frutti erano le seguenti. Primieramente si aveva riguardo al numero dei capitali conferiti da ciascun socio nell'impresa: così il lavoratore che ne conferiva due, riceveva una quota-parte di prodotti maggiore di quella del proprietario. Si prendeva pure in considerazione la maggiore o minor fertilità naturale del terreno dato a coltivare. E per questo motivo facevasi luogo ad un aumento, o a un decremento sensibile nella rendita del proprietario; perchè se il terreno come fertile richiedeva minori cure e fatiche per parte del coltivatore, ed un minor capitale mobile, il proprietario dovea risentirne il vantaggio; mentre il contrario si pra-

tulta chiarezza dalle orazioni di Cicerone contro Rullo, e contro Verre, e specialmente dal cap. 21, 52; lib. 2, Action. 3 in Verrem.

Quanto a quelli dei privati si desume da un passo di Dionisio d' Alicarnasso, e da un altro di Catone.

Il primo nelle sue Antichità Romane lib. 9 racconta quanto segue — Antiates qui urbana et rustica prædia babebant, manserunt in eis, colentes non modo sibi relictos sed etiam novis colonis adsignatos agros, *pro locatione pendentes certam partem fructuum*. An. di R. 288. — Ora è da credersi che i nuovi coloni di cui parla Dionisio, locassero a quelli del paese le terre assegnate, perchè non avessero ancora mezzi sufficienti per fornirle degl' istrumenti necessari alla cultura, o forse perchè non volessero allontanarsi da Roma. Nel primo caso i proprietarj dei terreni certamente non somministravano agli Anziati il capitale mobile; nel secondo pure è da dirsi lo stesso, perchè non avevano interesse a provvedere d' istrumenti i fondi lontani.

Catone poi nel suo trattato *de re rustica* al cap. 137 ci fa sentire che il parziario portava sul fondo preso a colonia i bovi di sua proprietà; — ma di questo terrò parola più a lungo nell'Illustrazione V in fine del volume.

Digitized by Google

ticava nel caso inverso. Catone in questo proposito insegnava a distinguere i terreni in mediocri, in buoni, in ottimi, e ne stabiliva un reparto proporzionale (1). Inoltre si aveva riguardo alla qualità dei prodotti che formavano soggetto di cultura. Imperocchè in ogni concessione dei fondi pubblici fu sempre osservato il principio che il lavoratore percipesse maggiori parti delle derrate le più necessarie alla sua sussistenza, che non delle altre. Così la quota del grano che a lui si rilasciava, era sempre superiore a quella degli altri prodotti, giacchè mentre percipeva per esempio quattro quinti della raccolta delle fave e dell'orzo, e del frutto delle viti e degli olivi, otteneva nove decimi di quella del grano (2). Sembra infine che si avesse riguardo allo stato di cultura, o di selvatichezza dei terreni che si consegnavano ai lavoratori, e che per questo lato diversificassero alquanto le società agrarie stabilite fra privati e privati, da quelle dei privati col governo. Il governo concedendo quasi sempre fondi incolti, non pretendeva dai lavoratori che una piccola parte

(1) Cap. 136.

(2) Cicer.—Action. II in Verrem, lib. 3, cap. 16, 29, 47 e Action. III, cap. 7.

Appiano — De bellis civ. lib. 1.

Niebhur — Tom. 5, p. 21 e 22 not. 15.

Dureau De la Malle — Économie Politique des Romains Tom. 2, p. 357.

Guarini — Op. cit. p. 19, 24.

dei frutti, come la detta decima del frumento e la quinta delle altre derrate; laddove i privati allogando terre già ridotte a cultura richiedevano la settima, la sesta, la quinta parte del frumento, e in proporzione una quota degli altri frutti maggiore di quella percetta dallo Stato (1).

S'ignora poi qual fosse il sistema tenuto nei primi secoli dai privati proprietarj, e dai patrizj amministratori per riscuoter le rendite dei fondi dati a colonia. Ma è da congetturarsi che non volendo rimaner defraudati d'alcuna parte di esse, vegliassero da per loro la divisione delle raccolte (2).

36. Resta così dimostrato che anco il secondo elemento caratteristico della colonia parziaria consistente nella divisione dei frutti per parti, si riscontra nel primo contratto colonico usato fra i Romani. E le cose finquì discorse conducono necessariamente a concludere, che le quote dei prodotti percette dai proprietarj delle terre, comunque oggi appariscano tenui a segno da esser qualificate come tributi o come semplici recognizioni di dominio, costituirono in realtà le vere e prime rendite fundiarie, e corrisposero al frutto del terreno

(1) Ved. Illustrazione V in fine del volume.

(2) Guarini — Op. cit. p. 11.

Il sistema di mettere all'incanto le rendite dei fondi pubblici, fu stabilito dai censori più tardi, come sarà detto nell'epoca successiva.

Digitized by Google

da quelli conferito nelle imprese rurali. Solo potrà dirsi che allora l'industria era meglio retribuita di quel che non sia oggidì, e che la più antica delle istituzioni coloniche invalse fra i popoli agricoli, riuniva in se due massimi pregi; d'assicurare agli agricoltori una quota di prodotti bastante a sodisfare alle necessità della vita, e comprensiva ancora di un discreto frutto del capitale mobile da essi impiegato nelle coltivazioni, e di riconoscer poi in quel che avanzava a queste due prelevazioni il vero contingente della rendita. Così venivasi a rendere omaggio ai più giusti principj d'economia pubblica, ed anco si rispettavano le condizioni dei tempi, le quali, non permettendo al coltivatore cittadino l'esercizio di altre industrie, necessitavano che dai prodotti del campo avesse non incerto sostentamento (1).

37. Il rimedio della *redibitoria* è il secondo uso o istituto civile meritevole di speciale esame che s'introdusse nei primi secoli di Roma a difesa del commercio agrario. Qualche traccia di esso riscontrasi anche oggidì nel titolo delle Pandette che tratta dell'editto degli Edili Curuli emanato negli ultimi anni della Repubblica; ed anzi è certo che l'azione redibitoria di cui lì si discorre è una derivazione di quell'antichissimo rimedio. Quando e perchè fosse introdotto, è d'uopo con-

(1) Ved. Illustrazione VI in fine del volume.

getturarlo dietro poche notizie che l'istoria fornisce.

38. Si vuole comunemente che nell'anno 260 di Roma fosse istituita la magistratura degli Edili plebei destinata ad invigilare sulla regolarità e sull'ordine dei mercati che si tenevano di frequente in città, ed a reprimere gli abusi e le frodi (1). Ma la necessità che di quel magistrato doveva sentire un popolo di fresco iniziato alla vita agricola, fa credere che fosse più antico, e risalisse ai tempi dei Re (2). Tutto il commercio fra i privati cittadini si faceva allora per mezzo di permute, e ognuno direttamente cambiava il proprio superfluo col superfluo altrui. La moneta rappresentativa dei valori appena era in uso, e circolava in ben poca quantità (3). La qual condizione

(1) Dion. Halicarn. Lib. 6, 9.
Gravinæ — De orlu et progressu juris civ. p. 39.
Heineccii — Antiquitates romanæ lib. 1, tit. 2, n° 25, 26.
Romagnosi — Opusc. di dir. Filosof. pag. 85. Firenze 1833.
(2) Dion. Halicarn. lib. 4.
Niebhur tom. 2, p. 168 e seg. 438.
(3) Origo emendi vendendique a permutationibus cœpit. Olim enim non (ita) erat nummus, neque aliud merx, aliud pretium vocabatur; sed unusquisque secundum necessitatem temporum ac rerum, utilibus inutilia permutabat, quando plerumque evenit ut quod alteri superest alteri desit; sed quia non semper nec facile concurrebat, ut, quum tu haberes quod ego desiderarem, invicem haberem quod tu accipere velles, electa materia est cuius publica ac perpetua æstimatio difficultatibus permutationum, æqualitate quantitatis subveniret: eaque materia forma publica percussa, usum dominiumque non tam ex substantia præbet quam ex quantitate. Nec ultra merx

del primo commercio doveva facilmente dar luogo al pernicioso inconveniente che uno dei permutanti ricevesse in baratto una cosa incapace a soddisfare al bisogno per cui l'aveva espressamente ricercata. Se il pericolo di questo danno non si fosse per tempo remosso, le contrattazioni si rendevano oltremodo rare e difficili, e col languire di esse veniva meno nel suo nascere la principale sorgente della vita civile. Perciò è d'uopo supporre, che istituiti di buon'ora i magistrati vegliatori dei mercati, prendessero alcuni provvedimenti per riparare a questo male (1).

39. E a vero dire sembra ch'essi distinguessero con opportunità le contrattazioni dei minuti prodotti agrarj, e di facile consumazione, da quelle che avevan per subietto i bestiami ed i servi rustici. Riguardo alle prime pensarono che l'interesse delle parti contraenti poteva essere abbastanza garantito con la sanzione di alcune multe da pa-

utrumque, sed alterum prætium vocatur. L. 1. ff. de contrahenda emptione.

La prima moneta d'argento fu coniata in Roma nell'anno 485. — Fino a quest'epoca non si usarono che monete composte di rame e di zinco aventi un piccolissimo valore—T. Liv. Epit. XV.—Niebhur Tom. 6, pag. 318, 319.

(1) Può essere che durante il governo regio questi magistrati avessero un nome diverso da quello di Edili Plebei con cui son conosciuti sotto la repubblica; ma ciò poco importerebbe, bastando all'uopo mio di poter ritenere che anco sotto i re vi fu una magistratura rivestita di quella giurisdizione, che più tardi venne esercitata dagli Edili Plebei.

Digitized by Google

garsi a favor di colui che avesse risentito un danno ingiusto. E queste furono tassate in una determinata quantità di metalli aventi o come specie o come moneta un valore eguale a quello dei prodotti contrattati. Le tariffe delle indennità venivano pubblicate ogni anno con un apposito editto (1). Per ovviar poi al danno più grave che fosse per avvenire nelle permute dei bestiami e dei servi rustici, costituenti una parte del capitale mobile inserviente all'agricoltura, stabilirono il rimedio poc'anzi accennato della redibitoria (2).

40. Questa parola deriva dal verbo latino *redhibere* che significa far riavere ad alcuno la cosa che per l'avanti aveva (3). Onde la redibitoria, applicata alle permute in discorso, altro non fu che la restituzione coatta dell'animale, o del servo rustico stato soggetto del cambio (4). Si accordava dal magistrato ogni qualvolta uno dei permutanti aveva riconosciuto il servo, o l'animale poco o punto adatto a prestar l'uso per cui lo aveva espressamente ricercato. E ciò potendo derivare tanto da malattia di cui fosse infetto,

(1) Gravinæ — De ortu et progressu juris civilis. p. 39.

(2) Ved. Illustrazione VII in fine del volume.

(3) Calvino — Lexicon juridicum — V. *Redhibitio* —

Redhibere est facere ut rursus habeat venditor quod habuerit. Et quia reddendo id fiebat, idcirco redhibitio est appellata quasi redditio. L. 21. ff. de ædilitio edicto.

(4) Ved. Illustrazione sud. in fine.

quanto dalla mancanza di qualità contemplate, in ciascuno di questi casi la redibitoria veniva concessa. Così ella serviva a procurare la riparazione dei danni di qualunque specie risentiti ingiustamente da una delle parti in simili contratti.

41. Non nascondo che un tal rimedio può apparire a prima vista illusorio ed anco nocevole nella maggior parte dei casi al commercio rurale, inquantochè tutelava le contrattazioni rescindendole. Ma ove si ponga mente alla condizione di quegli antichi tempi, sarà facile persuadersi che era non meno necessario che utile. Infatti non si poteva stabilire il sistema delle indennità pecuniarie, giacchè la moneta di bronzo allora in corso era sì poca e d'un valore sì piccolo da non essere accettata in cambio dei bestiami rustici, aventi un valor commerciale superiore a quello d'ogni altro oggetto mobile (1). Non si poteva neppure prescrivere che a titolo d'indennità si consegnassero animali di specie diversa da quelli stati subietto della contrattazione, perchè il permutante leso poteva esserne provvisto, o l'altro non possederne dei superflui. Non rimaneva quindi

(1) Gallani — Della Moneta — ediz. di Milano 1803, Tom. 1, cap. 1, pag. 36, 40.

Romagnosi — Osservazioni sulla Scienza Nuova di Vico, par. 4.

Blum — Introduction à l'ancienne histoire de Rome après Niebhur tom. 7, p. 76.

Warnkoenig Op. cit. pag. 25 e seg.

altro partito da prendere per ristabilir l'alterata eguaglianza fra i contraenti, fuorchè quello di obbligare ciascuno a ripigliare la cosa sua. Però finchè lo stato economico del popolo romano non migliorava, il rimedio della redibitoria doveva arrecare un'utilità positiva al commercio rurale, siccome quello che preservava i contraenti di buona fede da un danno ingiusto, e tratteneva i male intenzionati dall'uso frequente degl'inganni e delle frodi, rendendone difficile la riuscita. Laonde è chiaro che s'introdusse in forza del bisogno legittimo promotore di tutti i civili istituti, e che ebbe nel suo nascere una stretta relazione coll'arte agraria. Dirò in appresso come fosse denaturato dall'editto degli Edili Curuli che successero agli Edili Plebei, e più ancora dalla giurisprudenza formatasi sotto l'Impero (1).

(1) Ved. Illustrazione sud. in fine del volume.

Digitized by Google

EPOCA SECONDA

Governo repubblicano.

Vicende delle istituzioni agrarie.

42. Non a lungo ebber vita pacifica in Roma le istituzioni agrarie finora esposte, perchè dopo l'abolizione del governo regio l'ordine patrizio mosse loro un' acerrima guerra; la quale fu lungamente e con varia fortuna combattuta dai plebei che ben conoscevano dipendere da quelle istituzioni la prosperità dell'arte che loro assicurava la sussistenza e la libertà. Ed avrebbero certamente trionfato nella lotta, se questa non fosse stata accortamente troncata dai patrizj con una artificiosa transazione che fruttò a costoro una lenta ma sicura vittoria. Infatti l'arte agraria cominciò a decadere nella campagna romana verso la metà del secolo quarto, ai tempi della guerra di Vejo, ma la sua totale rovina non si compiè che negli ultimi anni della repubblica; nel quale intervallo di tempo prosperò notabilmente nelle conquistate campagne d'Italia per opera di quelli

stessi che l'avevano avvilita e degradata nel territorio romano. Onde sarà mio ufficio adesso il narrare con brevità la cagione e il modo della sua decadenza nel territorio romano; la sua passeggera prosperità nelle provincie italiche; e infine la sua rovina assoluta in quello ed in queste al cadere della repubblica.

43. Mostrai di sopra con qual serie di savissime leggi ed istituti fosse provvisto a rendere l'agricoltura non solo una copiosa sorgente di ricchezza per la plebe, ma ben anche un istrumento efficace a procurarle il potere politico. Perdurante il governo regio ella risentì tutti i vantaggi di questa benefica legislazione (1); ma cessato che fu, la esecuzione di essa venne di subito contrastata ed impedita dai patrizj, cupidi di conservare nel loro ordine la riconquistata sovranità dello

(1) Un solo fatto attestato da Dionisio d'Alicarnasso conferma la verità di quanto ho asserito. Egli dice che poco dopo l'espulsione dei re più di quattrocento plebei arricchiti pervennero a pagare il censo dei cavalieri, e furono ascritti a quest'ordine. (Antiquit. Rom. lib. 6, 44.) Se perciò si fosse continuato ad osservare fedelmente le leggi e costumanze introdotte dai re, ben presto le sostanze dei plebei avrebbero eguagliato quelle dei patrizj, e la comunione perfetta del potere politico fra le due classi del popolo in breve sarebbesi stabilita. Ma i patrizj non tollerarono che ciò seguisse, e tutto, come vedremo, posero in opera per sovvertirle, e per ridurre la plebe alla miseria. — Ved. Vico, Scienza Nuova, cap. 2°, par. 36, 45. — Niebhur, Tom. 2, pag. 90, 113. — Straesser: Essai sur les plébéiens romains des premiers temps, après Niebhur, Tom. 7, p. 88.

Stato. Di qui ebbero origine quelle lunghe e fierissime contese che agitarono per più di un secolo la città di Roma. Le quali comunemente si credono promosse ed alimentate dalle sfrenate voglie della plebe a partecipare in un tratto al governo della repubblica, mentre ebbero ben altre e più giuste cagioni. Imperocchè i patrizj per raggiunger l'intento di escluderla dal godimento del potere, presero a manomettere le leggi e le costumanze fautrici dell'industria agraria, giudicandole le sole capaci a partorire col tempo la temuta democrazia. D'altra parte la plebe volendo perseverare nell'esercizio dell'agricoltura ad onta degli ostacoli che le vennero frapposti, si fece a desiderare più presto di quel che non doveva il potere; a ciò movendola, non un'ardente e precoce cupidigia di esso, ma la necessità di rassicurare per questa via la troppo vacillante sua libertà industriale. Queste furono le vere cause delle liti e discordie civili fra le due classi del popolo.

44. Il primo espediente posto in opera per avvilire l'industria agricola fu quello di spogliare i plebei delle terre con modi in apparenza legittimi. Ed ecco come i patrizj lo usarono. Accadeva sovente che le annate sterili, e più di tutto i saccheggi e le devastazioni, cagionate dalle frequenti scorrerie dei nemici, diminuissero tanto le rendite dei piccoli poderi dissodati di recente, da non

bastare al mantenimento delle famiglie dei lavoratori (1). A questi mali sarebbe stata di un qualche compenso la partecipazione alle prede che si facevano nelle guerre gloriosamente combattute, e che per disposto della legge dovevano distribuirsi fra i nobili ed i plebei. Ma i patrizj, violando arditamente tal legge, introdussero bentosto il costume di appropriarsele tutte sotto colore di destinarle al culto degli Dei (2). Laonde i plebei, rimasti privi di questa sorgente di legittimo guadagno, si trovarono costretti a domandar degli imprestiti, e a indebitarsi per provvedere alle

(1) Dall' anno 245 fino al 260 frequenti furono le scorrerie dei nemici sul territorio romano, e molti i danni che per questa causa il popolo risentì.

Tit. Liv. lib. 2, passim.

Dion. Halicarn. passim.

Dureau De La Malle. Op. cit. Tom. 2, pag. 67.

Michelet—Histoire Romaine. Première Partie, pag. 105, Paris 1831.

(2) Tit. Liv. lib. 2, 42;—3, 31;—4, 53.

Niebhur Tom. 2, pag. 385-430.

Mi è d'uopo avvertire che segnalando questo espediente come il primo posto in opera per ridurre in miseria la plebe, non ho inteso di asserire con certezza che avesse un'assoluta precedenza nell'ordine dei tempi, mancandomi di questo notizie sicure.—Può ben essere che si cominciasse a violar la legge della divisione del bottino nel tempo stesso in cui si violò l'altra della rinnovazione delle assegne dei terreni. Ma intanto ho creduto più verosimile che quella fosse la prima a rimaner compromessa, inquantochè la sua violazione meno delle altre offendeva i diritti della plebe, e più facilmente si colorava con qualche pretesto. È vecchio nell' istoria del dispotismo umano l'uso di concular prima gli ordinamenti politici di poca entità, per farsi poi strada a manomettere con piena speranza di successo i maggiori.

Digitized by Google

necessità della vita. Ciò li pose di buon'ora in balìa dei loro nemici, inquantochè gl'imprestiti conveniva cercarli dai patrizj, soli capitalisti in quei tempi, e sottostare alle condizioni che ad essi piaceva d'imporre: le quali erano dure oltremodo e gravose. Esigevano infatti pei valori mutuati usure eccessive, onde impinguarsi delle sostanze di quella gente angustiata (1); e se non erano alle scadenze pagate, le convertivano in un nuovo debito di capitale egualmente produttivo di usure. Ma i plebei, ai quali erano mancati i mezzi di pagare le prime, molto meno potevano sodisfare le seconde più forti, e perdevano affatto la speranza di restituire il capitale. Ridotti che li ebbero in tal luttuosa posizione, gli avidi patrizj invece di porger loro una mano amichevole, raddoppiarono le indiscrete vessazioni, volendo compierne la totale rovina. Gli astrinsero ad obbligarsi con un atto solenne, eseguito secondo le forme

(1) Tit. Liv. lib. 2, 33.
Garzetti Op. cit. Tom. 2, p. 8.
Vico Scienza Nuova loc. cit.
Niebhur Tom. 2, pag. 384.
Straesser — Op. cit. après Nieb. Tom. 7, pag. 89.
Dureau — De La Malle Op. cit. Tom. 2, pag. 167.
Le leggi delle dodici tavole pubblicate nell'anno 303 di Roma furono le prime a fissare un limite all'usure, riducendole secondo alcuni scrittori all'un per cento all'anno, secondo altri al dieci per cento.

Digitized by Google

del diritto dei Quiriti, a lavorare i propri poderi nell'interesse principale di essi creditori, vale a dire a consegnar loro in estinzione dei debiti la massima parte dei prodotti che raccoglievano. Questa promessa solenne equivaleva ad una oppignorazione dei beni e delle persone dei debitori, i quali da quel momento assumevano il nome di *nexi* (1). Se dopo una breve permanenza in quello stato non riusciva ai plebei di estinguere il debito (lo che era quasi impossibile), allora i patrizj presentavansi innanzi al magistrato della città, domandando che le persone e le famiglie dei debitori venissero loro aggiudicate in schiave per compensarsi dei crediti. Appena il magistrato gli aveva esauditi, trascinavano nelle loro carceri private i plebei avvinti di catene, ed ivi a guisa di carnefici contro di quelli incrudelivano in ogni più barbaro modo. Così gl'industriosi dallo stato di *nexi* passavano in un momento a quello più

(1) Varro de LL. lib. 6. 5. ivi « Liber qui suas operas in servi-» tutem pro pecunia quam debebat, dabat, dum solveret *nexus* vo-» catur. »

Il re Servio Tullio, per quanto ne attesta Dionisio d'Alicarnasso nel lib. 4 delle antichità romane, aveva abolito la garanzia personale e la schiavitù del debitore a favore del creditore. Ma i patrizj dopo la cacciata dei re le richiamarono in vigore. — Ved. Tit. Liv. lib. 2, 8. — Vico Scienza Nuova loc. cit. — Niebhur Tom. 2, pag. 375 e seg. Hullmann après Nieb. tom. 7, pag. 113, 114.

Siraesser. Op. cit. après Niebhur Tom. 7, pag. 89.

miserabile di *addicti*, che tal nome si dava ai fatti schiavi per debiti (1).

45. Con l'uso indefesso di questi disumani espedienti si ripromettevano i ricchi signori di avvilire e distruggere l'ordine dei liberi agricoltori che dava loro tanta molestia e paura. Ma s'ingannarono assai. Imperocchè la plebe non fu sì docile e stolta da sopportare a lungo le ingiuste vessazioni, e da aspettar tranquilla il preparato servaggio. Lamentò più volte gli strazj sofferti, supplicò la diminuzione delle usure, e con minacciosi clamori domandò la partecipazione al bottino ed alle prede che facevansi nelle guerre. Ma poichè le sue preghiere non vennero mai esaudite, nè le richieste curate, nell'anno 259 stanca di più soffrire, rifiutò di prender le armi contro i nemici; e lasciati incolti i poderi si ritirò sul Monte sacro. Il partito preso era ardito, ma necessario a salvarla dalla schiavitù, perchè in quell'anno la maggior parte degli agricoltori si trovavano nella condizione di *nexi*, ed esposti al pericolo imminente d'essere aggiudicati schiavi (2). E fu effica-

(1) Tit. Liv. lib. 2.
Dion. Hallcarn. lib. 6.
Niebiur — Tom. 2, pag. 379 e seg.

(2) Mi piace riferire uno squarcio di Tito Livio, il quale conferma le cose narrate di sopra intorno alle cause della miseria della plebe ed al suo stato nell'anno 259. — L'illustre storico fa così parlare il plebeo Siccio Dentato, a cui era riuscito di fuggire dal carcere del suo creditore. lib. 2, n. 23. Ivi. « Sabino bello, ait, se militantem, quia

cissimo, giacchè i patrizj comprendendo che una lunga lontananza della plebe dalle campagne

» propter populationes agri non fructu modo caruerit, sed villa incensa
» fuerit, direpta omnia, pecora abacta, tributum iniquo suo tempore
» imperatum, aes alienum fecisse: id cumulatum usuris, primo se agro
» paterno aviloque exuisse, deinde fortunis aliis: postremo veluti tabem
» pervenisse ad corpus. *Ductum se ab creditore non in servitium sed*
» *in ergastulum et carnificinam esse.* Inde ostentare tergum fœdum
» recentibus vestigiis verberum. Ad hæc visa auditaque clamor ingens
» oritur. Non jam foro se tumultus continet, sed passim totam urbem
» pervadit. *Nexu vincti*, solutique se undique in publicum proripiunt,
» implorant Quiritium fidem..... Magno cum periculo suo qui forte
» Patrum in foro erant in eam turbam inciderunt. Nec temperatum
» manibus foret, ni propere consules P. Servilius et Ap. Claudius
» ad comprimendam seditionem intervenissent. In eos multitudo
» versa, ostentare vincula sua, deformitatemque aliam. »

Frattanto seguita a dire Tito Livio, che la guerra contro i Volsci era imminente, ed i patrizj non volevano fare alcuna concessione ai loro debitori. Il Console Servilio per indurre la plebe a prendere le armi fu costretto ad emanare un editto, affinchè nessuno, pendente quella guerra, tenesse prigione per debiti i plebei, nè loro vendesse i poderi, e a questa condizione ottenne di arruolare sotto le bandiere gli agricoltori. ivi. « Concioni deinde edicto addidit fidem,
» quo edixit, ne quis civem romanum vinctum aut clausum tene-
» ret, quo minus ei nominis edendi apud consules potestas fieret.
» Ne quis militis, donec in castris esset, bona possideret aut venderet:
» liberos nepotesve ejus moraretur. Hoc proposito edicto, et qui ade-
» rant nexi, profiteri extempio nomina; et undique ex tota urbe pro-
» ripientium se ex privato, quum retinendi jus creditori non esset,
» concursus in forum ut sacramento dicerent fieri. »

Terminata felicemente la guerra s'aspettavano i plebei d'essere esauditi dal senato, ma rimasero delusi. ivi. « Fusis Aurun-
» cis, victor tot intra paucos dies bellis Romanus, promissa consu-
» lis, fidemque senatus expectabat: quum Appius et insita superbia
» animo, et ut collegæ vanam faceret fidem, quam asperrime poterat,
» jus de creditis pecuniis dicere: deinceps et qui ante nexi fuerant,
» creditoribus tradebantur, et nectebantur alii. »

Sopravvenne intanto il timore della guerra Sabina, e i plebei

gli privava delle rendite dei poderi a favor loro oppignorate, gli poneva nella necessità di combattere essi soli i nemici della repubblica, e per ultimo la plebe stessa tumultuante per la fame, accettarono ben presto le condizioni che a lei piacque d'imporre pel suo ritorno in città. Le quali furono specialmente due: la condonazione di tutti i debiti a pro dei lavoratori ch'erano in stato di *nexi*, e la liberazione di quelli già divenuti schiavi: la istituzione del magistrato inviolabile dei Tribuni, destinato ad essere il protettore del corpo degli agricoltori, e il promotore vigile dell'osservanza delle leggi da cui dipendeva il loro

adontati per sì crudeli trattamenti ricusarono al solito di prender le armi « Quum ad nomen nemo responderet, circumfusa multitudo in » concionis modum, negare, ultra decipi plebem posse. Numquam » unum militem habituros ni præstaretur fides publica: libertatem » uniculque prius reddendam esse, quam arma danda: ut pro patria » civibusque, non pro dominis pugnent. »

Per riparare a tanto male il senato ricorse al partito di creare un Dittatore nella persona di Marco Valerio. Ed allora la plebe non tanto per rispetto all'autorità dittatoria, quanto per riverenza verso un discendente d'una famiglia a lei benevola, obbedì al comando, benchè nulla avesse ottenuto; militò, trionfò. — Al ritorno il Dittatore s'interpose perchè fosse provvisto alle sorti dei plebei debitori, ma poichè vide il senato avverso alla sua proposizione si dimesse dalla carica, anzichè tradir la fede data alla plebe: la quale allora si ritirò sul monte sacro. (Ibid. num. 30, 31, 32.)

Cicer. De Repub. lib. 2, 33, 34.

Dion. Halicarn. lib. 6.

Nieb. Tom. 2, 369, 382, 405 e seg.

Hullmann. après Nieb. Tom. 7, p. 114.

Digitized by Google

ben essere (1). I Tribuni per vero seppero preservare spesso la plebe dalle insidie dei ricchi, e sottrarla non poche volte alle durezze del carcere privato. E quantunque per altri due secoli l'aggiudicazione in schiavo del debitore fosse mantenuta in uso, pure fu meno frequente, e non colpì come in passato moltitudini di famiglie nel tempo stesso (2).

46. Ma i patrizj non ristettero dal far guerra all'arte agraria in altra più trista maniera. Il secondo espediente, che posero in opera a danno suo, fu la violazione di quegli ordini che prescriveano la rinnovazione delle assegne dei terreni, ogni qualvolta se ne conquistassero dei nuovi, e la concessione ai plebei dei fondi pubblici per coltivarli. Introdussero invece l'abuso di dichiarar pubbliche tutte le terre tolte ai nemici senza se-

(1) Tit. Liv. lib. 2, par. 33.
Dion. Halicarn. lib. 6, 83.
Cicero — De Repub. lib. 2, 34.
Zonara — Stor. volgariz. Venezia 1572, lib. 2.
Niebhur Tom. 2, p. 171, 423, 426, 427, 444.
Hullmann après Nieb. Tom. 1, pag. 116, 117.

(2) La schiavitù personale per debiti fu abolita dalla Legge Petelia Papiria nell'anno 429. — Tit. Liv. lib. 8, 28.

In quel tempo i patrizj, come vedremo più sotto, mancavano di qualunque interesse a infierire contro i plebei indebitati. E perciò annuirono all'abolizione della schiavitù richiesta altre volte, ma sempre invano, dai Tribuni. — In generale poi i benefici effetti della istituzione del Tribunato sono confessati dallo stesso Cicerone nel suo trattato delle Leggi lib. 3, cap. 10.

pararne alcuna parte a pro della plebe. E poichè, abolita l'autorità regia, l'amministrazione di quelle si era consolidata in loro, libera da qualunque sindacato e censura, così divisarono di trarne profitto. Ciascun patrizio prese ad occupare una porzione dei fondi pubblici sotto colore di procurarne la cultura nell'interesse dello Stato. Ma invece di concederle, come doveano, ai plebei, le affidarono a titolo di precario ai proprj clienti. Erano questi, uomini liberi non partecipi della cittadinanza, che, per acquistare uno stato civile, non sdegnavano di porsi sotto il patronato dei ricchi. Ogni cliente giurava obbedienza al patrizio che si sceglieva in patrono, prometteva di secondarlo nei suoi disegni, e di non muovergli mai lite. Il patrono si obbligava dal canto suo a soccorrere il cliente in ogni necessità e ad essergli largo d'ogni maniera di protezioni e favori (1): dei quali uno dei più notabili fu certamente quello di concedergli le terre pubbliche a cultura. Nè gli arbitrj degli ottimati qui si arrestarono. Imperocchè riuscito questo primo tentativo, non esitarono ad appropriarsi le rendite delle terre affidate ai clienti, invece di versarle nella cassa dello Stato, ed anco a riguardar come proprie le stesse terre

(1) Aul. Gell. Noct. Atticar. V, 13.
Niebhur Tom. 2, pag. 28 e seg.

Digitized by Google

coltivate da costoro (1). Con queste vergognose arti confidavano di porre gli agricoltori plebei nella dura alternativa, o di refugiarsi per mancanza di terreni in città, e quivi intraprendere l'esercizio di altre industrie meno decorose e meno produttive di ricchezza; ovvero di costituirsi clienti di essi patrizj per ricevere i terreni. A qualunque di questi partiti la plebe si fosse appresa, le conveniva sacrificare la sua indipendenza; perchè gli artefici urbani erano i salariati dei ricchi, e i clienti i loro subalterni.

47. Ma questi nuovi raggiri furono scoperti, e a renderli vani si adoperò la prima volta il console Spurio Cassio fautore della plebe, proponendo nell'anno 267 quella famigerata legge che nell'istoria è conosciuta sotto il nome di *agraria*.

(1) Le occupazioni arbitrarie delle terre pubbliche fatte dai patrizj con l'animo di non pagarne la rendita e di non restituirle più allo stato, sono designate dagli scrittori antichi sotto il nome di usurpazioni. Esse cominciarono poco dopo lo stabilimento della repubblica.

I passi degli scrittori che cito, in parte investono il tempo indicato di sopra, e in parte sono posteriori, ma tutti si riferiscono al fatto del quale qui si è discorso, e di cui occorrerà tener parola altre volte.

Tit. Liv. lib. 2, 41, 61; — lib. 4, 51, 53; — lib 6, 61, 15, 37.
Dion. Halicarn — lib. 4; — lib. 8, 10.
Appian. — De Bello Civ. lib. 1, par. 7.
Garzetti Op. cit. Tom. 2, p. 10, 50.
Guarini Op. cit. p. 11.
Niebhur Tom. 2, p. 430; Tom. 3, p. 221.
Hullmann après Niebh. Tom. 7, p. 121.
Giraud Op. cit. p. 62, 167 e seg., p. 173, 154, e seg.

La quale aveva un solo capo e conteneva una sola disposizione diretta ad ottenere dai patrizj la restituzione di tutte le terre pubbliche usurpate per dividerle fra i plebei (1). Erroneamente si è creduto per molto tempo e da molti scrittori, che ella mirasse ad ordinare una nuova divisione della campagna romana, ed un reparto eguale delle terre fra tutti gli uomini liberi della città. Imperocchè nè il console Cassio nè i plebei a ciò volsero il pensiero, e ben si guardarono dall'attentare ai diritti inviolabili del privato dominio. Volevasi con quella legge richiamare unicamente in osservanza uno dei più antichi e più savi istituti, il quale accordava alla plebe una parte delle terre conquistate ai nemici (2). Volevasi che i patrizj non si appropriassero ciò che loro non apparteneva per arricchir se stessi e i clienti; in breve, si cercava di opporre un argine alle più strane e pericolose innovazioni (3). Onde la proposizione

(1) Tit. Liv. lib. 2, 41.

(2) Ved. par. 22.

(3) Che lo spirito della legge agraria di Spurio Cassio fosse quello da me accennato resulta da molti passi di Tito Livio insieme combinati (lib. 2, 41, 61; lib. 3, 1; lib. 4, 48, 51), e da ciò che ne dicono Appiano nel libro primo delle guerre civili, Plutarco nella vita di Tiberio Gracco, e Cicerone nelle orazioni contro la legge agraria proposta da Rullo.

Fra i moderni poi quelli che hanno rimesso in luce questa verità, per un tempo ravvolta nelle tenebre dell'errore, sono i seguenti.

Sigonio — De antiquo jure Italiæ lib. 2, cap. 2.

Digitized by Google

di Cassio era motivata da un principio di rigorosa giustizia, e ove fosse stata accolta, e recata in atto, avrebbe tolto l'agricoltura dal pericolo di un' imminente rovina.

48. Si scossero i patrizj all'annunzio di questa legge, poichè videro pericolare in un istante le male accumulate fortune, e con esse le concepite speranze d'avvilire e soggiogare la plebe: onde posero ogni studio per impedire che fosse vinta. Incominciarono dallo insinuare scaltramente negli animi dei plebei il sospetto che il console mirasse a divenir popolare per acquistarsi la sovranità dello stato, e che la legge agraria fosse per lui un istrumento di tirannia. Diffidati che gli ebbero

Pilati de Tassulo — Lois Politiques des Romains Tom. 2, chap. 16.
Vertot — Révolutions Romaines T. 1, lib. 3, pag. 203 e seg.
Heyne — Opuscula academica tom. 4, p. 350 e seg.
Niebhur Tom. 3, p. 176, 178 e seg., 222 e seg.
Giraud Op. cit. p. 175, 176.

Non pertanto vi sono sempre alcuni scrittori i quali professano opinioni erronee — Fra questi segnalerò i Sigg. Vuy e Dureau De La Malle — Il primo nel suo opuscolo intorno alla origine dell'enfiteusi (p. 44 e 45) dice che questa legge era diretta a procurare alla plebe il godimento dei pubblici fondi fin' allora esclusivo nei patrizj, e che non fu esaudita nelle sue richieste, se non al tempo del Tribuno Licinio Stolone. Il secondo nell' opera più volte citata (Tom. 2, pag. 255 e seg. e 285) sostiene che tanto questa legge, quanto l'altra posteriore del Tribuno Licinio, furono dirette a limitare le proprietà tra i privati. Ma ambedue sono assai lontani dal vero, come lo provano le cose discorse di sopra, e meglio lo mostreranno quelle che soggiungerò in appresso intorno all' indole ed allo scopo della legge Licinia.

Digitized by Google

con la paura di un male sì grave, sfogarono senza ritegno le loro ire sullo sventurato promotore di quella proposizione. Come prima Cassio uscì fuori del magistrato, gli fu posta l'accusa d'avere attentato alla sicurezza della repubblica, e fu condannato a morte. Tutte le sue sostanze vennero consacrate a Cerere, e le sue case intieramente disfatte (1). Ma svanito colla uccisione di esso il timore della tirannia, tornò ben presto nell'animo del popolo la brama della legge agraria, la quale d'allora in poi fu un continuo subietto delle petizioni dei tribuni, e materia funesta di civili discordie. Imperocchè la politica dei patrizj fu sempre diretta a frastornarne l'approvazione. E narrano le storie che or combatterono con le armi le tribù per quella tumultuanti; ora distribuirono gratuitamente il grano ai poveri plebei refugiati per mancanza di lavori campestri nella città; ora gli acquietarono con assegnar loro altre terre conquistate di fresco ma lontane da Roma, per costringerli ad abbandonare la patria. Cosicchè per il corso quasi di un secolo riuscirono a tenerli in freno senza restituire neppure un jugero del terreno usurpato, e senza neppure desistere da nuove usurpazioni, quando l'opportunità si presentava (2).

(1) Tit. Liv. lib. 2, 41 e 42.
Niebhur Tom. 3, p. 228 e seg.
(2) Tit. Liv. lib. 2, 42, 52; — lib. 3, 1, 10 e seg.; — lib. 4, 36, 47; — lib. 6, 11.

49. Ma egli è agevole il persuadersi che questi rimedj non potevano avere una efficacia durevole, e che alla perfine bisognava o troncare il male nella radice con qualche provvedimento straordinario, ovvero annuire alle richieste della plebe. Imperocchè memore essa dei suoi diritti, e gelosa di conservare la propria indipendenza, non sapeva abituarsi a sostentare la vita piuttosto con le gratuite elargizioni, che col lavoro delle sue mani: e molto meno si accomodava a ricever terreni troppo lontani dalla patria per cui era costretta a fissare altrove il suo domicilio, mentre vedeva i patrizj occupare ingiustamente le terre pubbliche poste nelle vicinanze di Roma. Perciò verso la metà del secolo quarto (An. 339 e 340), e poco prima della guerra contro Vejo tornò con più furore che per il passato a domandare l'esecuzione della legge agraria.

50. Parve allora che il suo malcontento non fosse per acquietarsi con piccole concessioni, perchè la sua indigenza era estrema, e le speranze da lungo tempo deluse. Laonde nessuna via di

Dionis. Halicarn. lib. 7.
Zonara Op. cit. lib. 2.
Badolisani — Considerazioni sugli ordini antichi e le leggi dei Romani, p. 82, 83, 89.
Sigonio — De antiquo jure Italiæ lib. 2, cap. 2.
Niebhur, Tom. 3, p. 232, 235, 263.
Dureau De La Malle, Op. cit. Tom. 1, pag. 234.

conciliazione sembrava aperta fuorchè dando assai e presto, non promettendo nè lusingando per l'avvenire (1). Pur tuttavia gli avidi patrizj tentarono ancora di sottrarsi a tanta tempesta senza nulla concedere. Ricorsero al partito di chiamare sotto le bandiere i clamorosi plebei, e di spedirli di guerra in guerra, di nemico in nemico, affinchè non avessero comodità di tumultuare rimanendo a lungo fra le domestiche mura (2). Ma dopo non molto, la gioventù plebea ed i tribuni, inaspriti per queste nuove molestie, lasciarono libero il freno allo sdegno, e gridarono con veemenza: che non si aveva verun riguardo ai loro corpi defatigati di soverchio dal continuo stare sotto le armi; che si tenevano a bella posta lontani da casa perchè non avessero agio di trattare dei fondi pubblici, delle colonie, della libertà; che si voleva in ogni modo vederli distrutti dai nemici, o caduti in potere di essi. Protestavano che essendo omai stanchi di tante contumelie e mali trattamenti prenderebbero un sicuro partito per provvedere alle loro neces-

(1) Tit. Liv. lib. 4, 48. tvi — « Discordia domi ex agrariis legibus fuit. » Turbatores vulgi erant Spurius Mæcilius quartum, et Metilius ter- » tium tribunt plebis ambo absentes creati. Et quum rogationem pro- » mulgassent, ut ager ex hostibus captus viritim divideretur, *magnæque* » *partis nobilium eo plebiscito publicarentur fortunæ* (nec enim ferme » quicquam agri, ut in urbe alieno solo posita, non armis partum erat: » nec quod venisset assignatumve publice esset, præter quam plebs » habebat) atrox plebi patribusque propositum videbatur certamen.» —

(2) Tit. Liv. lib 4, 48, 49, 57.

sità col lavoro, e per condurre onesta vita senza servire ad alcun potente. Però vi pensasse bene il senato; e se per l'innanzi pregavano, ora esigevano, se indugiavasi, minacciavano (1).

51. Questi insoliti clamori della plebe suscitarono negli animi dei patrizj un serio timore di essere alla perfine costretti a restituire ed assegnare ad essa le terre pubbliche usurpate, qualora non fossero riusciti ad acquietarla con tal concessione che le facesse dimenticare per sempre la legge agraria. E ne effettuarono una, che ebbe la singolare virtù di calmare le loro paure, e di contentare al tempo stesso ogni desiderio della plebe tumultuante. Fu questa la istituzione degli stipendj da pagarsi ai cittadini che militassero nella imminente guerra contro Vejo, ed in qualunque

(1) Tit. Liv. lib. 4, 58. — « Patres . . . . . decrevere, ut tribuni » militum de bello indicendo Vejentibus primo quoque die ad populum » ferrent. Quod ubi primo promulgatum est, fremere juventus, non- » dum debellatum cum Volscis esse: modo duo præsidia occidione » occisa, et cum periculo retineri. *Nullum annum esse quo non acie » dimicetur; et tanquam pœniteat laboris, novum bellum cum finitimo » populo, et potentissimo parari, qui omnem Etruriam sit concitatu- » rus.* Hæc sua sponte agitata, insuper tribuni plebis accendunt. *Maxi- » mum bellum patribus cum plebe esse* dictitant: *eam de industria » vexandam militia, trucidandamque hostibus obici: eam procul urbe » haberi atque ablegari, ne domi per ocium memor libertatis colonia- » rumque, aut agri publici, aut suffragii libere ferendi consilia agitet:* » prensantesque veteranos stipendia cujusque, et vulnera ac cicatri- » ces numerabant: quid jam integri esse in corpore loci ad nova vul- » nera accipienda, quid superesse sanguinis qui dari pro republica » posset? rogitantes. » —

altra fosse per prendersi in futuro, onde traessero dalla milizia una sicura sussistenza. Funesta innovazione, che sconvolse da cima a fondo l'ordine sociale dei Romani, e che dando nel sistema economico alla milizia il posto già occupato dall'agricoltura, segnò l'era d'una nuova politica, non più pacifica e fautrice dell'industria campestre ma turbolenta e promotrice dello spirito di conquista (1).

52. Questa inaspettata concessione riuscì gratissima alla plebe inesperta; solo i tribuni, avendo in essa ravvisato il fraudolento artifizio degli Ottimati, andaron dicendo alla plebe, che si guardasse bene dall'accettare un dono che avrebbe cancellato dal suo cuore ogni desiderio, e dalla sua mente ogni reminiscenza della legge agraria. Ma, com'è solito d'ogni plebe, contenta essa del bene presente non pose mente ai danni futuri, ed accettati di buon animo gli stipendj corse incauta alla guerra; e procurò da se stessa la rovina di quell'arte che per le vie della pace e dell'industria l'avrebbe condotta a dividere coi patrizj la sovranità dello Stato (2).

(1) Tit. Liv. lib. 4, 59. — Additum deinde omnium maxime tempestivo principum in multitudinem munere, *ut ante mentionem ullam plebis tribunorumve* decerneret senatus, ut stipendium miles de publico acciperet, quum ante id tempus de suo quisque functus eo munere esset. —

Ved. Illustrazione VIII in fine del volume.

(2) Tit. Liv. lib. 4, 60. — ivi — Nihil acceptum unquam a plebe

53. A siffatta innovazione tennero dietro ben presto alcune altre che conculcarono i più antichi istituti agrarj. Fu ordinato per occasione della stessa guerra di Vejo che i soldati svernassero in terre straniere, cosicchè fu tolto loro di eseguire ai debiti tempi le rurali faccende (1). Terminata

» tanto gaudio traditur. Concursum itaque ad curiam esse prensatas-
» que exeuntium manus, et patres vere appellatos: effectum esse fa-
» tentibus, ut nemo pro tam munifica patria, donec quicquam virium
» superesset, corpori aut sanguini suo parceret. Quum commoditas
» juvaret, rem familiarem saltem acquiescere eo tempore quo cor-
» pus addictum, atque operatum reipublicæ esset; tum quod ultro
» sibi oblatum esset, *non a tribunis plebis unquam agitatum, non*
» *suis sermonibus efflagitatum:* id efficiebat multiplex gaudium cu-
» mulatioremque gratiam rei. Tribuni plebis communis ordinum le-
» titiæ concordiæque soli expertes, negare, tam id lætum Patribus
» universis, nec prosperum fore quam ipsi crederent, consilium specie
» prima melius fuisse, quam usu appariturum. Unde enim eam pecuniam
» confici posse, nisi tributo populo indicto? ex alieno igitur aliis lar-
» gitos. Neque, id etiam si cæteri ferant, passuros eos quibus jam
» emerita stipendia essent, meliore conditione alios militare quam ipsi
» militassent, et eosdem in sua stipendia impensas fecisse, et in
» aliorum facere. » —

(1) Tit. Liv. lib. 5, n° 2. — ivi — « Quum spes major imperatori-
» bus romanis in obsidione quam in oppugnatione esset, hibernacula
» etiam, *res nova militi romano*, ædificari cœpta; consiliumque erat
» hiemando continuare bellum. Quod postquam tribunis plebis, jam-
» diu nullam novandi res caussam invenientibus, Romam est allatum,
» in concionem prosiliunt, solicitant plebis animos; *Hoc illud esse di-*
» *ctitantes, quod æra militibus sint constituta, nec se fefellisse, id*
» *donum inimicorum veneno illitum fore, venisse libertatem plebis;*
» *remotam in perpetuum, et ablegatam ab urbe et ab republica*
» *juventutem, jam ne hiemi quidem aut tempori anni cedere,*
» *ac domos et res invisere suas. Quam putarent continuatæ mili-*

poi quella guerra, fu creduto utile, appena l'opportunità si presentò, d'imprenderne altre in lontani paesi, non perchè necessarie alla salute della repubblica, ma perchè la plebe avesse agio di guadagnar militando nuovi stipendj (1). Ed ella se ne appagò, sperimentato avendo più fruttarle la guerra che il lavoro dei campi, mentre anche sotto le armi conservava la propria indipendenza. Tantochè riproposta nell'anno 367 la legge agraria dai tribuni, essa non la curò (2). Laonde si formò in breve lo spirito di conquista, il quale rendendo per sempre impossibile l'esercizio simultaneo delle due arti agraria e militare al cittadino plebeo, lo costrinse ad abbandonarne una. Egli si dedicò al ministero delle armi, lasciando che allo schiavo ed al cliente fosse affidata la cura delle coltivazioni. E resulta con chiarezza dalla istoria, che le famiglie dei servi rustici crebbero in proporzione della frequenza delle guerre combattute fuori del Lazio, come pure che i patrizj dopo quest'epoca poterono dilatare a piacere i loro possessi, usurpando nuovi terreni pubblici senza temere i risentimenti della plebe (3).

» *tiæ caussam esse? nullam profecto aliam inventuros, quam ne* » *quid per frequentiam juvenum eorum, in quibus vires omnes* » *plebis essent, agi de commodis eorum posset.* » —

(1) Denina — Rivoluzioni d'Italia. lib. 2, cap. 1 e 2.

(2) Tit. Liv. lib. 6, 5.

(3) Tit. Liv. lib. 6, 5, 15, 37.

Digitized by Google

54. Una testimonianza di questi mali cresciuti dopo la istituzione degli stipendj ce l'offre la legge poco tempo appresso proposta dal Tribuno Licinio, la quale mirando a diminuirli ne rivela di per se sola la gravità. Essa vietava a chicchessia possedere più di 500 jugeri del pubblico terreno, misura che dimostra a qual enorme grandezza fossero omai giunte le usurpazioni. Ma fu osservata per ben pochi anni, sapendosi che uno dei primi a violarla, e ad oltrepassare il limite dei 500 jugeri fu lo stesso promotore Licinio. Trascorsero ~~quasi~~ più di due secoli senza che in città si facesse più menzione delle leggi agrarie; e in cotal guisa la cospirazione ordita dai patrizj contro l'industria agricola raggiunse il suo scopo, e aprì una nuova via ai destini del popolo romano (1).

55. Or vediamo rapidamente come l'arte agraria, avvilita nella campagna romana, fosse dai conquistatori mantenuta in credito e protetta nei paesi italici debellati fino alla caduta della repubblica. La maggior parte dei popoli italiani erano dediti alla cultura delle terre, e verosimilmente avevan comuni coi Romani molti degli usi e istituti superiormente descritti. Allorchè passarono

Sallustii — De Bello Jugurtino, cap. 45.
Appiani — De Bellis Civ. lib. 1, par. 7.
Niebhur, Tom. 5. p. 27, 45.
Dureau De La Malle. Op. cit. Tom. 1, p. 233.
(1) Ved. Illustrazione IX in fine del volume.

Digitized by Google

sotto la dominazione di costoro, non dovettero deplorare nè la perdita delle libertà municipali, nè la rovina dell'agricoltura; perchè i vincitori trattandoli umanamente, e come confederati piuttosto che vinti considerandoli, seppero rispettarne le leggi e le consuetudini, e confortarli nell'esercizio dell'arte agraria. Della quale anzi pensarono valersi per stabilire una unione indissolubile fra di essi e la metropoli, e quasi per stringere una lega federativa di popoli agricoltori. E a tale effetto inventarono un sistema di colonizzazione di cui giova particolarmente discorrere.

56. Due diversi aspetti presentavano i molti paesi d'Italia dopo la conquista. Alcuni essendo rimasti notabilmente sprovvisti d'abitatori perchè periti nel corso di lunghe e ostinate guerre, o fatti schiavi, davano alla repubblica pochi timori di nuove insurrezioni, ed insieme poche speranze d'aiuto. Altri nei quali la popolazione era ben poco scemata perchè o le guerre erano state meno micidiali o le dedizioni più pronte, si presentavano come alleati potentissimi e capaci di fornire alla repubblica grandi soccorsi, ma le facevano insieme temere una incerta e precaria fedeltà. Onde una savia politica consigliava a provvedere in guisa che si ripopolassero i primi e si restituissero all'antico lustro, e che si tenessero in freno i secondi con qualche temperamento che non turbasse la

loro prosperità. Parve al governo di raggiungere questo doppio scopo con stabilire in ambedue i luoghi delle colonie di qualità e condizioni diverse.

57. Nei paesi spopolati mandò sotto la scorta di uno o più condottieri un numeroso stuolo di plebei raccolti o in Roma fra i veterani delle milizie, o nelle città circonvicine del Lazio fra le classi non tanto abiette del popolo che amavano di consacrarsi all'agricoltura. I condottieri, appena giunti nel luogo prendevan possesso di quella parte del territorio che era rimasta deserta, e procedevano a dividerla, con le regole e con i riti soliti praticarsi dagli antichi auguri nella campagna romana, in tante porzioni corrispondenti al numero delle famiglie che componevano la colonia. Quindi le assegnavano loro in pieno ed assoluto dominio (1). Costituita in tal guisa questa specie di coloni, si pensò a mescolarli con gl'indigeni, affinchè d'ambedue si formasse un sol popolo devoto e fedele alla metropoli. A quest'effetto la condiziono politica degli antichi abitatori

(1) Cicero pro A. Cæcina 33. — De Lege Agraria contra Rullum. Orat. 2, 27.

Applan. — De Bello Civ. lib. 1 in princ.

Higini. — De Limilib. apud Goesium.

Sigonio — De antiq. jur. Ital. lib. 2, c. 2.

Badolisani Op. cit. p. 162.

Rossi — Cours d'Économ. Polit. Tom. 2, treizième leçon, p. 339.

Giraud — Op. cit. p. 165, 166, 244 e seg.

fu parificata a quella dei nuovi, e gli uni e gli altri furon renduti partecipi di molti diritti spettanti al cittadino romano. A due soli obblighi verso la madre-patria, poco onerosi vennero assoggettati, l'uno del servizio militare ogniqualvolta ne fossero richiesti, e l'altro di un tributo da pagarsi non continuamente d'anno in anno, ma solo quando il governo per supplire ai bisogni straordinari si trovasse costretto ad esigerlo (1). In tal modo quei paesi presero una fisonomia tutta romana, e però mantenendosi fedeli non tanto per interesse quanto per affezione alla dominante città, poterono grandemente prosperare ed esserle utili.

58. Riguardo a quelle regioni in cui per non essere scemata di troppo la popolazione compariva difficile impresa il distruggere l'elemento dell'antica nazionalità per farvi predominare il romano, la repubblica usò una diversa politica. Rispettò le libertà dei vinti e le loro leggi municipali, e con la concessione di qualche politico diritto gli allettò ad esser fedeli. Ma nello stesso tempo giudicò conveniente di torre ai medesimi una porzione di terreno per convertirlo in proprietà dello Stato, e

(1) Aulì Gellii — Noct. Att. lib. 16, cap. 13.
Niebhur Tom. 3, p. 60 e seg.; — Tom. 4, p. 424; — Tom. 6, p. 283.
Mérimée Op. cit. p. 14, 15.
Giraud. Op. cit. p. 279 e seg.
Laboulaye. Op. cit. p. 71 e seg.

Digitized by Google

radunata poi fra la più umile e povera plebe romana e latina una moltitudine di famiglie industriose, le spedì a coltivare quei fondi non in qualità di coloni proprietarj, come i precedenti, ma di parziarj e socj suoi (1). Nello stabilire questa seconda specie di colonie, il governo ebbe in animo di conseguire un doppio vantaggio. In primo luogo volle che servissero a tenere in freno quegli alleati che ancora nutrivano il desiderio di racquistare la perduta indipendenza. Il quale ufficio non avrebbero i coloni con fedeltà e con zelo esercitato se avessero ricevuto le terre in pieno dominio; inquantochè si sarebbero in breve confusi con la popolazione indigena, ed avrebbero provvisto al comune interesse. Laddove costituiti semplici possessori dei fondi, e perciò soggetti ad essere cacciati da quelli ad ogni più piccolo segno d'inobbedienza e di sedizione, si trovavano costretti a secondare la volontà della repubblica proprietaria. Per questo medesimo fine furono abilitati a portar le armi ed a formar parte degli eserciti nazionali, onde disciplinati e periti anco nell'arte della guerra sapes-

(1) Tit. Liv. lib. 26, 12; — lib. 36, 26.
Appian — De Bellis Civ., lib. 1.
Sigonio — De antiq. jur. Ital., lib. II, 2.
Burmanno — De vectigal. pop. rom. p. 6.
Garzetti, Op. cit. Tom. 2, p. 331.
Giraud, Op. cit. p. 161, 246 in not.
Mérimée, Op. cit. p. 15.

sero incuter timore alle genti in mezzo alle quali vivevano. Volle in secondo luogo il governo procacciarsi per questa via un aumento notabile e costante delle pubbliche rendite da poter far fronte alle cresciute necessità dello stato, senza aggravare d'imposizioni annue i popoli alleati (1). Per lo che si rileva dagl'istorici, e dagli altri antichi scrittori, che moltissimi fondi ebbe in quei secoli la repubblica nelle campagne italiane (2), tutti la-

(1) Applan. — De Bellis Civ., lib. 1 in princ.
Garzetti, Op. cit. Tom. 2, p. 331.
Niebhur, Tom. 6, p. 132, 189.
Giraud, Op. cit. p. 187.
Vuy, Op. cit. p. 41, 42.
(2) Cicero — De Leg. Agraria contra Rullum passim.
Applan., Op. cit. loc. cit.
Mérimée, Op. cit. p. 15, 16.
Garzetti, Op. cit. Tom. 2, p. 331.

Anco nelle campagne di Sicilia, e in quelle dei paesi oltramontani, appena furono conquistati, la repubblica si aggiudicò il dominio di molte terre, e le fece coltivare ed amministrare quasi tutte alle stesse condizioni di quelle d'Italia. L'enumerazione di questi fondi provinciali vien fatta specialmente da Cicerone nell'azione seconda contro Verre lib. 3, cap. 6, 11, e nell'orazione prima sulla legge agraria contro Rullo al cap. 2, il quale è concepito in questi termini.—ivi— « Persequitur in tabulis censoriis totam Siciliam: nullum ædificium, » nullos agros relinquit..... Videte nunc quoad fecerit iter apertius » quam antea. Nam superiore parte legis quemadmodum Pompejum » oppugnarent a me indicati sunt; nunc jam se ipsi indicabunt. Ju- » bent venire agros Attalensium, atque Olympenorum. Hos populo » romano P. Servilii fortissimi viri victoria adjunxit. Deinde agros in » Macedonia regios qui partim T. Flaminii, partim L. Pauli, qui Per- » sen vicit, virtute parti sunt: deinde agrum optimum et fructuosissi- » mum Corinthium, qui L. Mummii imperio ac felicitate ad vecti- » galia populi romani adjunctus est: post autem agros in Hispania

vorati a queste condizioni; onde la colonia parziaria stata fino allora un semplice contratto, assunse l'indole di politica istituzione, ed in questa sua nuova forma subì alcune modificazioni, ed alcuni incrementi, meritevoli d'essere conosciuti ed apprezzati.

59. La prima variazione accadde nel sistema di percezione delle rendite dominicali. Gli antichi amministratori di quelle che dimoravano in Roma non potevano più riscuoterle da per se stessi, e non reputavano prudente l'inviar commissarj in paesi tanto lontani dalla metropoli, i quali procedessero coi lavoratori alla divisione delle raccolte. Imperocchè correvasi il pericolo che si commettessero delle collusioni in danno dello stato proprietario, senza che si avesse mezzo di scoprirle e molto meno di frastornarle. Fu perciò statuito dal magistrato dei Censori con l'approvazione del senato, di esporre all'incanto le rendite dei pub-

» apud Carthaginem novam, duorum Scipionum eximia virtute posses-
» sos: tum vero ipsam veterem Carthaginem vendunt, quam P. Afri-
» canus nudatam tectis ac mœnibus, sive ad notandam Carthaginien-
» sium calamitatem, sive ad testificandam nostram victoriam, sive
» ad oblatam aliquam religionem, ad æternam hominum memoriam
» consecravit. His insignibus atque insulis imperii venditis, quibus orna-
» tam vobis majores vestri rempublicam tradiderunt, jubent eos agros
» venire quos res Mithridates in Paphlagonia, Ponto, Cappadociaque
» possederit. »

— Ved. anche Orat. 2, cap. 19; e in Verrem Act. 2, lib. 3, cap. 6. — Epist. ad Q. Fratrem lib. 1, 1.

blici fondi in Roma, per rilasciarle a coloro che si obbligassero a pagare annualmente una quantità fissa di generi frumentarj, comprensiva spesse volte delle quote parti del vino, e degli altri prodotti che i coloni avrebber dovuto dividere colla repubblica (1). Dietro la quale innovazione subito sorse una quantità di speculatori sulle rendite pubbliche, che dal subietto della loro industria presero il nome di pubblicani. Costoro prima di presentarsi agl'incanti usavano consultare i registri del Pretore di ciascuna provincia, su cui era notato il numero degli jugeri del pubblico terreno coltivati dalle diverse famiglie dei coloni parziarj. E fatto un calcolo approssimativo delle annue rendite, regolavano su quello le loro offerte agl' incanti. I maggiori offerenti divenivano aggiudicatarj delle rendite per tre o cinque anni, e correvano l'alea d'un guadagno o d'una perdita secondo l'esito delle raccolte (2). Subentrati i pub-

(1) Festus s. v. Venditiones olim dicebantur censoriæ locationes, quod velut fructus publicorum locorum ventbant.

Cicer. — De Lege Agrar. contra Rullum. Orat. 1, 3; Orat. 2, 21.

Sigonio — De antiq. jur. civ Rom. lib. 2, cap. 4.

Guarini Op. cit. p. 29, 30.

Niebhur Tom. 3, p. 187, e seg. — Tom. 5, p. 21, 22.

Hullmann. après Nieb. Tom. 7, p. 174.

(2) Tit. Liv. lib. 25, 3. — lib. 39, 44.

Hullmann. après Nieb. Tom. 7, p. 144.

Cicero — In Verr. Act. II, lib. 3, 47.

Dureau De La Malle, Op. cit. Tom. 2, p. 427.

Brissonio — De formul. rom. jur. lib. 6, 84, 85.

blicani nei diritti dello Stato, acquistavano la facoltà di portarsi sui fondi per esigere nei debiti tempi le parti dei prodotti, che a quello come proprietario appartenevano. Potevano pure assistere, purchè non vi s'immischiassero, alla divisione delle raccolte (1). Gli appalti delle rendite che si facevano a costoro furon chiamati in origine *venditiones fructus:* in progresso si dissero *locationes fructus agri*, e quindi per un' abusiva abbreviazione semplicemente *locationes agri*. Lo che ha indotto molti moderni scrittori nell'errata opinione che i fondi pubblici d'Italia si locassero a modo d'affitto, quando è certo che si concedevano a titolo di colonia parziaria, (conosciuta allora sotto il nome di *precario*) affittandosi soltanto la percezione delle quote dominicali dei prodotti (2).

(1) Cicero — In Verrem, Act. 2, lib. 3, 8, 11.
Garzetti, Op. cit. Tom. 2, p. 342.
(2) Festus — loc. cit. in not. 1, p. 79.
Niebhur, Tom. 3, pag. 187, e seg.

Una conferma luminosa di quanto qui si asserisce, può trarsi da due passi di Tito Livio, in cui egli dice che i Censori furono richiamati in due diversi tempi dal Senato e dal Tribuni della plebe a locare l'agro campano — *ut agrum campanum fruendum locarent* — (Ved. lib. 27, 13; — lib. 42, 19.)

Questa frase significa certamente la locazione dei frutti dovuti alla repubblica proprietaria, e non la concessione delle terre a cultura; 1° perchè la parola *fruendum* esprimeva allora l'idea della percezione del frutto, vale a dire della quota dei prodotti rappresentante la rendita della terra, come altrove fu dimostrato; 2° perchè le

60. A questa prima novità se ne aggiunsero diverse altre. S'impose agli agricoltori l'obbligo di trasportare una parte notabile dei frutti percetti dai pubblicani che stava a rappresentare il canone annuo da costoro dovuto alla repubblica, o in Roma, o nei luoghi ov'erano situati i magazzini pubblici, o accampate le milizie, secondo le prescrizioni del senato. Di qui nacque l'uso di chiamar col nome di *vettigali* le rendite dei fondi pubblici, parola derivata dal verbo latino *vehere* significante trasportare (1). Fu inoltre ingiunto ai lavoratori di somministrare gratuitamente al Pretore, destinato al governo di ciascuna provincia, una quantità dei prodotti campestri che bastasse al mantenimento di lui e della sua famiglia. Il senato ne fissava la rata precisa ed invariabile, la quale dovendo essere repartita tra una moltitudine grande di possessori non arrecava a nessuno un sensibile aggravio (2). D'altra parte la repubblica, in correspettività di questi nuovi oneri, concesse

torre pubbliche di Campania, per quanto si raccoglie dalle orazioni di Cicerone contro Rullo, furono coltivate sempre da una medesima plebe, dal momento in cui lo stato le acquistò fino a quello in cui le perdè. —Quindi Tito Livio nei luoghi citati non poteva parlare della locazione delle medesime, ma bensì di quella delle rendite che si rinnovava appunto di cinque in cinque anni in Roma.

(1) Burmann. — De vectigal. pop. Rom. cap. 2.

(2) Cicero — In Verrem. Act. 2, lib. 1, 38; lib. 3, 81, 82, 83.
Asconius — In Verr. Act. 2, lib. 1, 38.
Dureau De La Malle, Op. cit. Tom. 2, p. 360, 429.

agli agricoltori l'abitazione gratuita in quei luoghi ove erano edifizi abbandonati e deserti(1), e di più provvide al modo di rendere meno incerta che per il passato la condizione dei loro possessi. Fu questo l'incremento il più utile ed il più rilevante che in tal'epoca ricevesse la colonia parziaria.

61. Imperocchè giova ricordare che le porzioni dei pubblici terreni, le quali si prendevano a coltivare dalle famiglie dei proletarj, non erano distinte fra loro, nè divise con regolari e legittimi confini come quelle dei campi assegnati; onde nell'assenza dei coltivatori per causa del servizio militare potevano esser di leggieri usurpate. Inoltre i coloni alla fine d'ogni anno correvano il rischio di essere espulsi dai loro piccoli fondi non solo per opera della repubblica proprietaria, ma ben anche degli estranei che gli avessero prevenuti nel chiederli a cultura, o che avessero offerto al governo migliori patti. Questi due difetti inerenti al sistema colonico, rendendo troppo instabile la condizione dei lavoratori, avrebbero impedito il maggior progresso dell'industria, e raffreddato lo zelo di costoro nel tenere a freno i popoli vinti. Conveniva pertanto apporvi un rimedio, onde la repubblica effettivamente ritraesse da questa specie di colonie quella utilità che erasi proposta di con-

(1) Cicero — De leg. agr. contra Rullum orat. II, cap. 33.

Digitized by Google

seguire: e i pretori delle provincie in questo si adoperarono. La istituzione degli interdetti possessorj, che fu certamente opera loro, rimonta a questi tempi, e si ricongiunge con la necessità di torre di mezzo i segnalati inconvenienti (1).

62. Basta por mente all'indole primitiva di tali interdetti per accertarsene. Alcuni tendevano a far recuperare il possesso a quei coloni che lo avevano avuto entro l'anno, e che n'erano rimasti spogliati o clandestinamente, o per violenza, e questi si chiamavano interdetti *recuperandae possessionis*. Altri, chiamati interdetti *retinendae possessionis*, avevano per iscopo di mantenere nel possesso dei pubblici terreni coloro che gli avevano lavorati nell'anno precedente, e di trasmetterli dopo la loro morte quasi per diritto di eredità ai figli e discendenti in preferenza degli estranei. Cosicchè in forza dei primi, i pretori

(1) Gail Instit. lib. 1, 138, 141. — « Superest ut de interdictis » dispiciamus — Certis igitur ex causis prætor, aut proconsul princi- » paliter auctoritatem suam finiendis controversiis præponit.... Pro- » pter similitudinem agri publici, et soli provincialis, *interdicta prin- » cipio quidem ad agri publici possessores tuendos introducta*, mox » etiam ad soli provincialis possessores verisimiliter relata sunt. »

Niebhur Tom. 3, p. 200 e seg.

Savigny Op. cit. pag. 174 e seg.; pag. 448 e seg.

Lerminier — De possessione analityca Savignaneæ doctrinæ expositio — Parisiis 1827, pag. 50 e seg.

Giraud Op. cit. pag. 200, 201.

garantivano ai coloni la *sicurezza del possesso*, in forza dei secondi *la continuità del possesso medesimo* di fronte ai terzi. Egli è però certo che la repubblica conservò sempre la piena proprietà di quei fondi. E quantunque per la concessione degli interdetti ai lavoratori ella mostrasse apertamente la volontà che aveva di non attender in pregiudizio loro nè le richieste, nè le migliori offerte di estranei concorrenti, pure si guardò sempre da renunziare al diritto d'espellerli a piacer suo, dal quale dipendeva, siccome fu detto di sopra, la loro fedeltà, e quella degli alleati (1).

63. La saviezza e la prudenza di siffatte misure venne giustificata dagli eventi, poichè nel corso di due secoli non seguiron mai tumulti nè sollevazioni per parte dei lavoratori dei pubblici fondi, ma continua fu la pace e la prosperità di cui godettero. Procacciarono a Roma copiose rendite, e mantennero nell'obbedienza gli abitatori dei paesi conquistati (2). Così la colonia parziaria, e le assegne, due istituzioni opportunamente diffuse dai Romani nelle campagne italiane, operarono una solida unione dei popoli vinti col popolo conquistatore.

(1) Savigny Op. cit. loc. cit. p. 366. — Lerminier. Op. cit. Giraud Op. cit. p. 190 e seg.
Ved. Illustrazione X in fine del volume.
(2) Cicero — De leg. agr. contra Rullum — passim.

Digitized by Google

64. Questo ben essere continuò, finchè Roma non ebbe terminate le conquiste di Spagna, di Grecia e d'Asia, dopo le quali venne meno rapidamente, e rovinarono insieme tutte le antiche istituzioni agrarie. Imperocchè quelle conquiste avendo procurato ai vincitori una immensa quantità di ricchezze e d'oggetti di lusso d'ogni specie, ne depravarono i costumi, e ne spensero le antiche virtù. La fazione degli ottimati, la quale teneva il reggimento dello stato, comprese che le rendite dei fondi pubblici italiani non erano allora più necessarie a conservare il lustro a Roma (1). Quindi si rallentarono le cure governative nell'amministrarle, e surse nell'animo di ciascun potente il desiderio d'accrescere con i fondi nazionali i propri dominj. Non sazj i ricchi signori delle usurpazioni già commesse nelle campagne romana e latina, presero ad occupar terre pubbliche in ogni parte d'Italia, sia togliendole a forza ai possessori legittimi, sia ottenendole per interposta persona e sotto mentito nome dai pretori delle provincie, i quali non avrebbero potuto rilasciarle

(1) Nell'anno 584, la conquista della Macedonia fatta da Paolo Emilio fruttò tante ricchezze al pubblico erario, che per ben 25 anni il popolo romano fu esentato dal pagamento di qualunque tributo — Cicero De offic. II, 21.

Garzetti Op. cit. Tom. 2, p. 12.

Mérimée Op. cit. p. 31.

fuorchè agli agricoltori di condizione. Poi le affidarono alla cultura degli schiavi, non pagando alcuna rendita al pubblico erario. Così quel male che in due secoli avea distrutta la prosperità della campagna romana, or minacciava di consumare in più breve spazio di tempo quella del restante d'Italia.

65. Verso l'anno 617 la disparità delle fortune era sì grande che non è da stupire se alcuni uomini di forte volontà e d'antica tempra tentarono, ma invano, di rimediarvi richiamando a vita novella le provvisioni statuite dalle leggi agrarie. Le gesta dei due fratelli Gracchi si ricongiungono con questo infelice tentativo, il quale fruttò loro la morte, e non salvò dalla ruina l'agricoltura italiana. Il tristo aspetto della campagna d'Etruria visitata dal maggiore di essi, Tiberio Sempronio, lo mosse a richiamare in vigore con qualche modificazione la legge di Licinio Stolone. Propose egli al popolo che fosse vietato a ciascun cittadino, come lo era in antico, di possedere più di cinquecento jugeri del pubblico terreno, permettendo bensì che i figli ne tenessero in testa propria altri dugento cinquanta. Tutto il rimanente del terreno, che oltre questa misura si possedesse da una famiglia, dovesse restituirsi per dividerlo fra la minuta plebe con l'opera dei triumviri a bella posta nominati. Propose pure che i pos-

sessori, a cui si rilasciava la notata quantità dei pubblici terreni, dovessero impiegare sui medesimi non tutti schiavi, ma un terzo almeno di uomini liberi.

66. Grandi furono i tumulti, grande l'agitazione dei ricchi per impedire l'approvazione di siffatta legge. Ma in questa prima lotta la plebe sostenne il suo Tribuno, e la legge fu vinta (1). Incominciarono allora le difficoltà della esecuzione, le quali erano maggiori delle precedenti. Mancava la plebe di mezzi sufficienti per fornire i poderi che le si volevano assegnare, dei rustici utensili: e questa prima difficoltà fu dal Tribuno supe-

(1) Plutarco — Vita di Tiberio Gracco.
Appian — De bellis civ. lib. 1.
Cicero — De leg. agr. contra Rullum. Orat. II, cap. 5.
Garzetti. Op. cit. Tom. 2, pag. 9.
Mérimée Op. cit. 32, 34 e seg. 45.
Til. Liv. Epitom. LVIII.
Giraud Op. cit. p. 178 e seg.
Il sig. Dureau de la Malle (Op. cit. Tom. 2, pag. 283, 287, 289) crede che anche questa legge agraria, come le precedenti, fosse diretta a limitare le proprietà e non le occupazioni arbitrarie del pubblico terreno. Ma le cose esposte, non che le opinioni autorevoli dei tanti scrittori sì moderni che antichi citati nei debiti luoghi, dimostrano apertamente ch'egli è caduto qui pure in errore, onde mi astengo dal ritornare di nuovo su questo argomento. — Chi peraltro desiderasse notizie più precise intorno alle leggi agrarie proposte dai due Gracchi, troverà da sodisfarsi consultando il citato lavoro del sig. Mérimée, il quale ha con somma abilità e piena cognizione del soggetto trattata questa parte della storia romana risguardante le ultime discordie civili, e la guerra sociale.

Digitized by Google

rata, cogliendo una propizia occasione che gli eventi posero innanzi. Nell'anno 621 venuto a morte Attalo re di Pergamo istituì erede di tutte le sue sostanze il popolo romano. Appena Tiberio n'ebbe cognizione, propose che il denaro di quel Re fosse distribuito ai cittadini, fra cui si dovevano repartire i terreni ritolti all'usurpazione. Una seconda e più grave difficoltà nasceva dal modo che il Tribuno avea stabilito per procurare il recupero dei terreni pubblici. Voleva che gli usurpatori incominciassero dal restituirli tutti al governo, affinchè i triumviri procedessero ad una integrale divisione dei medesimi, riconsegnando agli antichi possessori quella estensione dalla legge permessa, ed assegnando ogni rimanente alla plebe. All'interesse della quale probabilmente intese con tale espediente servire, perchè l'avrebbe provvista di terreni in luoghi vicini alla metropoli, onde potesse in quella conservare il suo domicilio; ma in questi disegni non riuscì. I ricchi, spaventati dalla minaccia di tanto spoglio, seppero con improvviso artifizio impedire l'esecuzione della legge, accusando il Tribuno d'aspirare alla tirannia, per un segno inavvertentemente fatto da lui nell'assemblea popolare. Questo bastò perchè egli fosse abbandonato da una plebe debole ed ignorante, e perisse per mano dei suoi nemici. Una sorte pressochè eguale dopo non molti anni

toccò a Cajo Gracco, il quale avea posto mano a recare in atto la legge del fratello (1).

67. In appresso il Tribuno Spurio Torio propose un'altra legge agraria abolitiva di quella di Sempronio Gracco, che sebbene non eseguita, era pur sempre in vigore. Egli permetteva ai possessori delle pubbliche terre di ritenerle qualunque ne fosse l'estensione, purchè pagassero la rendita fin allora non pagata, e questa si repartisse fra tutti i poveri plebei, che a tenore della legge Sempronia avrebbero dovuto partecipare alla divisione delle terre. La sua proposizione fu accettata dal senato, e accolta con plauso dal popolo; al quale piaceva assai d'ottener senza lavoro quelli stessi lucri, che la legge di Gracco prometteva alle sole fatiche. Ma la stolta illusione della plebe ebbe un sollecito disinganno. Rimasto vuoto l'erario per causa delle invasioni dei Cimbri, fu prescritto che le rendite si versassero nella cassa pubblica. E poco appresso i possessori dei terreni usurpati furono per legge d'un altro Tribuno, di cui non si conosce il nome, esentati dal pagamento di qualunque responsione (2).

(1) Appian. — De bellis civ. lib. 1.
Plutarco — Vit. di Tib. Gracco.
Mérimée, Op. cit. p. 39, 40, 48 e segg.
(2) Appian. — De bellis civ. lib. 1.
Sigonio — De antiquo jure civium romanorum, lib. 1, 16.
Guarini, Op. cit. pag. 21 e 22.

68. L'ultima legge agraria, meritevole di speciale menzione, fu quella proposta circa l'anno 691 dal Tribuno P. Servilio Rullo, che fornì argomento a lunghe ed artificiose orazioni di Cicerone. Rullo ammaestrato dalla trista esperienza dei Gracchi tentò di provvedere alla scaduta repubblica con espedienti, i quali conciliavano l'interesse della nazione con quello dei privati. La sua proposizione conteneva non meno di quaranta capi, dei quali però ne conosciamo ben pochi, pervenuti a noi con le orazioni di Cicerone che li combattono (1). Per ricondurre la plebe romana all'esercizio libero e fruttuoso dell'industria agricola, e per togliere una volta la incessante necessità delle guerre e conquiste come sorgenti della sua sussistenza, ecco ciò che il Tribuno proponeva. Si eleggessero dieci uomini, i quali dividessero ed assegnassero a cinquemila coloni raccolti in Roma le terre pubbliche di Campania, le sole che in Italia fossero rimaste fino allora esenti dalle vendite o dalle usurpazioni. Inoltre i medesimi decemviri vendessero tutti i fondi di dominio del popolo romano esistenti in Sicilia, in Spagna, in Asia e nelle altre province conquistate, e ne versassero il prezzo nell'erario pubblico: richiedessero ancora agli

Mérimée, Op. cit. pag. 85.
Giraud, Op. cit. pag. 179 e 180.
(1) De Leg. Agr. contra Rullum Orat. III, cap. 2.

usurpatori il bottino fatto nelle ultime guerre, e ingiustamente carpito. E quindi, col denaro raccolto dalle vendite di tanti oggetti di valore, e di tanti pubblici fondi, comprassero in Italia vaste estensioni di terreno per assegnarle in proprietà a tutte le famiglie dei proletarj romani (1). A sì magnanimo scopo mirava la proposta di Rullo. La quale è chiaro che differiva assai da quella dei Gracchi; conciossiachè i Gracchi obbligavano i possessori dei terreni pubblici a restituirne la quantità, superiore alla misura dei 500 jugeri, mentre Rullo protestava di non volere toglier nulla per forza a nessuno, e di rispettar perfino gli usurpatori manifesti. Avrebbe comprato da chi voleva vendere pagandogli il prezzo, senza ricercare il titolo del suo possesso (2). Con le quali disposizioni il Tribuno intese a prevenire ogni resistenza per parte degli Ottimati. Imperocchè se questi per lo innanzi avevano combattuto le leggi agrarie temendo d'essere spogliati dei fondi pubblici da lungo tempo posseduti, senza riscuoterne l'equivalente, da tal pericolo ora venivano francati. Non si esigeva da loro una cessione di terreni nè gratuita nè coatta, abbenchè se ne avesse il diritto, ma se ne proponeva una

(1) Orat. I, 2, 4, 5, 7 e seg.; 15, 19, 32 e seg.
Niebhur Tom. 3, p. 203.
(2) Orat. II, 26, 3 passim.

correspettiva e volontaria. E sebbene per questa via si rendesse oltremodo difficile l' acquisto pel giusto prezzo di tanti terreni sufficienti a contentare l'immensa turba dei plebei, Rullo volle dissimular la difficoltà per ottenere ad ogni patto l'approvazione della legge. Egli probabilmente si persuadeva che appena la legge fosse portata ad effetto con la vendita di tutti i fondi provinciali, convenisse sodisfare alle legittime espettative della plebe, e procacciarle in qualunque guisa buone terre in Italia. E allora se non si trovava chi volesse cederle per un giusto prezzo, ne sarebbe surta la necessità delle vendite forzate, alle quali i ricchi non avrebbero potuto più opporre una efficace resistenza.

69. Ma perchè Cicerone combattè con tanto ardore questa legge, che provvedeva a migliorare la condizione economica della plebe, senza offendere gl' interessi dei privati cittadini? perchè mise in opera tutta la sua eloquenza affine d'impedire che fosse vinta? Non vuolsi ad omaggio del vero nascondere, che ove ella fosse stata eseguita nel modo da lui descritto, la repubblica sarebbe rimasta esposta a qualche pericolo. Però bastavano semplici modificazioni, e poche cure del governo a prevenire i temuti inconvenienti. Se infatti le facoltà concesse ai decemviri apparivano, come egli osservava, troppo esorbitanti, e si correva il rischio

che le usassero in danno delle provincie e delle pubbliche sostanze, a ciò si poteva rimediare con temperarle e restringerle, e con lo eleggere a quel magistrato i più specchiati uomini che fossero allora in Roma. Se destava compassione la moltitudine dei coltivatori delle terre di Campania, che a tenor della legge dovevan cedere il luogo alla plebe romana, a questo pure si poteva rimediare con sostituire un provvedimento più equo (1). Cotali difetti si toglievano di leggieri senza rigettare assolutamente la proposta, la quale era feconda d'immensi vantaggi per lo Stato. Nè devesi prestar cieca fede all'oratore romano, là dove si è studiato di persuadere che tutta la legge fosse cattiva, perchè diretta all'unico vergognoso scopo d'arricchire il Tribuno ed i suoi aderenti, anzichè al bene della plebe (2). Per assolvere Rullo da sì calunniosa imputazione basta riflettere, che egli la sottopose all'esame del senato prima d'aver brigato il favore del popolo (3), e che in nessun tempo provocò sedizioni e tumulti per riuscire nei suoi disegni. S'egli avesse voluto servire al suo particolare interesse, ben altre arti avrebbe adoperato.

70. Ma Cicerone allora console si mosse a far guerra alla proposta del Tribuno per cause assai

(1) Orat. II, 6, 15, 31.
(2) Orat. II, 26 e seg. e passim.
(3) Orat. I, in princ.

Digitized by Google

diverse da quelle espresse nelle orazioni. Egli apparteneva alla fazione degli ottimati, ed amava in estremo grado le ricchezze e il potere (1). Laonde ricercando col pensiero tutte le possibili conseguenze della legge, non tardò a comprenderne l'occulto artifizio, ed a conoscere che, qualora fosse vinta, necessitava col tempo una riforma nel reggimento della repubblica. In quali luoghi, e da quali persone i decemviri avrebbero acquistato i terreni per assegnarli alla plebe? Ecco il pericolo che si fece chiaro nell'istante alla sua mente. La legge invero nulla statuiva di particolare, perchè sperava di trovar venditori a buoni patti. Ma se questi non si trovavano, e si fosse dovuto ricorrere al partito delle vendite forzate, potevasi di leggieri prevedere che i primi colpiti sarebbero stati i possessori della campagna romana e latina, ove appunto si eran commesse le più grandi usurpazioni. E allora collocata in vicinanza di Roma una moltitudine di famiglie indipendenti, destinate a vivere d'industria e di lavoro, si sovvertiva a poco a poco la superiorità dei ricchi, e si conduceva

(1) Epist. ad Attic. II, 15. — De repub. lib. 3, cap. 9. — Pare che l'avidità delle ricchezze spingesse Cicerone a commettere un'azione poco delicata verso l'amico Milone esiliato per avere ucciso Clodio. — Egli comprò sotto il nome di Filotimo suo liberto tutti i beni dell'esule per un prezzo assai vile, lo che rincrebbe molto a Milone. — Si sa pure che egli possedeva dei fondi pubblici di cui non pagava le rendite. — Ved. Epist. ad Attic. II, 15, V, 8, VI, 4, 5. — De repub. lib. 3, cap. 9. — Dureau De La Malle Op. cit., Tom. 2, p. 293.

insensibilmente lo stato alla democrazia. Una plebe inerte e viziosa, benchè libera, non arrecava molestia ai signori, i quali ben conoscevano quanto la sua libertà fosse vana. Ma una plebe forte, ricca, residente presso Roma avrebbe bilanciato ben presto l'arroganza degli ottimati, ed operata col tempo una mutazione di governo. Intanto un immediato effetto della legge sarebbe stato quello di sciogliere i latifondi, e di torre all'aristocrazia l'appoggio delle grandi proprietà.

71. Tutti questi timori traspariscono dal linguaggio artificioso di Cicerone, comunque si guardasse dal manifestarli espressamente. Però non gli fu difficile d'insinuare i suoi sospetti negli animi dei senatori, e d'impedire l'approvazione della legge. La quale, sebbene riproposta in seguito con alcuni cangiamenti dal Tribuno Flavio, e da Giulio Cesare, fu sempre rigettata dal senato a cui le richieste di tal sorta riuscivano odiose. Soltanto Giulio Cesare, verso l'anno 695, potè ottenere che le terre pubbliche di Campania fossero assegnate ad una plebaglia turbolenta e viziosa, composta in gran parte dei suoi soldati (1). Nè di ciò i governanti si dolsero, persuasi com'erano che i soldati indocili a sopportare il fastidio della vita oscura

(1) Dion. Cas. 38, 1, 7.
Cicero — Ep. ad Attic. I, 16.
Svelon. — in J. Cesar. 20.

e campestre avrebbero abbandonato ben presto le terre assegnate, e porta loro una favorevole occasione di accrescere i possessi. Verificaronsi poco dopo tali previsioni, ed essi occuparono con avidità i fondi rimasti deserti. Nè qui si arrestò la loro cupidigia, poichè divenuti padroni di vastissime tenute, osarono talvolta manomettere anche gli antichi proprietari delle colonie, e scacciarli a forza dai poderi. Talchè ne seguì che le campagne italiane negli ultimi anni del reggimento consolare rimasero quasi affatto spogliate di coltivatori liberi e cittadini; il possesso dei fondi si riunì in poche mani, e le rendite delle terre pubbliche per lo Stato del tutto cessarono (1).

In cotal guisa rovinò in Italia l'agricoltura per opera di quel popolo, che sebbene ultimo ad intraprenderla, l'avea per un tempo sostenuta e protetta con l'aiuto di provvidissime leggi ed istituzioni.

72. Solo un istituto sopravvisse a tanta ruina, e appunto quello che sarebbe stato ristretto in angusti confini, qualora l'agricoltura invece di cadere nel più completo avvilimento ed abbandono,

(1) Cicero — De Offic. lib. 2, 8, 21.
Appian. — De bellis civ. lib. 1.
Garzetti, Op. cit. Tom. 2, p. 108, 109.
Mérimée, Op. cit. p. 319.
Dureau De La Malle, Op. cit. Tom. 2, p. 255.
Michelet. Op. cit. Tom. 2, p. 121 e seg.

Digitized by Google

fosse andata prosperando, voglio dire la redibitoria. Pareva infatti che, moltiplicatasi a dismisura nel corso di tre secoli la massa dei valori permutabili, in guisa che s'era reso comune l'uso dell'argento e dell'oro in forma di moneta, fosse cessata la principal cagione che nella età precedente avea introdotto questo rimedio (1). Una gran parte dei danni, che alcuno fosse per risentire nell'acquisto dei servi, o degli animali, poteva esser riparata, senza bisogno di ricorrere in modo sistematico all'improvido partito della restituzione delle cose contrattate. Imperocchè la moneta per l'indole sua di merce accreditata presso tutti, e da tutti ricevuta, poteva con profitto impiegarsi qual mezzo d'indennità, ogni volta che il servo o l'animale si riscontrava leggermente viziato. L'esercizio della redibitoria doveva tutto al più restringersi a quei soli casi, in cui l'oggetto contrattato compariva affatto inabile a prestar l'uso a cui era destinato. Continuando invece ad accordarla senza necessità per ogni più piccolo danno e per ogni più lieve cagione, i contratti andavano soggetti a frequenti rescissioni sommamente pregiudicevoli al pubblico commercio, ed alla buona fede. Ma gli Edili curuli, che già da molto tempo

(1) Si crede che la prima moneta d'oro fosse coniata in Roma nell'anno 547, cioè 70 anni dopo la moneta d'argento. — Ved. Plin. Histor. natur. lib. 33, c. 3. — Dureau De La Malle, Op. cit, Tom. 1, pag. 46.

avevano usurpato le attribuzioni degli Edili plebei (1), non eran più solleciti della prosperità del commercio, conoscendo che il popolo conquistatore non da esso ripeteva le sue fortune, nè da esso sperava accrescimento di ricchezza. Le vie più pronte e più sicure per arricchire si reputavano quelle dell'esazione forzata dei tributi, che si esigevano dai più floridi paesi del mondo allora conosciuti, e di fresco soggiogati. Però inutile e quasi indecoroso sarebbesi stimato qualunque provvedimento legislativo, che restituendo la stabilità alle contrattazioni, apparisse diretto ad incoraggiare il traffico e l'industria.

73. Un altro interesse ben diverso reclamò invece l'attenzione degli Edili, i quali a tutelarlo crederono attissima la redibitoria. I potenti e ricchi signori di Roma negli ultimi anni della repubblica erano intenti a provvedersi di una moltitudine di servi e d'animali, che al lusso ed al fasto della vita pubblica, agli agi, ed ai molli piaceri della vita domestica sodisfacessero. Avevano perciò sommo desiderio di non riceverli infetti d'alcun vizio, nè mancanti delle qualità per cui si determinavano a comprarli per un prezzo esorbitante (2).

(1) Ved. Illustrazione VII in fine del volume.
(2) Garzetti, Op. cit. Tom. 2, p. 83, 109.
Dureau De La Malle, Op. cit. Tom. 2, p. 141.
V'erano alcuni signori romani, i quali educavano ed istruivano

Ora parve agli Edili che a favorir le voglie di costoro niun rimedio fosse più opportuno di quello della redibitoria, giudicando (e in ciò non a torto) che nelle contrattazioni di consimili oggetti aventi un prezzo d'affezione, il compratore che gli ritrovava difettosi, o in qualsivoglia modo imperfetti, non doveva il più delle volte rimaner sodisfatto dell'indennità pecuniaria. Ad esso interessava unicamente di possedere la specie perfetta, e, tale non trovandola, stornare il contratto. Quindi deviata la redibitoria dal primitivo suo scopo, divisarono d'applicarla principalmente alla tutela delle compre e vendite di questi servi ed animali di lusso. E con uno speciale editto dichiararono che l'avrebbero accordata al compratore, 1° quando egli avesse scoperto nell'animale o nel servo un difetto o una malattia qualunque non denunziatagli nell'atto della vendita *(certiorem faciant emptorem, palam recte dicunto quid morbi vitiive cuique sit)*; 2° quando avesse riscontrato l'animale o il servo mancante d'alcuna delle qualità di cui si diceva fornito *(adversus quod dictum promissumve fuerit)*; 3° quando si fosse omesso di consegnargli insieme con l'animale venduto i finimenti che l'adornavano nell'atto in cui fu contrattato *(quæ optime ornata jumenta vendendi causa fuerint, ita.*

i servi a bella posta per farne commercio. — Da ciò s'argomenti quanto doveva esser alto il loro prezzo. — Ved. Plutarco, Vit. di Crasso.

Digitized by Google

emptoribus tradentur) (1). Assegnarono un termine di sei mesi per intentare la redibitoria nei primi due casi, di sessanta giorni nel terzo: ma nulla dissero intorno all'indole giuridica di quest'azione così modificata, e nulla dichiararono per mettere in armonia le nuove regole da essi fissate con le antiche.

74. Riflettendo per altro gli Edili che il compratore alcuna volta poteva trovar vantaggio nel ritener l'animale, o il servo leggermente viziato, anzichè restituirlo, pensarono a creare una seconda azione, con cui ottenesse volendo il rimborso d'una parte del prezzo, corrispondente al minor valore della cosa riscontrata imperfetta. La quale azione, per esprimere lo scopo a cui era diretta, fu chiamata estimatoria, o *quanti minoris*, e dichiarata esercibile per il corso d'un intiero anno dal dì della vendita. Era rimesso al libero arbitrio del compratore il valersi piuttosto dell'una che dell'altra di queste due azioni (2).

(1) Chi desiderasse conoscere quali erano i finimenti con cui si solevano adornare i giumenti, e in specie i cavalli, consulti il libro di Pompeo Frisio sull'istrumento del fondo al cap. 21; il qual libro forma un'appendice degli scrittori *de re rustica*, ediz. di Lipsia, 1773.

(2) L. 1, p. 1, L. 19, par. fin. e L. 38, ff. de ædil. ed.

Haubold—Institutionum juris romani privati lineamenta. Lips. 1826, Tom. 2, par. 100.

Halmberger — Diritto romano privato e puro par. 493.

Ho creduto poter asserire con certezza che l'editto con cui gli Edili curuli istituirono le azioni, redibitoria ed estimatoria, appartiene

Digitized by Google

75. Così un'istituzione di natura transitoria, la quale doveva pressochè abolirsi, appena il sistema delle indennità pecuniarie era divenuto possibile, fu conservata con sostanziali modificazioni per interesse di una civiltà corrotta, nemica d'ogni industria, e d'ogni prosperità commerciale.

all'ultimo secolo della repubblica, per la ragione che ivi si parla di servi abituati a combattere nell'arena con le bestie feroci; «*item si quod* » *mancipium.... in arenam depugnandi causa ad bestias intromissus* » *fuerit.....*» Ora il costume di questi barbari combattimenti non incominciò che verso l'anno 655 (Plin. Histor. natur. lib. VIII, cap. 7. — Garzetti, Op. cit. Tom. 2, pag. 72). Per conseguenza l'edillo fu posteriore a tal epoca.

Digitized by Google

PERIODO SECONDO.

IMPERO ROMANO.

76. Incominciano in questa età le oppressioni dell'arte agraria, le quali dureranno per un corso lunghissimo di secoli. Per rettamente spiegarne l'indole, è d'uopo ch' io esponga con più precisione di quel che non feci nel chiudere il periodo precedente, il nuovo costume dalla nazione romana assunto, dacchè regnò su tanta parte di mondo. Le molte e grandiose conquiste che con tanta rapidità si successero, e che fruttarono ai vincitori immensa dovizia d'oro, d'argento, e d'ogni specie d'oggetti di lusso, in due modi corruppero le antiche virtù cittadine. In primo luogo suscitarono negli animi dei Romani tanti capricciosi e fantastici desiderj, che ben presto convertiti in bisogni richiesero enormi dispendj per essere sodisfatti. Inoltre gli abituarono a stimare il lavoro, opera da schiavi e da vinti, ed a giudicar degno di vincitori soltanto il godere nell'ozio (1).

(1) Sallust. — Catilinar. cap. 10.
Plinii — Histor. natur. lib. 33, c. 3, 18.

Digitized by Google

77. Ravvolgevasi nella mente degl' Imperatori e dei ricchi signori che gli corteggiavano il pensiero di non aver fatto servo il mondo, se non per esser largamente provvisti di cose godevoli; quindi ascrivevasi a stoltezza anche il solo proposito di menar vita frugale ed operosa. Assai benevoli eransi mostrati quando, non usando il diritto che ha ogni vincitore sui vinti, avevano loro conservato vita, libertà, e sostanze; però era giusto che gratuitamente ricevessero dai popoli assoggettati i mezzi di sodisfare ogni loro voglia. Stimolati da siffatti pensieri si avvisavano di gustare ogni genere di piaceri che allettassero i sensi e lo spirito. E non v'ha nell'istoria un'età che più di questa presenti una serie immensa e svariata di desiderj appagati, dai più magnanimi ai più abietti, dai più sordidi ai più elevati, ed insieme una moltitudine di viventi nell'ozio (1).

Sveton. — In Cæs. 54.
Garzetti Op. cit. Tom. 1, p. 6, 11; Tom. 2, p. 11, 12.
Dickson De l'Agriculture des anciens. Tom. 2, p. 115. Paris 1804.
Dureau De La Malle Op. cit. Tom. 2, p. 370.
Mérimée Op. cit. p. 62.
(1) Sallust. — Catilinar. cap. 12, 13.
Varro — De re rustica, lib. 2, præf. lib. 3, 11, 15, 17.
Seneca. — Epist. 90, 95.
Garzetti, Op. cit. Tom. 2, p. 44, 82, 147, 362.
Dureau De La Malle, Op. cit. Tom. 2, p. 177, 209, 214.
Inghirami — Storia della Toscana Tom. 4, pag. 425 e seg.
Sismondi — Études sur l'économie politique, Tom. 1, huit. essai p. 394.
Forti — Istituzioni civili, Tom. 1, par. 27.

Digitized by Google

78. Infatti non solo i regnanti e i signori conducevano vita lussureggiante, consumando in un giorno i tanti prodotti che agl'industriosi costavano i sudori d'un anno; ma la plebe numerosa di Roma voleva esser gratuitamente pasciuta. Fino dai tempi di Giulio Cesare distribuivasi il grano a 150 mila plebei, i quali tuttodì occupavano spensierati gli anfiteatri, i circhi, e gli atrj dei signorili palazzi, e bene spesso tumultuavano se a spese del pubblico erario non erano divertiti e largamente provvisti d'ogni cosa necessaria alla sussistenza. E gl'Imperatori avevano somma cura di contentarli, temendo per le loro persone, assai più delle invasioni nemiche, una sollevazione popolare per carestia (1).

79. Ora le campagne dei conquistati paesi erano in special modo destinate a somministrar le ricchezze, onde sodisfare alle voglie di queste turbe inoperose e scialacquatrici. Per tale

(1) Garzetti, Op. cit. Tom. 2, pag. 42, 48, 50, 51, 52, 61, 362.
Svet. — In Jul. Cæsar. — In August.
Dio. Cass. lib. 55, 15.
Dureau De La Malle, Op. cit. Tom. 1, pag. 274.
Prima del regno di Diocleziano nessun'altra distribuzione fissa e gratuita veniva fatta alla plebe romana fuori del grano o del pane. Sovente per altro gl' Imperatori le fecero copiose largizioni di denaro, e talvolta di carne e d'olio, ma quest'ultime di rado, e non sempre gratuite.—Garzetti Op. cit. Tom. 2, p. 54, 56 et seg. —Vopiscus in Aurelian. c. 48. — Dion. Cas. lib. 49, c. 43. — Spartianus. Set. Sev. c. 23. — Sveton. in Cæsar. August. —

effetto si crearono in danno dell'agricoltura vincoli così gravosi da ridurla ben presto in deplorabile stato. E poichè questi vincoli consisterono nella imposizione di tributi fortissimi e non adeguati al prodotto dei terreni, in vantaggio dell'erario del fisco, ho creduto poterli chiamare col nome di fiscali o finanzieri. La cui azione sull'arte agraria, sebben malefica in ogni tempo, non essendo stata eguale ed uniforme in tutto il periodo dell'impero, ma avendo subìto una sensibile variazione dopo la divisione di esso operata da Diocleziano, mi ha indotto a dividerne l'istoria in due epoche.

I° Dallo stabilimento dell'Impero fino alla sua divisione.

II° Dalla divisione dell'Impero fino alla sua caduta in Occidente.

Digitized by Google

EPOCA PRIMA.

Dallo stabilimento dell' Impero fino a Diocleziano.

§ 1.

Vicende economico-politiche dell' agricoltura.

80. In questa prima epoca dell'impero i vincoli fiscali investirono principalmente e direttamente i proprietarj dei terreni, ma indirettamente gravarono anco gli agricoltori, avendo i proprietarj trovato il modo di far sopportare ad essi il peso delle prodigalità imperiali. Occorre pertanto dare alcune notizie della istituzione di un annuo tributo pecuniario, che per la prima volta s'impose a tutte le proprietà fundiarie.

81. I conquistatori, che per quanto si è detto, volevano essere gratuitamente provvisti d'ogni genere di utili prodotti dai popoli soggiogati, si diedero a credere di poter con sicurezza raggiunger l'intento, ove a se traessero tutto il numerario esistente nelle provincie. Illusi dall'attitudine della moneta a procacciare per mezzo del cambio ogni

oggetto desiderato, si abituarono a riguardarla come la sola ed unica ricchezza, che li avrebbe posti in grado di richiamare in Italia, e specialmente in Roma, da tutte le parti del mondo le produzioni d'ogni specie. Quanto fosse falsa codesta credulità non starò a provarlo, amando meglio di lasciarla smentire dall'eloquenza dei fatti e degli avvenimenti successivi. Solo dirò che dal vivo desiderio di possedere metalli monetati, e non da una savia veduta d'economia finanziera, derivò la istituzione poc'anzi accennata (1).

82. Cesare Augusto commise il primo agli agrimensori la stima delle proprietà dell'impero, e perchè fosse eseguita con tutto il rigore permise che i popoli andassero soggetti a molte vessazioni (2). Terminata che fu questa grandiosa ope-

(1) Garzetti Op. cit. Tom. 2, p. 12, 342.
Dureau De La Malle Op. cit. Tom. 2, pag. 370, 396.
Una riprova della falsa idea che i Romani si erano formata del numerario, la fornisce la Legge Gabinia, emanata prima della caduta della repubblica, la quale vietava agli alleati di prendere ad imprestito somme di danaro in Roma per impedire che l'oro e l'argento sortisse dalla capitale.—Ved. Cicer. ad Attic. lib. 5, 21, e pro. Flac. c. 28.
Questo medesimo errore ha pure preoccupato in tempi assai posteriori le menti degli Spagnuoli dopo la scoperta d'America—Ved. Rossi — Cours d'Économie polit. Tom. 2, p. 369, 400.

(2) Evang. S. Luc. cap. 2, 1, 3.
Dio. Cass. lib. 53, 22.
Sigonio — De jure Italiæ, lib. 1, 21.
Garzetti Op. cit. Tom. 2, pag. 345.
Dureau De La Malle Op. cit. Tom. 1, p. 191, 201.
Ecco come si esprime in proposito Cassiodoro — Var. Form. lib.

razione, stabilì la quota del tributo in denaro che ciaschedun proprietario annualmente dovea pagare in proporzione del valore assegnato ai suoi fondi. Quindi separò in due distinte classi le terre aggravate della nuova imposta, volendo che il provento di alcune fosse versato in una cassa destinata a far fronte alle pubbliche necessità, e ad alimentar la plebe romana, il provento d'altre al pagamento del soldo delle armate, e di tutti i cortigiani e ministri addetti al servizio particolare del Principe. I fondi annoverati nella prima classe probabilmente furon chiamati tributarj, i secondi stipendiarj dalla voce stipendio usata dai più antichi tempi ad esprimere il soldo che si pagava ai militari dal pubblico erario (1). La quota precisa di questa contribuzione prediale non è dato stabilirla. Molte ragioni per altro conducono a ritenere che fosse oltremodo elevata e che riuscisse estremamente gravosa a tutti i possessori.

83. In primo luogo essa non investiva le proprietà italiche, e nemmeno quelle d'alcune colonie

III, 52. — « Augusti siquidem temporibus orbis romanus agris divisus » censuque descripius est, ut possessio sua nulli haberetur incerta, » quam pro tributorum susceperat quantitate solvenda. » —

E Isidoro dopo di lui — Orig. V. 36. — Aera singulorum annorum » constituta est a Cæsare Augusto, quando primum censum exegit, ac » romanum orbem descripsit. »

(1) Dio. Cas. lib. 55, 25, lib. 56, 28.

Guarini Op. cit. not. 97 e 180.

Garzelli Op. cit. Tom. 2, p. 316, 317.

Digitized by Google

oltramontane godenti il diritto italico, sicchè quel più che avrebbesi potuto esigere da queste per far fronte alle pubbliche necessità, si otteneva aggravando di un maggior peso le terre provinciali. Inoltre la tassa poteva esser aumentata ogni anno a capriccio degl' Imperatori, e percetta anco più volte in un anno sotto forma di tributo straordinario (1). Il quale inconveniente sottoponeva le rendite territoriali a continue diminuzioni ed oscillazioni. Il modo poi statuito per riscuoter l'imposta ne cresceva l'esorbitanza. Imperocchè il governo soleva affidarne l'incarico alle società dei pubblicani, che si obbligavano al puntual pagamento di una cospicua quantità di denaro per ciascuna provincia tributaria. E costoro, subentrati nei diritti del fisco, facevanli valere, adoperando quella durezza inesorabile e spietata, di cui l'avarizia è sì trista

(1) Sveton. — In Vespasiano.

Garzetti. Op. cit. Tom. 2, p. 126, 350 e 362.

Dureau De La Malle Op. cit. Tom. 1, p. 327.

Savigny — Dissertation sur le système des impôts chez les Romains du temps des empereurs. — Themis Tom. 10, p. 253.

Fra i tributi straordinarj che si esigevano dagl' Imperatori meritia d' esser annoverato quello dell'*oro coronario*. In origine era esso un' offerta spontanea che gli alleati ed i sudditi facevano di una corona d'oro ai capitani ed all' Imperatore. In seguito però i regnanti quando vollero far danaro, costumarono d'esigere sotto questo titolo dai contribuenti una quantità d' argento e d'oro.—Cicero De Leg. Agr. contra Rullum passim. — Spartianus, Hadrian. c. 6.—Capitolinus, Antonin. Pius c. 4. — Garzetti, Op. cit. Tom. 2, p. 351.—

maestra. Non risparmiavano violenze nè rapine, non estorsioni d'ogni maniera per arricchire a spese dei contribuenti; e quando alcuni si rendevano morosi al pagamento dei tributi, non indugiavano un solo istante ad espropriarli dei fondi per soddisfarsi con usura dei debiti arretrati. Le stesse leggi a tutela dell'interesse fiscale avevano prescritto che il terzo possessore fosse obbligato al pagamento di tutte le imposte scadute e non pagate dal suo autore, se non voleva essere spogliato del fondo (1).

84. Nè si creda che le proprietà fundiarie dell'Italia, dichiarate immuni dall'imposta, fossero in miglior condizione delle provinciali. Imperocchè quivi le terre erano principalmente destinate ad usi improduttivi. Raccontano gli scrittori contemporanei che moltissimi fondi invece d'essere coltivati erano ridotti a foggia di giardini, di parchi signorili, e di luoghi di piacere. Altri erano destinati al mantenimento dei più rari animali, altri convertiti in laghi e peschiere per satollare

(1) L. 5, par. 2, ff. de censibus.
Tacit. — Ann. lib. 4.
Mengotti-Commercio dei Romani, Ep. 2, cap. 5. Milano 1804.
Garzetti Op. cit. Tom. 2, p. 362.
Dureau De La Malle Op. cit, Tom. 2, p. 494.
Warnkoenig Op. cit. par. 16.
Hugo-Histoire du droit Romain traduite de l'Allemand par Jourdan, Tom. 2, par. 376. Paris 1822.

la ingordigia dei signori romani. E Plinio stesso narra che per la formazione di un giardino o di un vivaio, ai servi di Nerone non bastava quella estensione di terreno che gli antichi agricoltori reputavano sufficente a procacciar la sussistenza a molte famiglie (1). Quei fondi poi che non erano ancora stati sottratti all'agricoltura non risentivano gran fatto il benefizio della esenzione dell'imposta, perchè, come vedremo più sotto, i proprietarj, emuli ben degni dello spirito fiscale del governo, per soverchia cupidigia di denaro angustiavano essi pure in varie guise la produzione agraria (2). Sicchè si può dire che l'Italia non era per questo lato più fortunata delle provincie. Niun altro fatto economico-politico meritevole d'esser segnalato per la nostra istoria, offre la presente epoca. Il perchè passo a discorrere delle variazioni più importanti seguite nella condizione degli agricoltori, e nel sistema colonico.

(1) Varro — De re rust. lib. 3, 11, 17.
Columella — De re rust. lib. 8, 1.
Plin. — Histor. natur. lib. 9; passim. lib. 18, 2.
Dureau De La Malle Op. cit. Tom. 2, pag. 49, 176 e seg., 217.
(2) Plin.- Hist. natur. lib. 14 in princ.
Seneca-Episl. 115.
Garzetti Op. cit. Tom. 2, p. 10 e seg.
Dickson — De l'Agriculture des anciens. Tom. 2, p. 110 e seg.
Dureau De La Malle Op. cit. Tom. 2, p. 370.

Digitized by Google

§ 2.

Vicende agrarie-civili.

85. Fino dagli ultimi tempi della repubblica, come altrove fu notato, vastissime estensioni di terreno si erano riunite in poche mani: sotto l'impero i latifondi andarono viepiù crescendo, e i Romani ne possedevano in Italia dei tanto vasti che uguagliavano in grandezza i territorj in antico posseduti da un municipio, o da una colonia (1). Metà della provincia d'Affrica apparteneva a sei soli proprietarj. Altrove pure l'ampiezza dei privati dominj sorpassava ogni misura, tantochè si può affermare con certezza esser divenute in quest'epoca rarissime le piccole proprietà rurali (2). Questo fatto avrebbe di per se solo presentato un forte ostacolo alle piccole imprese agrarie, ese-

(1) Seneca Ep. 89.
Columella Op. cit. lib. 1, cap 3.
Garzetti Op. cit. Tom. 2, p. 14 e 50.
Dureau De La Malle Op. cit. Tom. 2, p. 314.

(2) Latifundia perdidere Italiam, imo et provincias. Sex domini semissem Africæ possidebant, cum interfecit eos Nero Princeps—Plinii Histor. natur. Lib. 18.—

È notabile in proposito anco il linguaggio che Quintiliano difensore di un piccolo proprietario molestato ed oppresso da un ricco vicino, teneva innanzi ai giudici. — « Volui, judices, decedere volui; » sed nullum potui invenire agellum in quo non mihi vicinus dives » esset — Declam. XIII.

guibili per mano di libere e industriose famiglie. Ciò che finì di renderle impossibili fu la creazione della gravosa imposta fundiaria, non che l'avidità insaziabile dei privati. I proprietarj provinciali calcolarono che se si fossero accinti a dividere i latifondi in molti e piccoli poderi per affidarli, come in passato, alla cultura di libere persone, quasi tutto il prodotto di quelli sarebbe rimasto assorbito nel pagare gli esorbitanti tributi e il salario dei coltivatori. Ma essi non si sentivano disposti a renunziare alle loro rendite. I proprietarj italiani pure compresero che, adottando l'antico sistema colonico, ben pochi e meschini proventi, assai inferiori ai loro desiderj, avrebbero potuto ritrarre dalle vaste tenute; sicchè gli uni e gli altri, sebben per diverse cause, si combinarono nello scegliere altri sistemi più economici onde render produttive le terre. E questi furono specialmente due, la lavorazione per mezzo di schiavi, e l'uso delle locazioni.

86. L'impiego dei servi nella cultura permetteva a qualunque possessor di terreni di far notabili economie. Gli schiavi lavoravano senza aver diritto ad alcuna parte dei prodotti, dovendosi contentare di ricevere dal padrone meschini alimenti. Il perchè ad essi quasi esclusivamente fu affidata la cura, una volta ambita, delle coltivazioni, e in breve tutte le campagne dell'impero

furono popolate d'uomini costituiti in questa miserabile condizione. Se si getta un istante l'occhio sopra quel titolo delle Pandette, in cui si tratta dell'istrumento rustico lasciato in legato insieme col fondo, si comprende tanta essere stata la moltitudine degli schiavi di campagna, da non riguardare come esagerato il detto di Plinio il Vecchio, che paragonava le famiglie rustiche a legioni di soldati, nè quello di Seneca che le dichiarava maggiori di bellicose nazioni (1). Si traevano i servi dalle frontiere del Reno, del Danubio e dell'Eufrate, le quali a luoghi di mercato rassomigliavano, ove i proprietarj e gli speculatori correvano a farne incetta per impiegarli nella cultura delle terre galliche, greche, italiane. Lo stesso Giulio Cesare condannò più volte popoli interi debellati ad esser venduti sotto l'asta del Pretore, ed i pubblicani, seguendone l'esempio, praticarono spesso il barbaro costume di fare schiave

(1) Leg. 12, par. 5, 6, 7, 9, 31, 32, 33, 35. Leg. 16, par. 2, ff. de fundo instructo.

Varro — De re rustica lib. 1, cap. 17.

Seneca. — De benefic. lib. 7, c. 10 — De tranquillitate cap. 8.

Plinii — Histor. natur. lib. 18, 7; lib. 33, 10. —

Tacit. — Annal. lib. 4, cap. 27.

Garzetti Op. cit. Tom. 2, p. 263, 267, 277.

Racconta Seneca, che una volta il senato romano avea deliberato di far portare ai servi una veste particolare che li distinguesse dagli uomini liberi, ma che poi non mandò ad effetto il decreto per timore che i servi non conoscessero quanto era grande il loro numero. — De clementia c. 24. —

nelle provincie povere e languenti famiglie, per destinarle alla cultura delle campagne spopolate (1). Appena gli schiavi erano stati trascinati sui poderi, alcuni abietti mercenarj ricevevano dal signore il tristo incarico di custodirli, e di ricavare dalla loro industria il massimo prodotto col minor possibile dispendio. Perlochè nutrivanli di scarsi e grossolani cibi, li spingevano al campo coi piedi avvinti di pesanti catene, e la notte a guisa di feroci animali chiudevanli in oscurissime caverne (2). Che straziati poi da sì crudeli tor-

(1) Aul. Gellii — Noct. Atticar. lib 4, cap. 2.
Sveton. — In August. c. 21. — In Domitian. c. 7.
Dio. Cass. — Histor. lib. 51.
Mengotti Op. cit. Ep. 2, cap. 5.
Biot — Dell'abolizione della schiavitù antica in Occidente. Milano 1841, p. 47 o 59.
Dureau De La Malle Op. cit, Tom. 1, p. 255, 266. —

(2) Varrone nel suo trattato *de re rustica* fra gli oggetti che compongono l'istrumento del fondo annovera il servo rustico, distinguendolo dalle cose inanimate soltanto con la frase d'istrumento vocale, (*instrumentum vocale*) lib. 1, cap. 20. — Poche parole di Columella nella sua prefazione al trattato *de re rustica* dipingono a meraviglia qual fosse l'abiezione di tali servi. — ivi — « Nec post hæc reor intemperantia » cœli nobis ista, sed nostro potius accidere vitio, qui rem rusticam » pessimo cuique servorum *velut carnifici* noxæ dedimus, quam » majorum nostrorum optimus quisque optime tractaverat. »

Che gli schiavi rustici poi si tenessero incatenati, e soffrissero crudeli trattamenti, lo dicono lo stesso Columella Op. cit. præfat. lib. 1. — Seneca Epist. 47, — De ira lib. 3, cap. 40 — De beneficiis lib. 7, cap. 10, — Plinio Histor. natur. lib. 18, cap 3 e 6. — Plinio il Giov. Epist. lib. 3, Ep. 19. —

V'era perfino il servo portinaio incatenato come il cane — Seneca De ira. lib. 3, cap. 37. — Beaufort La république romaine lib. 6, chap. 4.

menti di lenta morte perissero, nulla importava ai padroni, poichè l'abbondanza dei rustici servi era sì grande in quel tempo, che pochi pezzi della più vile moneta bastavano a farne sostituire dei nuovi agli estinti (1). Laonde spaventevole era in quella età il consumo di questi sventurati, quasi fossero prodotti della terra o dell'arte, destinati ad esser distrutti, e non enti umani e ragionevoli. Non dee quindi recar maraviglia se la minaccia fatta dal signore al servo urbano indocile di cacciarlo a coltivare i poderi, fosse un farmaco salutare per ricondurlo all'obbedienza (2).

87. Le locazioni furono il secondo modo economico con cui i proprietarj provvidero a render produttive le terre. Le città, i municipj, lo stato, i particolari ancora, bene spesso ricorsero a questo contratto per assicurarsi un'annua rendita certa. Due maniere di locazioni si praticarono. La prima

(1) Per ben comprendere quanto fosse vile il prezzo degli schiavi rustici, vale a dire di quelli che non avevano istruzione alcuna, ed erano per lo più inetti a qualunque ministero delicato, basta segnalare questo semplice fatto; che fino dai tempi di Cicerone si faceva la questione se per alleggerire in caso di tempesta la nave convenisse gettare in mare un servo di poca abilità, anzichè un cavallo di prezzo. — Cicero De Officiis lib. 3, cap. 22.

Ved. nel resto Dureau De La Malle Op. cit. Tom. 1, p. 148, 150, 153, 154, 157, 411, il quale ha raccolto molte utili notizie sul prezzo degli schiavi in quest'epoca.

(2) Juvenal — Satir. 8, vers. 180.

Seneca — De ira lib. 3 e 32.

Garzetti Op. cit. Tom. 2, p. 278.

fu quella di concedere ad alcuni ricchi ed avidi speculatori i fondi sforniti dell'istrumento rustico per lunghissimo tempo, o in perpetuo, a condizione che pagassero un annuo canone fisso, corrispondente alla rendita presunta della terra, e si accollassero il pagamento della nuova imposta. La seconda fu quella di concedere i fondi provvisti di tutto l'istrumento necessario alla cultura per soli tre o cinque anni; e in questo caso il conduttore obbligavasi a pagare una mercede o canone assai più forte del primo, e rilasciava a carico del proprietario l'onere dell'imposta. Di più doveva garantire per mezzo di un idoneo mallevadore, o d'una ipoteca sopra beni stabili, il pagamento della mercede, e la restituzione, a suo tempo, del fondo e dell'istrumento nello stato in cui l'aveva ricevuto (1). Tutte le proprietà dei corpi morali furono ordinariamente locate nella prima maniera, quelle dei privati nella seconda.

88. La denominazione di campi vettigali, che si trova usata dai giureconsulti dell'impero non che dagli scrittori contemporanei, significa appunto la concessione delle terre delle città, dei municipj, del popolo romano, fatta nella prima

(1) Leg. 1, ff. Si ager vectigalis vel emphyteuticarius petatur.
Leg. 11, par. 1. ff de publicanis et vectigalibus.
LL. 3, 9, 12, par. 11, 14, 53, 54, ff. locati et conducti.

Digitized by Google

delle anzidette forme. Imperocchè la parola vettigale quando era unita all'altra di campo, designò anche in questa età, come in passato, la rendita rappresentante il frutto naturale del suolo, che i conduttori dovevano pagare ai proprietarj, non già il tributo e l'imposta prediale. La sola differenza che passò fra le antiche rendite dei pubblici fondi e quelle ora in discorso fu questa, che non più in quote parti di frutti vennero costituite, ma in una certa ed invariabile somma di denaro pagabile in più rate. Solamente ai conduttori dei fondi dello Stato fu aggiunto talvolta l'onere di somministrare una certa quantità di generi frumentarj per erogarli nel mantenimento della plebe romana (1). I privati pure a titolo di mercede richiesero ai conduttori rilevante quantità di denaro invece di prodotti. Così anco per questa via i proprietarj d'ogni specie e d'ogni condizione, si persuasero d'aver remosso, o almeno attenuato il danno delle gravose esazioni fiscali, e provvisto il meglio che potevano al loro interesse.

89. Una tal variazione nel modo di far valere le terre, che avrebbe potuto migliorar le sorti dell'agricoltura, se i nuovi e facoltosi conduttori fossero stati insieme coltivatori, le arrecò un maggior detrimento. Imperocchè costoro reputandola un'arte abietta, fissaron il domicilio nelle città, e

(1) Ved. Illustrazione XI in fine del volume.

nei borghi i più vicini ai fondi locati, e destinarono numerose famiglie di servi a coltivarli. Dal che ne avvenne che per distinguerli dai veri e propri agricoltori, si usò chiamarli col nome di *coloni urbani* (1). Nè si presero altra cura che di vegliare gli schiavi, e costringerli in ogni più barbaro modo a fare il più economico lavoro per evitare il pericolo di una perdita nelle intraprese speculazioni. Laonde un aumento di crudeltà contro quei miseri fu il guadagno unico che l'agricoltura ritrasse da siffatta innovazione.

90. Non è da credere peraltro che le campagne fossero affatto sprovviste di coltivatori liberi in questa età, poichè se ne contavano sempre alcuni, i quali godevano piena libertà di persona, ed altri che erano liberti degli stessi padroni dei fondi (2). Con essi pure i proprietarj, stimolati dal comun desiderio di procurarsi un'annua rendita certa ed invariabile in denaro, si avvisarono di rinnovare i patti di cultura, obbligandoli a lavorar le terre, non più in

(1) Columella così la discorre di questa specie di coloni. « Ita » certe mea fert opinio, rem malam esse frequentem locationem fundi, » pejorem tamen *urbanum colonum* qui per familiam mavult agrum » quam per se colere. Saserna dicebat ab ejusmodi homine FERE » PRO MERCEDE LITEM REDDI. » De re rust. lib. 1, cap. 11.

Ved. L. 27, par. 11, L. 30, par. 4. ff. ad leg. aquil. L. 11, par fin. ff. locati. cond.—

Plinii — Epist. lib. 6, Ep. 3, 30.

(2) L. 4, par. 8, ff. de censib. L. 20, par. 1, ff. de instructo vel instrumento legato.

qualità di coloni parziarj, ma di conduttori. L'esito però non corrispose alle loro espettative, perchè codesti conduttori non offrivan le medesime condizioni di solventezza dei precedenti, siccome quelli che non possedevano alcun capitale con cui far fronte alle spese necessarie all'annua produzione, nè erano in grado di fare il più piccolo risparmio per pagare alle debite scadenze la mercede pattuita. Sicchè per sodisfare a tali obblighi contro lor voglia assunti, si trovavano costretti a vendere sollecitamente i prodotti in quei tempi dell'anno in cui i prezzi erano vilissimi. In tal modo facendo scapiti rilevanti s'indebitavano, e cessavano dal pagamento delle mercedi. Diverse leggi delle Pandette, e diverse lettere di Plinio il Giovane rendono amplissima testimonianza della miseria e dell'avvilimento, in cui i coloni liberi, divenuti conduttori, in un momento precipitarono (1).

(1) L. 20, in princ., e par. 3; L. 27, ff. de instructo vel instrum. leg. L. 101. ff de legatis tertio.

Varro — De re rustica lib. 1. cap. 17.

Columella Op. cit. loc. cit.

Plinii — Epist. lib. 3, Ep. 19; lib. 5, Ep. 15; lib. 9, Ep. 36, 37; lib. 10, Ep. 24.

Talvolta i proprietarj concedevano ad alcuni dei loro servi la facoltà di prender per se tutti i frutti del fondo, a condizione che pagassero un'annua mercede in denaro; ma i servi pure scapitavano in simili imprese, e s'indebitavano coi padroni. (Ved. L. 18, par. 4, ff. de instructo ec.) Da ciò si argomenti, quanto le locazioni dovessero riuscir gravose ai coloni liberi.

91. Perlochè non andò guari che alcuni dei proprietarj i più intelligenti di cose agrarie, esperimentato il cattivo successo delle locazioni, ritornarono prudentemente alle antiche società coloniche. Su quali basi le rinnovassero, noi lo ignoriamo. Plinio il Giovane, che apparisce essere stato uno dei primi a ritornarvi, non fa parola del reparto dei frutti che pattuì coi lavoratori. Soltanto rilevasi che egli riguardava la rendita in natura come la più giusta che potesse esigersi dai coloni, ma nel tempo stesso credeva necessario il destinare una persona di sua fiducia per vigilarli, onde non lo defraudassero d'alcuna parte dei prodotti. Lo che fa dubitare che non tanto equo, ma diverso assai dall'antico, fosse il reparto convenuto fra lui e quei miserabili proletarj (1).

(1) Plinii lib. 9, Epist. 37.

« Plinius Paulino suo S.

» Nec tuæ naturæ est, transititia hæc et quasi publica officia a familia-
» ribus amicis contra ipsorum commodum exigere; et ego te constan-
» tius amo, quam ut verear ne aliter ac velim accipias, nisi te calendis
» statim consulem videro: præsertim quum me necessitas locan-
» dorum prædiorum plures annos ordinatura detineat; in qua mihi nova
» consilia sumenda sunt. Nam priore lustro, *quamquam post magnas*
» *remissiones, reliqua creverunt: inde plerisque nulla jam cura mi-*
» *nuendi oris alieni, quod desperant posse persolvi: rapiunt etiam,*
» *consumuntque quod natum est, ut qui jam putent se non sibi par-*
» *cere.* Occurrendum ergo augescentibus vitiis, et medendum est.
» *Medendi ratio,* SI NON NUMMO, SED PARTIBUS LOCEM, *ac deinde ex*
» *meis aliquos operis exactores, custodes fructibus ponam. Est atto-*
» *quin nullum justius genus reditus, quam quod terra, cœlum, an-*

92. Dopo d'aver così narrato qual fosse lo stato degli agricoltori, e quali le vicende subìte dal sistema colonico, di leggieri si raggiungono le ragioni, per le quali in questa età classica del diritto non si stabilì alcuna teoria di vera e propria giurisprudenza colonica. Una tal mancanza quasi assoluta nel corpo delle leggi romane da chiunque meno esperto di cose giuridiche debb'essere tutto dì avvertita. Ed invero l'agricoltura, per quello che abbiamo finora esposto, poteva offrire un triplice subietto di studio pei giureconsulti, in quantochè, per la istituzione degli amministratori incaricati di vegliare i lavori e le operazioni dei servi rustici e dei parziarj, poteva sentirsi il bisogno di determinare la entità giuridica delle relazioni vicendevoli che venivano a stabilirsi fra essi, i proprietarj, ed i terzi; per la rinnovazione delle antiche società coloniche poteva comparir necessario il fissare i diritti dei socj sulle basi dell'eguaglianza; ed in fine per la seguita applicazione del contratto di locazione alla cultura dei terreni poteva pur comparire utile lo stabilire una differenza giuridica tra i conduttori rustici e gli urbani, onde l'industria dei primi non venisse

» *nus refert; at hoc magnam fidem, acres oculos, numerosas ma-*
» *nus poscit.* Experiendum tamen, et quasi in veteri morbo, quælibet
» mutationis auxilia tentanda sunt. Vides quam non delicata me causa
» obire primum consulatus tui diem non sinat: quem tamen hic
» quoque ut præsens, votis, gaudio, gratulatione celebrato. Vale. »

aggravata di quelle tante obbligazioni che solo ai secondi convenivano. Ma pure così non fu, e la giurisprudenza non sodisfece ad alcuno di questi bisogni dell'arte agraria.

93. Pochissime leggi si trovano nel Digesto concernenti l'agenzia dei beni rustici, le quali principalmente riguardano le obbligazioni che i proprietarj dei terreni venivano a contrarre per l'operato dei villici preposti alle faccende agrarie di fronte ai terzi, ma non dichiarano nè tutelano i diritti di costoro di fronte ai preponenti (1). Un silenzio quasi assoluto tengono i giureconsulti sopra la colonia parziaria, giacchè non la rammentano che in due sole leggi. Nella legge 25 al titolo delle locazioni Gajo fa parola del colono parziario solo per contrapporlo al colono conduttore; e nella legge 52 al titolo delle società, Ulpiano allega la società colonica in esempio delle società *unius negotiationis* (2). Essi ne han dato un cenno suffi-

(1) L. 5, par. 2, L. 10. ff de institoria actione. — Pauli sentent. lib. 2, tit. 8, par. 2.

(2) Gajus L. 25. par. 6. ff locati cond. — « Apparet autem de » eo nos colono dicere, qui ad pecuniam numeratam conduxit: alio- » quin partiarius colonus, *quasi societatis jure*, et damnum et lu- » crum cum domino fundi partitur. »

Ulpianus L. 52, par. 2, ff. pro socio.—ivi— « Si in coëunda socie- » tate, inquit, artem operamve pollicitus est alter, veluti cum pecus » in commune pascendum, *aut agrum politori damus in commune* » *quærendis fructibus*; nimirum ibi etiam culpa præstanda est; pre- » tium enim operæ, artis est velamentum. »

Ved. anche la l. 4, ff. locati-conducti.

ciente a far comprendere la indole e la differenza giuridica di tal contratto dagli altri affini, ma non hanno dichiarato i diritti e le obbligazioni dei socj proprietarj verso i socj d'industria, nè di questi fra loro.

94. Per ben comprendere come codeste omissioni trovino la loro spiegazione nello stato poc'anzi descritto degli agricoltori, giova por mente all'indole razionale del diritto raccolto da Triboniano nelle Pandette, e al modo in cui si andò formando. È quello un complesso di moltiplici risposte, che i più abili giureconsulti dell'impero davano ai quesiti sottoposti dai privati alla loro soluzione, non meno che di molte regole generali estratte da una quantità di soluzioni identiche ed analoghe, e formulate compendiosamente, onde in futuro servissero a prevenir nuove dispute, ed a render più spedito e più libero l'andamento degli affari privati. Dal che si rileva che non poteansi stabilire le teoriche del diritto in ogni speciale materia senza l'interrogar frequente dell'oracolo dei giureconsulti, e il provocare ch'altri facesse dell'azione della giustizia. Le quali due condizioni non potevano certamente adempirsi nè dai villici amministratori, nè dai coloni parziarj, comunque gli uni e gli altri sentissero estrema necessità di protezione e difesa contro le esagerate pretensioni dei possessori dei

Digitized by Google

terreni. Difatti i primi, erano, come si è detto, mercenarj abietti, o servi dello stesso proprietario, che accettavano in silenzio qualunque condizione venisse loro imposta, per timore di non esser privati di quell'ufficio, e ridotti in più miserabile stato (1). E i secondi pure, avviliti e dispersi sopra fondi sterminati e lontani dalla città, si guardavano bene dal chiedere una dichiarazione dei loro diritti, che gli avrebbe esposti senza pro allo sdegno di un superbo signore, o d'un potente patrono (2). Che se alcuni, stanchi di tante vessazioni, prendevano il partito di portarsi a Roma, nol facevano pel desiderio d'ottener giustizia, ma per quel solo d'abbandonar per sempre la trista vita campestre, e di fissarsi colà dove sarebbero stati a spese del pubblico nutriti nell'ozio. Rimasta perciò agl'industriosi campagnuoli l'unica alternativa fra la rassegnazione e la fuga, non è da maravigliarsi se pel difetto di legali controversie fra essi e i proprietarj, mancò ai giureconsulti materia di studio e di meditazione sì intorno al contratto d'agenzia dei beni rustici, come intorno all'altro di colonia parziaria.

95. Venendo in ultimo luogo al contratto di locazione, è da dire che quantunque nelle Pandette si trovi un complesso di dottrine a quello relative,

(1) Columella Op. cit. lib. 1, praef.
(2) Ved. not. 1, pag. 124.
Dureau De La Malle Op. cit. Tom. 2, p. 215.

pure esse in gran parte non costituiscono una vera e propria giurisprudenza colonica. Imperocchè si formarono nel conflitto degl'interessi fra i coloni urbani e i locatori, e non già fra questi e i coltivatori. Ne offre una chiara prova l'obbligazione del ricevimento a stima dell'istrumento rustico, stabilita per esimere il proprietario dal danno della deperizione, come l'altra della doppia garanzia del mallevadore, e del privilegio sulle cose trasportate nel fondo, richiesta al conduttore, sia per il puntual pagamento dei canoni, sia per la restituzione completa dell'istrumento (1). Codeste garanzie presuppongono l'agiatezza nelle persone dei conduttori che le prestano, senza la quale o non si sarebbero da loro ottenute, o sarebbero riuscite in parte inutili; e in tal condizione si trovavano i soli coloni speculatori, e non i veri agricoltori. Di questa verità una luminosa conferma si trae da un fatto attestato da Plinio il Giovane, il quale nelle sue lettere dice che i proprietarj, allorquando locavano direttamente le terre ai coltivatori, non potendo ottener da essi nè mallevadori nè ipoteche, si contentavano del semplice pegno dei mobili trasportati nei fondi. E se non erano pagati delle mercedi alle debite scadenze, costumavano per qualche tempo di spogliarli di quelle meschine

(1) LL. 53 e 54, ff. locati et conduct.
L. 5, Cod. locati et conduct.

proprietà. Ma dopo un ripetuto uso di questo espediente avendoli ridotti alla più completa miseria furono costretti a rinunziare a qualunque garanzia (1). Lo che persuade che codesta classe di conduttori non diede giammai motivo al formarsi delle dottrine concernenti le locazioni, e perciò le teoriche di questo contratto, comunque atte a tutelare in parte gl'interessi agrarj, non può dirsi che fossero istituite per causa di quelli. Ond'è manifesto, che se vera e propria giurisprudenza colonica non si formò in tale età, ne fu cagione l'avvilimento estremo in cui l'arte agraria era caduta (2).

96. Con essa non conservarono più alcun'intima relazione neppur le dottrine della redibitoria, che in questi tempi ricevettero un grandissimo incremento. I giureconsulti dell'impero, benchè rimarcassero la discordanza esistente fra le diverse parti dell'editto edilizio, nel quale alcuni elementi dell'antico rimedio redibitorio erano confusi coi nuovi ed eterogenei dell'azione redibitoria, non si occuparono di ricercare se appartenessero a due

(1) Plinii Epist. lib. 3, Ep. 19.

(2) Non vuolsi omettere d'avvertire che alcuni principj giuridici risguardanti l'istrumento del fondo rustico si trovano fissati dai giureconsulti specialmente nel titolo che ha per subietto il legato del fondo istrutto. Essi formano parte del diritto colonico, ma è però sempre vero che la dichiarazione dei medesimi si ottenne non per sodisfare all'esigenze dell'agricoltura, ma à quelle d'altri interessi sociali.

età distinte. L'agricoltura omai generalmente trascurata non porgendo loro occasione di riconoscere e determinare l'originario spirito di quel rimedio, essi lo supposero introdotto negli ultimi anni della repubblica. E in tal concetto, affine di toglier di mezzo le dissonanze riscontrate fra le diverse parti dell'editto, posero in luce il principio che a senso loro ne costituiva la base fondamentale. Dissero che mirava a rendere immune da ogni danno quei compratori, che per frode e malizia dei venditori avessero ricevuto oggetti poco capaci a prestare gli usi e i servizi, per cui gli avevano espressamente acquistati. La quale dichiarazione era apertamente smentita da tutto il contesto dell'editto, come altrove fu mostrato (1). Posto questo principio non vero, ma pur necessario per imprimere un carattere di uniformità a tutta la giurisprudenza, ne dedussero come legittimi corollarj: 1° che non per qualunque malattia o difetto del servo e dell'animale comprato si dovea concedere l'azione redibitoria, ma solo per le malattie e vizj occulti, lo che non si era mai ricercato in addietro (2): 2° che per ragione di identità conveniva accordarla anco ai compratori e permutanti di qualunque altro oggetto mobile,

(1) Ved. Illustrazione VII, in fine del volume.

(2) L. 1, par 6, ff. de ædilitio edicto. — Ved. Illustrazione sud. in fine del volume.

semovente, o immobile, il quale si prestasse a tenere occulto un vizio, nocevole all'uso a cui era destinato (1).

97. Per cotali interpretazioni date dai giureconsulti all'editto, la redibitoria perse affatto ogni rassomiglianza con l'antico rimedio, e cessò d'appartenere alla categoria degl'istituti in special guisa tutelanti le contrattazioni agrarie. In conferma di ciò basti l'avvertire che fra i tanti frammenti contenuti nel titolo delle azioni edilizie, uno solo se ne riscontra allusivo ad un animale inserviente all'agricoltura (2). Tutti gli altri riguardano gli animali destinati al fasto signorile, e principalmente i servi urbani di cui facevasi allora gran mercato. Imperocchè i servi eseguivano qualunque lavoro dal più sublime dell'intelletto a quello più umile della mano; per cui nel contrattarli si rendevano frequenti le collisioni degl'interessi. E l'ingegno dei giureconsulti, di continuo messo a tortura per dileguarle, ebbe a sottoporre ad una minuta analisi tutte le facoltà fisiche e morali dell'uomo-servo per dichiarare e stabilire, a forza di moltiplici e sottili distinzioni,

(1) LL. 1 e 48, p. 6, ff. de ædilitio edicto.

(2) Bovem qui cornu petit, vitiosum esse plerique dicunt. Item mulas, quæ cessum dant; ea quoque jumenta, quæ sine causa turbantur, et semetipsa eripiunt, vitiosa esse dicuntur. — L. 43, ff. de ædilitio edicto.

come e quando la imperfezione di qualche facoltà desse luogo all'esercizio della redibitoria (1). In tal modo si formò la giurisprudenza interpretativa, o a meglio dire modificativa dell'editto degli Edili curuli, che Triboniano inserì nelle Pandette, e che oggi si vorrebbe senza le necessarie cautele applicare al commercio agrario.

§ 3.

Stato delle campagne.

98. L'effetto di tante funeste innovazioni non tardò a manifestarsi dovunque con grave perdita della pubblica ricchezza. Le emigrazioni dei coloni liberi angustiati dalle necessità della vita, cui male sodisfacevano coi proventi dei poderi, divennero frequenti. E ad arrestarle non giovarono le ordinanze, con cui fino dai primi tempi dell'impero si cercò di estendere la gratuita distribuzione del grano non solo alla plebaglia di Roma, ma anco

(1) Ved. il tit. de ædilitio edicto passim.

Quali e quanti fossero i ministeri, gli uffici e le arti, dei servi urbani, e quanto esorbitante il prezzo di essi, specialmente se dediti, alle lettere, può conoscersi consultando Svetonio de illustrib. grammaticis, cap. 3 e seg. — Seneca Ep. 50. — Persio Flacco Sat. VI in fin. — Plinio Epist. lib. 9, Ep. 17 — Lampridio. Alex. Sev. cap. 40 — Pignorio De servis passim. — Pompa De servor. operib. — Beaufort. La répub. rom. lib. 6, chap. 4. — Garzetti Op. cit. Tom. 2, p. 83 e 277. — Granier. De Cassagnac. Histoire des Classes Ouvrières. chap. 16.

ai mendicanti delle campagne. Imperocchè queste agli agricoltori non eran di profitto, e non estinguevano il male nella radice (1). I servi poi ben si vendicavano dell' oppressione dei proprietari, e dei conduttori dei fondi. Disanimati pei crudeli trattamenti che soffrivano tuttodì, non stimolavano la terra a dar copiosi frutti, e bagnandola più spesso di sangue che di sudore, lasciavanla infeconda (2). Cosicchè in ogni parte l'aspetto delle campagne era tristo e lacrimevole. Nell' Italia, una volta floridissima, e coltivata quasi tutta da liberi agricoltori, la solitudine e la selvatichezza dei terreni predominava sulla misera e negletta cultura (3). Ed invano l'Impe-

(1) Garzetti. Op. cit. Tom. 2, p. 43, 111, 156 e seg. — Vedasi ancora l'illustrazione della tavola alimentaria Velejate detta Trajana, fatta da Pietro De Lama, da cui si rileva che i privati, non che gl' Imperatori soventi volte destinavano fortissime somme per sovvenire alla miseria, e alla mendicità di molte popolazioni italiche. — Parma 1819, p. 27 e seg.

(2) Plinii — Hist. natur. lib. 18, c. 3.

Rossi — Cours. d'Econ. Polit. Tom. 2, 391 e seg.

(3) Plinii — Epist. lib. 6, Ep. 9.

Seneca — De beneficiis lib. 1, 10.

Taciti — Annal. lib. 3, par. 54.

Pietro De Lama Op. cit. p. 31, 32.

Garzetti Op. cit. Tom. 2, p. 110.

Columella si lamenta perchè ai tempi suoi le terre coltivate a grano rendevano il quattro per uno, e questo non per vizio di sopravvenuta sterilità, ma per l'avvilimento massimo in cui era caduta l'arte agraria. — De re rusi. lib. 1, præfat. e lib. 3, 3. — E Plinio il giovane ci fa sapere che ai suoi tempi l'aria della Maremma Toscana si reputava insalubre e pestifera. L'abbandono della cultura e lo spo-

rator Domiziano, sgomentato per la scarsità dei cereali che dalle di lei campagne si raccoglievano, pretese provvedervi con vietare la piantazione delle vigne in alcuni luoghi del territorio, quasichè la sovrabbondanza di queste fosse d'ostacolo alla cultura di quelli. L'editto non ebbe alcun vigore, e solo fu consegnato alle pagine dell'istoria come un testimonio di più della miseria delle campagne italiane, e delle stranezze infinite di quel monarca (1).

99. Nelle provincie ch'erano il bersaglio delle immense fiscali esazioni, i terreni non giacevano incolti, ma sì languida e trascurata n'era la cultura, che dava scarsissimi frutti, e faceva temere una progressiva diminuzione. Laonde è giusto il dire che niun'epoca sociale comprova, meglio di questa, la verità di quella sentenza che il più celebre fra gl'inglesi economisti lasciò scritta nella sua insigne opera sulla ricchezza delle nazioni, avere la cupidigia e l'ingiustizia la vista corta (2). Imperocchè desse invano si ostinano a lottare contro le leggi immutabili, a cui la Divina Prov-

polamento derivato dalla riunione delle terre in poche mani furono probabilmente le principali cause di questo fatto. — Epist. lib. 5, Ep. 6.

(1) Svetonii — In Domitiano.

Inghirami — Storia della Tosc. tom. 4, p. 104.

(2) Smith Recherches sur la nature, et les causes de la richesse des Nations traduites de l'Anglois par M. Roucher — Paris 1790. Tom. 2, liv. 3, chap. 2, pag. 252.

videnza affidò il segreto della produzione. Accade alla perfine che gl'industriosi oppressi, o scuotendosi in tempo dal loro letargo insorgono contro gli oppressori, e gli abbattono, ovvero vinti dall'avvilimento e dalla miseria cessano per difetto di forze vitali da ogni lavoro. Allora vien meno di subito anco la potenza dei ricchi, e la vita dello stato in un momento si estingue. Quale dei due destini fosse riserbato all'impero romano, lo vedremo nell'epoca seguente.

Digitized by Google

EPOCA SECONDA

Dalla divisione dell' Impero fino alla caduta di esso in Occidente.

Vicende economico-politiche dell' agricoltura.

100. La divisione dell'impero operata da Diocleziano fu causa di nuovi danni per l' agricoltura, e di nuove oppressioni finanziere, non più indiretta come in passato essendo stata l' azione dei vincoli fiscali su di essa, ma diretta e malefica in sommo grado. Per spiegar con chiarezza queste ultime sue vicende presso i Romani, mi giova toccar molti argomenti che attengono all' istoria finanziera dell' impero, e talvolta allargare il subietto del discorso. Per altro confido che nel corso della narrazione mi verrà fatto di porre in luce la necessità di questo apparente divagamento.

101. Diocleziano, appena ottenuta la corona imperiale, amando viver sicuro sul trono, e gustar le delizie sovrane lontano dagli eserciti e dalle battaglie, pensò a crearsi un collega nella persona del suo fedel Massimiano, al quale assegnò le

provincie occidentali più esposte alle invasioni dei barbari, per se ritenendo le orientali più tranquille. Ma non sodisfatto pienamente di questa prima divisione, dopo non molto convenne insiem con lui d'eleggere due Cesari, e procedè a nuova divisione dell'impero in quattro parti. Allora si formarono quattro distinte corti, le quali presero a gareggiar fra loro nel fasto e nel lusso, superando di gran lunga l'età precedenti. Il numero dei famigliari, dei cortigiani, e dei ministri stipendiati dai Principi quadruplicò, e a questo s'aggiunse che non più la sola plebe romana ebbe diritto ai gratuiti alimenti, ma le altre pure viventi nelle città in cui costoro fissarono la residenza (1). Gli eserciti divennero assai più costosi di prima, sì perchè moltiplicatisi alla pari dei regnanti, sì perchè dalle guerre non avevano da sperare alcun lucro. Non si combatteva più per conquistare ricchi e fertili paesi, o per soggiogare nazioni corrotte dal lusso, ma sol per difendersi dalle invasioni e rapine dei feroci popoli del settentrione, dai quali bene spesso occorreva comprar la pace con l' oro. Onde i soldati non potendo più arric-

(1) Aurel. Victor. — De Cæsaribus c. 39.
Lactant. — De mortib. persecutor. c. 7.
Ammian. Marcellin. — Histor. lib. 16, cap. 8; lib. 19, cap. 5.
Guarini Op. cit. p. 50 e seg.
Garzetti Op. cit. Tom. 1, p. 77. Tom. 2, p. 169 e seg. p. 3:1, 347.

Digitized by Google

chirsi con le spoglie dei vinti nemici, volevano essere a spese del regio erario, più largamente che in passato, retribuiti. Che se si presta fede ad un antico e grave scrittore vissuto ai tempi di Diocleziano, i dispendj sarebbero cresciuti di tanto, da fargli dire senza taccia d'esagerazione, che il numero dei pensionati e dei mantenuti col denaro del pubblico era divenuto maggiore di quello dei contribuenti (1). Ora per sopperire a queste nuove necessità convenne aver ricorso ad un grandioso aumento di tributi, abolendo insieme le immunità fin allora godute dall'Italia, e da alcune città transalpine (2). Fu rinnovato il censo generale delle persone e delle proprietà da molto tempo trascurato, e le une e le altre vennero assoggettate al pagamento di gravissime imposte (3). Nè i mali che tennero dietro alla divisione dell'impero qui si arrestarono. Conciossiachè l'esperienza fece ben presto accorti i governanti che l'aumento dei tri-

(1) Lactant. — De mortib. persecutor. 7. —
Gibbon — Histoire de la décadence et de la chûte de l'empire romain traduite par M. Guizot, chap. 17. Paris 1812.
(2) Aurel. Vict. — De Cæsarib. c. 39.
Garzeiti Op. cit. Tom. 2, p. 160.
Non le sole imposte fundiarie, ma anco le personali, e quelle che oggi chiamansi contribuzioni indirette, furono dopo quest'epoca aumentate. Lo che rese sempre più miserabile e trista la condizione dei sudditi dell'Impero.
(3) Lactant. — De mortib. persecutor. c. 20, 23.
Gibbon. Op. cit. chap. 17.

buti sarebbe stato illusorio, qualora avessero continuato ad esigerli tutti e sempre in denaro. Onde posero mano a molte riforme nel regime finanziero, che quasi soffogarono e spensero, non dirò la sola industria agraria, ma qualunque altra. Siffatto argomento vuol' essere svolto fino dai suoi principj.

102. Narrai come nei passati secoli il governo imperiale si fosse dato a credere che per mantener prospera la nazione conquistatrice, la quale poco o nulla voleva produrre, bastasse rinnovare d' anno in anno grandiose tratte di denaro a titolo di tributo sopra le industriose provincie, nella fiducia che l' abbondanza continua del numerario presso di quella equivalesse alla permanente abbondanza di qualunque genere di prodotti. Ignaro com' era delle leggi che regolano la produzione, non seppe comprendere che i suoi calcoli sarebbero andati ben presto falliti. La gravezza eccessiva dei tributi, e il modo particolare della loro esazione avendo consumato in brevissimo tempo molti capitali nelle provincie, produssero il rincaro delle merci. Imperocchè di queste scemò il quantitativo in forza del dissipamento dei capitali, ed aumentarono le spese di produzione per l' aggiunta del nuovo elemento dell' imposta. Onde avvenne che gli oziosi conquistatori si trovarono con egual somma di danaro più poveri di

Digitized by Google

prima, non potendo pel seguito rincaro delle merci procurarsene tante come in passato. A cotale inconveniente il governo si studiò di riparare, ponendo in opera varj mezzi d'un'efficacia poco durevole. Incominciò dall' aumentare la massa effettiva del numerario, prevalendosi della gran copia dei metalli, che nei primi anni dell'impero. aveva potuto ricavare dai ricchi paesi di fresco conquistati, e con tale espediente potè per qualche tempo sostenere l'aumento dei prezzi. Venuta meno codesta risorsa, ricorse ad altre arti più vergognose. Prese talvolta il partito di accrescere il valor nominale delle monete conservando loro lo stesso peso; tal'altra ne diminuì il peso, o ne alterò la sostanza per metterne in corso una maggior quantità. Così per lo spazio di molti anni seppe mantenere un certo equilibrio fra la pecunia riscossa col tributo, e quella necessaria ad acquistare le rincarate mercanzie (1). Ma il lungo

(1) È certo che le monete d'oro e d'argento subirono sotto l'impero continue variazioni ed alterazioni nel valore, nel peso e nella sostanza. La diminuzione nel peso cominciò dopo il regno d'Augusto, ed andò sempre progredendo (Ved. Plin. Hist. natur. lib. 33, 3, — Dureau De La Malle Op. cit. Tom. 1, p. 43, 450, 451. — De Lama Op. cit. p. 63, 68.). La variazione del valore da Nerone in poi fu frequentissima (De Lama p. 30 — Galiani Op. cit. lib. 1, cap. 1, pag. 41.). L'adulterazione di qualunque spece di moneta, e più particolarmente di quella d'argento dal regno di Settimio Severo fino a Diocleziano fu continua (Garzetti Op. cit. Tom. 2, p. 330. — Galiani loc. cit. pag. 41.).

uso di questi iniqui espedienti gli aveva in gran parte renduti inutili anco prima della divisione dell'impero; seguita questa, divennero del tutto impraticabili. Imperocchè l'aumento straordinario dei tributi, che ad essa tenne dietro, induceva gl'industriosi ad accrescere più che in passato il prezzo delle derrate. Ad eludere il qual aumento, il governo avrebbe dovuto operare un'alterazione così forte e così istantanea nel valore o nella sostanza della moneta, che anco ai meno accorti non sarebbe sfuggita; onde sarebbe stata più folle che temeraria la speranza di eseguirla con successo. Bisognava dunque ricorrere a nuovi provvedimenti per evitare il rincaro, e per ritrarre in ogni modo dalle imposte tutto ciò che si voleva assolutamente conseguire.

103. L'Imperator Diocleziano tentò il primo di farlo con quei celebri editti, nei quali prese a tassare il prezzo rigoroso di qualunque prodotto agrario e manifatturiero, come ancora la mercede ed i salarj di qualunque servizio produttivo, comminando severissime pene contro chi avesse osato pretendere un di più (1). Ma l'esperienza dimostrò

(1) Aurel. Victor. In Epitome.

Annali di statistica. Vol. 23, pag. 244 e seg. Milano presso Lampato 1830.

Journal des Économistes. Tom. 3, p. 42 — Aperçus statistiques sur la vie civile et l'économie domestique des Romains au commen-

Digitized by Google

ben presto che un tal rimedio era nocevole all' interesse dei privati, ed insufficiente a garantir quello della pubblica finanza. Le tariffe arbitrarie dei prezzi trattenevano gl' industriosi dal vendere i prodotti, e si correva il rischio di una carestia (1). Il governo poi non si sottraeva del tutto al pericolo poc' anzi incorso di conseguir dall' imposta meno del suo bisogno, giacchè dopo avere egli stesso alterata e screditata in tanti e vari modi la moneta, mancava di dati certi e sicuri per esigerne la quantità necessaria a far fronte all' enormi spese. Allora fu creduto che ad evitar nuovi imbarazzi, e non esser più delusi dai contribuenti, fosse più opportuno e sicuro di esigere l' imposta in natura, vale a dire in determinate quantità di prodotti d' ogni specie, ed in tanti servigi personali da qualunque classe d' industriosi (2).

cement du quatrième siècle de notre ère, par Moreau de Jonnes. p. 42.

Giraud Op. cit. Pièces justificatives p. 32.

(1) Lactant. — De mortibus persecutor. cap. 7.

Dureau — De La Malle Op. cit. Tom. 1, p. 120.

(2) Cod. Theod. Cum comment. Gothofred. Lib. 11, tit. 1. De annona et tributis, tit. 2. Tributa in ipsis speciebus inferri.

Cod. Justin. L. 1. Ne rusticani ad ultum obsequium etc.

Mengotti Op. cit. Ep. 3, part. 2, cap. 10.

Garzetti Op. cit. Tom. 2, p. 162, 348 e seg.

Guarini Op. cit. p. 39 e seg.

Alcuni scrittori, fra i quali il Sig. Savigny nella dissertazione più volte citata (Themis Tom. 10, p. 229.), asseriscono che una parte dell' imposta fundiaria si continuò anche in tal epoca a pagare in denaro. Ma io dubito che appoggino questa opinione a documenti rife-

104. Questa significante mutazione nel sistema finanziero dei Romani, secondo l'opinione di valenti scrittori, sarebbe stata l'effetto della scarsità

ribili all'età precedente, nella quale avevan essi creduto che una parte dell'imposta si pagasse in natura, allegando fatti appartenenti all'attuale età.

Io non controverto che talvolta una parte del tributo si pagasse in denaro; dico per altro che ciò non fu praticato in un modo costante ed uniforme, e che il Fisco quando si adattava a ricever denaro in estinzione del debito, voleva che fosse sempre in oro e non in argento, guardava al peso e non al valor nominale della moneta. Tanto è vero questo, che se gli veniva offerto oro non monetato, lo riceveva più volentieri. Nè di ciò dobbiamo maravigliarci, perchè il governo, conscio a se stesso di tante alterazioni da lui operate in passato sulla moneta, non voleva rimaner vittima di quelle maggiori, a cui i particolari adescati dal suo esempio avessero dato causa. Una legge dell'Imperator Costantino inserita nel Codice Teodosiano (Lib. 12, tit, 7, 1) rivela quante cautele si usassero per avere il giusto peso dell'oro da coloro che lo pagavano in tributo. Ivi è detto che chiunque voleva pagare in solidi d'oro, doveva darne sette per ciascun'oncia, non più sei, perchè a quei tempi i solidi erano scemati di peso, e doveva ragguagliare alla stessa ragione nel caso in cui invece di solidi gli piacesse dare oro a peso non purificato dalle materie eterogenee. Le stadere e le bilance per pesar l'oro dovevano tenersi col massimo scrupolo. — Ivi — « Si quis » solidos appendere voluerit auri cocti, septem solidos quaternorum » scrupolorum nostris vultibus figuratos appendat pro singulis un- » ciis, quatuordecim vero pro duabus, juxta hanc formam omnem » summam debiti inlaturus: eadem ratione servanda, et si materiam » quis inferat ut solidos dedisse videatur. Aurum vero quod infertur, » *æqua lance et libramentis paribus suscipiatur, scilicet ut duo- » bus digitis summitas lini retineatur, tres reliqui liberi ad susce- » ptorem emineant, nec pondera deprimant, nullo examinis libramento » servato, nec æquis ac paribus suspenso statere momentis.* » (Ved. Gothofred. in b. i., e Durean De La Malle Op. cit. Tom. 2, p. 93, 94.

Del resto non m'è avvenuto di trovare autorità che giustifichi in

dell'oro, e dell'argento, e non delle cause finora discorse; lo che a parer mio è assai lontano dal

un modo assoluto l'asserzione del Sig. Savigny. Vi sono, è vero, dei titoli tanto nel Codice Teodosiano, quanto nel Giustinianeo, i quali parlano della contribuzione del rame, dell'argento, dell'oro; ma questa si doveva pagare o dai proprietarj delle miniere, o dai lavoratori di detti metalli, ed era nel suo genere una contribuzione in natura, come tutte le altre (Ved. Cod. Theodos. lib. 11, tit. 21; lib. 12, tit. 13; lib. 13, tit. 1.).

Era già incominciata la stampa del presente volume, allorquando mi cadde sott'occhio un discorso letto dal Sig. Giraud all'Accademia delle scienze morali e politiche di Parigi, risguardante le imposte della Gallia sotto i Romani (Ved. *Le Moniteur universel*, 22 *Mars* 1845).—L'illustre Autore della storia del diritto di proprietà presso i Romani, da me più volte citata, crede che l'imposta nella Gallia continuasse ad esigersi in danaro anco dopo la divisione dell'impero. Non sapendo annuire a questa opinione, comunque autorevolissima, ho sentito la necessità di aggiungere alle mie parole alcuni schiarimenti.

Il documento, che sembra appoggiare il concetto del sig. Giraud, si trae dalle Storie di Ammiano Marcellino, là dove parla dell'Imperator Giuliano, che nell'anno 356 diminuì il tributo della Gallia. Lib. 16. cap. 5.—ivi—« Ad ultimum. . . . . quod profuerit anhelantibus extrema penuria Gallis hinc maxime claret: quod primitus » partes eas ingressus, pro capitibus singulis tributi nomine vicenos » quinos aureos reperit flagitari: discedens vero septenos tantum, » *munera universa complentes.* » Se veramente Ammiano Marcellino abbia quivi inteso parlare di tutte le contribuzioni levate nella Gallia, e quindi anco della fundiaria, alcuni scrittori lo hanno messo in dubbio, e non senza qualche ragione. Ma anco ritenendo l'ipotesi più comunemente ricevuta, non se ne può, a parer mio, dedurre che la Gallia dopo la divisione dell'impero continuasse a pagar sempre l'imposta prediale in denaro. La L. 15, Cod. Theod. *de annona et tributis* dimostra che nell'anno 366, sotto l'impero di Valentiniano I, essa pagava in tre rate annue le specie annonarie a titolo di capitazione, come qualunque altra provincia (Ved. Com. Goth. in d. l.). Laonde tutto quello che potrebbe argomentarsi dal testo di

vero (1). È chiaro in fatti che di questi metalli v'era grande abbondanza, e che s'impiegarono a profusione in altri usi, come nell'adornar le pareti e le supellettili delle abitazioni, le vesti degl'Imperatori e dei cortigiani, ed in appresso le Chiese. E si rileva ancora da molte leggi dei codici Teodosiano e Giustinianeo che in pena di certi delitti e contravvenzioni s'infliggeva una multa in libbre d'oro e d'argento, la qual cosa dimostra che neppur presso i privati v'era penuria di questi metalli (2).

Marcellino, sarebbe che la Gallia sotto Giuliano non fosse ancora soggetta alla prestazione del tributo in derrate ed in servigi, ma che lo divenisse poco dopo. Per altro credo più verosimile che Ammiano Marcellino in quel luogo, ben lungi dall'attestare che le imposte si pagassero in denaro, abbia invece voluto esprimere in denaro il valore totale delle medesime, le quali probabilmente si esigevano in prodotti ed in servigi anco ai tempi di Giuliano. Ciò lo argomento dal vedere che egli, nell'accennare la riduzione del tributo da venticinque a sette aurei fatta da codesto Imperatore, non ha espresso che nei sette aurei fossero comprese tutte le somme di danaro rappresentanti il contingente delle diverse tasse pecuniarie (come avrebbe dovuto dire se le contribuzioni si fossero riscosse in denaro), ma invece ha detto che nei sette aurei eran compresi.—Ivi—« *universa munera* » Ora la parola *munera* significava in quei tempi la prestazione coatta a favor dello stato di una qualche cosa che non è denaro. Dunque i sette aurei sono indicati da lui come denotanti il valor pecuniario a cui dovevano ammontare tutte le diverse prestazioni in natura, e non come percetti in tributo. Per questi argomenti le difficoltà che potrebbero insorgere dal testo di Marcellino, parmi che vengano a dileguarsi.

(1) Mengotti Op. cit. Ep. 3, parte 2.

Garzetti Op. cit. Tom. 2, pag. 300.

(2) L'abbondanza dell'oro e dell'argento anche in quest'epoca dell'impero è provata dai seguenti testi.

Cod. Theod. lib. 11, tit. 20, ll. 1, 2; lib. 18. tit. 5, ll. 52, 54.

Digitized by Google

Ma il denaro disparve in gran parte dalla circolazione, perchè non poteva più procurare al governo ed ai suoi stipendiati la gran massa dei prodotti necessaria a sodisfare ai cresciuti bisogni. E si sostituì all'imposta in denaro l'imposta in natura, perchè in questo modo si toglieva a forza dai pro-

Cod. Justin. De susceptorib. lib. 5, 15. — De ponderatoribus et auri illatione. — De auri publici persecutorib. — De argenti pretio.

Più specialmente però vien contrastata dagli scrittori l'abbondanza dell'argento, perchè da questo tempo in poi di esso in forma di moneta più raramente vien fatta menzione (Garzetti Op. cit. Tom. 2, p. 300. — Mengotti Op. cit. Ep. 3, par. 2, cap. 8.). — Ma io credo che costoro abbiano confuso il deprezzamento della moneta con la rarità del metallo. Se veramente l'argento fosse stato più raro dell'oro, doveva di fronte a questo crescer di valore in proporzione diretta della sua deficienza, mentre resulta al contrario che andò sempre scemando di prezzo; e che mentre una libbra d'oro fra gli anni 82 e 96 dell'era cristiana ne valeva undici e un terzo d'argento, nell'anno 422, ne valeva diciotto (Gothofred. in Cod. Theod. L. 1, tit. 2, lib. 13. — Dureau De La Malle Op. cit. p. 95.). Era bensì deprezzato, perchè come metallo aveva un valor d'uso assai inferiore a quello dell'oro, come moneta poi perdeva ogni giorno di credito per esser assai più di quella d'oro soggetta ad alterazioni d'ogni maniera.

E mi piace allegare anco la legge 52, del tit. 5, lib. 13 del Codice Teodosiano, dalla quale apertamente si rileva che l'argento abbondava assai più dell'oro. In essa gl'Imperatori Onorio e Teodosio prescrivono le multe da pagarsi dagli eretici donatisti in proporzione del loro stato o della loro civil condizione. — Gl'illustrissimi son multati in cinquanta libbre d'oro a peso; i rispettabili in quaranta libbre d'oro; i senatori in trenta; i chiarissimi in venti; i decurioni, i negozianti, i plebei in cinque; finalmente i circoncellioni, uomini poveri e vaganti per le campagne, in dieci libbre d'argento. — Ciò dimostra che questo metallo si trovava frequentemente in possesso anco della gente d'infima condizione. Dunque la pretesa scarsità di esso resta smentita dai fatti.

duttori quel tanto che ricusavano di dare per le vie pacifiche e naturali d'un cambio apparentemente correspettivo.

105. Per tale innovazione l'agricoltura divenne in triplice modo tributaria dell'erario imperiale. Fu ordinato in primo luogo che i proprietarj e possessori dei terreni dovessero ogni anno pagare certe determinate quantità di grano, d'orzo, d'olio, di vino, e in generale d'ogni frutto agrario, non menochè del legname atto alla costruzione. E questo primo tributo, chiamato col nome speciale d'*annona* allorchè comprendeva le sole vettovaglie, e col nome generico di *functiones terrenæ* quando comprendeva anco gli altri prodotti non destinati al vitto (1), si erogava dal fisco nel pagamento degli onorarj e stipendj, dovuti ai regj impiegati ed ai soldati, e nell'alimentar le oziose

(1) Cod. Theodos. lib. 7, tit. 4; lib. 8, tit. 4; lib. 11, tit. 1; lib. 13, tit. 5; lib. 14, tit. 4, 15, 16, 17, 24.

Symmac.— Epistol. lib. 10, ep. 53.

Guarini Op. cit. pag. 39 e seg.

Valentiniano il vecchio stabilì che le annone ed i tributi si pagassero di quattro mesi in quattro mesi (Cod. Theodos. lib. 11, tit. 1, li. 16, 17.). Della percezione delle specie tributarie furono incaricati i Decurioni, cioè i Magistrati municipali di ciascun paese. Essi dovevano procurarne l'esazione a proprio rischio e pericolo, e pagare nei debili tempi le gravezze per chi non poteva o non voleva farlo. Talchè la loro condizione era sì dura che ogni ricco possidente poneva tutto in opera per sottrarsi alla carica del decurionato, ma non riusciva mai nel suo intento (Ved. Garzetti Op. cit. Tom. 2, p. 135, 137.).

plebi di Costantinopoli e di Roma, tranne però il legname che s'impiegava nella costruzione delle regie navi(1). In secondo luogo fu prescritto che i coloni, appena fossero liberi dalle rustiche faccende, dovessero prestar l'opera loro nella costruzione e nel restauro delle pubbliche vie e dei ponti, nella cottura del pane per uso delle milizie, nel trasporto del carbone, ed in ogni altro servizio annoverato fra gli oneri sordidi (2). Ed oltre a ciò pagassero una tassa personale coi propri averi se godevano della civil libertà, con quelli dei proprietarj dei fondi se

(1) Cod. Theod. lib. 11, tit. 2, l. 3; lib. 13, tit. 5 per tot., lib. 14 per tot.

Symmae. Op. cit. lib. 9, ep. 121.

L'uso di pagare in natura lo stipendio ai militari ed agl' impiegati pare che incominciasse anco prima del regno di Diocleziano. — Infatti Valeriano, che regnò nell' anno 253, costumò talvolta di assegnare ai militari ed ai principali funzionarj dello stato una determinata quantità di prodotti d'ogni specie (Garzetti Op. cit. Tom. 2, pag. 312, 319, 320.). Lo stesso forse si praticò colla plebe di Roma. Ma quello che par certo, si è che da Diocleziano in poi quest' uso divenne comunissimo, e si estese ad ogni classe di persone che in passato ricevevano dalla cassa del fisco pensioni in danaro. Così ai soldati, oltre il pane gratuito, fu dato vino, carne, olio, lardo, sale, aceto ec. (Cod. Theodos. lib. 7, tit. 4, passim, e tit. 5, l. 17.): al povero plebeo di Roma e di Costantinopoli egualmente grano, vino, olio, carne ec. (Vopisc. in Aurel. c. 47, 48 — in Probo — Cod. Theodos. lib. 11, tit. 2, l. 3; lib. 14, tit. 14.). Il barbiere di Corte, per quanto attesta Ammiano Marcellino nelle sue storie, lib. 22, c. 4, riceveva a titolo di salario venti annone il giorno, e i foraggi per venti giumenti. Allo stesso modo erano trattati gli altri familiari e domestici degl' Imperatori.

(2) Cod. Justin. lib. 10, tit. 25, l. 2; lib. 11, tit. 54, l. 1.

n'erano privi (1). In terzo luogo l'istrumento rustico fu direttamente assoggettato al tributo, perchè i bovi aratori, i muli, i cavalli, ed i carri dovettero servire al trasporto delle pubbliche derrate nei luoghi designati dal governo. E sebbene si dichiarassero immuni dalla prestazione d'altri consimili servizi, che sotto il nome di *angarie*, *parangarie*, *veredi* e *paraveredi* si esigevano a pro della finanza nelle città e nelle vie pubbliche, pure sappiamo che sovente l'immunità era violata, e che venivano impiegati anco in lavori straordinarj (2). In generale poi i possessori di quella specie di bestiami, che servivano al vitto umano e ai trasporti, erano onerati dal fisco della prestazione gratuita d'una quantità dei medesimi (3).

Cod. Theod. lib. 11, tit. 10, ll. 1, 2.

Gl' Imperatori erano cauti soltanto d'ingiungere ai rettori delle provincie che non chiamassero gli agricoltori al disimpegno di questi oneri nei tempi o delle semente, o delle raccolte. — Cod. Theod. lib. 11, tit. 16, l. 4. — Cod. Justin. L. 1, de agricol. et censit.

(1) Cod. Justin. L. 10, de agricol. et censit.

Savigny Op. cit. Themis. Tom. 10, p. 234.

(2) Lactant. — De mortib. persecut. par. 7.

Cod. Theod. lib. 8, tit. 5; lib. 11, tit. 1. passim tit. 4, l. 1, tit. 20, l. 6, par. 2.

Cod. Justin. lib. 11, tit. 54, l. 2.

Garzetti Op. cit. Tom. 2, p. 348.

(3) Cod. Theod. lib. 11, tit. 17, lib. 14, tit. 4, ll. 2, 3; Novell. Valentin. tit. 39.

Garzetti Op. cit. Tom. 2, p. 137.

È singolare una legge degl' Imperatori Valentiniano e Valente, con cui venne ordinato agli ascritti al corpo dei suarj di pesare i maiali

106. Alla pari dell'arte agraria, e per le medesime cagioni, furono simultaneamente rese tributarie dell'erario imperiale le arti ausiliari di essa, e le meccaniche tutte. Imperocchè gl' industriosi vennero obbligati a pagare in natura determinate quantità delle cose che producevano, o a prestare gratuitamente un numero preciso di personali servigj secondo l'indole speciale dell'arte che esercitavano. Così i fabbri eran tenuti a somministrare una quantità di ferro lavorato e d'istrumenti fatti nelle loro officine, gli scavatori dei metalli una quantità dei medesimi, i macellari una quantità di carni, i cocitori di calcina una quantità di essa. I sarti dovevano cucire le vesti per uso dei soldati, i navicellai trasportar gratuitamente pei fiumi navigabili le pubbliche derrate, i vetturali trasportarle per terra, e tutte le altre arti infine erano in consimile modo vincolate alla sodisfazione gratuita delle pubbliche necessità (1).

che i possessori, obbligati alla gratuita prestazione di essi, dovevano consegnare. È data a questi perfino l'istruzione di non sottoporre al peso codesti animali, se non dopo che avessero digiunato per un'intiera notte. Cod. Theod. lib. 14, tit. 4, l. 4, p. 3, de suariis et pecuariis. — ivi — « Quibus in rebus illud quoque a Decessore tuo salubriter » institutum est, quo suariis æstimandi licentia denegetur, pondus- » que porcorum trutinæ examine, non oculorum libertate, quæratur. » Ita videlicet *ut ne volenti quidem possessori tradere animal liceat,* » *cujus modum non prius ponderatione certa deciderit suarius. Ani-* » *mal vero a possessore tradendum, ob digeriem, prius, unius noctis* » *tantum jejunitate, vacuetur.* »

(1) Cod. Theod. lib. 7, tit. 21, l. 3; lib. 10, tit. 20; lib. 11, tit. 1,

107. Quanto tale innovazione nuocesse all'industria e alla prosperità economica sì pubblica che privata, ognuno facilmente il comprenderà. I produttori in sostanza si vedevano rapire ogni anno una gran parte dei frutti delle loro fatiche, variabile a capriccio dei governanti, senza speranza di retribuzione alcuna. Laonde era da temersi che disanimati in breve da sì strane e crudeli esazioni, fossero per desistere dall'esercizio delle loro arti, emigrando i coloni dai poderi, e gli artigiani dalle officine; era da temersi ancora che i proprietarj dei terreni volessero piuttosto lasciarli incolti, che spendervi molti capitali nell'unico interesse dell'erario fiscale. E se ciò seguiva, il governo non solo avrebbe volontariamente dato causa ad una carestia universale di tutte le cose necessarie alla sussistenza, ma quel che è più, avrebbe diseccato da per se stesso le sorgenti delle rendite che lo tenevano in vita. A questo inconveniente però seppe opporre dei forti ostacoli, e offrire al mondo un terribile esempio di quel che può la logica fiscale dominata dall'unico sentimento di una insaziabile rapacità.

l. 24; tit. 10, ll. 1, 2; tit. 16, ll. 15, 18; lib. 13, tit, 5. passim. tit. 9, l. 2; lib. 14, tit. 3, passim. tit. 4, tit. 16 passim, tit. 22 e 23.

Symmac. — Epist. lib. 10, ep. 27.

Garzetti Op. cit. Tom. 2, p. 35 e 136.

Rabanis — Recherches sur les dendrophores, et sur les corporations romaines en général. Bordeaux 1841. pag. 17 e seg., 22 e 23.

108. Affinchè per altro s'intenda con chiarezza l'indole delle misure prese a sostegno del nuovo regime finanziero, giova prima conoscere donde venissero raccolti i coltivatori delle campagne, poco avanti la divisione dell'impero, ed anche dopo questa, rimaste deserte, e qual fosse la condizione e lo stato civico-personale dei medesimi nella presente età. Tali ricerche costituiscono l'istoria comunemente chiamata del *colonato*, che da molti illustri scrittori si è appreso per una istituzione singolarissima venuta in luce la prima volta in quest'epoca (1). Alla quale opinione, oggi accettata universalmente per vera, non posso aderire. Imperocchè dietro le più scrupolose indagini ho dovuto convincermi che la condizione dei coloni in tale età non differì da quella dei coloni precedenti, se non per causa dei vincoli finanzieri che gli oppressero, come per la stessa cagione differì lo stato degli artigiani e di tutti gl'industriosi dell'impero. E sebbene non sia dato schiarire e conciliare tutte le apparenti in-

(1) Savigny — Mémoire sur le colonat des Romains. Themis Tom. 9, p. 62 e seg.

Laboulaye Op. cit. p, 115 e seg.

Biot. Op. cit. p. 140.

Baudi De Vesme e Spirito Fossati — Vicende della proprietà in Italia. Torino 1836, p. 39.

Garzetti Op. cit. Tom. 2, p. 264.

Troya — Storia d'Italia del medio-evo. Vol. 1, Par. 3, pag. 1075 e seg. Napoli 1839.

coerenze che presentano fra loro le molte frasi risguardanti gli agricoltori, che si riscontrano nei due codici Teodosiano e Giustinianeo; non per questo è da dire che rivelino l'esistenza di un'istituzione tutta nuova e di misteriosa origine, quale si pretende essere il colonato.

109. Per bene esporre un tale argomento credo utile il classificare in tre distinte categorie tutte le denominazioni giuridiche relative agli agricoltori, cioè:

1ª In quelle che indicano la condizione primitiva delle persone che presero a coltivar le terre:

2ª In quelle che ne dimostrano lo stato civico personale (1):

3ª In quelle che provano la sottoposizione dei coloni agli oneri fiscali.

110. Incominciando dalle frasi della prima categoria, pare a me che queste dimostrino essere stati i coltivatori raccolti fra i veterani delle milizie, fra i barbari dispersi nelle provincie dell'im-

(1) Per servire alla maggior chiarezza del lavoro ho dovuto inserire in questa parte, che ha per subietto le vicende economico-politiche dell'industria agraria, anco le notizie riguardanti la condizione personale degli agricoltori di fronte ai padroni dei terreni. Queste a rigore logico dovevano essere riserbate alla seconda parte, ove discorro delle vicende civili; ma senza invertire l'ordine prestabilito non m'era possibile svolgere in tutta la sua estensione l'argomento del colonato, e toglierli la falsa apparenza d'un'istituzione *sui generis*.

Digitized by Google

pero, e fra la minuta plebe abitante nelle città e nei borghi. Ai soldati veterani si concedettero alcune terre in proprietà sui confini dell'impero: prima per assicurar loro nella vecchiaia una sussistenza che male avrebbero potuto ottenere dall'esausto erario imperiale, ed inoltre perchè difendessero quanto più potevano le frontiere da nuove barbariche invasioni. Costoro vengono chiamati nei codici col nome di *limitanei milites:* godevano piena libertà di persona e l'assoluta proprietà dei fondi coltivati, e talvolta erano esentati dal pagamento delle imposte. Di essi non faremo più parola, perchè formavano una classe eccezionale di agricoltori assai scarsa di fronte a tutte le altre (1).

111. Dalle moltitudini dei barbari dispersi nelle provincie dell'impero, e sottoposti al governo romano si trassero pure i coltivatori. Non pochi di codeste genti, abituati nei loro paesi a viver d'industria e di lavoro, trovandosi nei nuovi soggiorni sprovvisti del bisognevole, dovevano acconsentire di buon animo a impiegarsi nella

(1) Ai veterani, oltre le terre, venivano anche donati un paio di bovi per lavorarle, e una quantità di prodotti agrarj per eseguire le semenie, ma essi piegavansi mal volentieri alla vita campestre, e si riducevano bene spesso a vivere di rapine e di furti; onde gl'Imperatori più volte comminarono contro di loro severissime pene.

Cod. Theod. lib. 7, tit. 15; tit. 20, ll. 3, 7, 8, 12 e passim.

Garzelli Op. cit. Tom. 2, p. 328.

cultura delle terre altrui per assicurarsi la sussistenza. E infatti sappiamo che gli stessi Imperatori ne spedirono più volte buon numero nelle deserte campagne d'Italia, e da una costituzione del codice Teodosiano, di recente scoperta, si rileva che venivano messi a disposizione di qualunque possessore di terre gl' individui della barbara nazione degli Sciri, a condizione che non fossero privati della personal libertà (1). A tale stirpe d'agricoltori più specialmente si referisce, a mio credere, la parola *coloni*, allorchè precede nelle leggi alla parola *inquilini*, e fors' anco la frase *coloni conditionales*, denotante l'uso di stipulare

(1) Questa legge, stata ritrovata dal Cav. Amedeo Peyron di Torino, è dell'anno 409 dell'era cristiana, ed appartiene agl' Imperatori Arcadio ed Onorio. — Eccone il tenore: « Scyras barbaram natio» nem . . . . . imperio nostro subegimus. Ideoque damus omnibus » ex prædicta genie hominum agros proprios frequentandi: ita ut » omnes sciant susceptos non alio jure quam colonatus apud se fu» turos, nullique licere ex hoc genere colonorum, ab eo cui semel » adiributi fuerint, vel fraude aliqua abducere, vel fugientem susci» pere, pœna proposita quæ recipientes alienis censibus adscriptos » vel non proprios colonos insequitur. *Opera autem eorum, terrarum* » *domini libera esse sciant*, ao nullus sub acta peræquatione vel » censui subjaceat; nullique liceat velut donatos eos, *a jure census* » *in servitutem trahere, urbanisve obsequiis addicere.* »

Molti altri imperatori prima d'Arcadio e d'Onorio, cioè Probo, Diocleziano, Costantino e Valentiniano posero a disposizione dei privati proprietarj altri barbari soggiogati e vinti in guerra. Ved. Ammian. Marcellin. Op. cit. lib. 28, c. 5, e lib. 31. c. 9. — Garzetti Op. cit. Tom. 2, p. 265.

speciali convenzioni, coi proprietarj prima d'assumer la cultura delle terre (1).

112. Finalmente il nome d'*inquilini* dato comunemente ad alcuni coltivatori sta a denotare che dalle città pure e dai borghi si fece raccolta d'uomini per le campagne (2). La parola *inquilino* significava nell'età decorse il conduttore dei fondi urbani, e in cotal senso la troviamo sempre usata dai giureconsulti in opposizione alla parola *colono*, esprimente il conduttore dei fondi rustici (3). Per

(1) Gothofred. in Cod. Theodos. De patrociniis vicorum.
Baudi De Vesme Op. cit. p. 48, 49.
(2) Cod. Justin. lib. 11, tit. 47, de agricol. et c ensit. passim.
Cod. Theod. lib. 5, tit. 9.
Gothofred. Paratitl. in diet. tit. e comment. ad l. un. de inquil.
(3) Ved. L. 19, par. 5, L. 24, par. 2, ff. locati et conduct.—L. 27, par. 11, ff. ad leg. Aquil. — L. 4, ff. de censib. — L. 6, par. 1. ff. de precar. — L. 1, par. 1, ff. de migrand.

Nella legge 112. ff. de legatis 1, il Giureconsulto Marciano parla del legato degl' inquilini senza il fondo a cui sono addetti, e lo dichiara un legato inutile. — Ivi — « Si quis inquilinos sine prædiis, » quibus adhærent, legaverit, inutile est legatum. » Ciò potrebbe far nascere il dubbio che anco in passato la parola *inquilino* si usasse come sinonimo di colono. Ma è facile dileguarlo con avvertire che Marciano in quel luogo ha inteso parlare di conduttori di fondi urbani e non di fondi rustici. Infatti lo stesso Giureconsulto nella legge 37, ff. de adquirenda possessione, ha ben notata la differenza che passava ai suoi tempi fra il *colono e l' inquilino*, designando l'uno per conduttore del podere, l' altro per conduttore della casa. Ecco com' egli si esprime in detta legge. « Res pignoris nomine data, et possessione tradi- » ta, deinde a creditore conducta: convenit, ut is qui hypothecam de- » disset, PRO COLONO IN AGRO, IN ÆDIBUS AUTEM PRO INQUILINO SIT: per » eos creditor possidere videtur. » Onde non può ammettersi che nella

lo che se vediamo adesso annoverati gl'inquilini fra gli agricoltori, sembra potersi con plausibil ragione inferire, che costoro essendo rimasti in ritardo di molte mercedi per le case condotte dai signori, o per altre cause trovandosi ridotti alla più estrema indigenza, fossero costretti a ritirarsi nelle campagne per coltivarne i fondi sprovvisti di rustiche famiglie (1). Niun'altra spiegazione fuori di questa può darsi di una mutazione così istantanea seguita nel significato giuridico di tal parola. Nè apparisce poi inverosimile che nel tempo in cui si ripopolavano le campagne con nuove generazioni d'uomini, gli antichi agricoltori tuttora esistenti in esse si distinguessero dai nuovi con le qualifiche di *originarii* e *originales* (2),

l. 112, ff. de legat. abbia voluto dare alla parola inquilini un diverso significato.

Debbo pure soggiungere che a mente del sig. Savigny non sono le persone degl'inquilini che formano soggetto del legato a cui allude la citata legge 112, ma invece le pigioni e le mercedi che costoro dovevano pagare annualmente per i fondi condotti (Mem. cit. in Themis.). E questa interpretazione può esser plausibile, ove si supponga che codesti inquilini avessero condotto le case per un lungo numero d'anni. In ogni modo è certo che ai tempi di Marciano non si conoscevano ancora gli uomini liberi ascritti e vincolati in perpetuo al servizio d'un fondo.

(1) Cod. Theod. L. un. de inquilinis. — Cod. Justin. L. 6, 12, de agricol. et censit. — L. 1. de mendicantibus validis.

Biot. Op. cit. p. 153.

(2) Cod. Justin. De Agricol. et censit. passim. — De agricol. et mancip. L. 1.

Cod. Theod. L. un. de inquilinis.

Digitized by Google

quantunque in appresso si chiamassero così tutti quelli che nascevano da genitori rustici.

113. Riguardo alla condizione civico-personale degli agricoltori, io credo che senza distinguere gli antichi dai nuovi, triplice ella fosse. Alcuni erano liberi, alcuni ascrittizj, altri servi rustici. Agricoltori liberi si chiamavano quelli che avevano preso a coltivare le terre altrui senza costituirsi in stato di personal dipendenza verso il proprietario di quelle. Di costoro si fa menzione in diversi titoli del codice Giustinianeo, e specialmente in quelli che trattano dei coloni della Palestina e dell'Illirico, non che nella costituzione testè rammentata del Codice Teodosiano (1). Potevano essi celebrare un vero matrimonio alla pari d'ogni altra libera persona, avevano il pieno godimento delle loro sostanze, e libera facoltà di disporne in qualunque modo, e pare anzi che in contemplazione di essi Giustiniano stabilisse una specie di testamento privilegiato detto tra i rustici (2).

(1) Cod. Justin. De colonis palæstinis — De colonis illyricanis — De agricolis et mancipiis dominicis ll. 1, 2, 7. — Ved. p. 154 in not.

(2) La piena indipendenza dei coloni liberi di fronte ai padroni dei fondi, e la diversità della loro condizione da quella degli ascrittizj resta comprovata:

1° Da molti testi nei quali i coloni liberi sono contrapposti agli ascrittizj. Ved. Cod. Justin. ll. 6, 18, 21, 23, de agricol. et censit. e l. 1, de prædiis Tamiacis. — Più specialmente è meritevole d'attenzione la legge 1. Cod. de colonis illyricanis, in fine, così concepita. — Ivi —

Laonde potevano con ragione chiamarsi i più fortunati fra gli esercenti l'agricoltura.

114. Gli ascrittizj erano in una condizione media fra quella dello schiavo, e dell'uomo libero, molto simile allo stato dei coloni liberti, conosciuti anco nell'età precedente. Sembra che traessero siffatto nome dalle scritture colle quali si obbligavano a coltivare per un lungo numero d'anni i fondi appartenenti ai privati possessori. Forse gl'inquilini, di cui superiormente parlammo, furon

« LIBERTIS ETIAM QUOS PARI USURPATIONE susceperit Is modus sit, » quem circa LIBEROS COLONOS duximus retinendum. »

2° Da alcuni testi che dichiarano questi coloni perfettamente liberi. Così si esprime la legge 18, de agricol. et censit. Cod. Justin. — ivi — « Agricolarum alii quidem sunt ADSCRIPTITII, ET EORUM PECULIA DO- » MINIS COMPETUNT, alii vero tempore annorum triginta COLONI FIUNT, » LIBERI MANENTES CUM REBUS SUIS; et ii etiam coguntur terram colere, » et canonem præstare. Hoc et domino et agricolis utilius est. »

E in eguai modo la L. 23, p. 1. eod. tit. — ivi — « Cum autem Ana- » stasiana lex homines, qui per triginta annos colonaria detenti sunt » conditione, voluerit LIBEROS QUIDEM PERMANERE, NON AUTEM HABERE » FACULTATEM, TERRA DERELICTA, IN ALIA LOCA MIGRARE: et ex hoc quæ- » rebatur, si etiam liberi eorum cujuscumque sexus, licet non per tri- » ginta annos fuerint in fundis, vel in vicis, deberent colonariæ esse » conditionis, aut tantummodo genitor eorum, qui per triginta annos » hujusmodi conditioni alligatus esset, sancimus, LIBEROS COLONORUM » ESSE QUIDEM IN PERPETUUM SECUNDUM PRÆFATAM LEGEM LIBEROS, » ET NULLA CONDITIONE PRÆGRAVARI: NON AUTEM HABERE LICENTIAM, » RELICTO SUO RURE, AD ALIUD MIGRARE, SED SEMPER TERRÆ INHÆ- » RERANT, QUAM SEMEL COLENDAM PATRES EORUM SUSCEPERUNT. Caveant » autem possessionum domini, in quibus tales coloni constituti sunt, » aliquam innovationem, vel violentiam eis inferre. »

Ved. quanto al resto Cod. Justin. L. un de colonis palæstinis, e l. uit. de testam.— Cod. Theod. lib. 11, tit. 1; li. 7, 14; lib. 16, tit. 5; l. 54.

quelli che si trasformarono in ascrittizj. Ma qualunque esser si voglia la più probabile opinione sull'origine di questa classe di coltivatori, è certo ch'erano distinti da tutti gli altri, e non avevano che un'ombra di libertà. Vivevano in una personale dipendenza dal proprietario del fondo, potevano da lui esser sottoposti a pene afflittive di corpo, e mancavano della facoltà di disporre dei loro meschini peculj, a menochè non riportassero il di lui consenso. I matrimonj che contraevano non erano legittimi, e quindi i figli che procreavano non erano soggetti all'autorità paterna. Non potevano accusare in giudizio il padrone del fondo, meno certi casi speciali, e nemmeno fargli testimonianza contro, perchè godeva gli stessi privilegj del patrono (1).

115. I servi rustici lavoravano le terre nell'interesse esclusivo dei padroni, dai quali ricevevano gli alimenti. Il loro numero era di gran lunga inferiore a quello dell'età precedente, ma pur se ne contavano assai in diverse provincie. Non più in catene venivano condotti al lavoro, ma niente ne addolciva le fatiche, non ritraendo

(1) Cod. Theod. lib. 5, tit. 3, l. 1; lib. 16, tit. 5, ll. 52, 54; tit. 11. l. un.

Cod. Justin. L. 11, communia utriusque judicii ec. LL. 18 e 21. de agricolis et censit. e L. 2, in quibus causis coloni censiti dominum accusare possint.

da quelle alcun profitto, e non avendo speranza di adunare il più piccolo peculio (1).

116. Molte pure sono le frasi designanti la sottoposizione dei coltivatori al pagamento dei pubblici tributi. Alcuni scrittori hanno creduto che i *censiti* formassero una quarta classe di agricoltori, così detta dall'onere che avessero assunto di pagare un annuo censo ai proprietarj dei fondi, ma ciò non sussiste (2). Si chiamavan censiti tutti indistintamente i lavoratori di terre, perchè tanto i servi che gli ascrittizj e i liberi erano stati descritti nelle tavole censuali per l'effetto di potere esigere da loro e i servigi personali ed il testatico. Difatti si vedono rammentati i *servi censiti* che sono i servi rustici, i *coloni censiti* o *censibus adscripti* che verosimilmente sono gli ascrittizj, ed i *coloni capite censiti* che sono i liberi. La descrizione di essi nel censo si faceva nel seguente modo. I servi e gli ascrittizj essendo considerati, come parte dell'istrumento rustico del podere, si registravano nelle tavole insieme cogli animali, e gli uni e gli altri erano assoggettati ad un solo

(1) Dei servi rustici si parla in diverse leggi dei due Codici — Ved. Cod. Theod. lib. 11, tit. 3, l. 2.— Cod. Justin L. 11. communia utriusque judicii. LL. 3, 7, 21, de agricolis et censitis. L. 3, 4, de agricolis et mancipiis dominicis.

Garzetti Op. cit. Tom. 2, p. 281.

(2) Perez in Cod. Justin. tit. de agricol. et censit.

Corvin. in Cod. det. tit.

e medesimo tributo, detto capitazione animale. I coloni liberi poi, comecchè distinti dall'istrumento del podere, erano descritti a parte nel censo, e sottoposti ad un tributo speciale, chiamato capitazione umana (1). Da questa diversa maniera di registrare nelle tavole censuali gli agricoltori ne conseguiva, che il fisco esigeva il tributo del primo genere non dal servo, nè dall'ascrittizio, ma dal padrone del fondo, il quale poi aveva il diritto di rivalsa contro l'ascrittizio; laddove il tributo del secondo genere lo richiedeva direttamente al colono, non competendogli per questo titolo verun'azione contro il proprietario del podere (2).

117. Inteso in tal guisa com'erano state provviste, e come tuttodì si provvedevano di nuovi coltivatori le campagne rimaste deserte, interessa conoscere quali ordini emanasse il governo per impedire che costoro, disgustati dalle innovazioni finanziere poc'anzi esposte, ab-

(1) Cod. Justin. De agricol. et censit. l. 7.

Ho detto che la frase *coloni censibus adscripti*, la quale si trova in alcune leggi dei due codici, probabilmente si riferiva ai coloni ascrittizj, per una semplicissima ragione. Siccome questi non erano descritti nel censo delle persone, ma figuravano in quello delle proprietà a lato degli animali e dei servi, è verosimile che si chiamassero *ascritti ai censi altrui* per distinguerli dai coloni liberi descritti per capi e in tavole separate. (Ved. Cod. Justin. L. 4, de agricol. et censit. — L. 2, in quibus causis coloni censiti ec.)

(2) Cod. Justin. De agricol. et censit. ll. 4, 10.

bandonassero la cultura delle terre, o i proprietarj da quelle li rimovessero. Di tre specie furono tali ordini, perchè o investirono le persone dei lavoratori, o i terreni e i possessori di essi, o infine gl'istrumenti inservienti alla produzione agraria.

118. Per impedire l'emigrazione, o la remozione degli agricoltori dai poderi, fu decretata con atto di supremo arbitrio la inamovibilità perpetua delle famiglie coloniche da quei fondi che avevano preso a coltivare, cioè a dire, il servaggio della gleba, quale lo vedremo adesso costituito (1). L'Imperator Costantino fu il primo ad emanar leggi proibitive l'emigrazione dei coltivatori dai poderi; imperocchè dispose che i coloni ed i servi rustici, esistenti nei fondi patrimoniali del principe, non potessero in avvenire più abbandonarli, nè dedicarsi all'esercizio d'altre arti. Lo stesso dispose riguardo ai coloni dei fondi di privato dominio, e ordinò inoltre che se avessero abbandonato i poderi, fossero ricondotti a lavorarli non più in qualità di liberi ma di schiavi. I ricettatori dei fuggiaschi dovevano esser condannati a pagare le capitazioni e i tributi, che nel tempo della loro assenza dai fondi il fisco non avesse potuto riscuotere (2). L'Imperator Costanzo, uno

(1) Garzetti Op. cit. Tom. 2, p. 273, 275.

(2) Cod. Justin L. 1. De agricol. et mancipiis dominicis.

dei successori di Costantino, allo stesso fine intendendo, divisò di togliere ai proprietarj la facoltà di separare le famiglie coloniche dai poderi. Infatti inibì loro di rimuoverle nell'occasione che vendevano o donavano altrui i fondi, allegando per ragione che se stimavano utile il lavoro di quelle, non dovevano disfarsi dei fondi, e in caso contrario dovevano cederle insieme con essi (1). Consimili disposizioni furono ripetute ed applicate dai successivi imperatori ai coloni di qualunque condizione, e di qualunque provincia,

— ivi — « Nullus omnino originalis colonus rei privatæ nostræ ad ali-
» quos honores, vel qualibet alia civitatis munera devocetur. »

L. 2, ibid. « Colonos nostros, qui privati sunt, vel ad ratiocinia
» gerenda, vel ad colendos agros idonei, retrahi jubemus ac tan-
» tum colendis nostris rebus addici; quin etiam in posterum observari
» ne quis eorum rem privatam cujusquam gerendam, aut aliquid admi-
» nistrandum suscipiat. »

L. 3, ibid. « Servi atque coloni et eorum filii, vel nepotes, vel
» quicumque de fundis ac possessionibus nostris clanculo ad officia
» convolaverint diversa: reddantur, etiam si armatæ habuerint sacra-
» menta militiæ. »

Cod. Theod. De fugitivis colonis L. 1. « Apud quemcumque co-
» lonus juris alieni fuerit inventus, is non solum eumdem origini
» suæ restituat, verum super eodem capitationem temporis agnoscat:
» ipsos etiam colonos qui fugam meditantur in servilem conditionem
» ferro ligari conveniet, ut officia quæ liberis congruunt, merito ser-
» vilis condemnationis compellantur implere. »

(1) Cod. Justin. De agricol. et censit. L. 2. « Siquis prædium
» vendere voluerit, vel donare; retinere sibi transferendos ad alia loca
» colonos privata pactione non possit. Qui enim colonos utiles credunt,
» aut cum prædiis eos tenere debent, aut profuturos aliis derelinquere,
» si ipsi prædium sibi prodesse desperant. »

Digitized by Google

per modochè in breve ogni famiglia di lavoratori fu per così dire immobilizzata sui poderi (1).

119. Ma ciò non bastava ancora a rassicurare il fisco. Bisognava prevenire le frodi che si potevano commettere contro le nuove leggi tanto dai possessori dei fondi, che dai coloni; bisognava regolar le sorti dei figli di costoro vincolati alla gleba, e di quei liberi uomini che di giorno in giorno si dedicassero alla cultura delle terre. E

(1) Cod. Justin. LL. 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, de agricol. et censit. — L. unic. de colonis palæstinis. — L. un. de colonis thracensibus. — L. un. de colonis illyricanis. — L. 1, de mendicantibus validis.

Facilmente si comprende che appena tutti i coloni furono dichiarati servi della gleba, quelli di condizione liberi dovettero in apparenza restar confusi con gli ascrittizj. Imperocchè non poterono più valersi della libertà che avevano per disdire la cultura dei fondi, o per trasferirsi da una campagna all'altra, o dalla campagna alla città. L'iniqua legge fiscale gli astringeva a rimanere in perpetuo sui poderi, alla pari degli ascrittizj e degli stessi servi rustici. Per altro di fronte ai padroni dei fondi continuavano ad esser liberi come in passato, ed in questo differivano sempre dagli ascrittizj; ond'è che in alcune leggi dei due codici i medesimi coloni sono chiamati ora ingenui e liberi, ora servi, liberi cioè a riguardo dei proprietarj, servi a riguardo del fisco. Volendo adunque spargere una chiara luce sull'argomento cotanto controverso del colonato, bisogna usar la cautela di distinguere nelle tante leggi che lo contemplano le frasi relative allo stato civile degli agricoltori, da quelle concernenti lo stato economico-politico. Ed io ritengo che dal non aver fatto questa distinzione sia nato l'errore, nel quale son caduti molti scrittori, di confondere insieme i coloni ascrittizj coi liberi, e di crederli tutti di una condizione media tra la schiavitù e la libertà. Ved. Savigny Mem. cit. loc. cit.—Laboulaye Op. cit. p. 117, 118.—Biot. Op. cit. p. 140.—Garzetti Op. cit. Tom. 2, p. 272 e seg.—Baudi De Vesme e Fossati Op. cit. p. 43 e seg.

gl'imperatori provvidero a queste nuove emergenze. Nel caso d'alienazione dei fondi fu stabilito che i coloni conservassero di fronte al nuovo proprietario quello stato civico-personale che avevano coll'antico. Fu inoltre prescritto che se si vendeva una sola parte di un fondo, dovesse cedersi al compratore un numero proporzionato di coltivatori. E se alcuno avesse preteso di vendere tutta la famiglia dei servi rustici con un piccolo pezzo di terra, ritenendo per se la parte migliore del fondo alla cui cultura la famiglia era addetta, faceva un atto nullo e contrario al pubblico bene. Di guisa che tanto esso che i suoi eredi venivano autorizzati a rivendicare tutti i lavoratori così malamente alienati, senza che nuocesse loro la prescrizione di lungo tempo (1). Era soltanto permesso ai proprietarj di barattare un colono addetto ad un podere con quello di un altro, come anche di trasportare un numero di coltivatori, che esuberavano al bisogno di un fondo, in un altro che n'era mal provvisto (2).

120. Riguardo ai figli e discendenti dei coloni, fu ordinato che non potessero esercitare alcun'altra arte fuori della paterna; fosse chiusa ad essi

(1) Cod. Justin. L. 7, de agricolis et censitis.
Cod. Theod. Novel. Valentin. tit. 9.
(2) Cod. Justin. L. 13, par. 1, de agricolis et censitis.
Cod. Theod. Novel. Valentin. tit. 9.

la via della milizia, e di ogni pubblico impiego per quanto umile e meschino (1). E se tutti insieme avessero all'improvviso lasciato in abbandono i poderi, spettasse ai proprietarj di ricercarli dovunque si fossero nascosti, e ricondurli nelle campagne, affinchè l'erario imperiale non rimanesse defraudato dell'annona, della capitazione, e degli oneri personali (2). Se poi alcuni soltanto fra i coloni fosser vissuti lontani dai poderi ove risedevano i loro genitori, o gli avi, dovevano essere richiamati a lavorarli appena si manifestava penuria d'uomini robusti, perchè niuna specie di prescrizione valeva ad esentare dall'esercizio dell'arte paterna ed avita coloro, i quali per l'efficacia dei vincoli naturali di cognazione si riguardavano come dimoranti sempre con parte del corpo sui fondi (3). Varie leggi pure furono emanate per impedire i funesti effetti dei matrimonj contratti fra coloni e donne non soggette al colonato, e viceversa. Tali unioni lasciavano in dubbio se la prole che si fosse generata potesse andare esente dall'obbligo di coltivare le terre, a cui uno dei genitori era soggetto. Ora per regola generale fu

(1) Cod. Justin. LL. 6, 11, de agricolis et censitis. LL. 1, 3, de fugitiv. colon.

(2) Cod. Justin. L. 19, de agricol. et. censit., LL. 1, 2, 3, de agricol. et mancip. domin.

Cod. Theod. L. 1, de fugitiv. colon., L. un. de inquilin.

(3) Cod. Justin. LL. 8, 12, 22, par. 1, de agricol et censit.

stabilito che i figli nati da siffatte unioni fossero sottoposti alla servitù del colonato. Riguardo poi a quelli nati da genitori ambedue coloni, ma di condizione ascrittizia, e appartenenti a diversi padroni, fu dichiarato che per una terza parte spettassero al proprietario della madre, per le altre due a quello del padre (1).

121. E poichè si poteva dubitare che tutte queste odiose disposizioni fiscali non andassero ad investire quella classe d'uomini liberi che dopo l'emanazione delle medesime volontariamente si applicavano alla cultura delle terre, l'Imperatore Anastasio con una speciale costituzione dichiarò che dopo trent'anni di continua mansione sui poderi, gli uomini liberi, benchè nati da genitori

(1) Cod. Justin. LL. 16, 21, 24, de agricol. et censit.—L. 4, de agricol. et mancip. — L. 1, de prædiis tamiacis — Nov. 54, pr.

Cod. Theodos. L. unic. de inquilinis.

Savigny. Mem. cit. loc. cit.

Biot. Op. cit. p. 144.

Giustiniano ed i successivi Imperatori variarono in parte le leggi che regolavano la distribuzione della prole fra i genitori soggetti ambedue, o uno soltanto, all'onere del colonato. Di queste innovazioni non ho tenuto parola, perchè posteriori d'assai alla caduta dell'Impero d'Occidente ultimo termine dell'attuale periodo. Che se per l'avanti ho citato leggi emanate dall'Imperator Giustiniano e da altri posteriori alla detta epoca, l'ho fatto e tornerò a farlo in quei casi in cui schiariscono o confermano le leggi dei precedenti Imperatori relative allo stato dei coloni, ma non quando le modificano. Tutte le innovazioni successive sono animate da cause politiche alquanto diverse da quelle predominanti nell'epoca attuale, ed appartengono perciò ad altro periodo storico.

non coloni, conservavano la piena libertà delle persone, ma divenivano alla pari degli altri coltivatori servi della gleba in perpetuo (1).

122. Congiuntamente al servaggio della gleba fu stabilito il servaggio di tutti gli artigiani alle respettive loro arti, per lo stesso fine d'assicurare al fisco l'esazione delle specie tributarie e dei servigj produttivi. I corpi d'arti e mestieri furono nuovamente riordinati, onde accertare con precisione il numero degl'individui che li componevano. Dopo di che fu fatto un espresso divieto a ciascuno degli ascritti ad un collegio d'abbandonarlo per darsi ad un mestiere o ad un'arte diversa. I loro figli e discendenti dovevano, alla pari di quelli dei coloni, continuare nell'esercizio dell'arte paterna, nè v'era privilegio alcuno ch'esentar li potesse. Ed affinchè non disertassero le officine nella speranza di non esser riconosciuti, fu prescritto in alcuni casi che venissero bollati nelle braccia (2).

(1) Cod. Justin. De agricol. et censit. l. 18. Ved. pag. 158 in not.

(2) Cod. Theod. lib. 7, tit. 20, l. 2; tit. 21, l. 3; lib. 14, tit. 1, l. 1; tit. 3, l. 2, 3, 8; tit. 4, l. 6; tit. 7; lib. 10, tit 20, l. 10, 16; lib. 13, tit. 5, ll. 3, 11, 19. — Novell. Valentin. tit. 12; Novell. Majoran. tit. 1.

Garzetti Op. cit. Tom. 2. p. 133, 134. 282.

Granier De Cassagnac. Op. cit. chap. 13.

Rabanis Op. cit. passim.

Come ai coloni era vietato l'abbandonare i poderi per ascriversi ad una corporazione di artefici, così a questi del pari era vietato l'abbandonare la propria arte e il collegio a cui erano addetti per divenire coloni. — Cod. Theod. lib. 12, tit. 19, l. 1.

Digitized by Google

Da questo vilissimo servaggio si dichiararono immuni i soli cultori delle arti liberali, i professori di lettere, e in generale tutti coloro che s'esercitavano nei lavori della mente. Il fisco li risparmiò non perchè dei loro prodotti non fosse avido, ma perchè comprese che l'intelletto umano sapeva sottrarsi a qualunque tirannico giogo (1).

123. Con siffatti provvedimenti gl'Imperatori si persuasero che avrebbero mantenuto le città fornite d'artigiani, e le campagne di coltivatori. Ma esistevano in ogni provincia molti terreni, che al seguito delle oppressioni fiscali esercitate per quasi tre secoli, erano rimasti abbandonati dai proprietarj e dai coloni. Per riscuotere anco da quelli i tributi, non giovavano gli espedienti finora discorsi, e d'altra parte il governo non voleva renunziarvi per sempre, sia per non scemar di troppo i pubblici proventi, sia per non incoraggiare i contribuenti a nuovi abbandoni di terre nella fiducia di evitare la prestazione delle imposte. Per la qual cosa gli convenne prendere nuovi espedienti più ingiusti e tirannici del già stabilito servaggio della gleba, onde assicurarsi la percezione dei tributi anco dai terreni abbandonati. In più tempi furono emanate leggi prescriventi l'impostazione nelle tavole censuali dei

(1) Cod. Justin. De professorib. et medicis.
Gothofred in Cod. Theodos. lib. 13, tit. 3 e tit. 4, per tot.

fondi sterili in testa di coloro che possedevano i fertili e i coltivati.

124. Una legge di Costantino ordinò che ad ogni municipio venisse assegnata una quantità di fondi deserti compresi nel suo territorio, pei quali dovesse pagare gli annui tributi (1). Eguali assegne forzate di terreni sterili, appartenenti ai patrimonj del Principe, del Fisco, e delle Chiese, furono comandate a carico di coloro che ne possedevano dei fertili provenienti dai medesimi patrimonj (2). Fu ancora stabilito che i privati, qualora avessero di proprio arbitrio intrapresa la cultura dei fondi sterili, (e dessero al fisco la cauzione di sodisfare in futuro le pubbliche gravezze,) acquistassero il dominio dei medesimi dopo due anni di pacifico possesso (3). Che se entro questo tempo l'antico proprietario fosse comparso a reclamarli, non doveva essere ascoltato se non a due condizioni: che rimborsasse il nuovo possessore di tutte le spese fatte su quello, (e che pagasse al fisco tutte le imposte scadute in quegli anni in cui i fondi erano rimasti incolti (4).)

(1) Cod. Justin. De omni agro deserto, et quando steriles fertilibus imponuntur l. 1.

(2) Cod. Justin. loc. cit. ll. 2, 3 e 6.

Cod. Theod. lib 10, tit. 3, l. 4.

(3) Cod. Justin. loc. cit. ll. 8, 13, 14.

(4) Cod. Justin. loc. cit. ll. 8, 11.

125. Fu prescritto infine che nessun possessore di fondi in parte fertili in parte sterili potesse alienare gli uni senza degli altri, e quando avesse tentato di farlo, i fondi sterili per un nuovo titolo di fiscale accessione passassero nel dominio di chi aveva acquistato i fertili, onde pagasse degli uni e degli altri i tributi (1). Gli eredi testamentarj dovevano sodisfare l'onere fiscale della successione anche per i terreni incolti, e se mai per questa ragione avessero creduto utile il renunziare all'eredità, dovevano restituire ogni cosa raccolta dalla medesima per qualsivoglia titolo o diritto (2). Che se in appresso qualche estraneo si fosse fatto ad occupare alcuni fondi fertili dell'abbandonata eredità, contraeva l'obbligazione di addossarsi una parte delle gravezze che una volta si esigevano dai fondi incolti appartenenti alla medesima eredità (3). Con tali provvedimenti il governo creò una moltitudine di possessori fittizj dei terreni a profitto unico dell'erario imperiale.

126. Per tutelare finalmente nel modo più completo l'interesse della finanza, si aggiunse il divieto di dare e ricevere in pegno pei debiti civili privati i bovi aratori, i servi rustici, e in generale tutto ciò che costituiva l'istrumento della

(1) Cod. Justin. loc. cit. ll. 2, 5.
(2) Cod. Justin. loc. cit. ll. 4,
(3) Cod. Justin. loc. cit. ll. 10.

cultura. Nè si ebbe ritegno di nascondere il vero motivo di questa proibizione, poichè fu espressamente detto che un tal pegno avrebbe ritardato la prestazione dei tributi (*ex quo tributorum illatio retardatur*) non tanto col sospendere o arrestare i lavori campestri, quanto con impedire l'esazione di quei pubblici servigj a cui gli animali e i rustici arnesi erano vincolati. Varie pene furono sanzionate contro quei creditori, prefetti o decurioni che avessero infranto il divieto (1). Tale fu nel suo nascere lo scopo di un privilegio che comunemente si crede inventato per favorire e migliorare la condizione dell'agricoltura.

127. Non vuolsi ad omaggio del vero tacere che in mezzo a tante disposizioni dettate da un interesse fiscale, e nocevoli in estremo grado alla ricchezza pubblica, alcune poche da quando a quando se ne emanarono, le quali sembravano

(1) Cod. Justin. quæ res pignori obligari possunt vel non L. 7. dell' Imperator Costantino. — Ivi — « Executores a quocumque judice » dati ad exigenda debita ea, quæ civiliter poscuntur, *servos aratores*, » *aut boves aratores, aut instrumentum aratorium* pignoris causa » de possessionibus non abstrahant, EX QUO TRIBUTORUM ILLATIO RE» TARDATUR. Si quis igitur intercessor, aut creditor, vel præfectus » pagi, vel vici, vel decurio in hac re fuerit detectus, æstimando a » Judice supplicio subjugetur. »

L. 8, degl' Imperatori Onorio e Teodosio. — Ibid — « Pigno» rum gratia aliquid, quod *ad culturam agri pertinet*, auferri non » convenit. »

Ved. Nov. 32, 34.

conformi ai veri principj della giustizia. Si prescrisse per esempio che tutti i provinciali andassero esenti dal pagamento della gabella di transito per gli oggetti che dalle città riconducevano nelle campagne, onde servire all' uso della coltivazione (1). Si proibì ai proprietarj, che procedevano a suddividere dei vasti fondi in più poderi, la separazione dei coloni congiunti fra loro per vincoli di cognazione, chiamandola barbarica ed empia (2). E finalmente si proibì di vessare i lavoratori delle terre per causa dei tributi di cui erano rimasti debitori i padroni di quelle (3). Ma ben si comprende che con tali disposizioni non si elargivano favori nè privilegj all'agricoltura; solo s'impediva che in suo danno si commettessero nuove iniquità. Ed un simile zelo di giustizia in cose di tenue momento era, se ben si considera, un raffinato mezzo di tirannia usato a ludibrio degl'industriosi in mezzo alle gravi calamità, nelle quali un sistema ben combinato d' inique leggi finanziere da ogni parte li ravvolgeva. Il fisco diveniva pie-

(1) Cod. Justin. De vectigal. et commissis. L. 5. — Ivi. — « Universi Provinciales, pro his rebus quas ad usum proprium vel ad » fiscum inferunt, *vel exercendi ruris gratia revehunt*, nullum vectigal a stationariis exigantur. Ea vero quæ extra prædictas causas » vel negotiationis gratia portantur, solitæ pensitationi subiugamus.»

(2) Cod. Justin. Communia utriusque judicii l. 11.

(3) Cod. Theod. Lib. 11, tit. 16, de extraordinariis et sordidis muneribus l. 4.

Cod. Justin. De agricol. et. censit l. 15.

toso ed umano in quello che non toccava il suo interesse, ritornava feroce ed inesorabile appena si tentava di ricusargli la più piccola parte del tributo.

§ 2.

Vicende agrarie-civili.

128. Vediamo adesso se l'arte agraria fu almeno più fortunata riguardo ai patti di cultura che fra i proprietarj delle terre e i coloni si stipularono. Comunemente si crede che l'enfiteusi fosse inventata in questa età per migliorare la sorte dell'industria agricola estremamente avvilita (1); la qual cosa se fosse vera, l'avrebbe compensata non poco dei gravi danni che il regime finanziero tuttodì le arrecava. Ma non fu così. Poche avvertenze intorno alle cause che introdussero l'enfiteusi, e intorno alle persone che la contrassero, lo mostreranno. Fu già notato di sopra che non pochi proprietarj avevano stimato meglio abbandonare i terreni anzichè renderli produttivi a pro del fisco; tanto era divenuto oneroso il dominio sotto il peso dei tributi. Ve n'erano molti altri,

(1) Cujacio, Opera omnia. Tom. 2, pag. 272, col. c. ediz. di Modena.

fra i quali i municipj, le città, e tutti i corpi morali, che non potevano, o non volevano renunziare alle proprietà, giacchè in ogni modo venivano costretti dal governo a pagare le imposte fundiarie. Ma essi non trovavano più chi prendesse a far valere le loro terre a titolo di locazione perpetua, o a lunghissimo tempo per le medesime condizioni dell'età precedente. Imperocchè l'obbligo di pagare un canone quasi correspettivo alla rendita naturale del fondo si presentava come soverchiamente gravoso, sì perchè il fisco assorbiva con le crescinte esazioni la maggior parte dei prodotti, sì perchè maggiori spese che in passato si richiedevano per ravvivare la negletta cultura dei terreni. Volendo adunque trarre un qualche profitto da tanti e sì vasti dominj, bisognava che i corpi morali si contentassero di percipere annualmente una meschinissima rendita, assai inferiore a quella rappresentante il frutto naturale delle terre, e stipulassero a favor loro emolumenti più pingui al verificarsi di alcuni eventi straordinarj ed incerti. Occorreva inoltre che allettassero alle intraprese agrarie i pochi capitalisti di quei tempi con la concessione formale e perpetua d'alcuni diritti di dominio sui fondi, onde fossero sicuri di risentire essi e non altri i benefizi dei miglioramenti che andavano a fare su quelli. Per servire a cosiffatta necessità economica s'introdusse il contratto d'enfiteusi, le

cui principali caratteristiche, per quanto all'uopo nostro interessa, furono le seguenti.

1° Concessione perpetua di terre pressochè incolte per migliorarle.

2° Obbligo per parte dell'enfiteuta di pagare al concedente un tenue canone annuo non aumentabile neppure per i grandiosi miglioramenti, e al fisco tutti i tributi ordinarj e straordinarj, sotto la pena d'essere spogliato del fondo nel caso d'inadempimento di questi oneri per due, o tre anni (1).

3° Diritto nel concessionario di poter disporre tanto per atto tra i vivi, che per atto d'ultima volontà, del fondo enfiteutico, a patto di pagare al

(1) Cod. Justin. De annonis et tributis ll. 2, 3. — De jure emphyteut. l. 2. — De omni agro deserto ll. 7, 16. — De fundis patrimonialib. et emphyteut. l. 1.

Cod. Theod. lib. 11. tit 19, l. 2.

Novel. 7, cap. 3, par. 1; Nov. 120, cap. 1, par. 2.

Poggi Girolamo. — Saggio di un Trattato Teorico Pratico sul Sistema Livellare Toscano. Tom. 1. par. 42, 48. Firenze 1829.

Garzetti Op. cit. Tom. 2, pag. 267.

Pepin Le Halleur. — Histoire de l'Emphytéose en droit romain et en droit français. pag. 74, Paris. 1843.

I possessori enfiteutici dei fondi appartenenti al patrimonio privato del Principe furono spesse volte dichiarati immuni dalla prestazione degli oneri sordidi e straordinarj. Per altro sembra che ancor essi fossero obbligati a pagare il canone al principe come proprietario del suolo, ed a pagare l'annona al fisco a titolo di tributo. Ved. Cod. Theod. lib. 11, tit. 16, l. 2, et passim. tit. 19, l. 3. — Cod. Justin. l. 10, de fundis patrimonialib. et saltuensib. — Vuy Op. cit. p. 135, 188.

concedente una somma di danaro nel caso di alienazione (1).

A queste sole condizioni i beni dei collegj, dei luoghi pii, e di tutti gli stabilimenti pubblici furono tolti dall'imminente pericolo d'assoluta sterilità ed abbandono nel quale erano per cadere. Molti privati proprietarj seguirono l'esempio dei corpi morali. Non trovando più neppur essi da allogare nè a breve nè a lungo tempo i fondi a quelle vantaggiose condizioni che in addietro avevano ottenute, si contentarono di concederle in enfiteusi per liberarsi dal pagamento dei tributi (2).

129. Ma non si creda che i nuovi conduttori enfiteutici di tutti questi beni riunissero insieme la qualità di coltivatori dei fondi (3). Quest'opinione, professata da alcuni scrittori, ha fatto falsamente attribuire all'introduzione dell'enfiteusi il ravvivamento della scaduta agricoltura. Imperocchè dai due Codici Teodosiano e Giustinianeo non si raccoglie la più piccola prova che stia a giustificarla. Se si eccettuano gli agricoltori militari sui confini dell'impero, i quali godevano del pieno dominio dei fondi loro assegnati, e pochi altri coloni rammentati in varie leggi e costituzioni

(1) Poggi Op. cit., par. 49.
Vuy Op. cit. p. 119 e seg., 123.
(2) Pepin Le Halleur Op. cit. p. 54.
(3) Garzetti Op. cit. Tom. 2. p. 267.

del tempo di Giustiniano, come assoluti padroni essi pure di piccoli pezzi di terreno, tutti gli altri mancavano di qualunque diritto reale sui fondi. Non si trova che ad alcuno sia mai dato il titolo di colono possessore-enfiteutico, mentre molti son quelli designati come coloni dei fondi enfiteutici (1). Ed anzi è rimarchevole una legge dell'Imperator Costantino, che li distingue espressamente dai possessori enfiteutici, ed un'altra assai posteriore degl'Imperatori Graziano, Valentiniano e Teodosio, la quale proibisce ai possessori dei fondi patrimoniali del principe il far violenza agli antichissimi coloni, e scacciarli dai medesimi col pretesto di portarvene altri, sotto pena della decadenza dai diritti perpetui di conduzione (2). Se si rifletta inoltre alla condizione di servi della gleba che il fisco aveva impressa nei coltivatori, è facile persuadersi che nessuno di costoro poteva essere insieme colono e possessore enfiteutico. Fra i diritti che a quest'ultimo spettavano vi era, come accennai, quello di spogliarsi del fondo per trasmetterlo in altri, e fra gli oneri quello di pagare il

(1) Savigny Mem. cit. Themis Tom. 9, pag. 70, 71.

Cod. Justin. De agricol. et censit. ll. 4, 17. De mancipiis et colonis patrimonialium et emphyteuticorum fundorum l. 1. De fugitivis colonis patrimonialibus ec. per tot.

Cod. Theod. lib. 5, tit. 11, l. 1; lib. 11, tit. 1, l. 7.

(2) Cod. Justin. De mancipiis et colonis patrimonialium ec. ll. 1, 3.

canone ed i tributi fiscali sotto pena di essere espulso dal medesimo. Or come mai quel diritto d'alienare si sarebbe esercitato con profitto dal colono possessore enfiteutico, quando gl'incombeva l'obbligo di rimanere in perpetuo sul fondo che trasferiva ad altri? E similmente come la pena dell'espulsione si sarebbe potuta infliggere con effetto contro colui che una legge fiscale immobilizzava per sempre sul fondo? Non dico già che sarebbe stato affatto impossibile il superare tali difficoltà, regolando con leggi precise i modi con cui i coltivatori a titolo d'enfiteusi avrebbero potuto o spogliarsi, o essere spogliati dei diritti concessi in perpetuo senza dipartirsi dai fondi; ma poichè non si trova alcuna costituzione che di ciò siasi occupata, ne traggo argomento per ritenere che mai i servi della gleba coltivarono le terre in qualità di possessori enfiteutici. Se si vuol poi supporre che costoro acquistassero in enfiteusi fondi diversi da quelli a cui erano addetti in qualità di coloni, anche in questa ipotesi meramente gratuita converrebbe ammettere che li facessero coltivare per mano d'altri, sì perchè era loro impedito d'allontanarsi dai poderi, sì perchè quei fondi essendo incolti e vastissimi richiedevano una numerosa famiglia di lavoratori che ad essi esclusivamente consacrasse le sue cure. Chiaro apparisce dal fin qui detto che l'enfiteusi nella sua origine operò l'effetto di ri-

Digitized by Google

chiamare verso le campagne molti capitali, ma non migliorò la condizione dei coloni. Per essa fu resa possibile la cultura di molte terre che diversamente sarebbero rimaste abbandonate, ma non fu sollevata l'industria agraria dallo stato d'avvilimento in cui giaceva.

130. Eliminata l'enfiteusi dalla categoria dei modi contrattuali con cui direttamente si provvide alla cultura delle terre, resta a discorrere di quelli che veramente si praticarono fra i padroni dei fondi di qualunque condizione e gli agricoltori. Ed anche in questa età come nella precedente furono due soli, cioè la colonia parziaria e la locazione. Il primo di questi contratti non subì alcuna vicenda conosciuta, il secondo ne subì una che ha dato occasione ad un errore gravissimo, nel quale molti interpreti son caduti. E l'errore consiste nell'aver identificato la locazione dei beni rustici con la colonia, e nell'aver fatto di questa un contratto partecipante della natura delle società e delle locazioni (1). Giova intendere a che si appoggi cotale opinione.

131. Appena che in pagamento dei tributi

(1) Cujacio Op. cit. Tom. 5, pag. 267. Tom. 9, p. 60, 380. Tom. 10, pag. 241.

Fabro — Rationalia ad Pandect. lib. 19, tit. loc. et. cond.

Pacioneo — De locat. ed cond. p. 1, cap. 5, n. 12.

Romussio — De re agraria. Respons. 1, n. 12 e seg.

Digitized by Google

ricusò il governo di ricevere la moneta, essa si screditò grandemente anco fra i privati, perchè il solo fatto di non esser più ricevuta dall'autorità sovrana pose in piena luce le adulterazioni d'ogni maniera a cui per l'avanti era stata assoggettata. Allora i proprietarj, i quali avevano locato agli agricoltori le terre per un'annua e fissa mercede in denaro, si accorsero che le loro rendite patrimoniali andavano di giorno in giorno scemando, comunque riscuotessero le stesse somme. Scoperta in breve la causa del male, tostochè venne il tempo di rinnovare le locazioni ricusarono ancor essi la moneta, imponendo ai conduttori l'obbligo di pagare ogni anno una determinata quantità di prodotti. Egli è per questo che nelle leggi del Codice Giustinianeo in cui si fa parola delle locazioni dei fondi rustici, a differenza di quelle inserite nelle Pandette, la mercede si trova tassata non più in denaro, ma in una quota certa ed invariabile d'annui frutti (1). Tal mutazione ricevè in appresso l'approvazione degl'Imperatori Valentiniano e Valente, i quali perfino vietarono che si ritornasse ad esigere la mercede in denaro (2).

(1) Cod. Justin. Locati et conducti, li. 8, 18, 21.

(2) Cod. Justin. De agricol. et censit. l. 5. — Ivi — « Domini prædiorum id quod terra præstat, accipiant, *pecuniam non requirant*, » quam rustici optare non audent, nisi consuetudo prædii hoc exigat. »

Non deve far maraviglia che i padroni dei terreni, i quali ai tempi di Diocleziano avevano sentito la necessità di sostituire alla

132. Questa fu la principal causa d'un apparente rassomiglianza che fra i coloni conduttori ed i parziarj d'allora in poi si stabilì, in quantochè gli uni e gli altri pagarono ai proprietarj dei terreni la rendita in natura. Per altro la diversità giuridica dei due contratti di locazione e di società colonica poteva desumersi da molte altre caratteristiche. Il quinquennio, per esempio, era ordinariamente prescritto per la durata delle locazioni, e l'anno per le società coloniche. Il pegno privilegiato sui mobili era concesso soltanto contro i coloni conduttori in garanzia delle mercedi dovute da essi, e non contro i coloni parziarj, i quali dividendo col padrone i frutti al momento delle raccolte non potevano mai costituirsi suoi debitori per siffatta dependenza. Ma il sopravvenuto servaggio della gleba impedì che si rendessero sensibili tali differenze. I due contratti colonici, comunque risolubili in un diverso spazio di tempo, assunsero un identico carattere di perpetuità; e i locatori non potendo più espellere

mercede in denaro una mercede in quantità di prodotti, più tardi, cioè sotto Valentiniano e Valente, tornassero a desiderar la moneta. Questi fatti, benchè in apparenza contradittorj, derivano da una medesima causa. La moneta fu da essi recusata allorquando, per le alterazioni a cui era andata soggetta, si deprezzava ogni giorno; fu ricercata di nuovo quando per esser divenuta più rara e di buona qualità riacquistò un poco di credito. In breve i locatori proprietarj furono sempre guidati dal sentimento del loro interesse.

Digitized by Google

dai poderi le famiglie dei conduttori, si astennero dall'esercitare il diritto di pegno, giudicandolo più dannoso che utile al loro interesse. Laonde l'ufficio dei magistrati e dei legislatori non potè mai esser richiamato nè a definir questioni nè a fissar norme relative alla durata o allo scioglimento dei due contratti colonici, o al modo di esercizio del rammentato privilegio, e mancarono così molti elementi storici coll'aiuto dei quali si sarebbe agevolmente distinta la colonia parziaria dalla locazione a frutti.

133. Non restava altro mezzo per convincersi dell'uso comune di ambedue questi modi contrattuali, fuorchè quello d'avvertire e discernere le leggi che facevan menzione della rendita costituita in quote-parti di frutti, da quelle che la dimostravano costituita in quantità (1). Questa semplice avvertenza avrebbe di per se sola fornito la prova la più indubitata e la più certa della pratica di due contratti sostanzialmente diversi. Ma essa sfuggì ad alcuni tra gl'interpreti del romano diritto, e ad altri che ciò avvisarono, siccome ignari delle antiche origini della colonia parziaria, e della sua preesistenza alla locazione, non parve un dato sufficiente per inferirne l'uso di due differenti contratti. Ne trassero invece

(1) Cod. Justin. Locati et conducti. ll. 8, 18, 21. De agricolis et censitis. ll. 8 e 20, par. 2; l. 23, par. 1,

argomento per credere che i Romani chiamassero parziario qualunque colono che pagava al proprietario una rendita annua in natura, e confusero perciò le due leggi delle Pandette che parlavano della società colonica con quelle del Codice relative alla locazione a frutti (1). Ecco d'onde nacque l'erronea opinione che la colonia parziaria fosse un contratto misto di società e di locazione, per cui in appresso si applicarono ad essa delle dottrine e teorie giuridiche, le quali alla sua indole sommamente disconvenivano.

134. Del rimanente non si raccoglie da veruno dei due Codici Teodosiano e Giustinianeo, quale specie di reparto fosse stabilito tra i possessori dei fondi e i parziarj, e nemmeno qual fosse il quantitativo dei frutti che a titolo di mercede a' conduttori s'imponesse (2). Soltanto sappiamo che gl'Imperatori proibirono a tutti i possessori

(1) Ved. gli Aut. citati nella nota 1, pag. 180.

(2) Fra le leggi raccolte dall'Armenopulo se ne trova una da lui attribuita a Giustiniano, in cui si fa parola della divisione dei prodotti per metà fra padrone e colono. Se al primo Imperatore di questo nome veramente appartenga non vi son dati per stabilirlo, ed anzi v'è chi crede il contrario (Ved. Cujacio Op. Tom. 9, p. 61, 65, 390.). In ogni modo questa legge, come posteriore alla caduta dell'Impero d'Occidente, dimostrerebbe che il sistema della mezzeria cominciò ad usarsi nelle campagne dell'Impero d'Oriente, nello stesso tempo in cui si propagava rapidamente nelle Provincie Occidentali occupate dai barbari. Può essere che anco per l'avanti fosse praticato, ma non v'è documento alcuno che permetta d'affermarlo.

di terreni l'esigere dai coloni una rendita maggiore di quella sanzionata dalla consuetudine; e in caso di contravvenzione autorizzarono questi ad accusarli avanti ai tribunali (1). Nel difetto d'altre speciali notizie riesce impossibile il giudicare se in riguardo ai patti di cultura fosse migliore la condizione dei parziarj di quella dei conduttori.

§ 3.

Stato delle campagne.

135. Ma per verità niun vantaggio notabile potevano i coloni risentire dall'esser vincolati al servigio dei possessori dei terreni piuttosto in qualità di socj che in quella di conduttori. Niuno di essi godeva della libertà necessaria a stipular giusti patti di cultura, perchè quella manca là dove gl'industriosi di padri in figli, d'avi in nipoti, di generazioni in generazioni per una tirannica legge di stato son destinati a rimanere in perpetuo sopra

(1) Cod. Justin. — In quibus causis coloni censiti dominum accusare possint l. 1 dell' Imperator Costantino. — ivi — « Quisquis colonus plus a domino exigitur, quam ante consueverat, et quam in » anterioribus temporibus exactum est, adeat judicem cujus primum » poterit habere præsentiam, *et facinus comprobet, ut ille qui con-* » *vincitur amplius postulare quam antea accipere consueverat, hoc* » *facere in posterum prohibeatur;* prius reddito quod superexactione » perpetrata noscitur extorsisse. »

una medesima terra. Chi poteva proteggerli contro l'esigenze indiscrete d'avari possessori, e di non meno avidi amministratori? Il fisco per certo, finchè quelle ingiuste estorsioni ridondavano in danno delle pubbliche rendite, e noi già lo mostrammo in tali congiunture pietoso (1). Ma contro il fisco divenuto esattore e percettore inesorabile degli esorbitanti tributi, divenuto consumatore insaziabile non che dei prodotti, fino anche del tempo, la sola ricchezza che pur sopravanzasse alla miseranda stirpe degli agricoltori, contro di lui, vogliam dire, qual nume tutelare poteva difenderli, qual angolo della terra occultarli? I signori invero tentavano di far guerra al fisco, offrendo patrocinio e luoghi di ricovero agl' infelici che recusavano di sodisfarne l'esigenze. Ma stava per esso la voce della legge, e il braccio dei satelliti armati con cui rimoveva in un momento gli ostacoli frapposti al pagamento dei tributi, e minacciava severissime pene contro chiunque prendeva a proteggere i suoi debitori (2). Sicchè codeste gare tra i signori e il governo rassomigliavano d'assai a quelle animose lotte che talvolta insorgono tra due feroci animali com-

(1) Ved. pag. 185 in not. 1.
Cod. Justin. Ne rusticani ad ullum obsequium ec. l. 2.
(2) Cod. Justin. Ut nemo ad suum patrocinium suscipiat rusticos vel filios eorum ll. 1, 2.

battenti per una stessa preda. Come questa è sempre destinata a servir di pasto al vincitore, così i coloni erano in ogni più prospero evento le vittime riserbate a saziare le sfrenate voglie dei potenti d'ogni sfera, scettrati, togati, aulici, o guerrieri (1).

136. E per quanto gl'Imperatori con magnifiche parole protestassero di tanto in tanto d'avere a cuore la prosperità dell'agricoltura, pur tutto dì la opprimevano con maggiori vessazioni. Crescendo di continuo il dissesto delle finanze, intendevano a porvi riparo con imporre dei tributi straordinarj. E poichè gl'industriosi non erano in condizione di pagarli, gli esattori di quelli s'avvisarono di sottoporli alla tortura, alla prigionia, e ad altri barbari supplizj nella fiducia che o vinti dal dolore manifestassero le occulte ricchezze, o interessassero in pro loro l'altrui liberalità (2).

(1) Garzetti. Op. cit. Tom. 2, p. 632.
(2) Cod. Theod. lib. 11, tit. 7, ll. 3, 6, 7.
Ammiano Marcellino Op. cit. lib. 22.
Cod. Theod. Novell. Valentin. tit. 7, Novell. Major. tit. 4.
Cod. Justin. De censibus et censitorib. l. 1.

S. Girolamo nella vita di Pafnuzio così fa parlare una povera donna, a cui era stato imprigionato il marito per causa di tributi non pagati. « Mihi est maritus, qui fiscalis debiti gratia sæpe suspen- » sus est, et flagellatus ac pœnis omnibus cruciatus. Tres autem no- » bis filii fuerunt qui pro ejusdem debiti necessitate distracti sunt. »

Salviano Vescovo di Marsilia vissuto verso la metà del secolo V, nel suo trattato sulla Provvidenza di Dio, fa un quadro lacrimevole della popolazione industriosa, tanto urbana che rustica dell'impero,

E la ferocia e la rapacità di codesti sgherri fiscali trascese a tanto, che a raffrenarli non valse il timore della morte comminata più volte in pena dei loro eccessi (1).

137. Ma già quest'iniquo sistema di governo produceva i suoi frutti. In alcuni luoghi i possessori dei terreni per sottrarsi al pagamento delle imposizioni si fingevano coloni ascrittizj, in altri tagliavano da insani le viti e gli alberi piuttostochè adattarsi a cederne i prodotti al fisco (2). Molti col-

afflitta dalle ingiuste, crudeli, e sempre crescenti esazioni fiscali. In fine del volume sono riportati i passi più rimarchevoli di questo scrittore (Ved. Appendice).

Garzelli Op. cit. Tom. 2. p. 115, 270, 339, 340, 352.

Sismondi — Histoire de la chûte de l'empire romain. chap. 5.

(1) Cod. Teod. lib. 11, tit. 8, L. 1. — ivi — « Si quis exactorum » superexactionis crimen fuerit confutatus, eamdem pœnam subeat, » quæ Divi Valentiniani sanctione dudum fuerat definita. Capitis nam- » que periculo posthac cupiditas amovenda est, quæ prohibita toties » in hisdem sceleribus perseverat. Ved. anche lib. 7, tit. 16, l. ult.; » lib. 11, tit. 11, l. 1.

L' Imperator Valentiniano per difendere la plebe urbana e la rustica dagli oltraggi, e dalle sopraffazioni sì dei rettori e dei loro ufiziali, come dei curiali, aveva istituito nelle città un magistrato detto dei Difensori (Cod. Theod. lib. 1, tit. 11.). Ma questo provvedimento era vano, perchè le oppressioni di quei funzionarj erano la conseguenza inevitabile dell' oppressione governativa a cui non si voleva porre alcun freno.

(2) Cod. Theod. lib. 13, tit. 11, de censitoribus, peræquatorib ec. L. 1, degl' Imperatori Graziano, Valentiniano e Teodosio — ivi — « Si quis sacrilega vilem falce succiderit aut feracium ramorum fœ- » tus hebetaverit, quo declinet fidem censuum et mentiatur callide pau- » pertatis ingenium, *capitale subibit exitium*: et bona ejus in fisci jura

tivatori o perivano per gli strazj sofferti, ovvero fuggivano in onta alle leggi dai poderi, e le campagne, non più rese feconde dalla mano industre dell'uomo, tornavano ad essere occupate dalle acque, e dagli animali feroci. Così la civiltà andava di giorno in giorno a spengersi nelle antiche sue sedi (1). Non v'era provincia dell'impero che non racchiudesse una moltitudine di miserabili posti nella crudele alternativa, o di morir per fame, o di comprarsi col delitto la sussistenza. In Italia fino dai tempi di Costantino innumerabil era lo stuolo delle famiglie languenti; e i genitori non vedevano aperta alcuna via per procacciar col lavoro gli alimenti a se stessi, ed alla prole. Laonde quelli che nutrivano vero affetto paterno si rassegnavano a perir di fame insieme coi figli; laddove i meno affettuosi prendevano il partito di venderli

» migrabunt: illo videlicet evitante calumniam, qui forte detegitur la-
» borasse pro inopia, ac pro reparandis agrorum fœtibus non sterili-
» tatem aut inopiam procurasse. »

Ibid. Novel. Majoran. tit. 1.

Cod. Just. De censibus et censitoribus, l. 2.

(1) Cod. Theod. lib. 11, tit. 28, l. 2, dell' Imperator Onorio (anno 395.) — Ivi — « Quingenta viginti quinque octo milia quadraginta
» duo jugera, quæ Campaniæ provincia juxta inspectorum relationem,
» et veterum monumenta chartarum in desertis et squalidis locis ha-
» bere dignoscitur, hisdem provincialibus concessimus, et chartas su-
» perfluæ descriptionis cremari censemus. » Ibid. lt. 7, 12.

Salviani Op. cit. Lib. 5, loc. cit.

Garzetti Op. cit. Tom. 2, p. 113, 266, 270.

Sismondi Op. cit. loc. cit.

Digitized by Google

o darli in pegno per prolungarsi con sì snaturato commercio d'alcuni giorni la esistenza, e i disumani e feroci poi con parricida mano li trucidavano (1). Nè a mitigar sì orribili mali riuscivano

(1) Cod. Justin. De parentibus qui filios suos distraxerunt. l. 2, dell'Imperator Costantino. — ivi — « Si quis propter nimiam paupertatem egestatemque, victus causa, FILIUM FILIAMVE SANGUINOLENTES VENDIDERIT, venditione in hoc tantummodo casu valente, » emptor obtinendi ejus servitii habeat facultatem: liceat autem ipsi » qui vendidit vel qui alienatus est, aut cuilibet alii ad ingenuitatem » eum propriam repetere: modo si aut pretium offerat, quod potest » valere, aut mancipium pro ejusmodi præstet. »

Cod. Theod. lib. 11, tit. 27, l. 1, del medesimo Imperatore. — ivi — « Aereis tabulis vel cerussatis, aut linteis mappis scripta per omnes » civitates Italiæ proponatur lex, quæ PARENTUM MANUS A PARRICIDIO » ARCEAT, votumque vertat in melius, officiumque tuum hæc cura per» stringat, ut si quis parens adferat soboiem, quam pro paupertate » educare non possit, nec in alimentis nec in veste impertienda tar» detur, cum educatio nascentis infantiæ moras ferre non possit; ad » quam rem, et fiscum nostrum, et rem privatam indiscreta jussimus » præbere obsequia. »

L. 2, ibid. « Provinciales egestate victus atque alimoniæ inopia » laborantes, LIBEROS SUOS VENDERE VEL OPPIGNORARE COGNOVIMUS. » Quisquis igitur hujusmodi reperietur, qui nulla rei familiaris substantia » fultus est, quique liberos suos ægre ac difficile sustentet; per fiscum » nostrum antequam fiat calamitati obnoxius, adiuvetur: ita ut pro» consules præsidesque, et rationales per universam Africam habeant » potestatem, et universis quos adverterint in egestate miserabili con» stitutos, stipem necessariam largiantur, atque ex horreis substantiam » protinus tribuant competentem: abhorret enim nostris moribus, UT » QUEMQUAM FAME CONFICI, VEL AD INDIGNUM FACINUS PRORUMPERE » CONCEDAMUS. »

Ibid. lib. 3, tit. 3, l. 1, dell'Imperator Teodosio (an. 391.).

— ivi — « Omnes quos parentum miseranda fortuna in servitium, » *dum victum requirunt*, addixit, ingenuitati pristinæ reformentur. »

Novell. Valentin. tit. 11, (an. 451,) « Notum est proxime obsec-

proficui gli ordini imperiali con cui si eccitavano gl'indigenti a chiedere le sovvenzioni al pubblico erario. Imperocchè di fronte all'estrema penuria delle vettovaglie, ed alla insaziabile ingordigia dei signori e pensionati regj, l'erario ben presto si vuotava, onde quegli ordini appena ricevevano esecuzione, e per poco arrestavano la effusione del sangue, e la fame divoratrice dei corpi umani (1).

A cotal grado di miseria e d'abbrutimento s'erano condotte le cose dell'Impero, quando sopravvennero ad invaderlo, e ad occuparne stabilmente una parte quelle orde settentrionali, nelle cui native regioni non era ancor penetrato alcun raggio di civiltà.

» nissimam famem per totam Italiam desævisse, *coactosque homines,* » *filios et parentes vendere ut discrimen instantis mortis effugerent.* » Tantum uniculque miseranda macies, et lethalis pereunlium pallor » extorsit, ut tollus, quem natura concessit, amoris oblitti, alienare » suos pietatis genus putarent: nihil est enim ad quod non desperatio » salutis impellat. NIL TURPE, NIL VETITUM CREDIT ESURIES. SOLA CURA » EST UT QUALICUMQUE SORTE VIVATUR. »

(1) Salvian. Op. cit. loc. cit.
Garzelli Op. cit. Tom. 2, p. 159, 339.
Sismondi Op. cit. chap. 7.

Digitized by Google

Digitized by Google

ILLUSTRAZIONI

ED

APPENDICE.

Digitized by Google

Digitized by Google

ILLUSTRAZIONE I.

Alla nota 1, pag. 28.

SOMMARIO.

Si distingue la storia della legislazione agraria, che forma l'oggetto del presente lavoro, da quella dell'agronomia. — Cenno intorno all' origine della cultura delle principali piante nella campagna romana.

Non ho dato alcuna notizia intorno al principio ed al progresso della cultura dei cereali e delle più utili piante nella campagna romana, nè intorno al sistema di rotazione delle terre, e alla qualità degl'istrumenti che si usavano, perchè questa mi è sembrata materia affatto aliena dal mio argomento, ed appartenente alla storia dell'agronomia ben diversa da quella della legislazione agraria.

Soltanto avvertirò, che la regolare cultura dei cereali rimonta presso i Romani, come presso d'ogni altro popolo, al tempo dello stabilimento della vita agricola, perchè in essa principalmente si sostanziava il primo esercizio dell'arte agraria.

La cultura della vite sembra che cominciasse

Digitized by Google

insieme con quella dei cereali: non fu per altro estesa a tutte le terre nè progredì con tanta rapidità. Ciò si argomenta da due leggi che si attribuiscono a Numa Pompilio. La prima è quella già citata nel testo, con cui si ordinò che il vino da usarsi nelle libazioni fosse di vite potata; lo che dimostra essere allora questa pianta mal coltivata *(Ved. Cassini. diritto Papisiano pag.* 262, 264.). La seconda legge è quella che proibì di spargere il vino sul rogo dei defunti che si bruciavano, la quale offre, a senso di Plinio il Vecchio, una prova non dubbia della scarsità grande di questo prodotto in quell'età *(Histor. natural. lib.* 14. *cap.* 12. *Garzetti op. cit. Tom.* 2, *pag.* 122.). Finalmente la cultura dell'olivo pare che rimonti all'anno 173 dopo la fondazione della città *(Garzetti Tom.* 2, *pag.* 123*)*. Del resto la cognizione precisa e particolarizzata dello stato dell'agronomia presso i Romani può attingersi dagli antichi scrittori, Catone, Varrone, Columella, Palladio, che ne hanno discorso a lungo, come ancora dall'opera pregevolissima dell'Inglese Dickson sull'agricoltura degli antichi, e dalla più moderna e famigerata dell'illustre Sig. Dureau De-La-Malle, intitolata: — *Économie politique des Romains. Paris* 1840.

Digitized by Google

ILLUSTRAZIONE II.

Alla nota 1, pag. 30.

SOMMARIO.

Istituzione del censo e delle centurie. — Cenno delle controversie suscitate intorno ad essa, che non riguardano specialmente la presente storia. — Si dimostra che è dovuta ad un Re; e che fu diretta a procurare l'eguaglianza politica della plebe coi patrizj mediante l'esercizio dell'industria agraria.

Nel discorrere della istituzione del censo e delle centurie ho tralasciato a disegno alcuni particolari, i quali m'impegnavano in molte ricerche all'uopo mio non necessarie. Per convincerne i Lettori darò un rapido cenno delle principali controversie insorte fra gli studiosi indagatori delle romane antichità.

Primieramente si è creduto da molti, che i patrizj fossero tutti annoverati nelle diciotto centurie dei cavalieri, indubitatamente comprese nelle cento della prima classe, ancorchè non possedessero i centomila assi richiesti dal censo. Altri poi hanno opinato che i patrizj riempissero non le sole centurie dei cavalieri, ma anco tutte le altre della prima classe, per la ragione che

possedevano tanti beni di fortuna, corrispondenti al censo di detta classe (*Ved. Tit. Liv. lib.* 1°, 42, 43. *Dion. Halic. lib.* 4°, 20. *Cicer. De Rep. lib.* 2°, 22. *Badolisani Op. cit. p.* 48 *e seg. Cassini Op. cit. pag.* 337, 338. *Niebhur Op. cit. Tom.* 2°, *pag.* 174 *e seg.* 255. *Warnkoenig Op. cit. par.* 7). A me basta di poter ritenere che le famiglie patrizie fossero descritte nella prima classe, lo che da tutti è concordato; nè m'importa stabilire se ciò avvenisse per un privilegio speciale alle medesime conceduto, ovvero per il fatto della loro opulenza. Pure se dovessi emettere un giudizio su tal disparere, inclinerei per l'opinione dei secondi. Imperocchè l'influenza dei patrizj sarebbe stata ben piccola nei comizj centuriati, ove si avesse a credere che tutti fossero stati compresi nelle diciotto centurie dei cavalieri, e che il rimanente delle centurie della prima classe si componesse di plebei. In questo tema la immediata preponderanza di costoro sui patrizj sarebbe stata sicura, mentre seguì l'opposto. Parmi al contrario più probabile che i patrizj riempissero tutte le centurie della prima classe e non quelle sole dei cavalieri, per la ragione che possedevano i centomila assi e più ancora. Nè di ciò vi sarebbe da meravigliarsi, poichè erano essi padroni della maggior parte del territorio, ed avevano servi e bestiami in buon numero; laddove le fortune dei plebei

erano piccole e formate di recente. Qual necessità v'è in conseguenza di supporre che l'ascrizione dei patrizj alla prima classe avvenisse per effetto di privilegio, mentre si può attribuire all'effetto naturale della ricchezza? Sia pure che Cicerone, Tito Livio, Dionisio d'Alicarnasso raccontino essere state le centurie dei cavalieri predilette dal Re su tutte le altre, e destinate a formar parte della prima classe. Ciò non prova che gl' individui componenti le medesime possedessero un censo inferiore ai centomila assi: ed altro è il ritenere che Servio Tullio volesse accordare un posto distinto a quelle centurie ch'erano il nervo dell'armate; altro il supporre che i cavalieri si potessero scegliere anco fra le famiglie meno facoltose della nazione. Queste due cose a mio credere son disparate affatto, e l'una può star senza dell'altra. Tolto di mezzo questo fallace argomento, non conosco che altri di maggior peso si pongano innanzi per sostenere che i patrizj fossero nella prima classe inclusi, non per riguardo al censo, ma per riguardo alla nascita.

V'è pur controversia intorno al numero delle centurie che componevano le diverse classi; ed in cosa di sì poco momento pel mio assunto ho seguitata l'opinione del Sig. Warnkoenig, perchè espressa e formulata con più chiarezza di tutte le altre. Finalmente ho tralasciato di far parola della

popolazione che possedeva un censo inferiore ai dodicimila assi, e dei proletarj: la qual moltitudine, secondo alcuni formava una sesta classe che non aveva voce nei comizj; secondo altri componeva una sola centuria ascritta alla quinta classe, ed onorata essa pure del suffragio. Ma poichè neppur questa disputa interessava il mio argomento, mi sono astenuto dall'occuparmene.

Piuttosto m'intratterrò alcun poco sopra due punti strettamente connessi col mio soggetto, e del pari controversi fra gli scrittori; dei quali il primo riguarda l'autore del censo e delle centurie, l'altro la preordinazione di siffatto istituto ad esercitare una salutare influenza sull'agricoltura.

Lo scetticismo del Sig. Niebhur è andato tant'oltre da mettere in dubbio la esistenza del re Servio Tullio credutone volgarmente l'autore. Tutta l'epoca dei re, a senso suo, è favolosa, quella del regno di Servio lo è ancor più delle altre; e mentre egli ha illustrato con molto acume lo spirito di questa classica istituzione non ha saputo nè voluto concordare, che sia opera di un re legislatore. Nella quale opinione non posso seguitarlo. Imperocchè Tito Livio, Cicerone, Dionisio d'Alicarnasso ed altri scrittori sono unanimi nell'asserire che il penultimo re di Roma, chiamato Servio Tullio, intese a comprimere la soverchia potenza dei patrizj con questo mezzo, ed a comunicare

alla plebe i primi diritti politici, fino allora privilegio esclusivo di costoro. E dicono perfino che questo re fu ben accetto alla moltitudine, e odiato sempre dall'ordine patrizio. Ora l'insorgere contro tante e sì autorevoli testimonianze, pare a me che conduca non a schiarire questa parte della storia romana, oggetto precipuo degli studj del Sig. Niebhur, ma a togliere ad essa ogni fede; e che meglio si addica ad un erudito, il quale nega qualunque credibilità all'antica storia di quella nazione, che non a colui il quale ha tentato, e talvolta con successo, di ricostruirla per l'intero. Ma poi anco il più semplice riflesso alle ordinarie politiche vicende dei popoli si unisce a screditare i dubbi singolarissimi del Sig. Niebhur, e ad acquistar fede alle narrazioni degli antichi. Una costituzione, qual'era questa, che inaugurava la vita politica della plebe contro le voglie ostinate dei patrizj, non poteva esser che l'opera d'un re legislatore. Una potestà men che regia, cioè non sovrastante in modo assoluto sopra il popolo intero, e non duratura per tutta la vita di chi n'era insignito, o sarebbesi guardata dall'emanarla per tema d'inimicarsi la fazione dei potenti, o con infelice successo l'avrebbe tentato. Quando al contrario si vede che non temè ed eseguì felicemente i suoi disegni, è forza supporre che quella fosse una potestà regia a cui i patrizj dovevano

loro malgrado sottostare. Il che viene luminosamente confermato dal contegno posteriore di essi, perchè, appena fondato il governo consolare, seppero impedire i benefici effetti di quella istituzione: onde ne avrebbero contrastata la emanazione fin di principio se non si fosse dipartita da un legislatore rivestito di tale autorità, che potesse vincer le loro resistenze.

Riguardo all' attitudine della medesima a favorire gl'interessi della plebe agricola, mi sembra che non sia stata compresa a dovere neppur da quelli stessi scrittori, che meglio ne hanno rilevato lo spirito. Si è detto che era diretta a creare un'aristocrazia di fortune, ed a far dipendere il godimento del potere politico da una condizione troppo ostile ai diritti del maggior numero, qual' era quella della ricchezza *(Giraud Op. cit. p.* 331. *in nota, e pag.* 239. *Nougarède De Fayet. Essai sur la Constitution Romain etc. pag.* 7. *Paris* 1842. *Badolisani Op. cit. pag.* 53 *e seg.).* E si è osservato ancora che la maniera di votare per centurie dispiacque ben presto alla plebe, perchè non le riprometteva nessuna influenza nel governo della repubblica, ond'ella più volte la recusò per procedere al voto per tribù *(Badolisani Op. cit. p.* 128, 129. *Michelet Histoire Romaine. Première Partie, Tom.* 2°, *p.* 115. *Paris* 1831*).*

Io concedo volentieri che una parte di vero si

contenga in queste asserzioni, ma non posso convenire che l'istituzione in discorso avesse un'indole ostile all'interesse della gente plebea. Giova rammentare di nuovo che la plebe non aveva per l'avanti stato politico, e che si trattava in quel tempo di darlene uno. Il parificar tutto in un tratto la sua condizione a quella dei patrizj avrebbe provocato costoro alla rivolta, e posta la cosa pubblica in grave pericolo. D'altra parte il precludere alla plebe ogni via di pareggiare in futuro le sorti dei patrizj sarebbe stato un partito egualmente improvido, perchè ella non si sarebbe accomodata ad una perpetua subiezione agli ottimati. Però il temperamento preso dal re Servio di proporzionare il godimento del potere al grado di ricchezza di ciascuno, fu savio e prudente. Per cotal modo la plebe non acquistava un immediato potere uguale a quello dei patrizj impedendoglielo l'attuale sua povertà; ma concepiva fondate speranze di conquistarlo in progresso, ove si fossero osservate scrupolosamente le molte leggi dirette a procurare l'incremento delle sue sostanze. E se ella sotto il governo consolare si mostrò ritrosa (com'è vero) al voto per centurie, e tentò di far prevalere quello per tribù, con cui otteneva una sicura preponderanza, ciò avvenne perchè le furono dai patrizj tolti o impediti i mezzi a lei elargiti dalle leggi per venire in fortuna. Lo che si

è mancato di avvertire da coloro che hanno allegato l'esempio di siffatti tentativi in prova dell'indole aristocratica della istituzione. Intendo ancor io che tenuta la plebe in continue strettezze, non poteva trar gran partito da questa maniera di concessione dei diritti politici; ma quando è certo che tutte le leggi cospiravano a farla ricca mediante l'industria, e che se non lo divenne, ciò fu in onta di esse, come sarà dimostrato a suo luogo, allora è ingiusto l'imputare a difetto dell'istituzione la colpa degli uomini. Laonde parmi di poter concludere che avuto riguardo all'incipiente civiltà di quel popolo, la costituzione Serviana fu opera di somma prudenza e d'alta sapienza legislativa.

ILLUSTRAZIONE III.

Alla nota 1, pag. 33.

SOMMARIO.

Si combatte l'opinione del Sig. Niebhur che i patrizj potessero usufruire liberamente le terre dello stato ed affidarle alla cultura dei clienti.—Si sostiene che non avevano altro diritto che di amministrarle, e farle coltivare per mano del plebei.

Suppone il Sig. Niebhur *(Tom. 2°, pag. 161; Tom. 3°, pag. 199.)* e con lui molti altri *(Warnkoenig Op. cit. par. 5. Vuy De originibus et natura juris emphyteutici etc. par. 5 per tot. Laboulaye Op. cit. lib. 2, chap. 4.)* che i patrizj avessero il diritto esclusivo non solo di amministrare, ma di appropriarsi ancora e godere le rendite del fondi pubblici, facendoli coltivare per mano dei clienti. I quali clienti erano uomini liberi, obbligati a prestar molti servigj a quelli dell'ordine patrizio che si eleggevano in protettori e patroni. Ma sembra a me che l'opinione dell'illustre scrittore, e di quei che l'hanno seguitato, non abbia base

storica. In primo luogo non ho trovato alcun documento che comprovi il diritto esclusivo degli ottimati al godimento dei pubblici fondi. È pur troppo vero che moltissimi ne furon da loro occupati e goduti come proprj nei secoli posteriori; ma è altresì certo nell'istoria che ciò fecero senza alcun diritto, e commisero una manifesta usurpazione. Nè mi pare d'alcun peso l'argomento che si trae dal frammento di Cassio Emina riportato da Nonio Marcello, nel quale si discorre di plebei espulsi dai fondi pubblici per causa della loro condizione plebea — *quicumque propter plebitatem agro publico ejecti sunt.* — Quasichè il provar che costoro erano scacciati da quei fondi equivalga a dimostrare che i patrizj soli avevano il diritto legittimo di usufruirli. Probabilmente i plebei, di cui si parla in quel testo, avevano di propria autorità ed arbitrio occupato i terreni dello stato senza alcun permesso di chi gli amministrava; lo che doveva assoggettarli, e con ragione, al rischio di essere espulsi. Ma da questo si può forse indurre che i patrizj avessero il diritto d'appropriarsi le rendite di quei fondi? Il testo riferito tace intorno a ciò; altri documenti non si allegano; sicchè quell'asserzione è meramente gratuita. Non credo neppur vero che, al tempo dei re, i patrizj concedessero le terre pubbliche ai proprj clienti, anzichè ai plebei. Il frammento di Festo riportato nella nota 1,

p. 33, parmi provare che le concessioni si facesse ro alle più povere famiglie plebee (*tenujoribus*): ed è anco da congetturarsi che i re, quasi sempre intenti a migliorare la condizione di quelle, non avrebbero tollerato di vederle posposte ai clienti. Più tardi, cioè sotto il governo consolare, i patrizj divenuti avidi d'usurpare le terre pubbliche, pensarono ad affidarne la cultura ai clienti, o a quelli che s'offrivano di costituirsi in tale stato, come sarà notato a suo luogo. Ma questo fatto non vuolsi prendere ad argomento di un diritto che avessero di liberamente usufruire i fondi pubblici a guisa di padroni, mentre ciò facevano in aperta deviazione dalle facoltà di semplici amministratori a loro spettanti. E nelle disquisizioni storiche, più che in qualunque altra, conviene aver presente il volgare dettato del frequente distinguere, affinchè non si mescolino insieme con troppa correntezza i fatti d'un'età con quelli d'un'altra, e non si confonda la genuina e primitiva indole di un istituto con le improvide modificazioni a cui in progresso di tempo sia andato soggetto. In questo errore dubito che siano caduti soventi volte i più dotti investigatori delle antichità romane, come nel caso attuale il Sig. Niebhur e i suoi seguaci; e il bisogno della narrazione mi ha costretto a notarlo. S'io mi sarò ingannato in tali vedute, confido che le franche mie critiche non si ascriveranno alla

Digitized by Google

presunzione di dir qualche cosa di nuovo, ma solo al desiderio di spargere con una libera discussione maggior luce sopra subietti istorici ancora circondati, nonostante i lunghi lavori degli eruditi, di molta oscurità.

Digitized by Google

ILLUSTRAZIONE IV.

Alla nota 1, pag. 34.

SOMMARIO.

Si combatte l' opinione del Sig. Savigny che il contratto di precario, o di colonia parziaria richiedesse per condizione sostanziale la sottomissione personale del lavoratore al concedente le terre.

Il Signor Savigny nella sua celebre opera del possesso ha dimostrato che il nome di *precario* fu per la prima volta usato dai Romani a designare la concessione dei terreni pubblici fatta dai patrizj amministratori ai proletarj. Non convengo per altro con esso, che fra le condizioni sostanziali di questo contratto vi fosse quella di stabilire una specie di feudale subiezione dei concessionarj verso le persone dei concedenti *(Ved. la citata opera tradotta in italiano dal Sig. Professor Conticini p.* 452 *e seg.).*

Ho esposto nella precedente illustrazione i motivi pei quali credo che la concessione precaria delle terre pubbliche si dovesse fare e si facesse nei primi tempi alle famiglie dei plebei cittadini, e non ai clienti dei patrizj. Qui aggiungerò

che i giureconsulti dell'Impero, i quali raccolsero le antiche nozioni del contratto di precario, ne hanno data una definizione cotanto semplice da non potersi trarre in alcuna guisa all'opinione emessa dall' illustre scrittore.

Ecco come si esprime in proposito il Giureconsulto Ulpiano nelle *ll.* 1 e 2, *ff. de precario.*

L. 1. — « Precarium est *quod precibus petenti* » *utendum conceditur* tamdiù, quamdiù is qui » concessit patitur. Quod genus liberalitatis ex » jure gentium descendit. »

L. 2, par. 3. — « Habere precario videtur qui » possessionem vel corporis vel juris adeptus est, » *ex hac solummodo causa, quod preces adhibuit* » et impetravit, ut sibi possidere *aut uti liceat.* »

E il giureconsulto Paolo definisce il precario nello stesso modo.

Interpret. lib. 5, 6, *par.* 7. « Precario possidet » *qui per precem postulat,* ut ei in possessione » permissu domini commorari liceat. »

Da questi frammenti chiaramente si rileva che la concessione delle terre a titolo di precario non richiedeva per indole sua propria la subordinazione personale del lavoratore al concedente. Sia pure che questa talvolta preesistesse o sopravvenisse per volontà reciproca delle parti, basta a me di poter ritenere che non era una condizione sostanziale del contratto.

Digitized by Google

ILLUSTRAZIONE V.

Alla nota 1, pag. 44.

SOMMARIO.

Si dimostra l'erroneità della interpretazione data finqui dagli scrittori d'economia rurale al cap. 136 del trattato *de re rustica* di Catone, in cui si parla del *polítore*, comunemente creduto un colono parziario. — Si propongono due nuove interpretazioni, e si dà la preferenza a quella che qualifica *il polítore*, non per un colono parziario, ma per un semplice operaio chiamato ad aiutar la famiglia rustica in certi tempi dell'anno, e retribuito con una quota-parte dei prodotti.

Alcuni scrittori opinano che i patti di cultura stipulati dai coloni liberi coi privati proprietarj fossero sostanzialmente diversi da quelli che stipulavano con lo stato. Credono per esempio che il parziario e la sua famiglia conferisse nelle intraprese agrarie la semplice industria personale, e ritraesse una meschinissima quota di prodotti a titolo di salario, come la nona, l'ottava, la settima, la sesta parte, percipendosi ogni rimanente dal proprietario del fondo. Appoggiano sì fatta opinione al cap. 136 del trattato d'agronomia di Catone, del quale è d'uopo conoscere il tenore.

Digitized by Google

Due sono le lezioni attribuite a questo capitolo, alquanto diverse fra loro. Quella più comunemente ricevuta, e che serve di base alla suddetta interpretazione, è concepita nel seguente modo. —
« Politionem quo pacto dari oporteat. In agro Ca-
» sinate et Venafro in loco bono parte octava
» corbi dividat, satis bono septima, tertio loco se-
» xta, si granum modio dividet parte quinta. In
» Venafro ager optimus nona parte corbi dividat.
» Si communiter pisunt, qua ex parte politori est,
» eam partem in pistrinum politor. Ordeum quinta
» modio, fabam quinta modio dividat. »

Tal lezione si riscontra in un codice del Secolo XIV, esistente nella Biblioteca Laurenziana di Firenze n. 10, plut. 30. È seguitata nella prima edizione degli scrittori *de re rustica* fatta a Venezia nel 1472, per cura di Niccolò Jenson, come anche nella raccolta intitolata — *Scriptores rei rusticæ veteres latini, adjectæ notæ virorum clarissimorum ec., curante Jo. Matthio Gesnero, edit. altera, Lipsiæ* 1773.

I seguaci di questa lezione così spiegano tutto il capitolo.

Nella campagna di Casino e di Venafro il proprietario dia al politore in un terreno buono l'ottava parte del grano se divide a panieri, in un terrenno mediocre la settima, in un terreno cattivo la sesta, e se divide in questo ultimo caso col mo-

dio, la quinta. Nel Venafro il terreno ottimo darà al politore la nona parte. Dell'orzo e delle fave, divise pure col modio, questi riceverà la quinta parte.

Così la pensano, fra gli altri, il Signor Gasparin nella sua memoria sopra la mezzeria *(Ved. Giornale agrario toscano n. 27.)*, ed i Signori Dureau De La Malle *(Op. cit. Tom. 2, p. 60.)*, Dickson *(Op. cit. Tom. 1, chap. 2, not. 9.)*. Quest' ultimo scrittore peraltro confessa ingenuamente che Catone non dice se quella tenue parte di grano si ricevesse dal politore anzichè dal proprietario; bensì congettura che la ricevesse il politore perchè andava crescendo in proporzione della maggiore sterilità della terra.

Contro questa comune opinione mi pare che si possano elevare gravissime obiezioni.

In primo luogo troppo tenue è la quota del grano accordata al lavoratore in ricompensa delle sue fatiche. Quando si suppone, come i prelodati scrittori suppongono, che il politore di cui parla Catone fosse un vero colono parziario a cui si dava a cultura un podere nel modo praticato oggigiorno e in Francia e in Italia, non è credibile che fosse retribuito con un salario così meschino. Nè i suddetti interpreti dissimulano la forza di quest' obietto, ma cercano d' attenuarla con asserire che il politore doveva essere ricompensato

con più generose parti degli altri prodotti. Solo il Signor Gasparin, fra tanti, crede poter giustificare coll' aiuto del calcolo, che quella quota di cereali non era insufficiente, come si pensa, al mantenimento del colono parziario e della sua famiglia. Siffatta opinione non sembrerebbe che potesse illudere noi Toscani, i quali sappiamo per esperienza non bastar molte volte ai coloni la metà dei prodotti di un podere al loro annuo mantenimento. Pur tuttavia essendo sì grande la reputazione, di cui meritamente gode in simili materie il Signor Gasparin, ci corre l'obbligo di prendere in esame le basi e i resultati del suo calcolo.

Presuppone quel distinto scrittore che le terre di Casino, *situate a suo dire in Toscana,* fruttassero il quindici per uno del frumento seminatovi, giacchè Varrone dice che nell'Etruria i migliori campi frumentarj fruttavano in quella proporzione *(De re rustica lib.* 1°, *cap.* 44.). Ciò premesso, egli moltiplica per quindici la quantità del grano solita a seminarsi in un podere d'estensione assai vasta, e giunge in tal modo a stabilire la quantità totale della raccolta: dopo separa dalla intiera massa la piccola quota spettante al colono, e ragguagliando l'importare di questa in denaro, scende a concludere che il colono parziario, per tutto il tempo impiegato nella cultura del grano, otteneva un salario superiore a quello che ha oggigiorno

un nostro mezzaiolo. Ora a me sembra sbagliato il punto di partenza del calcolo, e inconcludente affatto per l'uopo nostro il resultato finale. Casino non era situato nella Etruria, come ha creduto il Signor Gasparin ed altri con lui *(Ved. Dickson loc. cit. p. 54.)*. Era un castello dei Volsci posto nel Lazio alle falde del monte di questo nome *(Plinio. Histor. natur. lib. 3, cap. 4. Calepinus septem linguarum v. Casinum.)*. Onde non è vero che le terre frumentarie di quel territorio potessero rendere il quindici per uno seminato, ma invece il sette o tutto al più l'otto per uno, rendita ordinaria delle terre situate nell'altre provincie, fuori dell'Etruria e della Campania *(Ved. Dureau De La Malle Op. cit. Tom. 2, p. 120, 121.)*. Mancata così la base a cui si appoggia il calcolo del Sig. Gasparin, vengono meno anche le conseguenze ch'egli ne ha tratte.

Ma posto ancora che il calcolo fosse esatto, non se ne potrebbe inferire che i parziarj, abbenchè ricevessero ai tempi di Catone la sesta o la settima parte del grano, fossero nonostante in miglior condizione dei nostri. Se la quota di codesto prodotto assegnata al lavoratore si reputa una retribuzione sufficiente per le fatiche fatte in quella cultura, non per questo si può dire che bastasse al mantenimento annuo di lui e della sua numerosa famiglia. E resterebbe sempre a conoscersi di che

vivesse, e qual altro maggior frutto ritraesse dai suoi lavori in tutto il corso dell'anno. Che se il reparto di tutti gli altri prodotti del fondo, di cui non parla Catone, si ritiene fatto nelle stesse piccole proporzioni in cui, a senso del Signor Gasparin, si faceva quello dei cereali, allora non si saprebbe intendere, come fino dai tempi di quell'antico agronomo si preferisse al lavoro degli uomini liberi quello degli schiavi, riconoscendolo meno costoso. Voglio supporre (lo che peraltro è incredibile) che una quota di cereali assai più piccola di quella meschina assegnata al colono parziario si consumasse nell'alimento dei servi rustici; non pertanto il proprietario aveva a suo carico anche le spese del vestiario e delle malattie, e correva il rischio di perdere colla morte di quelli i capitali impiegati nell'acquistarli. Perlochè posta a confronto la tenue retribuzione che si asserisce pagata per salario al colono libero colla maggiore spesa che per tanti e diversi titoli richiedeva la famiglia servile, non arriveremo a persuaderci, come i proprietarj trovassero il loro interesse nell'anteporre l'opera degli schiavi a quella degli uomini liberi. Pure ciò è una verità, e Catone nell'opera più volte rammentata parla quasi sempre di coltivatori servi, e intorno ad essi detta precetti e regole di savia economia da osservarsi dai padroni dei fondi e dagli amministratori.

E Varrone ancora consiglia d'usar parcamente l'opera dei mercenarj nell'esecuzione delle rustiche faccende, affinchè non accada che la spesa superi il guadagno *(De re rustica lib.* 1, *cap.* 57.*)*.

Un'altra difficoltà di non poco rilievo si presenta contro la suddetta interpretazione. Se Catone per fissare il giusto salario del colono sentì la convenienza di distinguere terra da terra, per accordargli un reparto di frutti più forte là dove la terra era più sterile, più tenue là dov'era più fertile, come mai confuse insieme le campagne di Casino e quelle di Venafro? Ciò farebbe supporre che tutto il territorio di Casino fosse d'una fertilità eguale a quello di Venafro, diversamente egli avrebbe dovuto fissare per ciascuno di essi speciali regole di reparto. Ma questa supposizione è ella vera? Notai di sopra ov'era situato Casino, ora dirò che Venafro era una città della Campania situata sopra un colle, il di cui territorio era propizio più di qualunque altro alla cultura dell'olivo *(Cato. De re rust. cap.* 146. *Horat. lib.* 2, *od.* 6, *v.* 15. *Martial. lib.* 13, *epig.* 98. *Calepin. op. cit. v. Venafrum.)*. Per lo che può dubitarsi che fosse in generale meno atto alla cultura dei cereali di quello di Casino posto alle falde di un monte, cioè in un luogo dagli agronomi di quei tempi reputato il più favorevole a quel genere di

cultura *(Ved. Cato, De re rust. cap.* 6. *Plin. Histor. nat. lib.* 18, *cap.* 17.*)*.

Adunque Catone, se avesse inteso nel capitolo controverso di proporzionare la quota del grano assegnabile al colono al grado di fertilità delle terre, come vanno dicendo i seguaci della prima lezione, si sarebbe guardato dal fissare regole comuni di reparto per due territorj d'ineguale fecondità. A questi argomenti che screditano l'interpretazione finqui ricevuta, se ne aggiunge un altro di non lieve peso. I sostenitori di quella, danno per certo che il colono conferisse nelle società agrarie soltanto la industria propria e quella di sua famiglia, e che l'istrumento rustico, e ogni altro capitale necessario alla produzione annua si somministrasse dal proprietario. E ad un tal presupposto essi hanno dovuto ricorrere, perchè non era concepibile che il lavoratore, oltre al riscuotere un salario cotanto tenue delle sue personali fatiche, avesse avuto anche l'onere di conferire o in tutto o in parte il capitale mobile. Ma è egli provato che il colono non conferisse altro che la semplice industria? Catone tace intorno a ciò nel capitolo in discorso, e nell' altro immediatamente successivo fornisce piuttosto una prova in contrario. Parlando ivi del parziario a cui è affidata una vigna e un campo frumentario, fa intendere che il medesimo

possedeva di suo i bovi aratori, pel mantenimento dei quali dovea dal padrone del fondo ricevere il fieno e gli strami *(Ved. scriptores rei rusticæ, Lipsiæ* 1773, *not. al cap.* 137.*)*.

Per tutte queste osservazioni se ne concluda che qualunque sia l'aspetto sotto di cui si esamini l'opinione finqui ricevuta, non merita d'essere riconosciuta nè accolta per vera.

Qual'è dunque la intelligenza da darsi a quel testo di Catone? Due spiegazioni si possono proporre, le quali sebben diverse sostanzialmente fra loro, e soggette a varie obiezioni, pur nonostante si presentano come più plausibili della precedente ed in preferenza di quella adottabili.

La prima opinione è manifestamente opposta all'altra ora esaminata. Si può credere che l'ottava, la settima, la sesta parte del frumento, di cui parla Catone, si ricevesse dal proprietario del fondo anzichè dal colono, il quale dal canto suo facesse tutte le spese della cultura e somministrasse del proprio tutto il capitale mobile. Ma questa interpretazione è conciliabile soltanto con la seconda lezione del capitolo controverso, che è seguitata dall'Aldo nell'edizione degli scrittori *de re rustica* fatta in Venezia nel 1514, e da Filippo Giunta nell'edizione fatta in Firenze nel 1515, per cura di Niccolò Angiolo del Bucine, ed in altra edizione fatta dagli eredi dell'Aldo egualmente in Venezia

nel 1553. Ecco il tenore della medesima. — ivi —
« Pollintionem in agro Cassinate et Venafri sic dare
» oportet. In loco bono parte octava corbis divi-
» dat, satis bono septima, tertio loco sexta si gra-
» num modio dividat, quinta in Venafro ager opti-
» mus IX parte corbis dividat. Si communiter
» pisunt, quæ ex parte pollintori pars est, eam
» partem in pistrinum pollintor ordeum V modio
» fabam quinta modio dividat. »

La variante che potrebbe essere appresa come sostanziale fra questa lezione e la precedente sta nella rubrica. Mentre nella prima si legge « *poli-*
» *tionem quo pacto dari oporteat. In agro Casinate*
» *et Venafri in loco ec.:* » nella seconda sta scritto, come si vede « *pollintionem in agro Cassinate*
» *et Venafri sic dare oportet. In loco bono ec.* »

Fra questi due modi di esprimersi passa una notabile differenza. Le parole *in agro Cassinate et Venafri* tolte dalla rubrica e poste in principio del capitolo come un antecedente necessario di tutto il discorso successivo, coartano a ritenere, come fu notato di sopra, che tutte le terre di Venafro fossero di una fertilità uguale a quelle di Casino, e che le regole fissate da Catone per il reparto del grano si convengano ad ambedue le campagne, la qual cosa non par molto verosimile. Se invece le controverse parole si restituiscono alla rubrica, conforme al testo della seconda edi-

Digitized by Google

zione, la difficoltà enunciata svanirebbe. Allora si potrebbe ragionevolmente credere che Catone in quel capitolo si proponesse di fissar le regole del reparto dei cereali tanto per i campi di Casino che per quelli di Venafro, ma in due separate orazioni, e che il primo periodo il quale comincia « *in loco bono ec.* » si referisse soltanto a Casino, come nominato il primo nella rubrica, e il secondo a Venafro.

Ciò inteso, ecco quale spiegazione potrebbe darsi a tutto il testo. Nel territorio di Casino in un luogo buono il politore darà al padrone la ottava parte del grano misurato colle ceste, in un luogo assai buono la settima, in un luogo bonissimo la sesta, se dividerà col modio la quinta. Nell' agro ottimo di Venafro il politore darà al padrone la nona parte misurata colle ceste. Questa interpretazione sembra confortata da più argomenti. Il primo è che tutto il contesto del capitolo è concepito in guisa da far nascere nella mente del lettore l' idea che colui che *divide* ora con le ceste ora col modio sia il politore, e non il proprietario del fondo, alieno affatto, ai tempi di Catone, dall'occuparsi di simili faccende. E siccome il verbo *dividere* è ivi usato nel senso di *distribuire e dare (Ved. Forcellini Dizion. della ling. lat. v. dividere)*, così il politore che divideva l'ottava, la settima, la sesta parte del grano forse era quello che

la dava al padrone, non quello che la riceveva da lui. In secondo luogo questa interpretazione si basa sul presupposto che il lavoratore conferisse di suo tutto il capitale mobile dell'impresa agraria, e ciò riceve una conferma dal successivo cap. 137, spiegato di sopra, e dal sistema uguale praticato nella concessione dei pubblici fondi. Per ultimo il colono in questa ipotesi avrebbe ottenuto una quota del grano maggiore di quella delle fave e dell'orzo, perchè più necessaria alla sua sussistenza; laddove stando alla prima interpretazione sarebbe avvenuto contro ogni verosimiglianza l'opposto.

Le obiezioni che contro questa opinione possono affacciarsi sono principalmente tre. La prima riguarda la spiegazione data alle parole del testo « *in loco satis bono ec.* » come esprimenti l'idea d'assai buono invece di mediocre contro la comune intelligenza. Al che si può rispondere che nell'idioma latino l'avverbio *satis* si trova usato ora come diminutivo ora come accrescitivo del senso della parola cui è anteposto *(Ved. Forcellini Op. cit. v. satis. Calepinus eod. loc.)*. E quando non vi sono ragioni preponderanti per credere che lo scrittore abbia usata questa parola piuttosto nel primo modo che nel secondo, non se ne può inferire che presenti un ostacolo insormontabile ad accogliere l'esposta opinione.

La seconda difficoltà nasce dal non poter più

ritenere, in tale ipotesi, la spiegazione che nel sistema opposto vien data al fatto della maggior quota del grano attribuita al politore, quando divideva colle ceste anzichè col modio — ivi — « *tertio loco* » *sexta, si granum modio dividet quinta.* » I sostenitori della precedente opinione dicevano, che il grano talvolta si divideva fra il padrone e il politore prima di separarlo dalle spighe, ed allora si misurava con le ceste; talvolta si divideva quando era già battuto, e allora si misurava col modio. In questo secondo caso il padrone accordava al colono una maggior quota di grano per ricompensarlo della fatica fatta nella battitura. Per altro convengono che quell' aumento per una tal causa era troppo rilevante, ma non sapendo trovare una migliore spiegazione si contentano di questa. Ora procedendo nell'ipotesi opposta, che il proprietario del fondo e non il colono fosse quello che percipeva la sesta parte del grano se era diviso con le ceste, la quinta s'era diviso col modio, la detta spiegazione non è più ammissibile. E resta allora a conoscersi il motivo, per cui si aumentava la rendita del proprietario nel caso che la divisione di quel prodotto fosse fatta nell' uno anzichè nell' altro modo. Non può negarsi che questa difficoltà sia alquanto grave, pure è suscettiva di qualche soluzione.

Dividendo il grano già battuto e separato dalle

spighe, il colono si appropriava la paglia anche di quella parte che spettava al padrone del fondo, a differenza del caso in cui lo divideva colle ceste appena mietuto. E siccome la paglia soleva impiegarsi anche allora, e per la copertura delle case rustiche, e per il letto dei bestiami (*Ved. Cato op. cit. cap.* 5, 7. *Plin. Histor. natur. lib.* 18, *cap.* 30. *Dickson op. cit. Tom.* 2, *cap.* 42.), così è certo che il colono lucrava più dividendo col modio che con le ceste. Onde non è improbabile che in compenso di questo maggior profitto dovesse dare al padrone una maggior quota di grano. Havvi ancora un' altra spiegazione più plausibile. Può essere che la divisione del grano già separato dalle spighe si facesse dopochè il lavoratore aveva prelevato il seme a lui appartenente. E allora le quote in apparenza diverse probabilmente erano le stesse. Tanto era per il proprietario l'ottenere il sesto del grano sull' intiera massa lorda, quanto percipere il quinto sulla massa diminuita della quota rappresentante il seme. O l'una o l' altra di queste spiegazioni voglia accettarsi, pare che la proposta difficoltà svanisca.

La terza difficoltà che può affacciarsi è la seguente. Se la prima interpretazione aveva contro di se l' obietto della soverchia tenuità del salario assegnato al lavoratore, la seconda presenta quello della soverchia tenuità della rendita domi-

nicale. A quest'ultimo obietto risponderanno le avvertenze che saranno fatte più sotto, non che le cose ch'esporrò nell'illustrazione successiva. Frattanto dirò che la tenuità della rendita dominicale può ben essere stata la causa che indusse i privati proprietarj a preferire il lavoro degli schiavi a quello degli uomini liberi, e a lamentare il caro prezzo dell' opera di costoro.

La terza interpretazione, che può ricevere il capitolo controverso, si concilia con ambedue le lezioni, ed è a senso mio la più giusta. Il politore, di cui parla Catone, probabilmente non era un vero colono parziario residente con la sua famiglia sul fondo, ma un oprante mercenario chiamato in certi tempi dell' anno ad eseguire alcuni lavori in aiuto della rustica famiglia. I lavori saranno stati quelli di ripulire i grani cresciuti sui terreni dalle cattive erbe che vi nascono intorno, di mieterli e di batterli sull'aja; e di fare anco la raccolta degli altri cereali. E in ricompensa di tali servigj può essergli stata assegnata ora l'ottava, ora la settima, ora la sesta parte del grano, la quinta dell'orzo e delle fave. Tale opinione è confortata da varie ragioni più convincenti di tutte quelle che ricorrono a favor della precedente. La prima si trae dal significato grammaticale della parola *politio politionem* posta in principio del capitolo, e denotante *pulitura nettatura (Ved. Calepin. op. cit. v. politio e pollin-*

tio); la seconda da un altro passo dello stesso Catone in cui il nome di *politore* vien usato ad esprimere un operante mercenario, e non il colono parziario: cap. 5. — ivi — « duas aut tres familias habeat » unde utenda roget et quibus det: præterea nemi- » ni..... operarium, mercenarium, *politorem* diutius » eumdem ne habeat die. »

Un altro argomento si raccoglie dall'osservare che nel capitolo 137 già rammentato, Catone discorrendo di un vero colono, lo chiama col nome di parziario e non con quello di politore. Lo che fa supporre che il politore fosse ben diverso dal colono, altrimenti l'avrebbe chiamato sempre con lo stesso nome.

Finalmente dal capitolo 145 si rileva che i proprietarj solevano spesso per la fattura dell'olio condurre l'opera di qualche uomo libero a cui davano per salario una determinata parte d'olio. La qual consuetudine somministra un ultimo argomento per credere che lo stesso si praticasse per la raccolta dei cereali, e che l'operaio incaricato della medesima fosse appunto il politore.

Per tutte queste ragioni sembra che la terza interpretazione meriti la preferenza sulla seconda. Ma non è inopportuno avvertire che anco dalla terza interpretazione può dedursi quali dovessero essere i patti di cultura stipulati dai privati proprietarj, ogni qualvolta davano a colonia le terre

Digitized by Google

a libere famiglie. Imperocchè se il salario di un solo operaio era cotanto elevato, e gli si accordava per quanto si è detto ora l'ottava, ora la settima, ora la sesta parte del grano, e la quinta delle fave e dell'orzo, quale non si giudicherà che fosse la quota dei prodotti assegnata al colono parziario che risiedeva con la famiglia sul fondo, e conferiva di suo tutto il capitale mobile? Certamente non inferiore di troppo a quella indicata nell'interpretazione seconda, e poco differente dall'altra assegnata ai lavoratori dei pubblici fondi.

Adunque le cose narrate nel testo della mia storia intorno a questo soggetto, non che vengano smentite dal cap. 136 di Catone, ricevono piuttosto da quello, rettamente interpretato, una luminosa conferma.

Digitized by Google

Digitized by Google

ILLUSTRAZIONE VI.

Alla nota 1, pag. 45.

SOMMARIO.

Si dimostra che la quota dei prodotti percetta dallo stato sui fondi di sua proprietà, era una vera e propria rendita corrispondente al frutto naturale della terra, e non un tenue emolumento, richiesto a titolo di recognizione di dominio, e molto meno un' imposta.

Molti scrittori hanno opinato che la quota dei prodotti ottenuta dallo stato sulle proprie terre debba riguardarsi come un' imposizione e un tributo, anzichè una rendita *(Ved. Dureau De La Malle Op. cit. Tom.* 2, *pag.* 417, 420, 424. *Niebhur Tom.* 5, *pag.* 19 *e* 21 *in not.)*. Ed altri l' hanno giudicata un tenue emolumento richiesto a titolo di recognizione di dominio *(Ved. Cujacio Opere. Mérimée op. cit. pag.* 15, 16.*)*. Il perchè occorre far qui alcune parole in confutazione di queste opinioni che sembranmi erronee. Il nome d'imposizione e di tributo è assolutamente male usato, perchè quel frutto che un proprietario ritrae dal suo fondo, sia poco o molto, non può chiamarsi con altro nome che con quello di rendita.

Nè fa differenza se il padrone del fondo sia lo stato, una città, o un privato cittadino, poichè in tutti questi casi i diritti di proprietà hanno il medesimo nome e la medesima natura. Solo resta a determinarsi se la rendita riscossa dallo stato corrispondesse al frutto naturale del terreno; della qual cosa io non dubito punto. Imperocchè il giudizio sulla tenuità o congruità della rendita non deve proferirsi dietro un semplice calcolo comparativo fra essa e quelle fundiarie dei nostri giorni, ma conviene por mente alla diversa condizione dei tempi ed alla qualità dei patti, stipulati fra la repubblica concedente le terre, e i concessionarj. Di queste cose è stato già discorso di sopra; pur mi si permetta di rammentare, che i plebei volendo vivere nell'indipendenza dovevano dall'agricoltura trarre il sostentamento; che il prodotto totale delle terre doveva essere inferiore all'odierno per la imperfezione dei metodi di cultura e dei rustici istrumenti; che lo stato per lo più dava a colonia terre incolte, accordando ai lavoratori il semplice uso per un anno, e non contribuendo alle spese di cultura. Le quali considerazioni tutte l'obbligavano per giustizia a contentarsi di una piccola rendita. E se è vero quel che insegnano i più distinti economisti, che le terre in alcuni luoghi e in alcuni tempi non possono dare che un piccolissimo prodotto netto al proprietario, come si reputerà troppo tenue quel che la

repubblica riscuoteva a titolo di rendita dai suoi fondi, avuto riguardo all' enunciate circostanze?

E si noti bene. Non si è per me affermato, nè si afferma, che la quota dei prodotti dalla repubblica percetti fosse in ogni tempo ed in ogni luogo la decima e la quinta, la quale ho indicato a mera dimostrazione, perchè notata in quei pochi documenti pervenuti fino a noi. Credo anzi che si avesse cura di proporzionar la rendita al grado di fertilità delle campagne. Cicerone, per esempio, attesta che dalle terre pubbliche di Campania lo stato ritraeva tanti prodotti che bastavano al mantenimento di molti eserciti, ed a sodisfare molte altre pubbliche necessità *(De lege agraria orat. II, cap.* 30.*)*. E poichè non dice qual parte di frutti colà si fosse convenuta, così non è strano il supporre che superasse la decima e la quinta. Igino pure conferma che i campi vettigali, (sotto il qual nome probabilmente volle designare le proprietà nazionali sì dei tempi della repubblica, come dell'impero) erano soggetti a diverse maniere di prestazioni, variabili a seconda della fertilità delle terre. — *De limit. constitut.* — ivi — « Agri » vectigales multas habent constitutiones. In qui- » busdam provinciis *fructus partem constitutam* » præstant; alii quintas; alii septimas; nunc multi » (cioè sotto l'impero) pecuniam, et hoc per soli » æstimationem.» La quale autorità è di gran peso

per escludere che le rendite dei fondi pubblici pattuite in *quote-parti* fossero costantemente e in ogni tempo le decime e le quinte.

Finalmente la prestazione delle stesse decime là dov' era stabilita non si reputava dai coltivatori un peso così lieve da doverla credere un emolumento non correspettivo al frutto naturale del terreno. Di ciò ne informa Cicerone nelle orazioni contro Verre. I campi frumentarj di Sicilia, che alla repubblica appartenevano, erano da antico tempo soggetti a quella specie d' annua responsione. Accadde che il pretore Verre, abusando i suoi poteri, più volte comandò agli aratori ed ai coloni il quarto, il terzo, e più ancora, del grano raccolto, di guisa che ridotti avendoli alla miseria li costrinse ad abbandonar le campagne. L' oratore romano piglia da questo occasione di osservare che la decima parte dei prodotti era la giusta quota della rendita, e ch' esigendo un di più toglievasi ai lavoratori ed alle loro famiglie il necessario sostentamento.

« Patiemini, Judices (così egli parla nel cap. 43, » *Act. II, lib.* 3.) a sociis, ab aratoribus populi ro- » mani, ab iis qui vobis laborant, vobis serviunt, » qui ita plebem romanam ab sese ali volunt, UT » SIBI AC LIBERIS SUIS TANTUM SUPERSIT, QUO IPSI » ALI POSSINT, ab his per summam injuriam, per » acerbissimas contumelias, plus aliquanto abla- » tum esse, quam natum sit? » E altrove dice che

prima d'aggravare d'una nuova e non ordinaria prestazione i pubblici aratori, doveasi considerare non se avessero con che pagarla, ma se i terreni che coltivavano erano capaci di sopportarla: cap. 46. — ivi — «Nam cum aratori onus aliquid imponitur, » non omnes, si quæ sunt præterea facultates, *sed* » *arationis ipsius vis, ac ratio consideranda est,* » *quid ea sustinere, quid pati, quid efficere possit,* » *ac debeat.* »

Convengo che in alcuni casi lo stato si contentasse di percipere dalle terre una rendita minore del giusto, a titolo, come si dice, di semplice recognizione di dominio. Ma questi casi erano eccezionali, e giovano mirabilmente a confermare che negli ordinarj la rendita era proporzionata. Ed invero Tito Livio nel libro 31 delle storie racconta, che dopo la fine della guerra punica il governo mancando di mezzi pecuniarj per restituire la terza rata di un imprestito di danari fattogli da molti particolari s'offrì di pagarla con dar loro ad usufruire tante porzioni del pubblico terreno. E dichiarò che si sarebbe contentato d'una piccola retribuzione annua, bastante ad attestare che quel terreno era del pubblico, affinchè i creditori potessero, se a loro piaceva, restituir le terre per esser pagati in denaro appena lo stato fosse divenuto solvente. Della quale offerta i creditori si mostrarono oltre modo sodisfatti — ivi — «Quum et pri-

Digitized by Google

» vati æquum postularent, nec tamen solvendo ære
» alieno respublica esset, quod medium inter
» æquum et utile erat, decreverunt, ut quoniam
» magna pars eorum agros vulgo venales esse di-
» ceret, et sibimet emptis opus esse; agri publici,
» qui intra quinquagesimum lapidem esset, copia
» iis fieret. Consules agrum æstimaturos, et in ju-
» gera asses vectigales, *testandi causa publicum*
» *agrum esse, imposituros;* ut si quis quum solvere
» posset populus, pecuniam habere, quam agrum
» mallet, restitueret agrum populo. Læti eam con-
» ditionem privati accipere. Trientius Tabuliusque
» is ager, quia pro tertia parte pecuniæ datus erat,
» appellatus. »

Ma ben si comprende il motivo per cui la repubblica in quella occasione si contentò di una meschina prestazione. Ogni dipiù che a titolo di rendita ella avrebbe potuto ottenere, dovea rilasciarlo ai suoi creditori per estinguere a poco a poco il debito. S'ella avesse richiesto la rendita consueta, non avrebbe offerto nella concessione delle terre un modo di pagamento, e i creditori non si sarebbero adattati a riceverle. Sicchè questo fatto chiaramente dimostra che nei casi ordinarj la rendita rappresentava il frutto del dominio del suolo.

Le osservazioni finqui esposte si applicano anco alle rendite dei fondi privati fatti valere per

mano altrui. Queste per altro dovevano essere, come altrove notai, un poco più forti, avuto riguardo al buono stato di cultura in cui sovente si trovavano i terreni dei particolari.

Ho creduto di molto interesse il chiarire questo fatto economico, ravvolto finora nell'oscurità, perchè altrimenti non era dato conoscere qual fosse, nè su quali basi fissata la prima rendita della terra, appena s'istituì nelle società civili il primo contratto colonico. Non poca luce può spargere sulle future vicende storiche dell'arte agraria, non che sulle questioni economico-agrarie agitate ai dì nostri in molti paesi, la recognizione della rendita in quella prestazione finora giudicata dagli economisti un'imposizione, o un tenue emolumento non corrispondente al frutto naturale del terreno.

Mi conviene avvertire che il Sig. Guarini nel suo pregevolissimo trattato storico-legale sulla finanza del popolo romano conviene in questa opinione, comunque egli asserisca, senza dimostrarlo, che i coloni avessero l'utile dominio dei fondi pubblici.

Digitized by Google

ILLUSTRAZIONE VII.

Alla nota 2, pag. 48.

SOMMARIO.

Si discorre della Redibitoria, e si prova con varj argomenti che cominciò ad usarsi nei primi tempi dell'era agricola.

Le principali ragioni, le quali mi hanno indotto a credere che il rimedio della redibitoria si usasse fino dai primi secoli di Roma, e fosse, per l'indole, assai diverso dall'azione istituita dagli Edili Curuli molti secoli dopo, si desumono da un adeguato esame dei molti frammenti di leggi contenuti nelle Pandette sotto il titolo dell'editto edilizio. Ho pensato che l'esposizione di siffatte ragioni, puramente logico-giuridiche, collocata nel testo avrebbe divertito di troppo l'attenzione dei lettori dal subietto principale del discorso, e perciò mi son contentato di presentarne i resultati. D'altra parte l'ometterla affatto mi assoggetterebbe alla taccia d'asserir senza prova; ond'è che m'accingo a svolgere in questa illustrazione gli argomenti giustificativi della mia opinione.

Digitized by Google

Suppongo per un momento che la redibitoria fosse istituita per la prima volta coll'editto degli Edili Curuli, come si ritiene comunemente, e che i giureconsulti dell'impero non abbiano fatto altro che interpretare ed applicar quest'editto, secondo le buone regole dell'ermeneutica, alle diverse contingenze dei casi. In tale ipotesi dovrebbesi riconoscere una stretta coerenza non tanto delle varie disposizioni dell'editto fra loro, quanto di queste con la successiva giurisprudenza imperiale, come pure la preordinazione e delle une e dell'altre a produrre con mezzi idonei una speciale utilità. Imperocchè è certo che ogni civile provvedimento, essendo diretto a sodisfare a qualche umana necessità, si riscontra essenzialmente atto ad operare un vero bene sociale almeno al tempo della sua istituzione. Se invece l'analisi darà per resultato che le diverse parti di quelle dottrine non mirino ad un medesimo scopo, non armonizzino fra loro, e più nuocciano di quel che giovino agli interessi che hanno preso a difendere, allora converrà inferirne che la redibitoria non è nata coll'editto in discorso, ma è più antica di esso. Allora bisognerà separare gli elementi omogenei dagli eterogenei, e in questo modo verrà fatto di rintracciare l'età in cui verosimilmente cominciò ad usarsi, e qual ne fu l'indole primitiva.

Passiamo ad osservar dopo ciò qual sia il

Digitized by Google

soggetto cui l'azione redibitoria assume di tutelare; quale lo scopo di questa tutela, e quale il mezzo con cui può raggiungerlo. In queste tre ricerche si compendia tutto l'esame di quelle dottrine.

Incominciando dal soggetto, è da dire che ai termini dell'editto erano i servi ed i bestiami d'ogni genere, contrattati per via di compra e vendita, che lo costituivano. Se poi si attendono le successive interpretazioni dei giureconsulti, la redibitoria si accordava per le compre e vendite e per le permute non dei soli servi e dei bestiami, ma anche di qualunque altra cosa mobile e immobile, purchè non di tenue valore, nè facile a consumarsi con l'uso *(Ved. LL.* 19, *par.* 5, 48, *par.* 8 *e* 63, *de ædil. edicto. Pothier in Pandectis det. tit. par.* 7, *not.* 1.*)*. Per giustificare questa posteriore estensione del soggetto, opera della giurisprudenza, converrebbe provare che nel fine contemplato dagli Edili, quando istituirono quell'azione a difesa del commercio dei servi e dei bestiami, erano virtualmente compresi gli oggetti e le contrattazioni a cui venne in seguito applicata. Ma questo fine dagli Edili non è espresso, nè determinato con precisione. Solamente si raccoglie che concedevano l'esercizio della redibitoria al compratore in tre casi.

1° Quando il servo o l'animale contrattato

Digitized by Google

era infetto da malattie o vizj non denunziati dal venditore nell'atto della contrattazione.

2° Quando il compratore riscontrava nell'animale o nel servo la mancanza d'alcuna delle qualità, o attitudini, di cui si asseriva fornito.

3° Quando non gli erano stati consegnati gli oggetti accessorj che adornavano il servo o l'animale al momento in cui era stato messo in vendita (*Ved. il fram. dell'editto riportato per intero dall'Haubold nell'opera intitolata — Lineamenta institutionis juris romani privati Tom.* 2, *p.* 100. *Lipsiæ* 1826.). Le quali tre categorie di danni, da cui si voleva liberare il compratore per mezzo della redibitoria, non presentano fra loro un'intrinseca connessione, nè si possono logicamente riguardare come effetti di una medesima causa, e come necessariamente reparabili con un identico provvedimento. Che anzi la differenza fra le prime due specie di danni e la terza, cioè fra quelli derivanti dalle malattie del servo e dell'animale, e gli altri cagionati dall'omessa consegna degli ornamenti, è tanto evidente, da rendere incomprensibile il motivo per cui gli Edili li riunissero tutti insieme, e ne formassero soggetto di un'unica azione. Ed invano i giureconsulti dell'impero han tentato supplire al vuoto che in questa parte presenta l'editto, dichiarando che la redibitoria fu dagli Edili inventata per ovviare agl'inganni ed

alle frodi dei venditori *(L. I, p. 2, det. tit.)*. A questo scopo non può dirsi che principalmente mirassero, allorchè concessero l'azione per le malattie, e pei vizj di qualunque genere non denunziati nell'atto della vendita, sia che fossero occulti o manifesti, sia che fossero noti al venditore o ignoti *(V. LL. 1 e 38, det. tit. Pothier Pand. det. tit. par. 37, not. 6. Auli Gellii Noct. Att. lib. 4, cap. 3.)*. Di più nella parte finale dell'editto contemplarono specialmente il caso del venditore che avesse agito con dolo, ed anco in quello accordarono l'azione. « Hoc amplius si adversus ea » sciens dolo malo vendidisse dicatur, judicium » dabimus. » Lo che dimostra non essere stata la necessità di riparare agl'inganni dei venditori quella che spinse gli Edili ad emanar l'editto. E se così è, la estensione data dai giureconsulti al soggetto della redibitoria, come non giustificata con la prova della identità del fine, comparisce arbitraria, o almeno inesplicabile.

Se poi si riguarda alla qualità del mezzo impiegato per la tutela, che è la restituzione vicendevole delle cose contrattate, cioè prezzo da una parte, animale o servo dall'altra, sembra che in pochi casi dovesse produrre una vera utilità. La condizione economica in cui si trovava il popolo romano nel secolo settimo, allorchè fu emanato l'editto, permetteva l'uso delle indennità pecu-

niarie egualmente proficue in molte occasioni all' interesse dei privati contraenti. Nè importava ricorrere al partito sistematico della rescissione dei contratti per liberare il compratore anco dai danni di piccola entità. Qual necessità vi era, a cagion d' esempio, di concedere questo rimedio nel caso in cui egli non avesse ricevuto gli oggetti che adornavano l'animale? Qual necessità pure di accordare l'azione per qualunque vizio o difetto che non lo rendesse affatto inabile all' uso per cui era stato contrattato? Ed infine perchè stabilire un termine soverchiamente lungo di due o sei mesi ad esercitarla? *(Ved. LL.* 8, 10, 14, 12, *p.* 4, *LL.* 14, 15; *L.* 31, *p.* 1, 21; *L.* 38, *p.* 9; *L.* 48, *p.* 2.*)* Si comprende bene da ciò che gli Edili, sotto pretesto di garantir l'interesse dei compratori, esposero a soverchio pericolo quello dei venditori, e compromisero la prosperità del commercio, permettendo con soverchia facilità, e fuori dell' assoluto bisogno, la rescissione di simili contratti.

Adunque l' analisi dimostra che la redibitoria, *supposta istituita per la prima volta coll' editto controverso*, non avrebbe avuto uno scopo certo e determinato, e non avrebbe prodotto nella maggior parte dei casi una positiva utilità civile.

Ma non potendo ciò ammettersi, conveniva ricercare un tempo in cui ella fosse stata utile in tutta la sua pienezza, e crederla perciò assai più

antica dell'editto. Posta la qual necessità, rimaneva a stabilirsi la vera età del suo nascimento non che lo scopo suo primitivo. E queste due successive ispezioni mi parvero più facili ad esaurirsi della precedente.

Imperocchè quanto alla prima, la condizione economica del popolo romano nei primordj della vita agricola, l'edilità plebea istituita di buon'ora per vegliare l'ordine dei mercati, e il gran valore che avevano allora i bestiami, erano ragioni fortissime per stabilire, come feci di sopra, che il rimedio redibitorio si cominciasse ad usare sotto i re.

Quanto alla seconda ispezione, le stesse incoerenze e lacune riscontrate nell'editto degli Edili Curuli, cioè l'indeterminazione del fine cui la redibitoria dovea servire, le sconnessioni manifeste fra le diverse categorie dei danni in riparazione dei quali ella si accordava, facevano congetturare che in origine fosse stata un'*azione generale tutelante le permute dei bestiami e dei servi rustici*, e a dirla in poche parole, che avesse avuto in mira di sottrarre ciascuna delle parti a qualunque danno, o piccolo o grande che fosse, ingiustamente risentito in quella specie di contratti.

Innanzi di chiudere questa illustrazione mi piace d'annunziare un'altra mia particolare opinione intorno al soggetto primo di questo rimedio. Io in-

clinerei a credere che ai soli bestiami e non ai servi rustici fosse in origine la redibitoria applicata. Gli Edili plebei ebbero, nei primi tempi almeno, giurisdizione sulle sole famiglie plebee, le quali è assai difficile che allora possedessero schiavi, e si valessero dell'opera di quelli nel disimpegno delle rustiche faccende. I pochi servi che in quell'età erano in Roma, appartenevano quasi tutti ai patrizj, a cui doveva sommamente stare a cuore il conservarli, anzichè farne commercio. È probabile perciò che la redibitoria fosse in principio introdotta per tutelare le permute dei bestiami, ed estesa a quelle dei servi dopo l'anno 381. Infatti verso questo tempo fu istituita la magistratura patrizia degli Edili Curuli, la quale sappiamo essersi arrogata ben presto la giurisdizione sui pubblici mercati (*Hulmann après Niebhur Tom.* 7, *p.* 179, 180). Onde non è improbabile che codesti Edili verso il cadere del secolo quarto si occupassero delle contrattazioni dei servi rustici divenute allora frequenti, ed applicassero alle medesime il rimedio già usato a tutela delle permute dei bestiami. Siccome per altro tale opinione non ha l'appoggio d'alcun documento positivo, così mi sono astenuto dall'annunziarla di sopra.

Digitized by Google

ILLUSTRAZIONE VIII.

Alla nota 1, pag. 69.

SOMMARIO.

Si dimostra che la testimonianza di Tito Livio risguardante il tempo della instituzione degli stipendj ai militari è stata ingiustamente censurata dal sig. Niebhur.

Il Sig. Niebhur (*Tom. 4, p.* 173 *in not.*) non presta fede a Tito Livio che asserisce istituito in occasione della guerra di Vejo lo stipendio dei militari; poichè pensa che si pagasse anco prima di quel tempo, e che allora vi fosse soltanto posta una regola. Per togliere qualunque autorità a Tito Livio, fa osservare che questi in altro luogo delle sue storie narra avere i tribuni della plebe esternato molti anni prima della guerra di Vejo la volontà d'aggravare gli usurpatori dei pubblici terreni d'una rendita, per erogarla nello stipendio dei soldati. Non poteva dunque asserire, come fece più sotto, che ai medesimi tribuni giungesse affatto nuovo il provvedimento degli stipendj statuito dal senato, quando essi medesimi aveano per l'innanzi volto il pensiero a tale espediente. « Uno Scrittore che si

» DIMENTICA A QUESTO PUNTO (*son parole del Sig. Nie-*
» *bhur loc. cit.*) NON PUÒ MERITARE ALCUNA FEDE
» NELLA OPINIONE CHE SOSTIENE, ED IO LA CORREG-
» GERÒ SENZA DARMI CARICO DI COMBATTERLA. »

A vero dire l'illustre Danese con troppo debole argomento ha preteso screditare la narrazione dell'antico storico. Una leggera contradizione di parole gli è sembrata una prova assoluta della falsità del racconto risguardante l'istituzione degli stipendj. Nè si è dato carico d'esaminare qual fosse l'influenza di quel fatto su i destini del popolo romano, e molto meno se gli avvenimenti posteriori ne giustificassero la verità con un linguaggio ancor più convincente delle parole usate da Tito Livio. Altri prima di me ha in questo proposito rimproverato il dotto critico d'un soverchio scetticismo (*Ved. Dureau De La Malle Op. cit. Tom.* 1, *p.* 137.). Ma io amo d'andar più oltre, mostrando che Tito Livio non è caduto in quella contradizione che gli viene imputata, e per cui si nega ogni fede alla sua testimonianza. Per tale effetto basterà porre sotto gli occhi dei lettori quel passo, nel quale il Sig. Niebhur ha creduto di leggere la proposizione degli stipendj ai militari, avanzata dai tribuni della plebe pochi anni prima che la facesse il senato. — Lib. 4, n. 36. — ivi —
« Post ludos, conciones seditiosæ tribunorum ple-
» bis fuerunt objurgantium multitudinem ec. »

Qui lo storico fa parlare alcun poco i tribuni e quindi continua a narrare col passo controverso. — ivi — « Hujus generis orationes cum assensu » auditæ *incitavere quosdam* ad petendum tri- » bunatum militum, alium alia de commodis ple- » bis laturum se in magistratu profitentem: agri » publici dividendi, coloniarumque deducenda- » rum obstentatæ spes, et vectigali possessoribus » agrorum imposito, *in stipendium militum ero-* » *gandi æris.* »

Pare che la frase *incitavere quosdam* equivalga, pel Sig. Niebhur, all'altra *incitavere quosdam tribunos plebis,* giacchè da quella appunto ha tratto la prova della contradizione in cui vuole caduto Tito Livio. Ma tutto il contesto del discorso esclude che debbano aversi per sottintese le parole *tribuni della plebe:* perchè se è vero che le orazioni di questi incitarono alcuni *(quosdam)* a chiedere il tribunato militare e a far tante promesse alla plebe, non è possibile supporre che codesti tali eccitati fossero gli stessi tribuni eccitanti. Questo concetto sarebbe stato una goffaggine espressa con cattive ed oscure frasi. Laddove quel passo, rettamente spiegato, nient'altro esprime se non che appena terminati i discorsi dei tribuni plebei, alcuni cittadini girarono attorno alla plebe per esser eletti tribuni militari, promettendole chi la divisione dei campi, chi lo stipendio. La quale

ultima promessa non fu mai avanzata dai tribuni della plebe, essendo anzi certo che ad essi riuscì molesta allorchè fu effettuata. Rivendicato Tito Livio dalla taccia di contradizione che con troppa leggerezza gli era stata data, la sua testimonianza riprende la primitiva autorità. Ed essa di per se sola vince ed annichila tutte le deboli congetture raccolte dal Sig. Niebhur per sostenere che gli stipendj ai militari si pagassero da molto tempo innanzi la guerra di Vejo.

Spero che non verrò tacciato di minuzioso se mi sono intrattenuto alcun poco sopra un argomento in apparenza tutto filologico. Poichè il fatto che per esso veniva posto in dubbio è uno dei più influenti nella spiegazione delle vicende economico-agrarie successive, e tale che sparge un lume vivissimo sopra tutta la storia del popolo romano. Le cose che da me si continuano a narrare nel testo dell'opera chiaramente lo mostrano.

Digitized by Google

ILLUSTRAZIONE IX.

Alla nota 1, pag. 72.

SOMMARIO.

Si determina di quanti capi fosse composta la legge di Licinio Stolone, e si prende ad esaminarla sotto un duplice aspetto, economico e politico. — Si dimostra contro la comune opinione, che non migliorò la condizione economica della plebe, nè ravvivò l'agricoltura; e che non trasformò il reggimento aristocratico in democratico, ma convertì soltanto l'aristocrazia di casta in aristocrazia di fortune.

La legge proposta dal Tribuno Licinio Stolone circa l'anno 380, ed approvata soltanto nell'anno 388, è stata soggetto di lunghe meditazioni, e di moltiplici e svariate riflessioni per parte degli studiosi indagatori delle romane antichità. E siccome la mia opinione espressa di sopra è sostanzialmente diversa da quelle ricevute finqui, mi è d'uopo giustificarla.

La legge Licinia, per quanto narra Tito Livio *(Lib.* 6, 35*)*, era composta di tre capi. Nel primo disponeva che si riducessero i debiti dei plebei verso i patrizj, imputando in diminuzione del capitale tutte le somme già pagate in

conto d'usure, purchè peraltro fosse dimesso il residuo debito in tre anni a rate eguali. Nel secondo capo prescriveva che nessuno possedesse più di 500 jugeri del pubblico terreno; nel terzo che non si facessero più comizj per eleggere i tribuni militari, e che uno dei due consoli si eleggesse dal corpo della plebe. Da molti si crede che a codesti tre capi tenesse dietro un quarto, con cui si ordinava ai ricchi possessori dei pubblici terreni l'impiegare nella cultura un certo numero d'uomini liberi, anzichè tutti schiavi. Di quest'ultima parte della legge fa menzione Appiano nel primo libro delle guerre civili. Ma oltrechè non la riferisce espressamente a Licinio Stolone vissuto nell'anno 380, è anco da sospettarsi, seppure ha inteso parlar di questo, che sia caduto in errore. Probabilmente siffatto articolo fu aggiunto di nuovo da Tiberio Gracco, il quale negli ultimi tempi della repubblica ripropose tutta la legge con varie modificazioni. Imperocchè Tito Livio non fa punto parola d'un tale ordinamento, nè il numero degli schiavi al tempo di Licinio Stolone era sì grande, da creder possibile che essi soli bastassero alla cultura delle terre possedute dai patrizj *(Ved. Dureau De-La-Malle Op. cit. Tom. I, pag.* 233.*)*. Comunque siasi, il mio racconto non subisce alcuna alterazione, sia che si ritenga come appartenente alla legge Licinia anco il provvedi-

mento in discorso, sia che si reputi posteriore alla medesima di qualche secolo.

Non concordo per altro col Sig. Niebhur *(Tom. 5, p. 23)* che anco un quinto capo avesse la legge, col quale fosse ordinata l'assegna ai poveri plebei di quel pubblico terreno che per avventura si restituisse da chi ne possedeva oltre i cinquecento jugeri. Avverte egli stesso che nessuno storico parla di tale assegna, ma l'argomenta da un passo di Columella *(De re rustica lib. I, cap. 3)* ove si discorre degli jugeri liciniani assegnati alla plebe dopo la espulsione dei re. Ma queste poche ed ambigue parole sfuggite dalla penna di un agronomo sembrano affatto insignificanti. Esse non esprimono che verso l'anno 380 venisse proposta e recata ad effetto una distribuzione di terre alla plebe: nè è da credersi che gli storici avrebbero dimenticato un fatto di tanta importanza, se veramente fosse avvenuto.

Eliminate dalla legge Licinia le disposizioni che non le appartengono, è d'uopo discorrere dello spirito e della influenza che vuolsi esercitata da essa sui destini del popolo romano. Comunemente si crede che per opera di quella s'andasse a stabilire una perfetta democrazia, che rimanesse troncato il germe delle civili discordie fra plebei e patrizj, e che l'agricoltura, fino allora in cattivo stato, pervenisse, mercè di tal legge, al suo maggior

grado di prosperità. Si vuole insomma che coronasse i voti e i desiderj formati ed espressi dalla plebe per il corso d'un secolo, ma sempre invano. La quale opinione a me non sembra vera *(Ved. Niebhur Tom.* 5, *pag.* 5, 6, 101, 205. *Dureau De-La-Malle Op. cit. Tom.* 2, *p.* 205 *e seg.*, 278, 321. *Laboulaye Op. cit. p.* 78 *e seg. Vuy Op. cit. pag.* 18, 19. *Michelet. Op. cit. Tom.* 1, *pag.* 134. *Garzetti Op. cit. tom.* 3, *p.* 25).

Il miglioramento nella condizione economica della plebe si riguarda com' effetto del divieto di possedere oltre cinquecento jugeri di terreno. Per renderlo più sensibile alcuni scrittori *(Ved. Dureau De-la-Malle Op. cit. Tom.* 2, *p.* 282 *e seg.)* hanno perfino supposto che il Tribuno Licinio con quella disposizione investisse non i pubblici terreni, ma le proprietà private. E hanno detto ch'egli in cotal modo volle impedire la formazione dei latifondi, e render possibile al più gran numero delle famiglie cittadine l'acquisto e il godimento delle proprietà fundiarie. Le quali cose son prive di fondamento, perchè la legge Licinia non prese a fissare un limite ai privati dominj. Questo si è creduto dal mentovato scrittore e da altri, per avere mal definito il senso della parola *possesso.* Siccome varj antichi scrittori nel dar conto di siffatta legge sonosi ristretti a dire che *limitava i possessi*, senza aggiungere *dei terreni*

pubblici, come altri con più precisione han fatto, se n'è inferito che la espressione generica *possesso* fosse sinonimo di dominio, e che quindi *limitare i possessi* significasse limitare le proprietà fundiarie. Ma *possesso*, *possessione* chiamavasi ai tempi della repubblica, come altrove fu notato, una terra d'altrui dominio, riguardo a chi la riteneva a titolo d'uso precario, mentre *proprietà* dicevasi la terra stessa riguardo a chi aveva il diritto perpetuo d'usufruirla e di liberamente disporne. Per la qual cosa la legge Licinia con fissare un limite ai possessi non intendeva proibire l'aumento indefinito dei privati dominj per legittime vie, bensì la riunione in poche mani di vasti spazj di terre a titolo d'uso. E poichè questo inconveniente s'era verificato nelle sole terre di pubblico dominio, di esse il Tribuno s'occupò.

Ma ancor quelli fra i moderni scrittori i quali han data alla legge la sua vera intelligenza, vanno dicendo che favorì al sommo gl'interessi della gente plebea. La quale opinione non so a che si appoggi. Imperocchè raffrontata questa legge agraria con la più antica del Console Spurio Cassio, facilmente si comprende che n'era inferiore assai per la bontà dello scopo, e per la utilità degli effetti. Mentre la legge Cassia mirava a togliere ai patrizj tutto quanto il pubblico terreno usurpato per assegnarlo e dividerlo fra i plebei, quella di Licinio

permetteva loro di ritenerne cinquecento jugeri; e così sanzionando le usurpazioni già seguite entro quella misura apriva l'adito a commetterne delle nuove in futuro. Essa era dunque ben lontana dal favorire la eguaglianza delle fortune patrimoniali fra plebei e patrizj, e dal facilitare, come la precedente legge, l'esercizio dell'agricoltura ai plebei. Ma fosse pur utilissimo, come si predica, il provvedimento di limitare i possessi, egli è certo che fu per pochi anni osservato. Incominciò a violarlo lo stesso Licinio Stolone, il quale nell'anno 397 fu scoperto possedere insieme col figlio più di mille jugeri del pubblico terreno *(Tit. Liv. lib.* 7, 16.*)*. Verosimilmente egli ebbe il destro d'usurparli, benchè plebeo, per essere fino dall'anno 391 divenuto uomo consolare, e fatto in cotal guisa partecipe dell'amministrazione dei beni dello stato. Alcuni altri dopo di lui furono condannati per lo stesso delitto, indi a poco la legge cadde nell'oblio assoluto. Le usurpazioni andarono crescendo senza ritegno, sapendosi per fino che il console Lucio Postumio Megello verso l'anno 450 mandò duemila uomini dell'armata a lavorare i suoi terreni *(Ved. Appian. De bellis civ. Tit. Liv. lib.* 10, 13, *lib.* 11. *Guarini Op. cit. p.* 21. *Mérimée op. cit. p.* 30, 31.*)*. Nè gli scrittori, i quali parlano dei benefizj arrecati dalla legge Licinia, dissimulano questi

fatti (*Ved. Niebhur Tom.* 5, *p.* 27, 45, 128, 129, 130. *Mérimée Op. cit. p.* 30, 31.). Onde riesce difficile il comprendere come le attribuiscano il miglioramento della condizione economica della plebe, se in ogni modo non fu osservata. L'arte agraria, lo ripeterò ancor qui, era in decadenza fino dall'anno 349, in cui gli stipendj istituiti tolsero il minuto popolo alle campagne. Soltanto può ammettersi che la cultura delle terre, nonostante la decadenza dell'arte continuasse a prosperare fino all' ultimo secolo della repubblica, non già per causa della legge licinia, ma per altra affatto diversa. I possessori dei latifondi, prima che si compiessero le grandi conquiste fuori d' Italia, avevano necessità d'accrescere le rendite territoriali se volevano divenire più ricchi, perciò s'istruirono nella scienza agronomica, e vegliarono quanto più poterono le famiglie dei servi rustici. Dopo, essendosi aperte loro vie più spedite per accumular nuove ricchezze, tralasciarono simili occupazioni. Per quest' unica ragione la campagna romana continuò ancora per molto tempo a produrre copiosi frutti.

Riguardata la legge Licinia sotto l'aspetto politico, non è punto vero che stabilisse una perfetta democrazia, operando, come si dice, la fusione dei due ordini del popolo in uno solo. L'eguaglianza politica fra plebei e patrizj non poteva in realtà stabilirsi, se non a condizione che si osservassero

Digitized by Google

tutte le leggi agrarie esposte di sopra, le quali conducevano i plebei ad arricchire per la via di una pacifica industria. E questo fu reso impossibile dalle arti dei patrizj.

Ma intanto si è creduto che la legge in discorso facesse passare il reggimento dello stato dalle mani degli ottimati in quelle del popolo, inquantochè dichiarò uno dei consoli dover esser plebeo. La qual disposizione fu ben lontana dal produrre l'indicato effetto.

Si è altrove notato come la plebe, impedita nel libero esercizio dell'arte agraria, s'adoperasse a richiamare in osservanza le leggi regie conculcate dagli ottimati. E si è altresì accennato genericamente, com'ella cercasse nello stesso tempo di conseguire il potere, affine di rassicurare la vacillante libertà industriale (*par.* 43). Ora è d'uopo specificare quali furono le sue richieste per ottenere la partecipazione al governo. La plebe domandava per l'organo dei tribuni, che i cittadini componenti il suo ordine dovessero eleggersi, alla pari dei patrizj, al consolato, alla dittatura, al sacerdozio, e ad ogni altra magistratura dello stato. Domandava ancora di esercitare un'influenza effettiva in ogni pubblica deliberazione. Imperocchè i patrizj dopo la cacciata dei Re si erano avvisati di procedere alla scelta dei consoli nei comizj curiati, nei quali essa

plebe non poteva intervenire; ed avevano renduta vana la sua presenza nei comizj centuriati, per averla ridotta nella miseria. I tribuni con siffatte richieste, che quasi sempre univano a quelle risguardanti la riduzione dei debiti, e il recupero delle terre pubbliche usurpate, miravano a bilanciare la preponderanza degli ottimati. Ma di leggieri ci persuaderemo che costoro non fossero disposti ad accomunare il potere colla plebe, tostochè per impedirle d'inalzarsi fino a loro manomettevano le leggi fautrici dell'industria agraria. E nulla o ben poco concessero, finchè dubitarono che dalle concessioni fosse per derivarne il male temuto della democrazia: dileguato il pericolo, si mostrarono generosi in accordar ciò che non poteva più recar nocumento ai loro interessi. I fatti i più indubitati della storia romana rendono evidente cotal verità.

Fino al tempo dell'istituzione degli stipendj (an. 349) i plebei non ottennero altro che di poter essere eletti questori, e tribuni militari. La prima di queste concessioni non pregiudicava gran fatto ai patrizj, perchè i questori erano magistrati di second'ordine. La seconda fu più nominale che reale. I tribuni militari dovevano eleggersi, per quanto sembra, nelle assemblee centuriali, in cui i patrizj, mercè delle ricchezze accumulate a danno delle plebe, s'erano ormai assicurato un certo

predominio. Tant'è vero che solamente quarantaquattro anni dopo l'istituzione di quel magistrato, cioè nell'anno 353 riuscì ad un plebeo d'esser eletto tribuno militare.

Nel 349, i patrizj con istituire gli stipendj aprirono alla minuta plebe un'altra via d'onorevole sussistenza benchè precaria, che le faceva abbandonar l'esercizio dell'industria agraria senza compromettere la sua libertà personale, e con questo provvedimento le tolsero ogni interesse a partecipare al governo dello stato. Da quell'anno in poi il desiderio del potere politico si mantenne vivo soltanto in poche famiglie plebee già ricche ed ambiziose. Le quali, se cercarono di soddisfarlo suscitando ancora per qualche anno le sedizioni nella moltitudine, diedero a conoscere che trattavano la causa propria, e non quella del popolo. Il contegno tenuto dallo stesso tribuno Licinio apertamente lo mostra. Egli, ch'era uno degli ambiziosi del consolato, per avere in questa inchiesta meno avversi i patrizj, modificò l'antica legge agraria. Invece di esigere da ciascuno di loro la restituzione di tutto il pubblico terreno usurpato, permise che ne ritenessero cinquecento jugeri, e così li francò dal timore che mai fosse per riproporsi la legge Cassia. Nondimeno i patrizj si mostrarono ancor per un poco ritrosi nel concedere alla plebe il consolato, dubitando sempre di

Digitized by Google

schiudere per quella via la porta al reggimento democratico. Poi costretti dalla necessità, o meglio rassicurati, cederono, e lo stesso Licinio nell'anno 391 fu fatto console. Ed allora avendo con l'esperienza di pochi anni conosciuto che la moltitudine plebea non poteva più per la via dell'industria agricola conquistare la sovranità dello stato, non difficultarono d'accomunare in apparenza con essa qualunque altra magistratura. Compresero che si trattava di convertire la primitiva aristocrazia di casta in una aristocrazia di fortune, non già nella democrazia contemplata dalla costituzione di Servio Tullo, e dalla quale aborrivano. A questo sacrifizio ben volentieri condiscesero per evitare se non altro un male maggiore. Il perchè la plebe fu d'allora in poi dichiarata capace d'ogni pubblico ufficio; ma codesta abilitazione, abbenchè fatta nell'interesse nominale di tutto il corpo, non ridondava in vantaggio reale ed effettivo che dei pochi ricchi ambiziosi. Questo ottenuto, cessarono affatto le discordie civili, e i patrizj mostraronsi verso il minuto popolo umani a segno da tollerare, che nell'anno 429 fosse abolita la schiavitù personale per debiti. Finalmente non fu più parlato di leggi agrarie fino al tribunato dei Gracchi, non essendovi più alcun cittadino interessato a risvegliarle.

Digitized by Google

Digitized by Google

ILLUSTRAZIONE X.

Alla nota 1, pag. 84.

SOMMARIO.

Si sostiene che i possessori dei fondi pubblici non ebbero mai diritto d'alienarli e trasmetterli ad altri, e che soltanto i patrizj usurpatori di quelli si arrogarono una simile facoltà.—Si accenna l'origine del possesso civile delle terre pubbliche, assai diverso dal possesso precario.

Il Sig. Niebhur *(Tom. 3, p. 191)* ed altri con lui *(Laboulaye Op. cit. p. 75 e 76)* credono che i possessori dei fondi pubblici avessero facoltà di vendere ad altri le porzioni di terreno prese a coltivare, comunque di fronte alla repubblica nè essi nè i loro successori acquistassero mai alcun diritto di dominio. La quale opinione mi sembra erronea, sì perchè fra i primi interdetti possessorj non se ne trova alcuno diretto a tutelare l'esercizio di questa asserta facoltà d'alienare, sì perchè mancano altri documenti positivi che la comprovino.

E dubito che l'errore del Sig. Niebhur, e dei suoi seguaci, provenga da una di queste due cause: o dall'aver riferito ai tempi della repubblica

Digitized by Google

alcuni passi degli scrittori antichi, i quali parlano del diritto d'alienare competente ai conduttori a lunghissimo tempo dei beni nazionali sotto l'impero: o dall'aver confuso (lo che è più probabile) le facoltà legittime competenti ai possessori coloni con quelle che si arrogavano i patrizj sui terreni arbitrariamente occupati. Ho già detto che costoro tenevano quei fondi a guisa di padroni, non pensavano a restituirli, e mai o ben di rado pagavano alla repubblica una rendita; ond'è verosimile il supporre che essi, non temendo alcuna molestia per parte dello Stato, ne facessero commercio e ne disponessero come di cose proprie. In cotal guisa commettevano un arbitrio di più, e non esercitavano alcun diritto. Bisogna perciò guardarsi dal confondere il fatto abusivo di costoro col diritto competente ai veri legittimi possessori; il quale fu sempre ristretto nei limiti tracciati di sopra, e si conservò inalterato, finchè in Italia vi fu vestigio di pubblici fondi. Laddove il fatto degli usurpatori non ebbe mai norma nè freno alcuno, perchè mancante di legittimità fino dal suo principio.

Solo mi piace di osservare, che mentre negli ultimi anni del governo repubblicano con lo sparire dei fondi pubblici italici, la primitiva e semplice nozione del possesso non trovò più subietto d'applicazione, un'altra alquanto diversa se n'andò

formando. Appunto perchè i patrizj s'erano arrogati il diritto d' alienar le terre pubbliche usurpate, una gran parte di esse negli ultimi anni del reggimento consolare probabilmente apparteneva a dei terzi, i quali le avevano acquistate a titolo oneroso. Ora l'equità consigliava a tutelare codesti compratori nei possessi di tali fondi, perchè non erano nè *violenti, nè precarj, nè clandestini.* Per servire a questa necessità forse fu dai pretori istituita la teorica del possesso civile, e dai giureconsulti più tardi introdotta la distinzione del dominio *in quiritario e bonitario.*

Digitized by Google

Digitized by Google

ILLUSTRAZIONE XI.

Alla nota 1, pag. 119.

SOMMARIO.

Si prova che gli *agri vectigales* non erano fondi soggetti all'imposta, come ha creduto il Sig. Savigny, ma fondi di dominio dello stato, o dei municipj, o delle città, gravati d'una rendita perpetua. — Si prova inoltre, contro l'opinione del prelodato scrittore, che l'imposta, dai primi tempi dell'impero fino a quelli di Diocleziano, fu costituita e percetta in denaro.

Secondo l'opinione del Sig. Savigny e d'altri interpreti (*Ved. Thémis. Tom.* 10, *p.* 227. *Giraud, Des Impôts de la Gaule sous les Romains, dans le Moniteur Universel*, 22 *Mars* 1845) la frase *agri vectigales* del pari che le altre *agri tributarii, agri stipendiarii* non altro significava, tanto nei primi tempi dell'impero, quanto negli ultimi della repubblica, se non i fondi soggetti all'imposta prediale. Questa opinione non vera, è a senso mio la principal causa di molte oscurità che nell'istoria dei tributi del popolo romano, nonostante i lavori dei dotti, tuttora s'incontrano. Nella supposizione che il vettigale percetto dai fondi pubblici sotto la repubblica fosse un'impo-

sizione, i più eruditi scrittori sono stati costretti a ritenere che conservasse tale natura anche sotto l'Impero; tantopiù che in quest'epoca maggiori difficoltà si presentavano per distinguerlo dal tributo di nuovo istituito. Ora io mostrai altrove che il vettigale sotto la repubblica non era una imposizione ma una rendita, che lo stato riscuoteva dalle terre di sua proprietà; mi resta adesso a provare che non cangiò natura neppure sotto l'impero.

Gli argomenti, pei quali il Sig. Savigny nella sua celebre dissertazione sul sistema delle imposte presso i Romani ha creduto poter sostenere che la frase *agri vectigales* significasse terreni soggetti all'imposta prediale, sono principalmente desunti da un passo delle Verrine di Cicerone, e da un altro di Igino nell'opera dei confini.

Cicerone nelle azioni contro Verre lib. 3, cap. 6, parla dei campi vettigali di Sicilia, di quelli di Spagna, di Cartagine e d'Asia. Questo nome usato da lui in un modo così generico ha fatto credere al lodato scrittore che convenisse a tutte quante le terre provinciali senza eccezione, e che perciò esprimesse la sottoposizione di esse al tributo. Ma in ciò sembra caduto in errore, poichè Cicerone ben lungi dal designare in quel luogo tutto il suolo provinciale, non per anco sottoposto ad un'imposizione fissa e regolare, ha inteso discorrere di quelle sole

terre che la repubblica in forza della conquista si era aggiudicate in ciascuna provincia. Altrove riportai un passo dello stesso scrittore in cui sono enumerate le proprietà fundiarie del popolo romano *(Ved. pag. 77, not. 2.)*. Ne aggiungerò qui altri due, i quali chiaramente dimostrano che in Sicilia, nelle Spagne, in Macedonia, in Asia, ed in ogni altra provincia la repubblica aveva delle terre di suo dominio. « Causam quæro, cur ea quæ majores vobis *(così Cicerone s'esprime nell' Orat. III, cap. 3, de lege agraria)* in Italia, Sicilia, duabus Hispaniis, Macedonia, Asia, quæsiverunt, *venire patiamini*, cum ea quæ vestra sunt, condonari possessoribus eadem lege videatis. » E più sotto nella perorazione. « Sylvam scantiam vendis: respublica possidet: defendo; Campanum agrum dividis: vos estis in possessione, non cedo. Deinde Italiæ, Siciliæ, cæterarumque provinciarum possessiones venales ac proscriptas hac lege video: VESTRA SUNT PRÆDIA, VESTRÆ POSSESSIONES: resistam atque repugnabo, neque patiar a quoquam POPULUM ROMANUM DE SUIS POSSESSIONIBUS, ME CONSULE, DIMOVERI. . . . . »

È dunque incontrovertibile che il testo delle Verrine, a cui il Sig. Savigny s'appoggia, risguarda i campi di dominio dello stato. Anco il passo d'Igino parla delle terre pubbliche, non delle private, ed è

facile il mostrarlo. Codesto scrittore nel suo trattato dei confini insegna che per ben stimare i fondi deve ricercarsi se siano immuni o vettigali, e in questa occasione passa ad enumerare le diverse maniere di prestazioni a cui i fondi vettigali andavano soggetti *(De limitibus constituendis apud Goesium p.* 198). — ivi — « Mihi autem videtur huius soli » mensura alia ratione agenda; debet enim aliquid » interesse inter agrum *immunem et vectigalem*... » Agri autem vectigales multas habent constitu- » tiones. In quibusdam provinciis fructus partem » constitutam præstant: alii quintas, alii septimas, » alii decimas; nunc multi pecuniam, et hoc per » soli æstimationem. » Da questo discorso d' Igino il Sig. Savigny trae un argomento per ritenere che il *vettigale* fosse una imposizione costituita ora in una quota di prodotti, ora in una somma di denaro. Ma era ben giusto che Igino rilevasse la differenza che passa, nel modo di stimare i campi soggetti al vettigale, da quelli liberi, nè ciò prova *che il vettigale* fosse un tributo anzichè una rendita perpetua da detrarsi nello stimare il fondo. Inoltre lo stesso scrittore in altra sua opera intorno alla condizione e qualità dei campi parla a lungo di quelli vettigali, ed è ben lontano dal somministrare un appoggio all' opinione professata dal Sig. Savigny. Egli dice espressamente che alcuni campi vettigali appartengono al popolo ro-

mano, altri alle colonie, altri ai municipj, o alle città. Risale all'origine di essi, narra come si son formati, in quali modi si rendessero produttivi, e in ultimo li distingue con chiarezza dai campi di dominio privato.

Ecco come si esprime in proposito « Vectiga-
» les autem agri sunt obligati, *quidam reipubli-*
» *cæ populi romani, quidam coloniarum, aut mu-*
» *nicipiorum, aut civitatum aliquarum*, qui et ipsi
» plerique ad populum romanum pertinentes, ex
» hoste capti partitique ac divisi sunt per centu-
» rias, ut assignarentur militibus quorum vir-
» tute capti erant, amplius quam destinatio modi
» quamve romanorum militum exigebat numerus.
» *Nam qui superfuerant agri vectigalibus subjecti*
» *sunt*, alii per annos quinos, alii vero mancipi-
» bus ementibus idest *conducentibus in annos cen-*
» *tenos*, plures vero, finito illo tempore, item
» *venduntur locanturque ita ut vectigalibus est*
» *consuetudo.* In quo tamen genere agrorum sunt
» aliquibus nominatim redditæ possessiones. Hi
» habent scriptum in formis quantum cuique eo-
» rum restitutum sit. *Ibi agri qui redditi sunt non*
» *obligantur vectigalibus*, QUONIAM SCILICET PRIO-
» RIBUS DOMINIS REDDITI SUNT. Mancipes autem qui
» emerunt lege dicta *jus vectigalis*, ipsi per cen-
» turias locaverunt aut vendiderunt proximis qui-
» busque possessoribus. »

Digitized by Google

Tutto il contesto di questo discorso dimostra amplissimamente che la frase *agri vectigales* si riferiva non già ai fondi soggetti al tributo, ma a quelli gravati d'una rendita rappresentante il frutto del dominio del suolo. E che questa fosse l'indole caratteristica dei fondi vettigali si argomenta anco da un frammento del giureconsulto Paolo inserito nella *l.* 1, *ff. si ager vectigalis ec.* Egli dice che i fondi delle città sono di due specie, *vettigali e non vettigali.* Chiama *vettigali* quelli locati in perpetuo, cioè a condizione che non sarebbero tolti ai conduttori nè ai loro eredi e successori finchè pagassero puntualmente *il vettigale: non vettigali quelli dati a cultura* NEL MODO STESSO CON CUI I PRIVATI SOGLIONO DARE I PROPRI: — ivi — « agri civitatum alii vectigales vocantur, » alii non. Vectigales vocantur qui in perpetuum » locantur: idest hac lege ut tamdiu pro illis ve- » ctigal pendatur, quamdiu neque ipsis qui con- » duxerint, neque his qui in locum eorum suc- » cesserunt auferri eos liceat. *Non vectigales sunt,* » QUI ITA COLENDI DANTUR UT PRIVATIM AGROS NO- » STROS COLENDOS DARE SOLEMUS »

Se si ponderano bene le parole usate dal giureconsulto, parmi doversi dedurre, che la vera e principale caratteristica dei fondi vettigali consisteva nella prestazione di un'annua rendita rappresentante il frutto del dominio del suolo. Infatti

Paolo, allorchè discorre dei fondi non *vettigali*, invece di qualificarli pei fondi locati a breve tempo in opposizione ai vettigali locati in perpetuo, dice che erano quelli dati a cultura nel modo usato dai privati. Il qual discorso per esser ben compreso vuol essere spiegato minutamente. I privati proprietarj in quei tempi, sia che locassero le terre per tre o cinque anni agli speculatori, sia che le facessero valere per mezzo di coloni parziarj o di schiavi somministravano sempre ai lavoratori tutti i rustici utensili, e talvolta anco il capitale necessario alle spese dell' annua produzione. Onde la mercede in denaro, o la quota dei prodotti da essi percetta, era di gran lunga superiore al frutto del dominio del suolo, come quella che comprendeva anco il frutto del capitale mobile. Per la qual cosa non poteva chiamarsi *vettigale*, perchè questa parola era stata fino dai più antichi tempi usata ad esprimere la sola rendita della terra. Ed è perciò che il Giureconsulto chiamando non *vettigali* le terre delle città fatte coltivare nel modo tenuto dai privati, intese dire ch' eran quelle obbligate a corrispondere una prestazione superiore all'annua rendita; col qual linguaggio venne implicitamente a confessare che i fondi *vettigali* all' opposto eran quelli vincolati al pagamento della semplice rendita a favore del proprietario.

Nè il Sig. Savigny mancò d' avvertire che il

Digitized by Google

testo di Paolo contradiceva alla sua opinione, ma pretese disapplicarlo, asserendo che ai tempi di quel Giureconsulto la frase *agri vectigales* non esprimeva più l'idea di fondi soggetti all'imposta. Ma le cose finora esposte dimostrano apertamente che mai ebbe codesto significato.

È poi certo, come ho accennato di sopra, che i conduttori dei fondi vettigali delle città e dei municipj, oltre al pagare la rendita ai locatori, erano obbligati al pagamento della contribuzione fundiaria, lo che viepiù dimostra la differenza del vettigale dal tributo (*Cicero Epist. famil. lib.* 8, 9. *Dureau De La Malle Op. cit. Tom.* 2, *p.* 356. *Vuy Op. cit. pag.* 74.).

Schiarito questo punto di sommo interesse tanto per la storia dei tributi, quanto per quella delle rendite territoriali, si sparge molta luce anche sopra altri punti controversi.

In primo luogo io credo che le città, i municipj, e lo stato dai conduttori dei propri fondi esigessero a titolo di vettigale quasi sempre denaro, e lo stato talvolta una quantità di prodotti, di rado una quota-parte di essi. Infatti Appiano (*Op. cit. lib.* 5) e Dione Cassio (*lib.* 42) narrano che Giulio Cesare convertì le rendite dei fondi pubblici d'Asia, fin allora con sistentiin quote-parti di frutti, nella prestazione di una certa somma di denaro. Tacito fa parola d'alcuni fondi dello stato

da cui s'esigeva denaro e frumento in quantità *(An. lib. 4, c. 6.)*. Igino nel passo di sopra riportato attesta che ai suoi tempi molti fondi vettigali pagavano una quantità di denaro « *nunc multi pecuniam.* » Finalmente Plinio il Giovane in una sua lettera parla di fondi vettigali che pagavano ai municipj la rendita in denaro *(lib. 7, ep. 18)*. È altresì congetturabile che lo Stato, quando imponeva ai conduttori dei suoi fondi la prestazione della rendita in natura, quasi sempre la costituisse in una quantità fissa di prodotti, raramente in una parte-quota. Ciò si argomenta dal non vedersi in quella età più fatto parola della vendita all'incanto delle rendite fundiarie, quali erano in uso sotto la repubblica. Imperocchè non è credibile che se si fosse costumato d'esigerle in quote-parti variabili d'anno in anno come in passato, il fisco avido abbastanza avesse trascurato di venderle all'asta pubblica per evitare il rischio delle perdite: tanto più che un tal sistema di licitazione fu applicato alla percezione dei dazj indiretti, variabili essi pure nel loro quantitativo *(Ved. L. 9 e seg. ff. de publicanis et vectigalib.)*.

In secondo luogo credo che tutti i passi degli scrittori antichi, i quali parlano di prestazioni in natura, riscosse dallo stato in questa prima epoca dell'impero, si riferiscano alle rendite dei fondi vettigali, e non ai tributi percetti dalle terre

dei privati che si pagavano in denaro. Cinque sono i principali testi e i documenti che a senso di alcuni scrittori, e dello stesso Signor Savigny, proverebbero la costituzione dell'imposta prediale, parte in denaro, parte in prodotti. Due di questi, il passo delle Verrine di Cicerone, e l'altro d'Igino intorno al modo di stimare i fondi, parlano chiaramente dei fondi vettigali, come ho di sopra mostrato; restano a conoscersi gli altri tre.

Plutarco nella vita di Giulio Cesare dice che l'Affrica doveva mandare ogni anno a Roma una quantità rilevante di grano e d'olio, e da ciò si argomenta che le terre di codesta provincia fossero soggette ad un' imposta in natura. Al che si risponde che l'imposta prediale vera e propria al tempo di Giulio Cesare non era per anco stabilita; che il popolo romano aveva in Affrica molti fondi di suo dominio, dai quali probabilmente raccoglieva a titolo di rendita le anzidette derrate; e che infine s'ignora se dopo la morte di Giulio Cesare quelle prestazioni fossero mantenute.

Aurelio Vittore *(Epist. Tom.* 1*)* dice che Cesare Augusto faceva tutti gli anni portare a Roma dall'Egitto una quantità grandissima di frumento. Ma neppur questo fatto prova che l'Egitto fosse aggravato d'un'imposta in natura. Quel contingente doveva essere, a mio credere, il prodotto dei fondi

vettigali che ivi pure si possedevano dallo stato, e non quello dei fondi soggetti al tributo. E tutto al più potrebbe dirsi che Augusto facesse alcuna volta incettare dagli esattori delle contribuzioni in quella provincia una maggior quantità di grano oltre quello raccolto dai fondi pubblici, onde provvedere agli alimenti della plebe romana.

Finalmente lo stesso scrittore in altro luogo *(De Cæsaribus cap.* 39*)*, parlando dell'imposta fundiaria estesa per la prima volta alle terre italiane sotto Massimiano collega di Diocleziano, avverte che per l'avanti l'Italia era soggetta ad una moderata prestazione. Ecco le sue precise parole: « Hinc denique parti Italiæ invectum tributorum » ingens malum. Nam *cum omnis eadem functione* » *moderataque ageret*, quo exercitus atque Impe- » rator, qui semper aut maxima parte aderant, » ali possent, pensionibus inducta lex nova. Quæ » sane illorum temporum molestia tollerabilis in » perniciem processit his tempestatibus. » Il Sig. Savigny (*loc. cit. pag.* 257) crede che le parole « *cum* » *omnis eadem functione moderataque ageret* » significhino l'onere della prestazione di una quantità di frutti a titolo di tributo, a cui fossero soggette le terre italiche. Senza pretendere di sostenere che qui si parli, come nei precedenti testi, di prestazioni dovute dai fondi vettigali,

Digitized by Google

mi restringerò ad osservare che Aurelio Vittore non dice se quelle si pagassero in prodotti o in denaro. In ogni modo un tal fatto non giustificherebbe, che una parte dell'imposta prediale in questa prima epoca dell'impero si riscuotesse in prodotti. Codeste prestazioni tutt'al più rappresentavano un tributo straordinario imposto in certi tempi all'Italia per provvedere, come ivi è detto, al mantenimento degli eserciti, ma non una vera contribuzione fundiaria, la quale, a confessione dello stesso Sig. Savigny, non fu stabilita in Italia prima del regno di Diocleziano.

Riassumendo in poche parole le cose lungamente discorse in questa illustrazione, io credo poter concludere:

1° Che i fondi vettigali erano così detti, perchè aggravati d'una rendita a favore dello stato, o delle città, o dei municipj, la qual rendita rappresentava il frutto del dominio del suolo ad essi appartenente.

2° Che questa rendita, o vettigale, si esigeva comunemente in denaro. Lo stato per altro dai proprj fondi pretendeva talvolta una quantità fissa di prodotti, di rado, o quasi mai, una parte quota dei medesimi.

3° Che molti scrittori per non aver saputo distinguere i fondi vettigali dai tributarj e dagli stipendiarj, hanno confuso il tributo col vettigale,

l'imposta fundiaria con la rendita che ritraeva lo stato dalle sue terre, e sono scesi in conseguenza a erroneamente stabilire che una parte dell'imposta prediale fosse in quest'epoca costituita in prodotti, mentre si doveva pagar tutta in denaro.

Digitized by Google

Digitized by Google

APPENDICE.

Alla nota 2, pag. 187.

SOMMARIO.

Descrizione dello stato deplorabile dell'Impero d'Occidente poco prima della sua caduta, fatta da Salviano Vescovo di Marsilia.

Salviani Episcopi Massiliensis — De vero judicio et providentia Dei Libri VIII. — Romæ 1564 apud Paulum Manutium.

Lib. 5 pag. 44, et seg. — ivi — « Vastantur pauperes, viduæ gemunt, orphani proculcantur, in tantum, ut multi eorum, et non obscuris natalibus editi, et liberaliter instituti, ad hostes fugiant, ne persecutionis publicæ afflictione moriantur; quærentes scilicet apud barbaros romanam humanitatem, quia apud Romanos barbaram inhumanitatem ferre non possunt. Et quamvis ab iis, ad quos confugiunt, discrepent ritu, discrepent lingua, ipso etiam, ut ita dicam, corporum atque induviarum barbaricarum fœtore dissentiant; malunt tamen in barbaris pati cultum dissimilem, quam in Romanis iniustitiam sævientem. Itaque passim vel ad Gothos, vel ad Baogandas, vel ad

Digitized by Google

alios ubique dominantes barbaros migrant, et migrasse non pœnitet. Malunt enim sub specie captivitatis vivere liberi, quam sub specie libertatis esse captivi. Itaque nomen civium romanorum aliquando non solum magno æstimatum, sed magno emptum, nunc ultro repudiatur ac fugitur; nec vile tantum, sed etiam abominabile pene habetur. Et quod esse maius testimonium romanæ iniquitatis potest, quam quod plerique, et honesti, et nobiles, et quibus romanus status summo et splendori esse debuit et honori, ad hoc tamen romanae iniquitatis crudelitate compulsi sunt, ut nolint esse Romani? Hinc est etiam, quod hi, qui ad barbaros non confugiunt, barbari tamen esse coguntur, scilicet ut est pars magna Hispanorum, et non minima Gallorum, omnes denique quos per universum romanum orbem fecit romana iniquitas jam non esse Romanos. De Baogandis nunc mihi sermo est; qui per malos judices et cruentos spoliati, afflicti, necati, postquam jus romanæ libertatis amiserant, etiam honorem romani nominis perdiderunt. Et imputatur his infelicitas sua, imputamus his nomen calamitatis suæ, imputamus nomen quod ipsi fecimus. Et vocamus rebelles, vocamus perditos, quos esse compulimus criminosos. Quibus enim aliis rebus Baogandæ facti sunt nisi iniquitatibus nostris, nisi improbitatibus judicum, nisi eorum proscriptionibus, et rapinis, *qui*

exactionis publicæ nomen quæstus proprii emolumenta verterunt, et indictiones tributarias prædas suas etiam fecerunt? qui in similitudinem immanium bestiarum non rexerunt traditos sibi, sed devorarunt? nec spoliis tantum hominum, ut plerique latrones solent, sed laceratione etiam et, ut ita dicam, sanguine pascebantur; ac sic actum est ut latrociniis judicum strangulati homines, et necati, inciperent esse quasi barbari, qui non permittebantur esse Romani. Adquieverunt enim esse quod non erant, quia non permittebantur esse quod fuerant: coactique sunt vitam saltem defendere, quia se jam libertatem videbant penitus perdidisse. Aut quid aliud etiam nunc agitur, quam tunc actum est, ut qui adhuc Baogandæ non sunt, esse cogantur? Quantum enim ad vim, atque iniurias pertinet, compelluntur et volunt esse; sed imbecillitate impediuntur ut non sint. Sic sunt ergo quasi captivi jugo hostium pressi: tolerant supplicium necessitate, non voto: animo desiderant libertatem, sed summam sustinent servitutem. Ita ergo et cum omnibus ferme humilioribus agitur. Una enim re ad duas diversissimas coartantur : vis summa exigit ut aspirare ad libertatem velint: sed eadem vis posse non sinit quæ velle compellit. Sed imputari his potest forsitan quod hoc velint homines, qui nihil magis cuperent quam ne cogerentur hoc velle. Summa enim infelicitas est quod

volunt. Nam multo cum his melius agebatur, si non compellerentur hoc velle: sed quid possunt aliud velle *miseri, qui assiduum, immo continuum exactionis publicæ patiuntur excidium, quibus imminet semper gravis et indefessa proscriptio, qui domos suas deserunt, ne in ipsis domibus torqueantur? exilia petunt, ne supplicia sustineant? Leviores his hostes quam exactores sunt. Et res ipsa hoc indicat: ad hostes fugiunt, ut vim exactionis evadant.* Et quidem hoc ipsum, quamvis durum et inhumanum, minus tamen grave atque acerbum erat si omnes æqualiter atque in commune tolerarent: illud indignius ac pœnalius, *quod omnium onus non omnes sustineant: immo, quod pauperculos homines tributa divitum premunt, et infirmiores ferunt sarcinas fortium: nec alia causa est quod sustinere non possunt, nisi quia major est miserorum sarcina quam facultas.* Res diversissimas dissimillimasque patiuntur, invidiam et egestatem. Invidia est enim in solutione, egestas in facultate. Si respicias quod dependunt, abundare arbitreris: si respicias quod habent, egere reperies. Quis æstimare rem hujus iniquitatis potest? *Solutionem sustinent divitum, et indigentiam mendicorum....* Ecquid plura? tributarii omnino pauperes non putantur, nisi cum his tributi cumulus imponitur.

Et putamus quod pœna divinæ severitatis

indigni simus, cum sic nos semper pauperes puniamus! aut credimus cum iniqui nos jugiter simus, quod Deus justus in nos omnino esse non debeat? Ubi enim aut in quibus sunt, nisi in Romanis tantum, hæc mala? Quorum injustitia tanta, nisi nostra? Franci enim hoc scelus nesciunt. Hunni ab his sceleribus immunes sunt: nihil horum est apud Vandalos, nihil horum apud Gothos. Tam longe enim est, ut hæc inter Gothos barbari tolerent, ut ne Romani quidem, qui inter eos vivunt ista patiantur. Itaque unum illic Romanorum omnium votum est, ne unquam eos necesse sit in jus transire Romanorum. Una et consentiens illic romanæ plebis oratio, ut liceat eis vitam quam agunt agere cum barbaris. Et miramur si non vincuntur a nostris partibus Gothi, cum malint apud eos esse quam apud nos Romani. Itaque non solum transfugere ab eis ad nos fratres nostri omnino nolunt, sed ut ad eos confugiant, nos relinquunt. Et quidem mirari satis non possum, quod hoc non omnes omnino faciunt tributarii pauperes et egestuosi, nisi quod una tantum causa est quo non faciunt, quia transferre illuc resculas atque habitatiunculas suas, familiasque non possunt. Nam cum plerique eorum agellos ac tabernacula sua deserant ut vim exactionis evadant, quomodo non, quæ compelluntur deserere, vellent, sed secum, si possibilitas pateretur, auferrent? Ergo quia hoc

non valent quod forte mallent, faciunt quod unum valent: *tradunt se ad tuendum protegendumque majoribus, dediticios se divitum faciunt, et quasi in jus eorum ditionemque transcendunt.* Nec tamen grave hoc esse, aut indignum arbitrarer, immo potius gratularer hanc potentum magnitudinem, quibus se pauperes dedunt, *si patrocinia ista non venderent,* si quod se dicunt humiles defensare, humanitati tribuerent, non cupiditati. Illud grave ac peracerbum est, quod hac lege tueri pauperes videntur, ut spolient, *hac lege defendunt miseros, ut miseriores faciant defendendo.* Omnes enim hi qui defendi videntur, defensoribus suis omnem fere substantiam suam prius quam defendantur, addicunt: ac sic, ut patres habeant defensionem, perdunt filii hæreditatem: tuitio parentum mendicitate pignorum comparatur. Ecce quæ sunt auxilia ac patrocinia majorum. Nihil susceptis tribuunt, sed sibi. Hoc enim pacto aliquid parentibus temporarie attribuitur, ut in futuro totum filiis auferatur. Vendunt utique, et quidem gravissimo pretio vendunt, majores quidam, cuncta, quæ præstant. Et quod dixi vendunt, utinam venderent usitato more atque communi; aliquid forsitan remaneret emptoribus. Novum quippe hoc genus venditionis et emptionis est. Venditor nihil dat et totum accipit. Emptor nihil accipit, et totum penitus amittit. Cumque omnis ferme contractus hoc in se habeat,

Digitized by Google

ut invidia penes emptorem, inopia penes venditorem esse videatur; quia emptor ad hoc emit ut substantiam suam augeat, venditor ad hoc vendit ut minuat, inauditum hoc commercii genus est: venditoribus crescit facultas, emptoribus nihil remanet, *nisi sola mendicitas.* Nam illud quale? quam non ferendum? et quod non dicam pati humanæ mentes, sed quod audire vix possunt: quod plerique pauperculorum atque miserorum spoliati resculis suis et exterminati agellis suis, cum rem amiserint, *amissarum tamen rerum tributa petuntur, cum possessio ab his recesserit, capitatio non recedit:* proprietatibus carent et vectigalibus obruuntur? Quis æstimare hoc malum possit? Rebus eorum incubant pervasores, et tributa miseri pro pervasoribus solvunt. Post mortem patris nati, obsequiis juris posthumi, juris sui agellos non habent, et agrorum munere enecantur. Ac per hoc nil aliud sceleribus tantis agitur, nisi ut qui privata pervasione nudati sunt, publica adflictione moriantur: et quibus rem deprædatio tulit, vitam tollat exactio. Itaque nonnulli eorum, de quibus loquimur, qui aut consultiores sunt, aut quos consultos necessitas fecit, cum domicilia atque agellos suos aut pervasionibus perdunt, aut fugati ab exactoribus deserunt quia tenere non possunt, fundos majorum expetunt, et coloni divitum fiunt. Ac sicut solent hi qui hostium terrore compulsi ad

Digitized by Google

castella se conferunt, aut qui, perdito ingenuæ incolumitatis statu, ad asylum aliquod desperatione confugiunt, ita et isti, qui habere amplius vel sedem, vel dignitatem suorum natalium non queunt, *jugo se inquilinæ abjectionis addicunt;* in hac necessitate redacti ut extorres non facultatis tantum, sed etiam conditionis suæ, atque exulantes non a rebus tantum suis, sed etiam a se ipsis, ac perdentes secum omnia sua, et rerum proprietate careant, *et jus libertatis amittant.* Et quidem quia ita infelix necessitas cogit, ferenda utcumque erat extrema hæc sors eorum, si non esset aliquid extremis. Illud gravius et acerbius, quod additur huic malo sævius malum. Nam suscipiuntur ut advenæ, fiunt præjudicio habitationis indigenæ; et exemplo quodam illius maleficæ præpotentis, quæ transferre homines in bestias dicebatur, ita et isti omnes, qui intra fundos divitum recipiuntur quasi Circei poculi transfiguratione mutantur. Nam quos suscipiunt ut extraneos et alienos, incipiunt habere quasi proprios; quos esse constat ingenuos, vertuntur in servos. Et miramur si nos barbari capiunt, cum fratres nostros faciamus esse captivos? Nil ergo mirum est quod vastationes sunt atque excidia civitatum. Diu id plurimorum oppressione elaboravimus, ut captivando alios, etiam ipsi inciperemus esse captivi.

FINE DEL TOMO PRIMO.

Digitized by Google

TAVOLA SOMMARIA DELLE MATERIE

CONTENUTE IN QUESTO VOLUME.

Dedica. v

PREFAZIONE.

L' agricoltura in ogni stato è presa di mira dalle leggi economico-politiche, e dalle civili. . . . . Pag. 1
La perfezione simultanea di quelle leggi è una condizione del suo prosperamento. 2
Per convincersene giova studiare la storia delle medesime. . ivi
Utilità d' una tale storia per conoscere le cause che impediscono il progresso dell'agricoltura specialmente toscana, e per remuoverle. 3
Com' essa formi l' oggetto del presente lavoro. 4

INTRODUZIONE.

L' agricoltura subentrò alla pastorizia. 5
Gl' industriosi presso le tribù nomade vivevano in uno stato semi-servile. 7
Custodivano i bestiami dei signori, e provvedevano all' alimento di tutta la tribù. ivi
Cresciuta la popolazione, gran parte di essi mancarono del necessario alla sussistenza. 8

Digitized by Google

Emigrarono dai paesi nativi per procacciarsi altrove il bisognevole. . . . . Pag. 9
Si volsero alla cultura dei campi, allorchè l'emigrazione non fu più possibile. ivi
Condizioni a cui la cultura si effettuò. — Emancipazione degli industriosi. — Divisione delle terre. ivi
Partizione della presente storia in sette periodi. 10

PERIODO PRIMO.

DALLA FONDAZIONE DI ROMA FINO ALL'IMPERO.

Come e quando s'instaurasse in Roma la vita agricola. 11
Probabilità che ciò seguisse sotto i primi Re. 14
Divisione del periodo in due epoche. 15

EPOCA I.

GOVERNO REGIO.

§ 1.

Istituzioni economico-politiche.

Assegne dei terreni in proprietà alla plebe per attivar la vita agricola. 17
Rettificazione di alcune opinioni erronee intorno ad esse. . . 18
Diritto di portar le armi. — Partecipazione alle prede. — Distribuzione di una parte dei terreni conquistati a favor della plebe. 22
L'esercizio dell'arte agraria solo degno del cittadino romano. 23

Come i patrizj tenessero in credito l'agricoltura — come trattassero i servi rustici. . . . . Pag. 24
Divinità protettrici di quest' arte. 25
Ferie rurali — Mercati stabiliti per favorire il commercio dei prodotti agrarj. 26
Pene contro chi violava i termini, o guastava i campi altrui. 27
Istituzione del censo e delle centurie diretta a render l'industria agricola un istrumento per acquistare il potere. 28

§ 2.

Diritto agrario-civile.

Circoscrizione di questa parte storica del diritto agrario. . . . 31
Colonia parziaria o precario, primo contratto inventato per provvedere alla cultura dei pubblici terreni. 32
Usato anco dai privati appena furon necessitati d' affidare i proprj fondi ai proletarj. 33
I lavoratori avevano il semplice uso delle terre per un anno. 34
Come non fosse possibile il conceder loro altri diritti su quelle. 36
Il diritto d' uso si chiamava *possesso*, e *possessori* quelli a cui era stato concesso. 38
I lavoratori dividevano coi proprietarj i prodotti per parti. . 39
Cause che fecero stabilire questo sistema di reparto. ivi
Patti e condizioni alle quali il reparto si eseguiva. 41
Redibitoria, altro istituto civile invalso in questa età. 45
Necessità di essa nei primi tempi della vita agricola. 46
Era diretta a riparare qualunque danno, ancorchè piccolo, risentito da una delle parti nelle permute dei bestiami e dei servi rustici. 48

Digitized by Google

EPOCA II.

GOVERNO REPUBBLICANO.

Tre ispezioni storiche in quest' epoca. . . . . Pag. 51
I° Discordie intestine. — I patrizj si propongono di turbar la plebe nell'esercizio dell'industria agraria, onde non arricchisca. 52
Non partecipano ad essa le prede fatte in guerra. 53
I plebei impoveriti contraggono gravosi debiti. 55
I creditori esigono da essi la garanzia dei beni e delle persone. ivi
Quando non son pagati, ottengono l' aggiudicazione dei debitori in schiavi. 56
Lamenti della plebe contro tali vessazioni. — Ritirata sul monte sacro. — Elezione dei tribuni. 57
I patrizj non assegnano alcuna parte dei terreni conquistati alla plebe, dichiarandoli tutti di proprietà dello stato. . 60
Gli occupano arbitrariamente per affidarli ai proprj clienti: — non pagano la rendita allo stato. 61
Confidano d'allontanare i plebei dalle campagne, o di convertirli in clienti. 62
Legge agraria di Spurio Cassio diretta a ricuperare le terre usurpate per assegnarle alla plebe. ivi
Come i patrizj si destreggiassero per molto tempo onde impedirne l' approvazione. 65
Come verso l' anno 340 il pericolo di vederla approvata fosse imminente. 66
Come per remuoverlo, il senato decretasse lo stipendio ai militari. 68
Conseguenze di tal concessione. — Il cittadino plebeo abbandonò l' arte agraria per darsi alle conquiste. 69
I patrizj continuarono ad usurpare le terre pubbliche, e le diedero a coltivare ai clienti ed agli schiavi. 71

Digitized by Google

Legge di Licinio Stolone con cui si vietò di possedere più di 500 jugeri del pubblico terreno. . . . . Pag. 72
Non era diretta a ristorar l'agricoltura, ma a favorire le ambizioni private: non fu osservata. ivi
Per due secoli non si fece più parola di leggi agrarie. ivi
II^a L'agricoltura protetta nelle conquistate campagne d'Italia. ivi
Due diverse specie di colonie stabilite nelle provincie italiche per mantenerle fedeli. 73
Colonie di proprietarj nei paesi rimasti spopolati. 74
Colonie di proletarj per lavorare in qualità di parziarj le terre acquistate dallo stato nei paesi non spopolati. 75
Modificazioni consequenziali subite dalla *colonia parziaria*. . 78
Vendita all'incanto delle rendite dei pubblici fondi per un canone fisso. ivi
Obbligo ingiunto ai lavoratori di trasportare le rendite nei luoghi indicati dal senato: donde trassero il nome di *vettigali*. 81
Prestazione di una quota di prodotti a favore del pretore della provincia. ivi
Abitazioni gratuite ai lavoratori dei pubblici fondi. 82
Interdetti possessorj istituiti per rendere meno incerta la condizione giuridica di questi coltivatori. ivi
Mercè di tali istituzioni le campagne italiche prosperarono fino al cadere del sesto secolo. 84
III^a Precipitosa rovina dell'agricoltura italica nel settimo secolo. 85
Corrotto il costume dalle conquiste, gli ottimati usurparono anco le terre pubbliche poste fuori del Lazio. ivi
Legge agraria proposta da Tiberio Gracco per rimediare al danno delle usurpazioni. 86
La legge fu approvata ma non eseguita. — Il tribuno fu ucciso. 87
Legge agraria di Spurio Torio con cui si richiamarono i possessori delle terre usurpate a pagar la rendita allo stato. — Sua breve durata. 89

Digitized by Google

Legge agraria di P. Servilio Rullo diretta a ripopolar le campagne di coloni liberi e proprietarj. . . . . Pag. 90
Cicerone la combattè per aver compreso che toglieva il potere di mano agli ottimati. 93
Fu rigettata dal senato. — Benchè riproposta in seguito con qualche variazione, non fu approvata. 95
Distribuzione delle terre pubbliche di Campania ai soldati di G. Cesare, usurpate poi dai ricchi. ivi
Le proprietà fundiarie riunite in poche mani. — L'agricoltura avvilita. 96
La *Redibitoria*, invece d'essere ristretta a pochi casi, fu amplificata per servire ai bisogni d'una civiltà corrotta. . . ivi
Gli Edili Curuli l'estesero al commercio dei servi urbani e degli animali di lusso. 98
Istituirono l'azione *quanti-minoris*, rilasciando all'arbitrio del compratore l'esercitarla invece della redibitoria. . . 100

PERIODO SECONDO.

IMPERO ROMANO.

Nuovi costumi della nazione romana — sue infinite voglie — suo aborrimento dal lavoro. 102
Voleva essere largamente provvista d'ogni prodotto dai popoli soggiogati. 104
Primi vincoli in danno della produzione agraria per soddisfare a codeste esigenze. 105
Divisione del periodo in due epoche. 106

Digitized by Google

EPOCA I.

DALLO STABILIMENTO DELL' IMPERO FINO A DIOCLEZIANO.

§ 1.

Vicende economico-politiche dell'agricoltura.

Deliberazione di sottoporre tutti i beni immobili ad un tributo. . . . . Pag. 107
Come il governo fosse avido di trarre a se per mezzo del tributo il numerario delle provincie. 108
Cesare Augusto ordinò la stima delle proprietà fundiarie. . . ivi
Le sottopose ad un' imposta in denaro da versarsi o nella cassa del Principe, o in quella del popolo — donde la distinzione delle terre in tributarie e in stipendiarie. 109
L' imposta nocque oltremodo all' agricoltura. ivi
Le terre d' Italia comunque esenti dal tributo producevano pochissimo. 111

§ 2.

Vicende agrarie-civili.

La cultura dei fondi per mano di libere famiglie resa difficile dalla soverchia ampiezza dei medesimi. 113
L' esorbitanza del tributo, e l' avidità dei ricchi fecero stabilire sistemi più economici per render produttive le terre. 114
Cultura per mezzo di schiavi predominante — Villico fattore. . ivi
Numero immenso degli schiavi — donde si traevano — come si nutrivano — crudeltà continue in loro danno. 115
Locazione delle terre agli speculatori, perpetua, o a breve tempo. 117

Gli *agri-vectigales* erano i fondi locati nella prima maniera dai municipj, o dallo stato. . . . . Pag. 118
I conduttori speculatori facevano coltivar le terre agli schiavi. 119
Poche famiglie di coloni liberi, o liberti si contavano sui poderi. 120
Costretti essi pure a lavorar le terre in qualità di conduttori. ivi
S' indebitarono per mancanza di capitali e si ridussero alla miseria. 121
I proprietarj i più intelligenti ritornarono a stipular con essi la colonia parziaria. 122
L'agricoltura poteva fornire molta materia di studio ai giureconsulti, ma non fu curata. 123
Poche leggi nelle Pandette relative all'agenzia dei beni rustici, ed alla colonia parziaria. 144
I giureconsulti non se ne occuparono, perchè i coloni ed i villici non osavano muover liti contro i padroni delle terre. 125
Le dottrine delle locazioni furono svolte ampiamente per causa dei conduttori speculatori. 126
Benchè atte in gran parte a tutelar gli interessi agrarj, non furono stabilite per causa di quelli. 128
La *redibitoria* nuovamente modificata dai giureconsulti — sempre più allontanata dal primitivo suo scopo. ivi

§ 3.

Stato delle campagne.

Le oppressioni costringono i coloni liberi ad emigrar dai poderi, e distruggono i servi. 131
Storilità delle campagne italiche. — Editto ridicolo di Domiziano. 132
Agricoltura trascurata anco nelle provincie. 133
Pericolo che sovrasta all' impero al seguito delle esazioni fiscali. ivi

Digitized by Google

EPOCA II.

DALLA DIVISIONE DELL' IMPERO FINO ALLA CADUTA DI ESSO IN OCCIDENTE.

§ 1.

Vicende economico-politiche dell'agricoltura.

Diviso l'impero, cresce il numero dei salariati e mantenuti a spese del pubblico erario. . . . . Pag. 135
Necessità consequenziale di un aumento dei tributi — difficoltà di eseguirlo con successo. 137
Come l'imposta avesse cagionato fino dai primi tempi il rincaro delle merci in danno degli oziosi consumatori. . . 138
Come per riparare a questo inconveniente il governo avesse nei passati secoli adulterato in più maniere la moneta. 139
Un tale espediente non giovava più a vincere il rincaro. . . ivi
Diocleziano per rimediarvi, dopo aver cresciuto i tributi, tassò i prezzi di tutte le merci e dei servigj produttivi. 140
Nonostante l'imposta in denaro non procacciò al governo tutto il bisognevole. 141
Allora si statuì di esigerla in natura, cioè in derrate ed in servigj d'ogni specie. ivi
Opinione erronea intorno alle cause di questo cangiamento. 142
Prestazioni e servigj a cui furono assoggettati i poderi, gl'istrumenti, i coloni. 146
Prestazioni simili imposte a tutti gli artigiani. 149
Pericolo che al seguito di tali gravezze gli industriosi abbandonassero l'esercizio delle arti, e i proprietarj la cultura delle terre. 150
Come si pensasse a ripopolar le campagne di coltivatori. — False idee intorno al *colonato*. 151

Nuove famiglie di coloni raccolte fra i barbari e fra i proletarj abitanti nelle città e nei borghi. . . . . Pag. 152
Condizione dei coloni, di fronte ai padroni dei fondi — liberi — ascrittizj — servi. 157
Tutti descritti nel censo, ma in diverse guise, onde esigere da essi il testatico. 160
Servaggio della gleba istituito per impedire l'emigrazione o la remozione dei coloni dai poderi in danno del fisco. . . 161
Si regola con diverse leggi la sorte dei figli nati da genitori coloni ambedue, o uno solo, nell'interesse del fisco. . . . 164
Dichiarati servi della gleba anco gli uomini liberi che in avvenire fossero per dedicarsi all'agricoltura. 167
Servaggio di tutti gli artigiani alle loro arti, ordinato per assicurare al fisco l'esazione dei prodotti manifatturieri, e dei servigj. 168
Il tributo dei fondi incolti posto a carico dei municipj, o dei particolari, onde render vano l'abbandono dei terreni. 169
Divieto di ricevere in pegno per debiti civili l'istrumenti dei poderi, onde il fisco non fosse defraudato dell'imposta. 171
Si dà un cenno delle poche leggi favorevoli all'agricoltura. . 172

§ 2.

Vicende agrarie-civili.

L'enfiteusi inventata in questa età, ma non per migliorar la sorte dell'industria agricola. 174
Fu introdotta per la necessità di trovar capitalisti che facesser valere le terre in luogo dei proprietarj. 175
Nessuno degli enfiteuti coltivò le terre da per se. 177
Il servaggio dei coloni alla gleba era d'ostacolo alla riunione in una stessa persona delle qualità d'enfiteuta e di colono. 178
La colonia parziaria e la locazione, i soli contratti usati

fra i possessori delle terre e gli agricoltori non schiavi. . . . . Pag. 180
La locazione subì un importante modificazione. ivi
La mercede non fu più percetta in denaro, ma in una quantità fissa di prodotti. 181
Di qui un' apparente rassomiglianza fra la locazione, e la colonia. 182
Molte altre differenze esistenti tra i due contratti, non più sensibili dopo il servaggio della gleba. ivi
Gl' interpreti del diritto romano gli hanno creduti un solo e medesimo contratto di mista natura. 183
Ciò ha fatto applicare alla colonia parziaria alcune teorie che non le si convengono. 184
S' ignora quale specie di reparto fosse in uso, e qual quota di prodotti si esigesse per mercede. ivi
Il governo vietò ai possessori di pretendere una rendita maggiore della consueta. ivi

§ 3.

Stato delle campagne.

La condizione dei servi della gleba tristissima. 185
Vessati simultaneamente dal fisco, e dai possessori dei terreni. 186
Al crescer della pubblica miseria si accrescono i tributi — supplizj a cui si sottopongono i debitori di quelli. 187
Spopolamento delle campagne, — abbandono dei poderi in onta alle leggi. 188
La moltitudine delle famiglie languenti per fame, grandissima. 189
Si commettono atroci delitti. — I genitori per difetto di viveri vendono i figli, o gli uccidono.. ivi
Tale era lo stato dell' impero, allorchè i barbari occuparono le provincie d' Occidente. 191

Digitized by Google

ILLUSTRAZIONI.

I^a Si distingue la storia della legislazione agraria, che forma l'oggetto del presente lavoro, da quella dell'agronomia. — Cenno intorno all'origine della cultura delle principali piante nella campagna romana. — . . . . . Pag. 195

II^a Istituzione del censo e delle centurie. — Cenno delle controversie suscitate intorno ad essa che non riguardano specialmente la presente storia. — Si dimostra che è dovuta ad un Re, e che fu diretta a procurare l'eguaglianza politica della plebe coi patrizj mediante l'esercizio dell'industria agraria. 197

III^a Si combatte l'opinione del Sig. Niebhur che i patrizj potessero usufruire liberamente le terre dello stato, ed affidarle alla cultura dei clienti. — Si sostiene che non avevano altro diritto che di amministrarle, o di farle coltivare per mano dei plebei. 205

IV^a Si combatte l'opinione del Sig. Savigny, che il contratto di precario, o di colonia parziaria richiedesse per condizione sostanziale la sottomissione personale del lavoratore al concedente le terre. 209

V^a Si dimostra l'erroneità della interpetrazione data finqui dagli scrittori d'economia rurale al cap. 136 del trattato *de re rustica* di Catone, in cui si parla del *politore*, comunemente creduto un colono parziario. — Si propongono due nuove interpetrazioni, e si dà la preferenza a quella che qualifica il *politore*, non per un colono parziario, ma per un semplice operaio chiamato ad aiutar la famiglia rustica in certi tempi dell'anno, e retribuito con una quota-parte dei prodotti. 211

VI^a Si dimostra che la quota dei prodotti percetta dallo stato sui fondi di sua proprietà, era una vera e propria rendita corrispondente al frutto naturale della terra, e non

un tenue emolumento, richiesto a titolo di recognizione di dominio, e molto meno un' imposta. . . . . Pag. 229

VII Si discorre della *redibitoria*, e si prova con varj argomenti che cominciò ad usarsi nei primi tempi dell' era agricola. 237

VIII^a Si dimostra che la testimonianza di Tito Livio, risguardante il tempo dell'istituzione degli stipendj ai militari, è stata ingiustamente censurata dal Sig. Niebhur. 245

IX^a Si determina di quanti capi fosse composta la legge di Licinio Stolone, e si prende ad esaminarla sotto un duplice aspetto economico, e politico. — Si dimostra, contro la comune opinione, che non migliorò la condizione economica della plebe, nè ravvivò l' agricoltura; e che non trasformò il reggimento aristocratico in democratico, ma convertì soltanto l' aristocrazia di casta in una aristocrazia di fortune. 249

X^a Si sostiene che i possessori dei pubblici fondi non ebbero mai il diritto d' alienarli e trasmetterli ad altri, e che soltanto i patrizj usurpatori di quelli s' arrogarono una simile facoltà. — Si accenna l' origine del possesso civile delle terre pubbliche, assai diverso dal possesso precario. 261

XI^a Si prova che gli *agri vectigales* non erano fondi soggetti all' imposta, come ha creduto il Sig. Savigny, ma fondi di dominio dello stato, dei municipj, o delle città gravati di una rendita perpetua. — Si prova inoltre, contro l' opinione del prelodato scrittore, che l' imposta dai primi tempi dell' impero fino a quelli di Diocleziano fu costituita e percetta in denaro. 265

Appendice. — Descrizione dello stato deplorabile dell' impero d' Occidente poco prima della sua caduta, fatta da Salviano Vescovo di Marsilia. 279

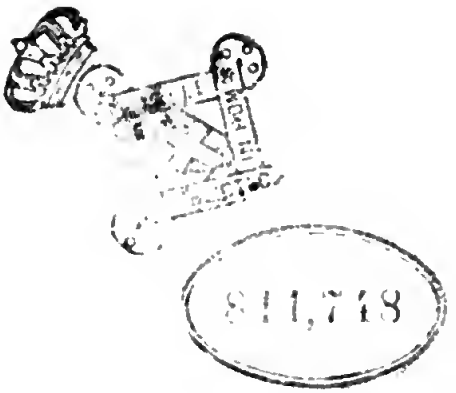

Digitized by Google

Digitized by Google